This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE TERZA

LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZJ CIVILI.

SETTIMA EDIZIONE UFFIZIALE.

FOREIGN OFFICE

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1837.

Italy
510
N215b/3

From the Library
of the
Foreign and Commonwealth
Office

Transferred under the terms of the
Foreign and Commonwealth Office
Library Trust Deed 1991

LAW

Iraq [redacted] b/3

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE TERZA

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZJ CIVILI.

SETTIMA EDIZIONE UFFIZIALE.

FOREIGN OFFICE

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1836.

BODLEIAN
FCO
DEPOSIT
LIBRARY

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l' occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo:

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali.*

Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizj penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Cia-

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l'effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un'altra posteriore; dovendo l'intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne

derne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Minis. di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali dominj al di quà e al di là del Faró il *Codice per lo regno delle Due Sicilie*;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri dominj al di quà del Faro dal dì 1.° di gennajo dell' anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazion militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri dominj,

nj, cesseranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri dominj al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Min. di grazia e giustizia
Firm. Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. Marchese Tommasi.

Pubblicata in Napoli nel dì 29 di Maggio 1819.

INDICE

DE' LIBRI, TITOLI ec.

IN CUI È DIVISA

LA PARTE TERZA DEL CODICE

PER LO

REGNO DELLE DUE SICILIE.

LIBRO I.

De' conciliatori.

Titolo I.	Disposizioni preliminari..... *pag.*	1
Tit. II.	Delle conciliazioni.....	3
Tit. III.	Della competenza ne' giudizj.....	6
Tit. IV.	De' giudizj contraddittorj.....	8
Tit. V.	De' giudizj contumaciali.....	10
Tit. VI.	Della esecuzione delle sentenze....	11

LIBRO II.

De' giudici di circondario.

Tit. I.	Della maniera di regolare la competenza de' giudici di circondario.	14
Tit. II.	Delle citazioni.....	16
Tit. III.	Delle udienze de' giudici di circondario, e della comparsa delle parti.	19
Tit. IV.	Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni alle medesime.....	21
Tit. V.	De' giudizj sulle azioni possessorie..	23
Tit. VI.	Delle sentenze che non sono diffinitive, e della loro esecuzione....	24
Tit. VII.	Della chiamata in giudizio per garentia.....	25
Tit. VIII.	Degli esami.....	26

Tit. IX.

Tit. IX. Dell' accesso sul luogo, e delle stime *pag.* 27
Tit. X. Della ricusazione de' giudici di circondario. 28

LIBRO III.

De' tribunali civili.

Tit. I. Delle citazioni..... 30
Tit. II. Della costituzione de' patrocinatori e delle difese..... 37
Tit. III. Della comunicazione delle cause al pubblico ministero..... 39
Tit. IV. Delle udienze, e della loro pubblicità e buon ordine..... 40
Tit. V. De' modi di procedersi da' tribunali all' interposizione delle sentenze, de' rapporti verbali e delle istruzioni in iscritto..... 43
Tit. VI. Delle sentenze..... 48
Tit. VII. De' giudizj contumaciali e delle opposizioni..... 55
Tit. VIII. Delle eccezioni..... 60
§. I. Della cauzione da prestarsi dagli stranieri..... *ivi*
§. II. Della declinatoria di foro, e della rimessione delle cause da un tribunale all' altro. 61
§. III. Delle nullità..... 62
§. IV. Delle eccezioni dilatorie..... *ivi*
§. V. Della comunicazione de' documenti. 65
Tit. IX. Della verificazione delle scritture.. 66
Tit. X. Della falsità incidente in giudizio civile..... 72
Tit. XI. Dell' esame de' testimonj..... 82
Tit. XII. Degli accessi..... 90
Tit. XIII. Delle relazioni de' periti..... 91
Tit. XIV. Degl' interrogatorj sopra fatti e loro circostanze..... 95
Tit. XV. Degl' incidenti..... 98
§. I. Delle domande incidenti..... *ivi*

§. II.

§. II. Dell'intervento in causa..... *pag.* 98
Tit. XVI. Delle riassunzioni d'istanze, e della costituzione di nuovo patrocinatore.. 99
Tit. XVII. Della disapprovazione del fatto de' patrocinatori..... 100
Tit. XVIII. Delle competenze giurisdizionali fra giudici..... 102
Tit. XIX. Della rimessione delle cause da un tribunale ad un altro per motivo di parentela o di affinità..... 104
Tit. XX. Della ricusazione de' giudici..... 106
Tit. XXI. Della perenzione dell'istanza..... 112
Tit. XXII. Della rinunzia alla lite..... 113
Tit. XXIII. Degli affari da trattarsi sommariamente. *ivi*

LIBRO IV.

De' tribunali di appello, e delle gran Corti civili.

Tit. unico. Dell'appello e della sua istruzione.. 116

LIBRO V.

De' modi straordinarj d'impugnare i giudicati e del ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia.

Tit. I. Della opposizione del terzo..... 123
Tit. II. Del ricorso per ritrattazione di sentenza..... 124
Tit. III. Dell'azione civile, o sia *presa a parte* contra i giudici..... 129
Tit. IV. Del ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia..... 132

LIBRO VI.

Della esecuzione delle sentenze.

Tit. I.	Del modo di ricevere le cauzioni, *pag.*	137
Tit. II.	Della liquidazione de' danni ed interessi	138
Tit. III.	Della liquidazione de' frutti	139
Tit. IV.	Del rendimento de' conti	*ivi*
Tit. V.	Della liquidazione delle spese	143
Tit. VI.	Delle regole generali sulla esecuzione forzata delle sentenze e degli atti.	144
Tit. VII.	De' sequestri sopra effetti del debitore, esistenti presso un terzo	146
Tit. VIII.	Del pignoramento de' mobili	152
Tit. IX.	Del pignoramento de' frutti ancora attaccati al suolo	162
Tit. X.	Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi	164
Tit. XI.	Della distribuzione per contributo	167
Tit. XII.	Del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili	171
Tit. XIII.	Degl' incidenti nella procedura della spropriazione degl' immobili	184
Tit. XIV.	Della graduazione de' creditori	190
Tit. XV.	Dello arresto personale	196
Tit. XVI.	De' giudizj per via di sommaria esposizione	203

LIBRO VII.

Diversi modi di procedere.

Tit. I.	Delle offerte di pagamento, e del deposito	205
Tit. II.	Del dritto de' proprietarj su' mobili, sugli effetti e su' frutti de' loro conduttori e fittuarj, e del loro sequestro; e di quello sugli oggetti di un debitore forestiere	206

Tit. III.

Tit. III. Del sequestro ad oggetto di rivendicazione. . . . . pag. 208
Tit. IV. Della subasta per vendita volontaria. 209
Tit. V. Della maniera di ottenere la spedizione o la copia di un atto, o di farlo riformare. 211
Tit. VI. Di alcune disposizioni riguardanti l'immessione in possesso de' beni di un assente. 214
Tit. VII. Dell'autorizzazione della donna maritata. ivi
Tit. VIII. Della separazione de' beni. 215
Tit. IX. Della separazione personale. 217
Tit. X. De' consigli di famiglia. 219
Tit. XI. Della interdizione. 220
Tit. XII. Del beneficio della cessione de' beni. 222

LIBRO VIII.

Procedure relative all' apertura di una successione.

Tit. I. Dell'apposizione de' sigilli dopo la morte. 224
Tit. II. Delle opposizioni alla rimozione de' sigilli. 229
Tit. III. Della rimozione de' sigilli. 230
Tit. IV. Dell'inventario. 233
Tit. V Della vendita de' mobili. 235
Tit. VI. Della vendita degl' immobili. 237
Tit. VII. Delle divisioni e vendite all' incanto. 240
Tit. VIII. Del beneficio dell' inventario. 244
Tit. IX. Della rinunzia alla comunione ed alla eredità. 246
Tit. X. Del curatore della eredità giacente. . 247

LIBRO IX.

Titolo unico. De' compromessi. 248
Disposizioni generali. 254

INDICE

DE' TITOLI E PARAGRAFI

DELLA LEGGE

CONCERNENTE

L' ESPROPRIAZIONE FORZATA

INSERITA

IN FINE DEL PRESENTE VOLUME.

In rimpiazzo degli aboliti titoli XII. XIII. e XIV. del lib. VI. delle presenti Leggi della Procedura ne' giudizj civili.

TITOLO I.	Della espropriazione forzata degl' immobili e de' dritti reali immobiliari..... *pag.*	2
§. I.	Della espropriazione forzata degl' immobili.....	*ivi*
§. II.	Della spropriazione forzata de' diritti reali immobiliari.....	30
TIT. II.	Degl' incidenti nella procedura della spropriazione forzata degl' immobili.....	34
TIT III.	Della graduazione de' creditori per la distribuzione del prezzo, o per l' assegnazione dell' immobile spropriato.....	50
	Clausola derogatoria.....	63

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE TERZA

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZJ CIVILI.

LIBRO I.

DE' CONCILIATORI.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Articolo 1. Il conciliatore darà udienza sempre che il bisogno lo esiga, non escluse le sere ed i giorni festivi; ma dovrà periodicamente stabilirla due volte la settimana nella casa comunale.

2. Terrà pubbliche le udienze ne' giudizj, e potrà renderle segrete nelle conciliazioni.

3. Nell' esercizio della sua carica sarà assistito dal cancelliere.

4. Richiamerà all' ordine, e farà espellere gli astanti che recassero disturbi o commettessero irriverenze: ed in caso di pertinacia potrà ordinare l' arresto; con formare immediatamente il verbale e spedirlo cogl' incolpati al giudice del circondario.

5. Trovandosi assente o impedito, sarà rimpiazzato dal sindaco o dal secondo eletto del comune.

6. Avrà il cancelliere due registri numerati in ogni pagina, e cifrati dal giudice del circondario, che scriverà il numero delle pagine a piè della prima e dell' ultima. Sarà addetto l' uno alle conciliazioni ed a' compromessi, e l' altro a' giudizj.

 7. Le

7. Le minute de' verbali, tranne il caso previsto nell'articolo 4, come quelle degli atti semplici e delle sentenze, saranno distese su' registri.

8. Si apporranno ne' verbali le firme del conciliatore, del cancelliere e delle parti, o de' procuratori speciali. Se le parti, o chi le rappresenta, non sappiano scrivere, se ne farà menzione.

9. Gli atti semplici e le sentenze saranno sottoscritte dal conciliatore e dal cancelliere.

10. Si conserveranno insieme co' registri i mandati di procura ed i consensi autentici.

11. Nell'ultimo giorno di ciascun anno saranno chiusi i registri col *visto* de' conciliatori, e depositati nell' archivio comunale.

12. Gli avvisi alle parti nelle conciliazioni, ne' compromessi e ne' giudizj saranno scritti dal cancelliere che indicherà l' oggetto ed il giorno della comparsa.

13. Dovrà il serviente del comune nell' intimare gli avvisi, gli atti semplici e le sentenze, lasciarne la copia a persona o al domicilio. Il cancelliere noterà sull' originale o sull' estratto la seguita intimazione.

14. Gli avvisi originali, le copie conformi degli atti semplici e le spedizioni delle sentenze e de' verbali si rilasceranno agli attori o al convenuto, cui si appartengono.

15. Il cancelliere ed il serviente hanno l'obbligo di enunciare in ciascun atto le indennità percepite.

16. Saranno esenti dalla formalità del bollo e del registro tutti gli atti relativi alla competenza de' conciliatori, fuorchè quelli di conciliazione o compromesso che ecceda la somma di sei ducati. Si registreranno gratuitamente le originali sentenze diffinitive; e nelle spedizioni o copie dovrà il cancelliere far menzione del registro.

17. Sono

17. Sono sottoposti i conciliatori alla immediata vigilanza del regio procuratore civile della provincia o valle; ed a lui chiederanno gli opportuni rischiaramenti. Potrà egli richiamar le copie degli atti, e far anche nelle urgenze riconoscere i registri.

18. Per que' casi che non sono preveduti nel presente libro, si adatteranno le disposizioni della procedura de' giudici di circondario.

TITOLO II.

Delle conciliazioni.

19. L'uffizio del conciliatore soprattutto consiste nel procurare con attività, che sieno spente le inimicizie e gli odj fra gli abitanti del comune.

20. Egli dee con uguale zelo adoperarsi, quante volte ne sia richiesto, per comporre fra loro le liti insorte o temute.

21. Sarà presunta la richiesta nelle separazioni personali eseguite colle sole vie di fatto fra i conjugi, e ne' giudizj incominciati fra 'l padre o la madre ed i suoi figliuoli, fra gli avi o le avole ed i loro nipoti: ma sono loro vietate le conciliazioni che producono la legale separazione personale, o de' beni fra' conjugi, le quali si eseguiranno secondo lo stabilito ne' titoli VIII e IX libro VII delle presenti *leggi della procedura ne' giudizj civili*. Benvero nel caso di detta separazione personale il conciliatore insinuerà a' conjugi, che adiscano il presidente del tribunale.

22. Potrà aver luogo la conciliazione sempre che le parti possano disporre de' loro dritti, e

non

non si tratti di materia in cui sieno proibite le transazioni.

23. È d' uopo per le donne maritate l' intervento o consenso de' mariti, o l' autorizzazione giudiziaria. Sono eccettuate le controversie relative alla sola amministrazione de' beni parafernali; agli affari del loro traffico, se sieno autorizzate da' mariti ad esercitare pubblicamente la mercatura; ed agli effetti mobiliari, se vivano separate di corpo o di beni in vigor di giudicato o di convenzione omologata.

24. Per quelli che sono dichiarati prodighi, è necessario il consenso del consulente o dato in cancelleria, o con altro atto pubblico.

25. Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale de' beni degli assenti, possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari.

26. Debbono i mandatarj delle parti esibire le facoltà speciali con atto autentico.

27. Le conciliazioni sul falso incidente civile, sulla proprietà de' beni dotali, e sulle donazioni o legati di alimenti non avranno menomo vigore, se non sieno prima omologate dal tribunale civile.

28. Non sono delle attribuzioni de' conciliatori le dimande che interessino lo Stato ed il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le corporazioni religiose, i minori, gl' interdetti, le eredità vacanti, i presunti assenti, o altri provveduti di curatore.

29. Hanno i minori emancipati l' arbitrio di conciliarsi come semplici amministratori de' proprj beni: ma cessa la limitazione negli atti commerciali cui sieno legalmente autorizzati, siccome è stabilito nelle *leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

30. Sono

30. Sono vietate le conciliazioni per l' azione civile contra i giudici o per la loro ricusa, per la disapprovazione de' patrocinatori, per lo stato delle persone e per le tutele.

31. Lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontarj, non può comunque impedire il corso de' giudizj.

32. Quelli che chiedono lo sperimento, debbono sempre dirigersi al conciliatore del comune in cui la parte chiamata in conciliazione ha il suo domicilio o la sua residenza.

33. La spontanea comparsa di ambe le parti che sanno scrivere, o il loro consenso con atto notariale, attribuisce facoltà al conciliatore, sebbene incompetente pel rispettivo loro domicilio.

34. Saranno verbali le richieste per le conciliazioni.

35. Il termine a comparire in conciliazione è di due giorni dall' avviso.

Se manca il richiedente, o la parte chiamata, o se mancano ambedue, sarà a premura dell' uno o dell' altra rinnovato l' avviso. Persistendo chiunque nella contumacia, non si adopereranno tentativi ulteriori, finchè le parti volontariamente compariscano. Sarà non però disteso atto della non comparsa.

36. Non riuscendo la conciliazione, dovrà il cancelliere notarlo nel registro.

37. Qualora siensi riconciliate le dispute, se ne formerà processo verbale con esprimervi distintamente la convenzione.

38. Se una delle parti o il suo procuratore ricusi di firmare, si avrà per distolta la conciliazione.

39. Quando la conciliazione non oltrepassi il valore determinato di ducati sei, il processo verbale

bale di conciliazione sarà esecutivo contra le parti intervenute o i loro eredi, a norma dello stabilito nell'articolo 797 delle *leggi civili*: a qual effetto il conciliatore è autorizzato a dare la spedizione esecutiva del detto verbale nella stessa forma come nelle sentenze. Se poi l' atto di conciliazione oltrepassi il valore determinato di ducati sei, o il valore sia indefinito, o contra terzi, ancorchè abbiano causa dalle parti contraenti, l' atto di conciliazione avrà solo forza di scrittura privata.

40. La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la *prescrizione*, e fa decorrere gl' interessi; purchè la dimanda a comparire in giudizio sia fatta nel corso d'un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione.

TITOLO III.

Della competenza ne' giudizj.

41. Procederà inappellabilmente il conciliatore nelle azioni personali relative a' mobili che non eccedano il valor definito di ducati sei.

42. Non può conoscere delle azioni personali dirette a conseguire un immobile.

43. Le somme esigibili, e qualunque altro effetto che sia mobile di sua natura o per determinazione della legge, formano la materia delle azioni mobiliari.

44. È definito dalla natura dell'azione il valore, se si chiegga un pagamento che non oltrepassa i sei ducati, o un bene mobile di cui si trova per uguale somma o minore stabilito il prezzo, sia nella scrittura del contratto fra' litiganti, sia in

in qualunque altro titolo che dà causa all'azione, sia per comune opinione.

45. Il valore incerto di un bene mobile può definirsi solo per la competenza dalla parte attrice, dichiarando che sia contenta di ducati sei, se riesca maggiore la liquidazione.

46. Debbono nel valor dell' azione calcolarsi le domande accessorie di danno o interesse.

47. Si calcolano unite le somme richieste dall' attore per titoli differenti: ma se all'opposto sieno più gli attori, e distinti gl' interessi, si risguarda ciascun' azione come un separato giudizio.

48. Non si calcola il valore della compensazione della chiamata in garentia, e delle dimande riconvenzionali sino alla concorrenza di sei ducati.

49. Le definizioni di valore, che non sorgano dalla natura dell' azione, o sieno quelle contenute negli articoli 44 e 45, si faranno dalle parti in un verbale prima che sia pronunziata la sentenza.

50. Negli altri casi, niuno eccettuato, in cui non fosse definito il valore dell'azione, dovrà il conciliatore, sebbene le parti consentissero, dichiararsi incompetente a giudicarne.

51. Se s' impugni di falso un atto autentico, o se una delle parti non riconosca, neghi o impugni di falso la firma de' documenti privati da cui dipende la decisione della causa, cessa la giurisdizione del conciliatore.

52. Il conciliatore non è mai competente a procedere, quando il convenuto, benchè correo del debito, non abbia domicilio o dimora nel comune.

53. Il garante potrà essere sempre convenuto avanti al conciliatore del reo.

TITO-

TITOLO IV.

De' giudizj contraddittorj.

54. Saranno spediti senza formalità i giudizj, ed esposte verbalmente le domande e le difese.

55. Vi sarà l' intervallo di due giorni fra l'avviso e la comparsa delle parti.

56. Chi vuol porre in causa il garante, dovrà farlo fra lo stesso termine, o fra altri due giorni che può il conciliatore accordargli: sarà altrimenti divisa l' istanza in garentia dalla causa principale.

57. Nel giorno destinato per la comparsa dovranno entrambe le parti produrre i documenti o i testimonj. L' uno e l'altro ne sarà avvertito dal cancelliere, cioè l' attore quando chiede l'udienza, ed il convenuto nell' avviso che riceve a comparire.

58. Si esamineranno dal conciliatore i documenti rispettivi, e si sentiranno le parti in contraddizione.

59. Se siensi prodotti testimonj, dovrà il conciliatore separatamente udirgli in presenza delle parti, ancorchè fossero ricusati: ma a proporzione de' motivi di ricusa terrà conto delle testimonianze.

60. Qualora i testimonj sieno necessarj, e per legittimo impedimento non intervenuti all' udienza, potrà il conciliatore differirne per pochi giorni l' esame.

61 Se stimasse dover sentire altri testimonj, fare una verifica, o prendere le dilucidazioni da un perito, lo disporrà con un atto in carta semplice, destinando il giorno e l' ora del disimpegno. Nominerà nella stessa guisa un altro pe-

perito, dove una delle parti allegasse il primo a sospetto.

62. Non sarà formato verun atto, o verbale delle istruzioni: ma dovrà il conciliatore immediatamente pronunciare sul merito.

63. L' incompetenza o la ricusa del conciliatore non sospenderà il corso del giudizio, quando egli creda che l' una o l' altra non sia giustamente proposta: ma dovrà spiegarne con semplice atto i motivi e trasmetterne la copia al regio procuratore. Non potrà eseguirsi la sentenza diffinitiva finchè il tribunale non deliberi sulla eccezione.

64. Senza citarsi o udirsi le parti che potranno far pervenire le memorie ed i documenti, deciderà il tribunale; e la copia della deliberazione sarà di ufizio spedita dal procurator regio al conciliatore, senza esser soggetta alla formalità del bollo e del registro.

65. Si riputerà come non avvenuta la procedura del conciliatore, quante volte sia dal tribunale dichiarata valevole la ricusa o l' incompetenza.

66. Se all' incontro il conciliatore senza domanda di parte si stimi incompetente per materia o sospetto, ne esprimerà i motivi, ed invierà la copia dell' atto al procurator regio per sottoporsi del pari alla cognizione del tribunale.

67. Quante volte non siasi provocato dal conciliatore, e definito dal tribunale l' incidente dedotto dalle parti sulla incompetenza relativa, o sulla ricusa, come anche nel caso di non essersi dal conciliatore promossa di uffizio la incompetenza assoluta, potranno le parti appellare per l' una e per l' altra eccezione al tribunale: ma sarà meramente devolutivo l' appello.

68. La

68. La sentenza diffinitiva del conciliatore conterrà il nome, il cognome e la dimora delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze scambievolmente narrate, le pruove raccolte e la disposizione.

69. Dovrà la parte succumbente rimborsar le spese che saranno colla stessa sentenza liquidate: ma potrà il conciliatore compensarle in tutto o in parte fra' conjugi, fra gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, o gli affini del medesimo grado; o nel caso che ciascuno de' litiganti in parte succumbesse.

70. Quando la verità de' fatti non fosse abbastanza provata, il conciliatore più che pronunciare da giudice, *arbitrerà* da amichevole compositore.

71. Sarà data lettura della sentenza alle parti, che terrà luogo di notifica.

72. La spedizione della sentenza sarà fatta colle stesse formole esecutive che si adoperano nelle sentenze de' tribunali.

TITOLO V.

De' giudizj contumaciali.

73. Non comparendo le parti, sarà, a diligenza dell' una o dell' altra, nuovamente interposto l' avviso.

74. Se comparisce il solo attore, si farà l'esame de' suoi documenti o testimonj.

75. Le sentenze interlocutorie o preparatorie non sono soggette ad opposizioni; ma se ne dovrà intimare la copia al contumace, perchè possa presentarsi alla nuova udienza in cui la causa sarà instruita e decisa.

76. Fra 'l termine di tre giorni successivi a quello

quello della intimazione, potrà il convenuto che sia condannato in contumacia, divenire opponente, facendo chiamare l' attore all' udienza, onde si rivochi o modifichi la condanna.

77. Mancando il convenuto, rimarrà ferma la sentenza, nè vi sarà più luogo ad opporsi. L' attore, benchè contumace, nel secondo esame non potrà far uso dell' opposizione.

78. Se sieno più parti chiamate per lo stesso oggetto, ed alcuna di esse non comparisca, si destinerà alla presenza de' comparenti un altro giorno e l' ora che s' intimerà al solo contumace; e sulla contumacia riunita si emetterà la sentenza, senza che niuna parte possa rendersi opponente.

79. Laddove venga all' udienza il convenuto, e non l' attore, si dichiarerà abbandonata la domanda; ma il contumace avrà dritto di opporsi fra lo stesso termine di tre giorni dopo l' intimazione della sentenza.

80. Constando l' impedimento della parte attrice, o convenuta, per motivo di assenza o di grave malattia, potrà il conciliatore ricevere fuor di tempo l' opposizione, purchè non si trovi eseguita la condanna.

TITOLO VI.

Della esecuzione delle sentenze.

81. Le sentenze ne' giudizj contraddetti saranno esecutorie due giorni dopo la pubblicazione. Quelle pronunziate in contumacia non si potranno eseguire, se non sia prima spirato il termine ad opporsi.

82. Non adempiendo il succumbente alla sentenza

tenza scorso il termine stabilito nell' antecedente articolo, nè offrendo la soddisfazione al serviente, questi farà in presenza di due testimonj il pignoramento de' mobili. Ne formerà un atto in cui dirà, che prima di eseguire ha fatto mandato di adempire alla sentenza, e che l' adempimento siasi ricusato, e che abbia trasportati i mobili e depositati in cancelleria. Questo atto sarà scritto dal cancelliere. Potranno i pegnorati assistere al trasporto e deposito degli effetti nella cancelleria.

83. Non possono pegnorarsi gli abiti de' quali il debitore e la sua famiglia sono coperti, i letti necessarj a' medesimi, gli strumenti per l' esercizio dell' arte, e gli utensili per la coltivazione de' territorj.

84. Si sospenderanno in qualunque stato le misure coattive, se persona solvibile promette di pagare fra sei giorni la somma e le spese del litigio. L' obbligo del mallevadore formato con un verbale dal cancelliere, sarà esecutivo dopo il termine, senza intimarsi avviso o precetto, e non potrà in verun modo sospendersi l' esecuzione.

85. Non si può dedurre l' azione di proprietà delle cose pegnorate se non fra due giorni dopo il pegnoramento, col chiamare all' udienza il debitore ed il pegnorante, e produrre i documenti ed i testimonj. Senza menomo indugio pronunzierà il conciliatore sul merito, quantunque non sia definito il valor degli effetti. Rigettandosi la domanda, sarà condannato l' attore ad una multa proporzionata al valore degli effetti; e qualora egli fosse contumace, non potrà opporsi alla sentenza.

86. Si farà la vendita al mercato, o in giorno di domenica alla casa comunale, o nella pubblica

ca piazza. Precederà un affisso firmato dal cancelliere, che indichi la natura de' mobili, il giorno, l' ora ed il luogo dell' incanto. Due giorni prima della vendita saran poste le copie dell' affisso alla porta della casa del comune ed a' luoghi soliti, e sarà anche avvisato il debitore.

87. Si venderanno gli effetti in presenza del cancelliere al maggior offerente che paghi subito il prezzo: non sarà altrimenti perfezionata la vendita, nè finito l' incanto. Mancando i compratori, si aggiudicheranno al pegnorante gli effetti, o gli sarà aggiudicata una parte di essi a sua scelta, secondo quello che il conciliatore stimerà proporzionato al credito ed alle spese.

88. Dovrà il cancelliere descrivere in un verbale gli atti della vendita, e specialmente l' uso del prezzo riscosso e la qualità de' mobili aggiudicati.

89. Per crediti o rivendicazioni di effetti mobiliari, quando non oltrepassino il valor definito di sei ducati, potrà il conciliatore interporre con atto in carta semplice le ordinanze de' sequestri conservatorj; purchè l' azione derivi da privata scrittura, e concorra il fondato timore, che gli effetti medesimi sieno occultati o sottratti nel corso della lite, nè possa in altra guisa rimborsarsi il creditore o il proprietario.

LIBRO II.

DE' GIUDICI DI CIRCONDARIO.

TITOLO I.

Della maniera di regolare la competenza de' giudici di circondario.

90. La competenza de' giudici di circondario nelle materie loro attribuite dalle leggi organiche dell'ordine giudiziario pe' reali dominj al di quà e al di là del Faro, sarà regolata nel modo espresso ne' seguenti articoli.

91. Il valore de' ducati trecento fissato dalle leggi organiche per la competenza de' giudici di circondario debbe essere o determinato o determinabile prontamente, e senza estrinseche pruove ed altre indagini: altrimenti si avrà come indeterminato.

92. Nelle azioni reali sopra immobili il valor della causa sarà determinata dall' annua rendita imponibile riportata nella matrice de' ruoli fondiarj, che si moltiplicherà per quindici volte, se i fondi sieno rustici, e per dieci volte, se sieno edificj.

93. Ne' giudizj petitorj per esazioni annue di canoni, di rendite *fondiarie* o di altre prestazioni annuali perpetue, il valore si desumerà dall' annua rendita, dal canone o dalla prestazione moltiplicata nel modo detto nell' antecedente articolo.

94. Nelle

94. Nelle azioni reali sopra mobili, il valore si desumerà o dalla pubblica opinione, secondo cui il mobile di quella natura e qualità non può eccedere ducati trecento, o dalle scritture prontamente producibili, senza potersi ricorrere a perizie o ad apprezzi. Se nel modo già detto non consti del valore della cosa, si avrà l'azione come di somma indeterminata, di non competenza del giudice di circondario.

95. Nella valutazione de' dritti si osserverà la regola stabilita nell'articolo 91.

96. Nelle cause di affitti, ove il fittuario sia espulso prima della finita locazione, per l'indennità dovuta dal locatore il valore sarà regolato secondo gli articoli 1590, 1591 e 1592 delle *leggi civili*.

97. Le quistioni sulla esecuzione delle sentenze de' giudici di circondario, sia per richiamo di proprietà o di pegno degli oggetti eseguiti, sia per contributo sul prezzo ritratto dalla vendita de' medesimi, apparterranno a' giudici stessi, purchè il valore degli oggetti eseguiti o venduti non ecceda i ducati trecento.

98. La citazione non può contenere dimande eccedenti il valore di ducati trecento.

99. Si considera oltrepassato detto valore,

1.° quando per l'azione degl' interessi riuniti alla domanda del capitale si eccede la somma di ducati trecento;

2.° quando la somma dimandata anche minore di ducati trecento faccia parte o residuo di un credito maggiore;

3.° quando nella citazione si fanno da una parte più dimande che congiunte insieme eccedono il valore di ducati trecento, ancorchè provenissero da diverse cause, e si fossero formate in

in tempi diversi, eccetto il caso che simili dritti derivassero anche da diverse persone.

100. Il valore dell' azione sarà regolato da quel che si contiene nella domanda, e non da ciò che si aggiudica colla sentenza.

TITOLO II.

Delle citazioni.

101. Ogni citazione davanti i giudici di circondario esprimerà la data del giorno, del mese e dell' anno; il nome, il cognome, la professione ed il domicilio dell' attore; il nome, il cognome ed il domicilio dell' usciere, colla designazione dell' autorità giudiziaria cui egli è addetto, il nome, il cognome e la dimora del reo. Essa in oltre enuncierà in compendio l' oggetto ed i fondamenti della dimanda, ed indicherà il giudice di circondario, che dovrà prenderne cognizione, ed il giorno e l' ora della comparsa.

102. Dovrà farsi la citazione davanti il giudice del luogo dove è situata la cosa litigiosa, quando si tratti di azioni reali sopra immobili. Nelle azioni semplicemente personali o mobiliari, la citazione dovrà farsi davanti il giudice del domicilio del reo: e quando costui non abbia domicilio, la citazione sarà fatta davanti il giudice della di lui residenza.

103. La citazione sarà sempre fatta davanti il giudice del luogo dove è situata la cosa litigiosa, ove si tratti

1.° di danni fatti o dagli uomini o dagli animali a' campi, a' frutti ed alle ricolte;

2.° di rimozione o alterazione di termini,

di

di usurpazione di terreno, di alberi, di siepi, di fossi ed altri recinti, eseguite entro l' anno antecedente alla istanza;

3.° di servitù nel possessorio, quando il possesso non sia stato interrotto oltre di un anno;

4.° di *nunciazione* di nuova opera, a solo oggetto d' impedire ogni innovazione che alterasse lo stato attuale della cosa; e di attentati commessi fra l' anno sul corso delle acque; e di ogni altra azione possessoriale;

5.° di riparazioni urgenti, tanto per ragione di affitti, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino;

6.° di rifacimento di danni pretesi da' conduttori per uso impedito della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima;

7.° di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice decorso del termine convenuto nel contratto;

8.° di esazione di censi o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decima, e di altre prestazioni prediali nel possessorio, purchè la dimanda sia appoggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni;

9.° di riscossioni di pigioni o di estagli di predj urbani o rustici, durante il godimento dell' affitto, e per lo corso di un anno dopo.

104. Per le controversie fra viandanti e loro osti o albergatori per causa dell' alloggio, la citazione dovrà farsi avanti il giudice del luogo dove l' albergo è sito.

105. Per le violazioni delle leggi concernenti dazj indiretti nel caso e nel modo stabilito dalle leggi e da' regolamenti in vigore, eccettuate quelle violazioni per le quali vi è luogo ad azione penale, la

citazione dovrà farsi avanti al giudice del luogo dove è sito l' ufficio de' dazj indiretti.

106. La citazione sarà notificata dall' usciere del giudice di circondario del luogo dove sarà fatta la notifica. Se tutti gli uscieri si trovassero impediti, la citazione si eseguirà da qualunque altro usciere cui destinerà il detto giudice del luogo; e ne sarà lasciata copia al reo personalmente, o al luogo del suo domicilio. Qualora in questo luogo non si trovi alcuno che si riceva la copia, sarà quella lasciata al sindaco del comune o a chi ne fa le veci; e ne' luoghi ove sono più quartieri, all' eletto del quartiere, i quali dovranno apporre il loro *visto* nell' originale, senza spese. Essi conserveranno le copie che ricevono, per consegnarle a' citati che le richiederanno.

Gli uscieri de' giudici di circondario non possono esercitare atto alcuno del loro uffizio pe' proprj congiunti in linea retta, pe' fratelli e per le sorelle, e per gli affini in questo grado.

107. L' intervallo fra 'l giorno della citazione e quello della comparsa dovrà essere almeno di un giorno, ogni volta che la parte citata avrà il suo domicilio nella distanza di quindici miglia. Qualora poi sia domiciliata a distanza maggiore, sarà aggiunto un giorno per ogni spazio di quindici miglia.

Ove non sieno stati osservati i termini stabiliti, ed il reo non comparisca, il giudice ordinerà che egli sia di nuovo citato; e le spese della prima citazione saranno a carico dell' attore.

108. Ne' casi urgenti il giudice rilascerà un ordine in piè dell' atto di citazione, per abbreviare i termini; e potrà permettere di citare anche per lo giorno e per l' ora che sarà da esso indicata.

109. Le

109. Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente davanti un giudice di circondario: ed in tal caso egli giudicherà delle loro differenze o inappellabilmente, se le leggi o le parti ve lo autorizzano, o con riserva di appello, quantunque, avuto riguardo al domicilio del reo ed alla situazione della cosa litigiosa, egli non sia il giudice competente delle parti; purchè però si tratti sempre di materia o di somme che sono delle sue attribuzioni. La dichiarazione delle parti che domandano di esser giudicate, sarà sottoscritta dalle medesime; e non potendo sottoscriverla, ne sarà fatta menzione.

TITOLO III.

Delle udienze de' giudici di circondario, e della comparsa delle parti.

110. I giudici di circondario debbono fissare almeno due giorni di udienza in ogni settimana. Potranno giudicare in tutti gli altri giorni, anche in quelli di domenica e di festa, sia di mattina, sia dopo il mezzodì; e non è loro impedito di dare udienza anche nelle proprie case, tenendo le porte aperte.

111. Nel giorno stabilito dalla citazione, o convenuto fra le parti, esse compariranno in persona o per mezzo di qualcuno munito di loro procura, senza che vi sia obbligo di far notificare alcuna difesa per iscritto.

112. Le parti o i loro procuratori si terranno a capo scoperto, e si spiegheranno con moderazione davanti il giudice, osservando esattamente il rispetto dovuto alla giustizia. Ove se ne allontanassero, vi saranno tosto richiamati da un avvertimento del

giu-

giudice, e potrà esser loro ingiunto di uscir dalla udienza: in caso di recidiva, dopo l' avvertimento, saranno condannati all' ammenda di polizia, a' termini dell' articolo 39 delle *leggi penali.*

113. In caso di mancamento più grave verso il giudice, egli ne stenderà processo verbale, e potrà condannare il contravventore ad una detenzione fino a giorni tre.

Le sentenze profferite ne' casi preveduti in questo e nel precedente articolo saranno provvisoriamente mandate ad esecuzione.

114. Se i mancamenti entrassero nella sfera de' reati divisati nel capitolo II del titolo IV del libro II delle *leggi penali*, saranno i colpevoli soggetti alle pene in dette leggi ordinate.

115. Le parti o i loro procuratori saranno uditi in contraddittorio. La causa sarà giudicata all' istante, o ad una delle prossime udienze. In questo secondo caso il giudice si farà lasciare tutte le carte, ed indicherà a voce alle parti il giorno in cui pronunzierà. Di tutto dovrà farsi menzione nel foglio dell' udienza.

116. Se si opponga l' incompetenza del giudice, ed egli la ritrovi mal fondata, pronuncierà colla medesima sentenza sulla competenza e sul merito, ma con due dispositive distinte. La dichiarazione della competenza sarà sempre appellabile, e la sentenza sul merito resterà sospesa sino alla decisione della competenza.

117. Se una delle parti dimandi la comunicazione de' documenti, questa sarà fatta per mezzo della cancelleria dove i documenti resteranno depositati per tre giorni; spirati i quali, sarà in libertà della parte più diligente il portare di nuovo la causa all' udienza con un semplice atto di avviso, che si notificherà a' termini dell' articolo 106.

118. Al-

118. Allorchè una delle parti dichiarerà di voler tentare procedura di falso contra una scrittura prodotta, o la negherà o protesterà di non riconoscerla, il giudice le darà atto di queste dichiarazioni, apporrà il suo *visto* alla scrittura, e rinvierà la causa al suo giudice competente, per esser decisa tanto nell'incidente, che nel merito.

119. L' appellazione dalle sentenze de' giudici di circondario non sarà più ammessibile dopo tre mesi, a contare dal giorno della notificazione fattane dall' usciere del giudice di circondario, o dall' usciere di un altro circondario dal detto giudice destinato.

120. Le sentenze de' giudici di circondario, che non eccedono la somma di ducati venti, sono inappellabili. Nelle cause il cui valore non oltrepassa i ducati cento, le loro sentenze debbono eseguirsi provvisionalmente, non ostante l' appello, e senza cauzione. Se le cause eccedono il detto valore, i giudici possono ordinare l' esecuzione provvisionale delle loro sentenze, ma sotto cauzione.

121. Ogni sentenza si dee riportare dal cancelliere sul libro delle udienze, e si dee sottoscrivere tanto dallo stesso cancelliere, che dal giudice che ha deciso.

TITOLO IV.

Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni alle medesime.

122. Se nel giorno indicato nella citazione una delle parti non comparisce, la causa sarà giudicata in contumacia, salvo il caso della nuova citazione preveduto nel paragrafo ultimo dell' articolo 107.

123. La

123. La parte condannata in contumacia potrà fare opposizione alla sentenza fra 'l corso di tre giorni, a contare dal dì della citazione a lei fatta dall' usciere del giudice di circondario, o da altro usciere di altro circondario che egli avrà destinato.

L' opposizione conterrà in succinto le ragioni della parte opponente, e la citazione a comparire al prossimo giorno dell' udienza; osservandosi per altro tutti i termini stabiliti sulla ragione della distanza nell' articolo 107. Conterrà in oltre la indicazione del giorno e dell' ora della comparsa, e dovrà esser notificata dall' usciere del giudice di circondario, o da altro usciere di altro circondario dallo stesso giudice destinato.

124. Se il giudice di circondario è informato alla pubblica udienza da' parenti, da' vicini o dagli amici del reo, che questi non ha potuto esser consapevole della procedura, giudicando la contumacia, potrà, motivando su tale circostanza la sentenza, fissare per termine alla opposizione quel tempo che più gli sembrerà conveniente: ed in caso che la proroga non fosse stata accordata di uffizio, nè dimandata, il reo convenuto potrà essere dispensato dal rigore del termine stabilito dalla legge, e potrà essere ammesso a fare opposizione, giustificando che non ha potuto essere informato della procedura per causa di assenza, di grave malattia o di altro giusto impedimento.

125. La parte opponente che si lascerà giudicare per la seconda volta in contumacia, non è più ammessa a formare nuova opposizione, e sarà condannata ad un' ammenda da tre a nove carlini. Alla stessa ammenda sarà condannata se succumbe nell' opposizione.

126. Il cancelliere del giudice di circondario terrà

terrà un registro nel quale noterà sommariamente le opposizioni, enunciando in esso il nome ed il cognome delle parti e de' loro procuratori, se ve ne hanno, del pari che le date della sentenza e della formazione dell' opposizione. Per questo registro non si pagherà alcun dritto, salvo il caso in cui se ne dovesse rilasciare spedizione.

TITOLO V.

De' giudizj sulle azioni possessorie.

127. Le azioni possessorie non saranno ammessibili se non intentate fra l' anno del turbato possesso, da colui che da un anno almeno possedeva pacificamente a titolo non precario. Gioverà a costui tanto il possesso del suo autore, quanto quello di coloro che nel di lui nome posseggono.

128. Se verrà negato il possesso o l' attentato, sarà ordinato un esame che verserà semplicemente sul fatto, e non sul diritto.

129. Il *possessorio* ed il *petitorio* non potranno essere giammai cumulati insieme.

130. L' attore nel petitorio non avrà più facoltà di agire nel possessorio.

131. Il reo convenuto nella causa del possessorio non potrà fare le sue difese sul petitorio, finchè non sarà stata diffinita l' istanza nel possessorio: e se rimarrà succumbente, non potrà passare al petitorio, finchè non avrà pienamente soddisfatto a tutte le condanne contro di lui pronunziate.

Nulla di meno se la parte vittoriosa fosse in mora di far liquidare gli articoli portati nella sentenza di condanna, il giudice del petitorio potrà

trà fissare un termine per la liquidazione: spirato il quale sarà ammessa l' azione nel petitorio.

TITOLO VI.

Delle sentenze che non sono diffinitive, e della loro esecuzione.

132. Le sentenze che non sono diffinitive, allorchè saranno state profferite in contraddittorio alla presenza delle parti, non avranno bisogno di alcuna intimazione. Allorchè la sentenza ordinasse una operazione cui le parti dovessero assistere, essa dovrà indicare il luogo, il giorno e l' ora; e le parti si avranno per citate al solo sentirla pronunziare.

133. Se la sentenza ordini una operazione da eseguirsi per mezzo di periti, il giudice rilascerà una cedola di citazione alla parte che li richiede, a fine che sieno essi citati. Nella cedola sarà fatta menzione del luogo, del giorno e dell'ora; e vi saranno contenuti i motivi ed il disposto della sentenza relativa all' ordinata operazione.

Se la sentenza ordina un esame, la cedola di citazione dichiarerà la data della sentenza, il luogo, il giorno e l' ora in cui i testimonj debbono essere uditi.

134. Tutte le volte che il giudice si trasferirà nel luogo in contesa, o per farne la visita, o per ascoltare i testimonj, sarà accompagnato dal cancelliere che porterà seco la minuta della sentenza preparatoria.

135. L' appello dalle sentenze preparatorie de' giudici di circondario non potrà interporsi se non dopo la sentenza diffinitiva, ed unitamente all' appello che si produrrà contro di essa. Quindi l' esecuzione delle sentenze preparatorie non recherà

cherà pregiudizio alcuno al diritto che hanno le parti all' appello, senza che su tal proposito sieno tenute a fare alcuna protesta o riserva.

L' appello dalle sentenze interlocutorie potrà interporsi prima che venga pronunziata la sentenza diffinitiva; salve alcune particolari eccezioni dalle leggi definite.

In generale le sentenze preparatorie, interlocutorie, ed anche le provvisionali de' giudici di circondario non sono mai di pregiudizio nella definitiva: non rimanendo in alcun modo il giudice da esse legato, potrà sempre riformarle e rivocarle quando pronunzierà definitivamente in merito, quantunque sieno state eseguite dalle parti.

I tribunali civili rivocando in grado di appello una sentenza interlocutoria, provvisionale, o definitiva di un giudice di circondario, si uniformeranno alle disposizioni dell' articolo 537.

TITOLO VII.

Della chiamata in giudizio per garentia.

136. Allorchè nel giorno della prima comparsa il reo domandi di voler chiamare in causa un garante, il giudice gli accorderà un termine proporzionato alla distanza del domicilio di esso. La citazione che gli verrà trasmessa, spiegherà la dimanda motivata; nè vi sarà bisogno di notificar la sentenza che ordina la di lui chiamata in causa.

137. Se la dimanda di voler chiamare in causa non sia stata fatta al tempo della prima comparsa, o se la citazione non siasi eseguita nel termine stabilito, si procederà senza alcun ritardo alla sentenza sulla causa principale, con riserva di pronunziare separatamente sulla dimanda in garentia.

TITO-

TITOLO VIII.

Degli esami.

138. Qualora le parti non sono di accordo sopra fatti che possono esser provati per mezzo di testimonj, il giudice, se ne crede utile ed ammessibile la verificazione, ordinerà che se ne faccia la prova, e ne fisserà precisamente l'oggetto.

139. Nel giorno stabilito i testimonj, dopo aver dichiarato il loro nome e cognome, l'età, la professione ed il domicilio, giureranno di dire la verità, e dichiareranno se sono consanguinei o affini delle parti, ed in qual grado; come pure se ne sono domestici, o al loro servizio.

140. I testimonj saranno uditi separatamente dal giudice assistito dal cancelliere, ed in presenza delle parti, se compariscono. Le parti dovranno proporre i loro motivi di ripulsa, se ne hanno, e sottoscriverli prima che sia fatta la deposizione; e se non sanno o non possono sottoscrivere, se ne farà menzione. Le ripulse de' testimonj non saranno ammesse, cominciata che sia la deposizione, se non in quanto saranno giustificate per iscritto.

141. Non sarà permesso alle parti d'interrompere i testimonj. Finita la deposizione, il giudice ad istanza delle parti, ed anche di uffizio potrà fare a' testimonj le interrogazioni convenienti.

142. In tutti i casi ne' quali la ispezione locale può essere utile per la intelligenza delle deposizioni, e specialmente nelle azioni per rimozioni di termini, usurpazioni di terreni, alberi, siepi,

siepi, fossi o altri recinti, e per innovazioni sul corso delle acque, il giudice, se lo crede necessario, si porterà sul luogo, ed ordinerà che ivi sieno esaminati i testimonj.

143. Nelle cause soggette ad appello il cancelliere stenderà il processo verbale dell' esame de' testimonj. Questo atto indicherà il loro nome e cognome, l' età, la professione ed il domicilio, il giuramento da essi dato di dire la verità, la loro dichiarazione se sieno consanguinei, affini, domestici o al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di loro. Sarà letto questo processo verbale ad ogni testimonio, per quella parte che lo riguarda: egli firmerà la sua deposizione; e se non sappia, o non possa scrivere, ne sarà fatta menzione. Il giudice ed il cancelliere firmeranno anch' essi il processo verbale, e si procederà alla sentenza o nell' istante, o al più tardi nella prossima udienza.

144. Nelle cause non soggette ad appello non sarà disteso il processo verbale, ma la sentenza conterrà il nome, il cognome, l' età, la professione ed il domicilio de' testimonj; il loro giuramento, la loro dichiarazione se sieno consanguinei, affini, domestici o al servizio delle parti; i motivi di ripulsa ed il risultamento delle deposizioni.

TITOLO IX.

Dell' accesso sul luogo, e delle stime.

145. Allorchè si tratterà di verificare lo stato di alcun locale, o di stimare il valore d' indennizzazioni e di risarcimenti, il giudice potrà ne'

ne' casi in cui lo crederà necessario ordinare il suo accesso sul luogo in presenza delle parti, a giorno ed ora determinata. Ne' casi però in cui fosse sufficiente una relazione di periti, il giudice non potrà ordinare la sua visita, che dietro istanza di una delle parti.

Allorchè il giudice sarà giunto sul luogo, sarà in di lui facoltà di pronunziare la sentenza sul merito nel luogo stesso, prima di allontanarsene. Nelle cause soggette ad appello il cancelliere stenderà processo verbale dell'accesso, ed attesterà il giuramento prestato da' periti. Il giudice, il cancelliere ed i periti firmeranno il processo verbale; e se questi ultimi non sapranno o non potranno scrivere, ne sarà fatta menzione.

146. Nelle cause non soggette ad appello non sarà disteso il processo verbale, ma la sentenza conterrà il nome de' periti, il giuramento da essi prestato ed il risultamento del loro giudizio.

TITOLO X.

Della ricusazione de' giudici di circondario.

147. I giudici di circondario potranno esser ricusati,

1.° quando avranno un interesse personale nella causa da giudicarsi:

2.° quando saranno congiunti o affini di una delle parti, sino al grado di cugino inclusivamente:

3.° quando nell'anno precedente alla ricusazione vi sia stato giudizio criminale fra essi ed una delle parti, o un conjuge d'una delle parti, o alcuno de' loro congiunti o affini in linea retta:

4.° quando penda una causa civile fra essi ed una delle parti, o un conjuge d'una delle parti:

5.° final-

5.° finalmente quando avranno dato un parere in iscritto sulla causa che dovrebbero giudicare.

148. La parte che vorrà ricusare un giudice di circondario, dovrà formare la sua ricusa, ed esporre i motivi con un atto che essa farà notificare per mezzo del primo usciere richiesto al cancelliere della giustizia di circondario, il quale apporrà il suo *visto* sull' originale. Questo atto sarà firmato tanto nell' originale, che nella copia, dalla parte ricusante, o da uno che abbia la di lei special procura. La copia sarà depositata in cancelleria, e dal cancelliere sarà comunicata all' istante al giudice di circondario.

149. Il giudice nel termine di due giorni dovrà scrivere a piè di questo atto la sua dichiarazione, la quale esprimerà se egli acconsente alla ricusa, o se dissente dall' astenersi, colle risposte alle ragioni addotte per la ricusa.

150. Nel corso di tre giorni dopo l'indicato termine qualora il giudice non abbia dato alcuna risposta, o dopo la di lui risposta qualora abbia dissentito dall' astenersi, il cancelliere ad istanza della parte più diligente spedirà copia autentica dell' atto di ricusa e della dichiarazione del giudice, se vi è, al regio procuratore presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è situata la giudicatura di circondario. Dal tribunale civile fra otto giorni sarà giudicato inappellabilmente l' atto di ricusa, udito il regio procuratore, senza che vi sia bisogno di citare le parti.

LI-

LIBRO III.

DE' TRIBUNALI CIVILI.

TITOLO I.

Delle citazioni.

151. Per le azioni personali il reo sarà citato davanti il tribunale del suo domicilio, e se egli non ha domicilio, davanti il tribunale della sua dimora: se più sono i rei, davanti il tribunale del domicilio di uno di essi, a scelta dell' attore.

Per le azioni reali, davanti il tribunale del luogo dove esiste la cosa litigiosa.

Per le azioni miste, davanti il tribunale del luogo dove esiste la cosa litigiosa, o davanti quello del domicilio del reo.

Per le materie di società, finchè questa sussiste, davanti il tribunale del luogo in cui è stabilita.

In materia di successione:

1.° sulle dimande fra' coeredi fino alla divisione inclusivamente,

2.° sulle dimande intentate da' creditori del defunto prima della divisione,

3.° sulle dimande relative alle disposizioni per causa di morte sino al giudizio diffinitivo,

davanti il tribunale del luogo dove si è aperta la successione.

In materia di fallimenti, davanti il tribunale del domicilio del fallito.

In

In materia di chiamata in garentia, davanti il tribunale dove pende il giudizio principale.

Finalmente in caso che fosse stato eletto il domicilio per la esecuzione di un atto, davanti il tribunale del domicilio eletto, o davanti il tribunale del domicilio reale del reo, conforme è disposto nell' articolo 116 delle *leggi civili*.

152. Le domande di pagamento di spese fatte da uffiziali ministeriali saranno portate davanti al tribunale dove sono state fatte.

Le dimande de' patrocinatori per esser pagati delle loro vacazioni, e quelle degli avvocati per la soddisfazione de' loro onorarj saranno portate davanti al tribunale civile che ha proceduto nella causa da essi patrocinata e difesa.

Per simili funzioni fatte nelle gran Corti civili, procederà in prima istanza il tribunale del luogo dove la gran Corte risiede: e per quelle fatte nella suprema Corte di giustizia, procederà il tribunale civile del luogo dove risiede la suprema Corte.

153. L' atto di citazione conterrà.

1.° la data del giorno, del mese e dell' anno: il nome, il cognome, la professione ed il domicilio dell' attore; la costituzione del patrocinatore incaricato di agire per lui. Il domicilio s' intende eletto di diritto nella casa del patrocinatore costituito, a meno che lo stesso atto di citazione non contenga una elezione differente;

2.° il nome, il cognome ed il domicilio dell' usciere, colla designazione del tribunale a cui egli è addetto; il nome, il cognome e l' abitazione del reo, colla menzione della persona a cui sarà lasciata copia dell' atto;

3.° l' oggetto della dimanda, e la enunciazione

zione sommaria delle ragioni sulle quali è fondata;

4.° l' indicazione del tribunale che dee prender cognizione della dimanda, ed il termine a comparire.

154. La omessione delle formalità stabilite nel precedente articolo produrrà i seguenti effetti.

1.° La omessione di qualunque delle suddette formalità opererà che l' atto di citazione non venga giammai calcolato nella tassa delle spese.

2.° La mancanza della data non interromperà la prescrizione de' *fatali*, nè farà decorrere gl' interessi.

3.° La mancanza del nome e cognome dell' attore produrrà nullità.

4.° Se manca l' oggetto della dimanda, la citazione sarà pure nulla.

5.° La mancanza della professione e del domicilio dell' attore, e la mancanza della menzione del nome, cognome e domicilio dell' usciere, produrranno la nullità dell' atto, quante volte il citato abbia sofferto per tale ignoranza un pregiudizio effettivo, per non aver potuto in tempo abile intimare qualche atto all' attore, ovvero che dovesse intimarsi all' usciere, sia in prima istanza, sia in appello, sia in esecuzione: salvo sempre il disposto nel n.° 1.° del presente articolo.

6.° La mancanza della menzione della costituzione del patrocinatore dell' attore, e la mancanza dell' enunciazione delle ragioni, non faranno correre il termine a comparire se non dal giorno in cui sarà detta omessione con altro atto supplita.

155. Se il citato non comparisce, potrà di officio

officio il tribunale, essendovi alcuna delle omessioni di sopra espresse, secondo la sua prudenza ordinare che sia di nuovo notificato; salvi sempre i casi di nullità compresi ne'numeri *3.°* e *4.°* dell' antecedente articolo.

Comparendo il citato, si avrà come legalmente notificato dal giorno della costituzione del patrocinatore. Benvero se si sarà giudicato in contumacia, opponendo egli le nullità comprese ne' n.i *3.°*, *4.°* e *5.°*, colle circostanze in detti n.i espresse, e nel n.° *6.°*, a' termini però del n.° *5.°* dell' antecedente articolo, sarà di nuovo giudicata la causa in merito con una sola sentenza in grado di opposizione, quando detta opposizione ha luogo: altrimenti, anche in grado di appello, con una sola sentenza o decisione, ma con due distinte disposizioni. Nel caso che pure il convenuto succumba in merito, e sia condannato alle spese, ma le nullità da lui opposte nel modo già detto abbian luogo, dalle spese in favor dell'attore, oltre di detrarsi quelle che per le omessioni di tutte le forme stabilite nell' articolo 154 non entreranno in tassa, dovranno scemarsi e compensarsi anche le spese erogate dal reo convenuto per causa di dette nullità.

156. Per gli accessi degli uscieri non avrà luogo a lor favore il rimborso delle spese di trasferimento, che per ogni trenta miglia al giorno.

157. Non può eseguirsi alcun atto di citazione in giorno di festa legale se non col permesso del presidente del tribunale.

158. Nelle azioni reali o miste le citazioni enuncieranno la natura dell' immobile, il comune, e, per quanto è possibile, il luogo del comune ove è situato, e due almeno de' confini: se si tratti di una tenuta, fattoria, o

corpo qualunque di beni affittati o dati a colonia parziale, basterà indicarne il nome e la situazione: il tutto sotto pena di non venire in tassa delle spese.

159. Dovrà unirsi all' atto di citazione copia de' documenti o di quella parte di essi, su cui la dimanda è fondata: se ciò si ometta, le copie che l' attore sarà tenuto di dare nel corso della causa, non entreranno in tassa a di lui favore.

160. L' usciere non può far atti di uffizio pe' suoi parenti ed affini, e per quelli della sua moglie in linea retta in infinito; nè pe' suoi parenti ed affini collaterali sino a' cugini di quarto grado inclusivamente: il tutto sotto pena di nullità.

161. Gli uscieri saran tenuti di specificare in piede dell' originale e della copia dell' atto di citazione le spese del medesimo, sotto pena di carlini dodici da pagarsi al momento del registro.

162. Ogni citazione sarà fatta a persona o a domicilio. Se l' usciere non trova nel domicilio nè la parte nè alcuno de' suoi parenti, domestici o addetti al servizio, rilascerà la copia ad uno de' vicini, il quale firmerà l' originale. Se costui non potesse o non volesse firmarlo, l' usciere rimetterà la copia al sindaco del comune, o a chi ne fa le veci, e ne' comuni divisi in più quartieri, all' eletto del quartiere, i quali saran tenuti di apporre il loro *visto* sull' originale, senza spese. L' usciere dee far menzione di tutto sull' originale e sulla copia.

I sindaci e gli eletti de' quartieri conserveranno le copie che ricevono, per consegnarle agl' interessati subito che le richieggano.

163. Nelle intimazioni o da parte a parte, o da patrocinatore a patrocinatore, le copie che si lasciano all' intimato, debbono essere dagli uscieri

uscieri firmate, e debbono essi far menzione nell' originale di aver lasciata copia collazionata e firmata: il tutto sotto pena di falso e de' danni ed interessi.

La omessione di essersi lasciata all' intimato la detta copia, produce la nullità dell' atto.

164. Saranno citati

1.° lo Stato, allorchè si tratti di demanio o diritti demaniali, nella persona o nel domicilio dell' Intendente della provincia o valle ove risiede il tribunale, innanzi a cui dovrà portarsi la dimanda in prima istanza:

2.° il tesoro pubblico, nella persona o all' uffizio dell' agente del contenzioso:

3.° le amministrazioni e gli stabilimenti pubblici, a' loro uffizj, se la citazione si fa nel luogo dove risiede l' amministrazione; negli altri luoghi, alla persona o all' uffizio del loro agente:

4.° il Re pe' beni della sua real casa, de' suoi siti reali e de' suoi allodiali, nella persona del regio procuratore della provincia o valle:

5.° i comuni, nella persona o nel domicilio del sindaco: ne' casi espressi in questi numeri colui al quale si rilascerà la copia dell' atto di citazione, apporrà il suo *visto* all' originale: e se egli fosse assente, o si rifiutasse, vi apporrà il *visto* in sua vece il giudice del circondario o il regio procuratore presso il tribunal civile, a cui allora verrà consegnata la copia:

6.° le società di commercio, finchè esistono, saran citate nelle case sociali; e se queste non vi sono, nella persona o nel domicilio di uno de' socj:

7.° le unioni e direzioni di creditori, nella persona o al domicilio di uno de' sindaci o direttori:

8.° coloro che non hanno domicilio conosciuto nel regno, al luogo della loro attuale abitazione: e se questo luogo anche è ignoto, allora una copia dell' atto di citazione sarà affissa alla porta principale dell' udienza del tribunale avanti a cui è proposta la dimanda; ed una seconda copia sarà consegnata al regio procuratore che apporrà il suo *visto* all' originale:

9.° coloro che sono stabiliti in paese straniero, nel domicilio del regio procuratore presso il tribunale dove è istituita la dimanda. Egli apporrà il suo *visto* all' originale, e ne rimetterà copia al Segretario di Stato Ministro degli affari esteri.

165. Ciò che è stabilito nel precedente articolo, sarà osservato sotto pena di nullità.

In oltre se un atto di citazione non sarà atteso, o sarà dichiarato nullo per fatto dell' usciere, potrà costui esser condannato alle spese dell' atto stesso e della procedura annullata; senza pregiudizio de' danni ed interessi dovuti alla parte, a misura delle circostanze.

166. Il termine a comparire è ordinariamente di otto giorni per tutti coloro che sono domiciliati nel regno. Ne' casi che richieggono celerità, il presidente con una sua ordinanza, sul ricorso della parte, potrà permettere che si citi a tempo più breve.

167. I termini delle citazioni per coloro che dimorano fuori del regno, sono:

1.° per coloro che dimorano in uno Stato confinante col regno, di giorni quaranta:

2.° in uno Stato non confinante, ma situato nell' Italia, di giorni cinquanta:

3.° fuori dell' Italia, ma in Europa, di giorni novanta:

4.° per coloro che dimorano fuori dell' Europa.

ropa al di quà del Capo di buona speranza, di mesi sei; e per coloro che dimorano al di là, di un anno.

168. Allora quando accaderà che sia personalmente citata nel regno una persona che abbia il domicilio fuori del regno, si osserveranno i termini ordinarj: nondimeno i tribunali avranno la facoltà di prorogarli, secondo le circostanze.

TITOLO II.

Della costituzione de' patrocinatori, e delle difese.

169. Il reo fra 'l termine della citazione dovrà costituire un patrocinatore per mezzo di un atto notificato da patrocinatore a patrocinatore. Nè l' attore nè il reo potranno rivocare il loro rispettivo patrocinatore, senza costituirne un altro. Le procedure eseguite, e le sentenze ottenute contra il patrocinatore rivocato, saranno valide, se non esisterà la nuova costituzione.

170. Se la dimanda è stata fatta a breve termine, il reo potrà nel giorno in cui il termine spira, far presentare all' udienza un patrocinatore cui sarà dato atto della sua costituzione, del quale atto non occorre spedizione. Ma il patrocinatore fra 'l corso del giorno sarà tenuto di notificare la sua costituzione per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore: altrimenti la spedizione dell' atto verrà levata e notificata a sue spese.

171. Fra quindici giorni a contare da quello della costituzione, il reo farà notificare le sue

sue difese firmate dal suo patrocinatore. Esse conterranno l' offerta di comunicazione de' documenti giustificativi o in modo amichevole tra patrocinatore e patrocinatore, o per mezzo della cancelleria.

172. Fra gli otto giorni seguenti l' attore farà notificare la sua replica alle difese.

173. Se il reo non avrà notificato le sue difese nel termine di quindici giorni, l' attore potrà insistere per l' udienza con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore.

174. Spirato il termine accordato all' attore per far notificare la sua replica, la parte più diligente potrà insistere per l' udienza con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore. È anche permesso all' attore d' insistere per l' udienza dopo la notificazione delle difese, senza rispondervi.

175. Alla parte contumace non vi è obbligo d' intimare l' atto richiesto nell' articolo precedente pel solo patrocinatore a fine dell' udienza: e se si ripete detto avviso alla parte la quale è stata già chiamata all' udienza col primo atto di citazione, questo secondo atto non sarà messo nella tassa delle spese, siccome non saranno ammesse nella tassa delle spese altre scritture o notificazioni.

176. In tutti i casi ne' quali è permesso con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore d' insistere per l' udienza, non entrerà in tassa che un solo atto per ciascuna parte.

TITOLO III.

Della comunicazione delle cause al pubblico ministero.

177. Saranno comunicate al regio procuratore le cause che riguardano

1.° l' ordine pubblico, lo Stato, il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le donazioni ed i legati fatti a benefizio de' poveri;

2.° lo stato delle persone e le tutele;

3.° le declinatorie di foro per titolo d' incompetenza;

4.° i conflitti di giurisdizione, le ricusazioni de' giudici, e le rimessioni delle cause da un tribunale all' altro per motivo di consanguineità o affinità;

5.° le azioni civili contra i giudici;

6.° le cause delle donne non autorizzate da' loro mariti, e le cause della dote, ancorchè sieno autorizzate, quando sieno in comunione co' mariti; le cause de' minori; e generalmente tutte quelle nelle quali una delle parti è difesa da un curatore;

7.° le cause che riguardano o interessano le persone presunte assenti;

8.° le cause concernenti i militari in attività nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del regno, e gl' incaricati di negoziazioni presso lo straniero, se non abbiano lasciato legittimo procuratore, e se la loro qualità sia riconosciuta dal tribunale.

Nulladimeno il regio procuratore potrà farsi comunicare tutte le altre cause nelle quali giudicherà necessario il suo ministero. Il tribunale

potrà

potrà ordinare di uffizio una tal comunicazione.

178. Il cancelliere dovrà fra tre giorni dopo quello in cui si saranno depositate le produzioni in cancelleria, consegnarle al procurator regio che ne avrà chiesta la comunicazione. Il procuratore regio non potrà ritenerle più di otto giorni. Nel giorno stabilito per l' udienza non si potranno sospendere le decisioni, meno che quando il tribunale per giuste cause diversamente giudicasse.

179. In caso di assenza o d' impedimento de' regj procuratori e de' loro sostituti, dovrà surrogarsi il giudice che si troverà l' ultimo in ordine di nomina.

TITOLO IV.

Delle udienze, e della loro pubblicità e buon ordine.

180. Le parti assistite da' loro patrocinatori potranno difendersi da se stesse. Ciò non ostante il tribunale avrà la facoltà d' interdire loro questo diritto, se riconosce che la passione o l' inesperienza impedisce ad esse di trattare la loro causa colla decenza conveniente, e colla chiarezza necessaria per l' istruzione de' giudici.

181. Le parti non potranno incaricare della loro difesa, sia verbale, sia scritta, i giudici in attività di servizio, i regj procuratori generali, i procuratori regj ed i loro sostituti, sebbene in tribunali diversi da quelli ove essi esercitano le loro funzioni, anche a titolo di consultazione. Potranno nondimeno i giudici, i regj procuratori generali, i procuratori regj ed i loro sostituti trattare in qualsivoglia tribunale le loro cause personali, quelle delle loro

mogli,

mogli, de' loro consanguinei o affini in linea retta, e quelle de' loro pupilli.

182. Le aringhe saranno pubbliche, eccettuato il caso in cui la legge dispone che sieno segrete. Tuttavia il tribunale potrà ordinare che si facciano a porte chiuse, qualora la discussione pubblica potesse indurre scandalo o gravi inconvenienti. Ma in questo caso il tribunale sarà tenuto di deliberare su tal punto, e quindi, senza impedire il corso della deliberazione, renderne conto al regio procurator generale presso la gran Corte civile; e se la causa è pendente in una gran Corte civile, al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

183. Coloro che assisteranno all' udienza, staranno a capo scoverto con rispetto ed in silenzio. Tutto ciò che ordinerà il presidente per lo mantenimento dell' ordine, sarà puntualmente ed immediatamente eseguito.

La medesima disposizione sarà osservata ne' luoghi dove i giudici o i regj procuratori eserciteranno le loro funzioni.

184. Se alcuno degli astanti, chiunque siasi, interrompe il silenzio; dà segni di approvazione o disapprovazione alla difesa delle parti, o a' discorsi de' giudici o del pubblico ministero, o alle interpellazioni, agli avvertimenti ed ordini del presidente, del giudice commessario, de' regj procuratori, o alle sentenze ed ordinanze; cagiona o suscita tumulto di qualunque sorta; e se dopo l' avvertimento degli uscieri non rientra tosto nel buon ordine, sarà ingiunto ad esso di ritirarsi: e resistendo, sarà arrestato e condotto immediatamente nella casa di arresto per lo spazio di ore ventiquattro. Egli vi sarà ricevuto a vista dell' ordine emesso dal

pre-

presidente, che sarà menzionato sul processo verbale della udienza.

185. Se il tumulto proverrà da un individuo il quale copra un impiego nel tribunale, oltre alla pena di sopra detta, potrà esser sospeso dalle sue funzioni; ma la sospensione per la prima volta non potrà eccedere il termine di tre mesi. La sentenza sarà mandata provvisoriamente ad esecuzione come ne' casi espressi nell' articolo precedente.

186. Se il mancamento di rispetto fosse più grave verso i giudici, o gli uffiziali di giustizia nell' esercizio delle loro funzioni, per ordine del presidente, del giudice commessario o del regio procuratore, secondo il luogo alla di cui polizia essi rispettivamente preseggono, saranno arrestati, tradotti nella casa di arresto, ed interrogati nel corso di ore ventiquattro; e su' risultamenti del processo verbale in prova del delitto, saranno condannati dal tribunale alla detenzione di polizia, a' termini dell'articolo 37 delle *leggi penali*.

Se il delinquente non può essere immediatamente arrestato, il tribunale nel corso di ore ventiquattro lo condannerà alla pena sopraccennata; salva l' opposizione che il condannato potrà fare fra lo spazio di dieci giorni dopo la sentenza, costituendosi in istato di detenzione.

187. Se i mancamenti entrassero nella sfera de' reati divisati nel capitolo II del titolo IV del libro II delle *leggi penali*, saranno i colpevoli soggetti alle pene in dette leggi ordinate.

TI-

TITOLO V.

De' modi di procedersi da' tribunali all' interposizione delle sentenze, de' rapporti verbali e delle istruzioni in iscritto.

188. Dovranno i giudici deliberare nell'udienza all' istante, ed immediatamente dopo intese le conclusioni e le difese delle parti.

Potranno ancora ritirarsi nella camera del consiglio per raccorre le opinioni.

Potranno similmente prorogare l' esame ad una delle prossime udienze, purchè non ecceda la terza; ed in quest' ultimo caso non sarà lecito di commetterne la relazione segreta ad uno de' giudici.

Ogni relazione, sia verbale, sia scritta, dovrà essere fatta all' udienza, siccome sarà stabilito negli articoli seguenti.

Il tribunale potrà ordinare che gli atti e le scritture della causa gli sieno rilasciati, per risolvere sopra di quelli dietro la relazione di un giudice che sarà nominato nella sentenza, e colla indicazione del giorno in cui la relazione sarà fatta.

189. Le parti ed i loro difensori saran tenuti ad eseguire la sentenza, in virtù della quale verrà commessa la relazione suddetta, senza che vi sia bisogno nè della spedizione della sentenza, nè della notificazione di essa, nè di ulteriore citazione. Se una delle parti non esibisce le sue produzioni, la causa sarà giudicata sulle produzioni dell' altra.

190. Se un affare non sembra suscettivo di sentenza dietro semplici aringhe, o sulla semplice

plice relazione del giudice, il tribunale ordinerà che s' istruisca in iscritto, nominando nella sentenza uno de' giudici per farne rapporto dopo l' istruzione.

Non sarà permesso di ordinare la relazione di alcuna causa se non all' udienza ed a pluralità di voti.

191. Fra quindici giorni dalla notificazione della sentenza che ordina l' istruzione in iscritto, l' attore farà notificare una dimanda la quale esponga le sue ragioni: essa terminerà coll' elenco de' documenti allegati in suo favore.

L' attore fra 'l corso di ore ventiquattro dalla notificazione di questa dimanda sarà tenuto di produrla in cancelleria insieme co' documenti, e di notificar l' atto di produzione.

192. Nel termine di quindici giorni da quello della produzione fatta dall' attore in cancelleria, il reo ne prenderà comunicazione, notificherà all' attore la sua risposta con in piede la descrizione de' documenti a' quali si appoggia; e fra lo spazio di ore ventiquattro da questa notificazione, egli rimetterà in cancelleria la produzione comunicatagli, esibirà la sua, e la notificherà all' attore.

Nel caso che vi fossero più rei, i quali avessero nel tempo stesso patrocinatori ed interessi differenti, ciascun di essi godrà del termine stabilito di sopra, onde possa ricevere la debita comunicazione, rispondere e produrre. La comunicazione sarà fatta successivamente, incominciando dalla parte più diligente.

193. Se l' attore non avrà fatto le sue produzioni nel termine sopra fissato, il reo esibirà la sua produzione nella cancelleria, come di sopra è detto, e l' attore avrà soli otto giorni di tempo

per

per averne comunicazione e contraddire. Scaduto questo termine, sarà data la sentenza sulla produzione del reo.

194. Se il reo non fa la sua produzione nel termine accordatogli, si dovrà procedere alla sentenza sulla produzione dell' attore.

195. Se uno de' termini stabiliti viene a spirare senza che qualcuno de' rei abbia presa comunicazione delle produzioni dell' attore, verrà data la sentenza sopra ciò che sarà stato prodotto.

196. Nel caso in cui vi fossero più rei, trascurando l' attore di far la sua produzione, il reo più diligente rimetterà alla cancelleria quella che è stata da esso fatta; e la istruzione sarà continuata nel modo di sopra espresso.

197. Se una delle parti vuol produrre nuovi documenti, dovrà farlo nella cancelleria con un atto di produzione, il quale esponga lo stato di essi. Questo atto sarà notificato al patrocinatore senza dimanda di nuova produzione o scrittura; e facendosene, non sarà computata nella tassa delle spese, quando anche lo stato de' documenti contenesse nuove conclusioni.

198. L' altra parte avrà otto giorni per farsi comunicare la detta produzione, e dare la sua risposta la quale non potrà estendersi oltre a dodici carte.

199. I patrocinatori esprimeranno in piede degli originali e delle copie di tutte le loro istanze e scritture il numero delle carte, che sarà notato anche nell' atto di produzione, sotto pena di non esser comprese nella tassa.

200. Non saranno ammesse in tassa se non le scritture e le notificazioni enunciate in questo titolo.

201. Le

201. Le comunicazioni saranno prese in cancelleria, previa la ricevuta del patrocinatore che n' esprimerà la data.

202. Se i patrocinatori nel termine di sopra espresso non rimettono le produzioni delle quali han presa comunicazione, in conseguenza di un certificato del cancelliere, e di una semplice citazione a comparire, si dovrà procedere alla sentenza che li condannerà personalmente, e senza appello alla detta restituzione, alle spese della detta procedura, senza diritto di ripeterle, ed alla multa da carlini dodici a ventiquattro per ogni giorno di mora, a titolo di danni ed interessi. Se i patrocinatori non rimettono le produzioni fra otto giorni a contare dalla notificazione della detta sentenza, il tribunale avrà la facoltà di profferire inappellabilmente una condanna a più forti indennizzazioni, ed anche all' arresto, ed alla sospensione dall' esercizio della professione per tutto quel tempo che stimerà conveniente.

Le dette condanne potranno esser pronunziate ad istanza delle parti senza bisogno del ministero de' patrocinatori, e sopra una semplice memoria che esse presenteranno al presidente, o al giudice relatore, o al procuratore regio.

203. Sarà tenuto un registro nella cancelleria, su cui saranno iscritte tutte le produzioni per ordine di data. Questo registro diviso in colonne conterrà la data della produzione, il nome delle parti, de' loro patrocinatori e del giudice relatore. Una colonna sarà lasciata in bianco.

204. Quando tutte le parti avranno esibite le loro produzioni, o dopo la scadenza del termine stabilito di sopra, il cancelliere ad istan-

za

za della parte più diligente le passerà al giudice relatore che se ne darà debito, firmandosi nella colonna rimasta in bianco nel registro delle produzioni; e contemporaneamente il tribunale determinerà il giorno per l' udienza.

205. Se il giudice relatore muore, o si dimette, o non può fare la sua relazione, verrà incaricato un altro giudice con ordinanza del presidente in seguito delle istanze di una delle parti. Questa ordinanza sarà intimata al patrocinatore dell' altra parte, almeno tre giorni avanti la relazione.

206. Ogni relazione di causa, comprese anche quelle messe a deliberazione, sarà fatta all' udienza. Il relatore riassumerà il fatto e le ragioni, senza dichiarare il suo sentimento. I difensori dopo la relazione non potranno essere ascoltati sotto alcun pretesto, e solo avranno la facoltà di presentare immediatamente le note enunciative de' fatti, sopra i quali pretendessero che la relazione fosse stata inesatta o incompleta.

207. Se la causa è tale da esser comunicata al regio procuratore, esso esporrà le sue conclusioni all' udienza. Ove il medesimo creda di non dovere affatto conchiudere, o di non dover conchiudere su di alcuni punti della lite, il tribunale, se crederà di dover decidere su tutti i punti, deciderà, facendo nella sentenza menzione di tale rifiuto; e si avrà come inteso.

208. Le sentenze profferite sopra i documenti esibiti da una delle parti non ammetteranno rimedio di opposizioni, ogni volta che l' altra parte abbia omesso di fare le sue produzioni.

209. Dopo la sentenza il giudice relatore dovrà rimettere i documenti in cancelleria. Egli can-

cancellerà la sua firma nel registro delle produzioni, e non sarà più risponsabile di essi.

210. I patrocinatori, ritirando i documenti, dovranno sottoscriversi nel margine del registro; e tanto basterà per discarico del cancelliere.

TITOLO VI.

Delle sentenze.

211. Le sentenze saranno rendute a pluralità assoluta di voti, e pronunziate all' istante. Se non si ottiene la pluralità assoluta per la diversità delle opinioni, sarà proceduto nel seguente modo.

1.° Se due opinioni avranno ottenuto la pluralità relativa sulle altre, e questa pluralità sia eguale o ineguale, le dette due opinioni saranno messe alle voci, e tutti i giudici voteranno per l' una o per l' altra.

2.° Se vi sieno più di due opinioni che abbiano una uguale pluralità relativa sulle altre, due di queste opinioni, qualunque sieno, saranno messe alle voci, per sapere quale dovrà essere esclusa. Quella che sarà stata esclusa con tale scrutinio, non sarà più messa in quistione, e tutti i giudici voteranno per l' una o per l'altra delle due opinioni restanti. Lo stesso metodo si terrà, se tutte le opinioni abbiano ciascuna per se un numero uguale di giudici.

3.° Se vi sieno per accidente più di tre opinioni che abbiano ottenuto una uguale pluralità relativa, due di queste opinioni, qualunque sieno, saranno messe alle voci per sapere quale debbe essere esclusa. Quella che non sarà esclusa, sarà messa di nuovo alle voci con una delle opinioni re-

restanti, qualunque sia, per sapere se l'una o l'altra debbe essere eliminata; e così di seguito finchè le dette opinioni sieno ridotte a due; nel qual caso tutti i giudici voteranno definitivamente per l'una o per l'altra.

4.° Se una sola opinione avrà ottenuto la pluralità relativa, le opinioni che dopo questa avranno ottenuto il maggior numero di voti uguali, saranno messe alle voci col metodo indicato ne'numeri 2.° e 3.°, per sapere quali debbano essere escluse; e ciò finchè sieno ridotte ad una la quale sarà messa alle voci coll'opinione che ha primitivamente riunita la pluralità relativa. Ed in questo ultimo scrutinio tutti i giudici voteranno definitivamente per l'una o per l'altra.

212. Nella parità de' voti sarà chiamato per dirimerla un altro giudice; in mancanza di questo, il giudice del circondario, e, quando occorra, il suo supplente: e la causa sarà nuovamente discussa.

213. Se la sentenza ordinerà la comparsa delle parti, dovrà pure indicarne il giorno.

214. Ogni sentenza la quale ordinerà un giuramento, enuncierà i fatti su' quali avrà luogo.

215. Il giuramento sarà prestato dalla parte personalmente all' udienza. In caso di un impedimento legittimo, il giuramento potrà essere prestato davanti un giudice incaricato dal tribunale a riceverlo; e questi assistito dal cancelliere si trasferirà nell'abitazione della parte che dee prestarlo. Se la parte cui vien deferito il giuramento, trovasi in troppa distanza, il tribunale potrà ordinare che lo presti avanti il tribunale del luogo dove essa dimora; e non dimorando in luogo dove vi sia tribunale, innanzi al giudice del circondario.

In tutti i casi il giuramento sarà prestato in presenza dell'altra parte chiamata nelle debite forme per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore, ed in mancanza di patrocinatore costituito, per mezzo di un atto di citazione intimato a persona, o a domicilio, nel quale verrà significato il giorno della prestazione del giuramento.

216. Quando i tribunali possono concedere una dilazione alla esecuzione delle loro sentenze, dovranno farlo nella sentenza medesima con cui pronunzieranno sul merito principale della causa, ed esprimeranno in essa i motivi della dilazione accordata.

217. La dilazione decorrerà dal giorno della sentenza, se questa sarà pronunziata in contraddittorio; se in contumacia, dal giorno della notificazione di essa.

218. Il debitore non potrà ottenere una dilazione, nè godere di quella che gli fosse stata accordata, se i di lui beni saranno venduti ad istanza di altri creditori; se troverassi in istato di fallimento, di contumacia o di arresto; e finalmente se per fatto suo avrà diminuito le cautele date per contratto al suo creditore.

219. In ogni caso, pendente anche la dilazione accordata, possono aver luogo gli atti conservatorj sulle sostanze del debitore.

220. L'ordine di arresto personale non sarà pronunziato che ne' casi e ne' modi stabiliti nel titolo XVII del libro III delle *leggi civili*.

221. Ogni sentenza la quale condannerà a' danni ed agl' interessi, conterrà la liquidazione di essi, ovvero ordinerà che ne sia presentata una nota specifica.

Le sentenze però che condannano ad una restitu-

stituzione di frutti, ordineranno che questa sia fatta in natura per l' ultima annata, e per le annate precedenti secondo il registro de' prezzi corsi nel più vicino mercato, avuto riguardo alle stagioni ed a' prezzi comuni dell' anno. In mancanza di tali registri il prezzo sarà fissato, secondo il giudizio de' periti. Se fosse impossibile la restituzione de' frutti in natura per l' ultima annata, dovrà farsi nella maniera indicata per le annate precedenti.

222. Tutte le parti succumbenti saranno condannate alle spese. Nulladimeno le spese potranno esser compensate in tutto o in parte fra' conjugi, fra gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, o gli affini nel medesimo grado. I giudici potranno anche ordinarne la compensazione o intera o parziale, se le parti succumberanno rispettivamente in qualcuno de' principali articoli controversi. Il tutto dovrà nelle sentenze motivarsi.

223. I patrocinatori e gli uscieri che avranno ecceduto i limiti del loro ministero, i tutori, i curatori, gli eredi beneficiati o altri amministratori che avranno compromesso gl' interessi delle loro amministrazioni, potranno esser condannati alle spese in loro nome, e senza diritto di ripeterle; come anche a' danni ed interessi, se il caso lo esige: tutto ciò senza pregiudizio della interdizione contra i patrocinatori e gli uscieri, e della rimozione contra i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità delle circostanze.

224. I patrocinatori potranno dimandare il pagamento in loro vantaggio delle spese nelle quali sarà condannato il succumbente, dichiarando, allorchè si pronunzierà la sentenza, di averle

 anti-

anticipate tutte o la maggior parte. Un tal pagamento non potrà essere ordinato, che nella sentenza la quale condannerà alle spese. In questo caso la dimanda della tassa e la spedizione esecutiva della sentenza si farà a nome del patrocinatore, senza pregiudizio dell' azione contra il di lui cliente.

225. Qualora sia stata fatta una dimanda provvisoria, e la causa si ritrovi in istato di esser decisa nel provvisorio e nel merito principale, i giudici dovranno pronunciare su l' uno e l' altro con una sola sentenza.

226. L' esecuzione provvisoria sarà ordinata senza cauzione, quando esiste un documento autentico, una promessa riconosciuta, o pure una condanna precedente in virtù di una sentenza non appellata.

L' esecuzione provvisoria potrà essere ordinata tanto colla cauzione, quanto senza, allorquando si tratterà

1.° di apposizione o rimozione di sigilli, o di formazione d' inventario;

2.° di riparazioni urgenti;

3.° di espulsione da' fondi, quando non esiste il contratto di affitto, o n' è spirato il tempo;

4.° di sequestratarj, depositarj e custodi;

5.° di ricevimento di cauzioni, e di certificatori;

6.° di nomina di tutori, di curatori e di altri amministratori, come pure di rendimento di conti;

7.° di pensioni o provvisioni a titolo di alimenti.

227. Se i giudici avranno omesso di pronunciare sull' esecuzione provvisoria, non sarà loro permesso di ordinarla con una seconda senten-

za;

za ; salvo sempre alle parti il diritto di domandarla in appello.

228. Non sarà permesso di ordinare l' esecuzione provvisoria per le spese ; quando anche fossero queste aggiudicate a titolo di danni ed interessi.

229. Se il tribunale deciderà in ultima istanza , dee ciò esprimere nella sentenza ; e questa in tal caso produrrà lo stesso che se vi fosse apposta la clausola della esecuzione provvisoria.

230. Il presidente ed il cancelliere firmeranno l' originale di ogni sentenza , tostochè sarà profferita. Nel margine del foglio dell' udienza dovrà farsi menzione de' giudici e del regio procuratore che vi avranno assistito ; ed anche questa menzione sarà firmata dal presidente e dal cancelliere.

231. Saranno processati come falsarj i cancellieri che rilasceranno spedizione di una sentenza, prima che sia firmata.

232. I regj procuratori ed i procuratori generali si faranno presentare ogni mese gli originali delle sentenze , e verificheranno se sieno state adempiute le sopraddette disposizioni. In caso di contravvenzione essi ne stenderanno processo verbale , acciocchè si proceda come sarà di ragione.

233. L' estensione delle sentenze conterrà i nomi de' giudici , del regio procuratore , se sarà stato udito , e quelli de' patrocinatori ; i nomi e cognomi, le professioni e i domicilj delle parti ; le loro conclusioni e l' esposizione sommaria degli articoli di fatto e di diritto ; i motivi e la parte dispositiva delle sentenze.

234. L' estensione verrà fatta in seguito delle narrative notificate fra le parti : per conseguenza

quella

quella di esse, che vorrà fare spedire una sentenza profferita in contraddittorio, dovrà notificare al patrocinatore della parte contraria le narrative contenenti i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj delle parti, le conclusioni, e gli articoli di fatto e di diritto, quelli soltanto su de' quali la sentenza è fondata.

235. L' originale di una tale notificazione resterà per lo corso di ore ventiquattro nelle mani dell' usciere dell' udienza.

236. Il patrocinatore il quale volesse fare opposizione, sia alle narrative, sia all' esposizione degli articoli di fatto e di dritto, ne farà dichiarazione all' usciere il quale dovrà farne menzione.

237. In conseguenza di un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, il giudice che avrà preseduto all' udienza, dovrà pronunziare su questa opposizione; e se egli fosse impedito, pronunzierà sopra di essa il giudice più anziano, secondo l'ordine del ruolo.

238. Le conclusioni del procuratore regio, quando non sia parte principale, non dovranno essere inserite nelle sentenze: benvero il medesimo potrà depositarle in cancelleria donde le parti interessate potranno estrarne le copie.

239. Le spedizioni delle sentenze saranno intitolate nel seguente modo:

FERDINANDO I. per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

E saranno distese e terminate con queste espressioni:

La gran Corte di . . . . . , o il tribunale civile di . . . . . ha renduta la seguente decisione,

cisione, o sentenza. (Quì s' inserisce la decisione, o la sentenza.)

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti, di porre ad esecuzione la detta decisione, o sentenza; a' nostri procuratori generali ed a' nostri procuratori regj di darvi mano; a tutti i comandanti ed uffiziali della pubblica forza di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente decisione, o sentenza è stata sottoscritta dal presidente della gran Corte, o del tribunale, e dal cancelliere.

240. Se vi ha patrocinatore in causa, la sentenza non potrà essere eseguita, se non dopo essere stata notificata ad esso; e ciò sotto pena di nullità. Le sentenze provvisorie e diffinitive, allorquando pronunciano una condanna, dovranno essere notificate anche alla parte o in persona o nel domicilio; e sarà fatta menzione della notificazione al patrocinatore.

241. Se il patrocinatore è morto, o pure ha desistito dal patrocinare la causa, basterà la notificazione alla parte; ma dovrà farsi menzione della morte o della cessazione del patrocinatore dalle sue funzioni.

TITOLO VII.

De' giudizj contumaciali, e delle opposizioni.

242. Se il reo non ha costituito patrocinatore, si pronuncierà in di lui contumacia, senza far precedere avviso per la chiamata all' udienza. Se il reo costituisce patrocinatore, e questi chiamato all' udienza non si presenti nel giorno indicato, si pronuncierà ancora in di lui contumacia.

243. La

243. La parte condannata in contumacia potrà fare opposizione alla sentenza ne' modi e ne' termini appresso stabiliti.

Se la contumacia sarà di parte, e succumbe nella opposizione, sarà in oltre condannata la parte opponente ad un' ammenda da sei a diciotto carlini. Se la contumacia sarà di patrocinatore, e succumba nell' opposizione, sarà il patrocinatore opponente condannato alla stessa ammenda nel proprio nome, e senza diritto di ripetizione dal suo costituente. Potrà ancora il tribunale civile nel caso che trovi l' opposizione sfornita di ogni fondamento, ed ordinata soltanto a dilazionare il giudizio ed a defatigare la controparte, condannare il patrocinatore opponente nel proprio nome, e senza diritto di ripetizione dal suo costituente, ad una seconda ammenda da venti carlini a dieci ducati. Potrà benanche cumulare all' ammenda la pubblica riprensione, ed anche la sospensione dall' esercizio non oltre a due mesi.

244. La contumacia sarà dichiarata all' udienza dietro la chiamata della causa. E l' effetto di questa dichiarazione sarà che si giudichi coerentemente alle conclusioni della parte che la richiede, se queste saranno trovate giuste e ben verificate.

Nondimeno i giudici potranno o farsi lasciare le carte giustificative, per pronunciare la sentenza nella prossima udienza, o delegare un giudice il quale in un giorno stabilito ne faccia relazione.

Nel caso della contumacia di parte, l' istruzione per iscritto non avrà luogo.

245. Allorchè diverse persone saranno citate a differenti termini per un oggetto medesimo, non incorre alcuna di esse la contumacia se non dopo la scadenza del termine più lungo.

246. Tutte

246. Tutte le parti chiamate e contumaci saranno comprese nella stessa sentenza contumaciale: e se questa è stata profferita separatamente contra ciascuna di esse, le spese fatte per tal motivo non entreranno in tassa, e resteranno a carico del patrocinatore, senza che egli abbia diritto di ripeterle dalle parti.

247. Se di due o di più persone citate, l' una è contumace, e l' altra comparisce, l' effetto della contumacia sarà riunito, e la sentenza di riunione sarà notificata alla parte contumace per mezzo di un usciere che verrà destinato. La notificazione dovrà contenere la intimazione a comparire nel giorno in cui la causa dovrà riproporsi; ed il giudizio si terminerà con una sola sentenza non soggetta ad opposizione.

248. Il reo che avrà costituito patrocinatore, potrà, senza aver presentato le sue difese, citare all' udienza con un solo atto, ed ottenere la dichiarazione di contumacia contra l' attore, il di cui patrocinatore non comparisce.

Sarà effetto di sì fatta contumacia che il reo rimanga assoluto dall'azione proposta, ed indennizzato delle spese sofferte.

La sentenza sarà suscettiva di opposizione.

249. Le sentenze contumaciali non saranno eseguite se non dopo otto giorni da quello della notificazione fatta al patrocinatore costituito; e se non vi è stata costituzione di patrocinatore, dal giorno della notificazione fatta in persona o al domicilio, meno che per circostanze urgenti non sia stata ordinata l'esecuzione avanti la scadenza di questo termine, ne' casi stabiliti nell' articolo 226.

Potranno egualmente i giudici, nel caso soltanto in cui sia pericoloso qualunque ritardo, ordinare l'ese-

l'esecuzione, non ostante l' opposizione previa cauzione, ed anche senza di essa: ma ciò non potrà ordinarsi che colla stessa sentenza.

250. Tutte le sentenze contumaciali profferite contra una parte che non ha costituito patrocinatore, saranno notificate per mezzo di un usciere destinato o dal tribunale o dal giudice del domicilio della parte contumace, il quale sia stato designato dal tribunale medesimo. Tali sentenze verranno eseguite fra sei mesi, dal giorno della emanazione di esse: diversamente si avranno come non profferite.

251. Se la sentenza è pronunciata contra una parte che abbia costituito patrocinatore, l' opposizione non sarà ammessibile, se non fra otto giorni a contare da quello della notificazione fatta al patrocinatore.

252. Se la sentenza è stata profferita contra una parte che non abbia costituito patrocinatore, l' opposizione sarà ammessibile fino alla esecuzione della sentenza.

253. Si avrà per eseguita una sentenza, allorchè sono stati venduti i mobili sequestrati, o il succumbente è stato costituito in carcere, o qualora vi fosse anteriormente, è stato messo impedimento alla sua scarcerazione, o gli è stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o sono state pagate le spese, o finalmente quando esiste un atto da cui risulta necessariamente che l' esecuzione della sentenza è venuta a notizia della parte contumace. L' opposizione fatta nel termine stabilito di sopra, e nelle forme stabilite di sotto, sospende la esecuzione, se questa non è stata ordinata, non ostante l' opposizione.

254. Allorchè sarà stata profferita una sentenza contra una parte la quale abbia costituito patrocina-

natore, l' opposizione non potrà essere ammessa, qualora non sia formata per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore.

255. Questo atto conterrà i motivi della opposizione, a meno che i mezzi di difesa non fossero stati notificati prima della sentenza: nel qual caso basterà dichiarare che s' intende di usarne come di mezzi di opposizione. L'opposizione che non sarà notificata in tal forma, non sospenderà l' esecuzione, ma sarà rigettata per mezzo di un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, senza che vi sia bisogno di ulteriore istruzione.

256. Allorchè sarà stata profferita una sentenza contra una parte mancante di patrocinatore, l' opposizione potrà essere formata o per mezzo di un atto stragiudiziale, o di una dichiarazione sulle intimazioni, su i processi verbali di sequestro o di carcerazione o di qualsivoglia altro atto di esecuzione; a condizione che nel termine di otto giorni venga reiterata dall' opponente con atto importante costituzione di patrocinatore. Spirato il termine predetto, l' opposizione non sarà più ammessibile; e l' esecuzione verrà proseguita, senza bisogno di farla ordinare.

Se il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza, o muore, o non può esercitare le sue funzioni, dovrà la parte stessa far notificare una nuova costituzione di patrocinatore al contumace il quale sarà tenuto ne' termini sopra indicati, a contare dal giorno della notificazione, di reiterare la sua opposizione per mezzo d' un atto formale, con costituzione di patrocinatore.

In nessun caso entreranno in tassa i mezzi della opposizione dedotti posteriormente all' atto suddetto.

257. Sarà tenuto nella cancelleria un registro, nel

nel quale il patrocinatore dell' opponente farà menzione sommaria dell' opposizione, enunciando i nomi e cognomi delle parti e de' loro patrocinatori, le date della sentenza e dell' opposizione. Non si dovrà pagare alcun diritto di registro, fuorchè nel caso in cui si rilasciasse una formale spedizione.

258. Non potrà eseguirsi a riguardo di un terzo alcuna sentenza in contumacia, senza un certificato del cancelliere, nel quale sia dichiarato che non si trova sul registro alcuna opposizione.

259. Se la parte convenuta che ha prodotto la opposizione, non si presenti all' udienza, l' opposizione sarà discussa, non ostante la contumacia dell' opponente. Avverso la sentenza che, in seguito dell' esame fattone, abbia rigettata l' opposizione, non sarà ammessa una seconda opposizione, e sarà in oltre la parte opponente soggetta alle disposizioni dell' articolo 243.

TITOLO VIII.

Delle eccezioni.

§. I.

Della cauzione da prestarsi dagli stranieri.

260. Tutti gli stranieri, o attori principali o intervenenti in causa, ogni qual volta il reo ne faccia istanza prima di qualsivoglia eccezione, saranno tenuti a prestar cauzione per lo pagamento delle spese, e de' danni ed interessi ne' quali potessero esser condannati.

261. La sentenza che ordinerà la cauzione, ne fisserà la somma. L' attore che depositerà tal somma, o dimostrerà che i suoi stabili situati nel regno sieno bastanti a garentirla, sarà dispensato dal prestarla.

§. II.

§. II.

Della declinatoria di foro, e della rimessione delle cause da un tribunale all' altro.

262. La parte chiamata avanti un tribunale incompetente, potrà fare istanza che la causa sia rimessa davanti i giudici competenti.

263. Essa dovrà fare questa istanza precedentemente a tutte le altre eccezioni e difese.

264. Nondimeno se il tribunale è incompetente per ragione della materia dedotta in lite, qualunque sia lo stato della causa, sarà permesso d'intentar l' azione declinatoria del foro: e quando anche non venga intentata, il tribunale dovrà di proprio uffizio rimettere la causa ove sarà di ragione.

265. Qualora sia stata fatta precedentemente una dimanda per l' oggetto stesso avanti un altro tribunale, o qualora vi sia connessione di causa tra la lite promossa e quella vertente innanzi un tribunale diverso, sarà permesso di chiedere ed ordinare che a quest' ultimo tribunale sia rimessa la causa.

266. Ogni istanza di rimessione dovrà contenere subordinatamente anche le conclusioni nel merito della causa. Il tribunale giudicherà sommariamente sulla dimanda di rinvio: e rigettandola, potrà anche nel tempo stesso pronunciare nel merito: il che dovrà farsi con due disposizioni distinte.

Se la sentenza sulla declinatoria viene rivocata in grado di appello, la sentenza del merito resterà annullata, e si rinvieranno le parti al tribunale competente. Se però viene confermata, il giudice di appello potrà egualmente decidere sul merito.

§. III.

Delle nullità.

267. Qualsivoglia nullità di citazione e di ogni altro atto di procedura resterà sanata, se non viene opposta prima di qualunque eccezione; salve per altro tutte le eccezioni d' incompetenza.

§. IV.

Delle eccezioni dilatorie.

268. L' erede, la vedova, la moglie maritata sotto la regola della comunione, che si trovi separata di beni, avranno tre mesi dal giorno in cui si sarà aperta la successione, o sarà stata sciolta la comunione, per far l' inventario, e quaranta giorni per deliberare. Se l' inventario sarà fatto innanzi i tre mesi, il termine de' giorni quaranta incomincerà a decorrere dal giorno in cui l' inventario sarà terminato.

Se costoro giustificassero che non si è potuto fra i tre mesi terminar l' inventario, sarà loro accordata a tal oggetto una conveniente proroga di tempo, e quaranta giorni per deliberare: tutto ciò sarà regolato sommariamente.

Nondimeno l' erede, anche dopo i termini di sopra accordati, potrà far l' inventario, e qualificarsi erede beneficiato; purchè non abbia esercitato alcun atto da erede, o non esista contro di esso una sentenza passata in cosa giudicata, che lo condanni in qualità di puro e semplice erede.

269. Colui che pretenderà di avere il diritto di

di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, dovrà farlo dentro otto giorni da decorrere da quello della domanda principale, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia. Se saranno chiamate più persone alla stessa difesa, verrà fissato per tutti un solo termine, il quale sarà regolato secondo la distanza del luogo dove abita il più lontano.

270. Se la persona chiamata a difesa in giudizio, pretenda di avere il diritto di chiamare in causa un terzo che lo rilevi, sarà tenuto a farlo nel termine nell' antecedente articolo stabilito, a computar dal giorno della chiamata in causa, formata contro di esso. Tanto verrà osservato anche a riguardo di coloro che successivamente fossero chiamati in garentia.

271. Tuttavolta se il reo principale è citato, durante il tempo assegnato per far l' inventario e per deliberare, il termine per citare in garentia dovrà computarsi dal giorno in cui scadono quelli destinati a far l' inventario ed a deliberare.

272. Qualunque sia la materia di cui si tratti, non sarà concesso altro termine per chiamare a difesa il garante, sotto pretesto di minor età o di altra causa privilegiata; salvo il diritto a procedere contro i garanti, senza che il giudizio della causa principale ne soffra ritardo.

273. Se i termini delle citazioni a difesa non sono spirati contemporaneamente a quello della domanda principale, non potrà chiedersi alcuna dichiarazione di contumacia contra il reo principale; purchè questi prima di spirare il termine, abbia dichiarato con un atto di patrocinatore a patrocinatore di aver già fatta la dimanda di garentia. Ma se dopo spirato il termine per la citazione in garentia, il reo non giustifica la sua diman-

dimanda di garentia, dovrà procedersi alla sentenza sull' istanza principale dell' attore: e se consta d'altronde che non è stata fatta la domanda di garentia allegata dal reo, esso verrà condannato a'danni ed interessi.

274. Se l'attore principale sostiene non esservi luogo al termine per citare in garentia, l' incidente sarà giudicato sommariamente.

275. Coloro che saranno chiamati in giudizio a difesa, dovranno comparire avanti il tribunale in cui pende la principal domanda, ancorchè neghino di esser tenuti alla difesa. Ma se dalle scritture o dall' evidenza di fatto apparisce che la domanda principale è stata formata col solo oggetto di tradurli fuori della giurisdizione del loro tribunale, si dovrà rimandargli avanti di questo.

276. Ne' casi di garentia formale per le materie reali o ipotecarie, il garante potrà sempre assumere la causa del reo principale; e questi sarà messo fuori di lite, qualora ne faccia istanza avanti la prima sentenza.

Nulladimeno il reo principale, quantunque messo fuori di lite, avrà la facoltà di assistere al proseguimento di essa per la conservazione de' proprj diritti: e l' attor principale potrà dimandare che egli vi resti per la conservazione de' suoi.

277. Ne' casi di garentia semplice il chiamato a difesa avrà la facoltà d' intervenire in causa, nè sarà tenuto di assumere le difese del reo.

278. Le dimande principali e quelle in garentia saranno giudicate nel tempo medesimo, quando lo stato di esse lo permetta. In caso diverso l' attor principale potrà far giudicare la sua dimanda separatamente. E se le due istanze saranno state cumulate, la sentenza stessa deciderà sulla loro separazione, con riserva di giudicare

sulla

sulla garentia, se vi ha luogo, dopo la sentenza profferita nel merito principale.

279. Le sentenze profferite contra i garanti formali sono esecutive contra il reo principale.

Abbia egli assistito alla causa, o sia stato messo fuori di essa, basterà notificargli la sentenza, perchè non vi sia bisogno di domanda o di procedura ulteriore. Riguardo alle spese, a' danni ed agl' interessi, la liquidazione e gli atti esecutivi non potranno esser fatti che contra i garanti.

Nulladimeno in caso d' insolvibilità del garante, il reo principale sarà tenuto per le spese, meno che non sia stato messo fuori della causa: sarà tenuto eziandio pe' danni e per gl' interessi, se il tribunale lo crederà di ragione.

280. Le eccezioni dilatorie dovranno proporsi tutte simultaneamente, e prima di qualunque difesa sul merito. Nondimeno le conclusioni da portarsi all' udienza, conterranno subordinatamente le ragioni sul merito, in conformità dell' articolo 266.

281. L' erede, la vedova e la donna separata di beni potranno differire a produrre le loro eccezioni dilatorie dopo la scadenza del termine assegnato per fare inventario e deliberare.

§. V.

Della comunicazione de' documenti.

282. Le parti con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore potranno chieder comunicazione de' documenti prodotti contro di esse nel termine di tre giorni dalla notificazione o produzione de' medesimi.

283. La comunicazione sarà fatta fra' patrocinatori, mediante ricevuta o per mezzo di deposito fatto in cancelleria. I documenti non potranno essere trasportati fuori di essa, qualora sieno originali, o la parte alla quale appartengono, non vi presti consenso.

284. Il termine, dentro cui potranno ritenersi i documenti comunicati, sarà stabilito nella ricevuta del patrocinatore, o nella sentenza che lo avrà ordinato. Se non viene fissato in altro modo, questo termine sarà di tre giorni.

285. Se dopo lo spirare del termine, il patrocinatore non ha restituito i documenti, in conseguenza di una semplice istanza, ed anche di una memoria della parte, sarà dato ordine per l' immediata restituzione di essi, sotto pena di personale arresto. In oltre egli sarà condannato a pagare all' altra parte a titolo di danni ed interessi la somma di carlini dodici per ogni giorno di ritardo, a computare dal giorno della notificazione dell' ordine predetto, oltre alle spese dell' istanza e dell' ordinanza, le quali non potrà ripetere dal suo costituente.

286. In caso di opposizione l' incidente sarà giudicato sommariamente. Se il patrocinatore succumbe, verrà condannato personalmente nelle spese del giudizio incidente, ed anche in quei maggiori danni, interessi e pene che saranno di ragione, secondo la natura delle circostanze.

TITOLO IX.

Della verificazione delle scritture.

287. Trattandosi di far riconoscere e verificare le scritture private, l' attore potrà senza per-

permissione del giudice far citare la parte a tre giorni, onde ottenerne un atto della di lei ricognizione, o far dichiarare che la scrittura dee aversi per riconosciuta.

Se il reo non impugna la firma, tutte le spese relative alla ricognizione o verificazione di essa, ed anche quelle che sono occorse per la registrazione della scrittura, saranno a carico dell' attore.

288. Se il reo non comparisce, verrà dichiarato contumace, e lo scritto si avrà per riconosciuto. Comparendo il reo, e riconoscendo la scrittura, il giudice la dichiarerà riconosciuta, e ne darà atto alla parte instante.

289. Se il reo impugna la firma attribuitagli, o dichiara di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, potrà ordinarsene la verificazione tanto per mezzo di documenti, quanto per mezzo di periti e testimonj.

290. La sentenza che ammetterà la verificazione, ordinerà che questa sia fatta da tre periti nominati di uffizio, qualora le parti non sieno state di accordo nella loro elezione. La medesima sentenza destinerà il giudice, davanti il quale dovrà farsi la verificazione, ed ordinerà che il documento da verificarsi sia depositato in cancelleria, dopochè si sarà riconosciuto lo stato del medesimo, e sarà quello cifrato in ogni pagina, e sottoscritto dall' attore o dal suo patrocinatore, e dal cancelliere il quale stenderà di tutto un processo verbale.

291. Qualora il giudice destinato o i periti sieno ricusati, dovrà procedersi come è stabilito nel titolo XIII e nel titolo XX del presente libro.

292. Nel termine di tre giorni dal deposito del

 docu-

documento, il reo potrà prenderne comunicazione in cancelleria, senza trasportarlo altrove. Nell' atto di tal comunicazione il documento verrà cifrato in ogni pagina da esso, o dal suo patrocinatore, o da qualche altro che egli abbia munito di sua special procura; ed il cancelliere ne stenderà processo verbale.

293. Il giudice commessario stabilirà con ordinanza il giorno per lo confronto delle scritture, e destinerà con essa un usciere per eseguire la citazione alle parti, onde comparissero davanti a lui. Questa citazione si farà ad istanza della parte più diligente, e si notificherà al patrocinatore della parte contraria, e se la medesima non ha costituito patrocinatore, al di lei domicilio. Se la parte che ha domandata la verificazione non si presenta, la scrittura sarà rigettata; ed al contrario si avrà per riconosciuta, se il reo non comparisce. In amendue i casi la sentenza sarà pronunziata nella prossima udienza sulla relazione del giudice commessario, senza obbligo di citazione alle parti perchè vi comparissero. Sarà permesso di far opposizione a tal sentenza.

294. Se le parti discordano intorno alle scritture di confronto, il giudice potrà solamente ammettere come tali,

1.° le firme apposte agli atti celebrati avanti i notaj, o quelle apposte agli atti giudiziali in presenza del giudice e del cancelliere, o finalmente gli atti che dalla parte, il di cui carattere dovrà essere comparato, sono stati scritti e firmati in qualità di giudice, cancelliere, notajo, patrocinatore, usciere, o come addetto per qualunque altro titolo a qualche pubblico uffizio;

2.° gli scritti e le firme private, riconosciute

sciute da quello stesso al quale viene attribuita la scrittura da verificarsi; ma non gli scritti e le firme da esso impugnate, o non riconosciute, ancorchè fossero state precedentemente verificate e riconosciute come sue.

Se viene impugnata o non riconosciuta una sola parte della scrittura da verificarsi, il giudice potrà ordinare che il resto di essa serva di documento per la comparazione.

295. Se le scritture di confronto sono nelle mani de' pubblici depositarj, o di altre persone, il giudice commessario ordinerà che i detentori nel giorno e nell' ora da esso indicata portino tali scritture nel luogo in cui dee farsi la verificazione, sotto pena di arresto personale pe' pubblici depositarj. Relativamente alle altre persone, dovranno tenersi le vie ordinarie nel caso di contravvenzione; salva sempre la facoltà di ordinare, se occorrerà, l' arresto contro di esse.

296. Se le scritture di confronto non possono esser trasportate, o i loro detentori son troppo distanti, è rimesso alla prudenza del tribunale l' ordinare in seguito della relazione del giudice commessario, e dopo aver udito il regio procuratore, che la verificazione sia fatta nel luogo ove dimorano i depositarj, o nel luogo il più vicino; o che in un termine fissato le scritture sieno spedite alla cancelleria, con que' mezzi e quelle cautele che il tribunale indicherà nella sentenza.

297. In questo ultimo caso, se il depositario è persona pubblica, egli farà prima di tutto una copia collazionata delle scritture: ed il presidente del tribunale situato nel di lui circondario verificherà sull' originale una tal copia, e ne stenderà processo verbale. Il depositario per supplire alla mancanza dell' originale, finchè venga

ga restituito, surrogherà in luogo di quello la detta copia collazionata; e se occorre, potrà frattanto dar copia di essa, facendo menzione del processo verbale steso dal presidente.

La parte che domanderà la verificazione, dovrà rimborsare il depositario di tutte le spese, secondo la tassa del giudice che avrà steso il processo verbale; dopo il quale sarà rilasciato il mandato esecutivo.

298. La parte più diligente farà citare per mezzo di usciere i periti e i depositarj, a trovarsi sul luogo designato, nel giorno e nell' ora stabilita dal giudice commessario; i periti, ad effetto di prestar giuramento, e di procedere alla verificazione; i depositarj, ad oggetto di presentare gli scritti indubitati. Con atto di patrocinatore sarà citata l' altra parte a comparire: e di tutto verrà steso un processo verbale. Tanto di questo, quanto della sentenza, sarà data copia in estratto a' depositarj, per tutto quello che li riguarda.

299. Allorchè gli scritti indubitati verranno presentati da' depositarj, è rimessa alla prudenza del giudice commessario la facoltà di ordinare che i depositarj restino presenti alla verificazione, per custodire le scritture, e che le ritirino, e di nuovo le presentino a ciascuna sessione, o che ne facciano deposito nelle mani del cancelliere, il quale se ne renderà risponsabile per mezzo di processo verbale. In questo ultimo caso il depositario, qualora sia persona pubblica, potrà farne copia autentica, conforme è stato disposto nell' articolo 297. Ciò potrà effettuarsi, quantunque il luogo in cui vien fatta la verificazione, sia fuori del circondario nel quale

le il depositario ha dritto di esercitar le funzioni del suo ministero.

300. Nel caso che sieno mancanti o insufficienti le scritture di confronto, il giudice commessario potrà ordinare che il reo, presente o citato l'attore, scriva quanto gli detteranno i periti.

301. Prestato il giuramento da' periti, e fatta ad essi la comunicazione delle scritture, e dello scritto formato a dettatura, le parti dovranno ritirarsi, dopo aver fatto sul processo verbale del giudice commessario tutte quelle ricerche ed osservazioni che giudicheranno opportune.

302. I periti procederanno unitamente alla verificazione in cancelleria, alla presenza del cancelliere, o del giudice, se questi ha così ordinato. E se non fosse possibile di terminare in un sol giorno l'operazione intrapresa, essi la rimetteranno ad un giorno e ad un' ora certa, indicata dal giudice o dal cancelliere.

303. La relazione de' periti sarà congiunta all' originale del processo verbale steso dal giudice commessario; nè vi sarà bisogno che essi la confermino col giuramento. Le scritture saranno restituite a' depositarj che nel processo verbale ne daranno discarico al cancelliere.

La tassa delle giornate e delle vacazioni de' periti sarà fatta nel processo verbale, e ne sarà rilasciato un mandato esecutivo contra colui che avrà richiesta la verificazione.

304. I tre periti dovranno stendere una sola relazione motivata, e profferire a pluralità di voti un solo giudizio.

Qualora esistano differenti pareri, la relazione ne conterrà i motivi: e non sarà permesso di

di manifestare le particolari opinioni di ciascun perito.

305. Potranno essere esaminati come testimonj coloro che avranno veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o che avranno notizia di fatti che possano influire nello scoprimento del vero.

306. Procedendosi all'esame de'testimonj, le scritture impugnate o non riconosciute saranno presentate a' medesimi, e da essi cifrate in ogni pagina. Di questa cifra, o del loro rifiuto dovrà farsi menzione, e nel resto dovrà osservarsi quanto in seguito sarà stabilito per gli esami de' testimonj.

307. Se è provato che il documento è scritto o firmato da colui che lo ha impugnato, esso sarà condannato ad una multa di ducati quaranta, ed alla rifazione di tutte le spese e di tutti i danni ed interessi a favore dell' altra parte.

308. Quando si chiede semplicemente l'adempimento di ciò che si è convenuto con iscrittura privata, si dovrà procedere ne' termini ordinarj.

TITOLO X.

Della falsità incidente in giudizio civile.

309. La parte la quale pretende che un documento notificato, comunicato, o prodotto nel corso della procedura sia falso, o falsificato, può, se vi ha luogo, essere ammessa a tentare procedura di falso, quando anche in altro giudizio, sia in contraddizione dell' attore, sia in contraddizione del reo, detto documento sia stato verificato per un oggetto diverso da quello di una procedura di falsità principale o incidente;

te; e che in conseguenza sia stata pronunziata una sentenza sull' appoggio del predetto documento considerato come vero.

310. Chiunque vorrà intentare la querela di falso, prima di ogni altra cosa dovrà con un atto di patrocinatore a patrocinatore intimare alla parte avversa di dichiarare, se intende o non intende servirsi del documento, protestando che se vuole servirsene, egli s' inscriverà contro di essa in falso.

311. Fra 'l termine di otto giorni, la parte intimata dee far notificare con atto di patrocinatore, se vuole servirsi o no del documento impugnato come falso, per mezzo di una dichiarazione firmata da lei medesima, o da persona munita di sua procura speciale ed autentica, della quale sarà data copia.

312. Se in seguito di tale intimazione, il reo non fa questa dichiarazione, o se egli dichiara che non vuol servirsi del documento, l' attore potrà fare le sue istanze all' udienza con un semplice atto, per fare ordinare che il documento impugnato come falso sia rigettato per quanto riguarda l' interesse del reo: salvo all' attore il diritto di trarne quelle induzioni e conseguenze che crederà opportune, o di formare quelle dimande di danni ed interessi che giudicherà essergli dovuti.

313. Se il reo dichiara di volersi servire del documento, l' attore dovrà protestare in cancelleria, con un atto firmato da lui medesimo, o da persona munita di sua procura speciale, che egli intende d' inscriversi in falso. Quindi con un semplice atto insisterà per l' udienza, ad effetto di fare ammettere la querela di falso, e far nominare

minare il giudice commessario, davanti à cui dovrà procedersi.

314. Il reo, fra 'l termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza, in virtù della quale sarà stata ammessa la querela di falso, ed in cui fu nominato il giudice delegato, dovrà rimettere in cancelleria il documento impugnato come falso, e ne' tre giorni susseguenti notificar l' atto del suo deposito.

315. Omettendo il reo di soddisfare nel detto termine a quanto è ordinato nell' articolo precedente, l' attore, facendo quello che di sopra è stabilito nell' articolo 312, potrà dimandare l' udienza per far pronunciare sul rigettamento del suddetto documento, qualora non creda più conveniente il chiedere che gli sia permesso di far depositare in cancelleria il detto documento a sue spese, delle quali sarà rimborsato dal reo, come di spese pregiudiziali: ed a questo effetto gli sarà rilasciato il mandato esecutivo.

316. Nel caso che esista l' originale del documento impugnato come falso, il giudice commessario, ad istanza dell' attore, ordinerà, se pur vi è luogo, che il reo fra 'l termine che gli verrà ordinato, sia tenuto a far pervenire il suddetto originale alla cancelleria, e che i depositarj di esso vi sieno astretti mediante l' arresto personale, essendo pubblici funzionarj; e non essendo, per via di pignoramento, di multa, ed anche di arresto personale, se occorre.

317. È lasciata alla prudenza del tribunale la facoltà di ordinare, in seguito della relazione del giudice commessario, che si continui la procedura di falso, senza aspettare la produzione dell' originale, come ancora di stabilire quello che sarà più conveniente nel caso che detto ori-

originale non potrà esser prodotto, o che ne sia sufficientemente giustificata la sottrazione, o lo smarrimento.

318. Il termine per la presentazione dell'originale correrà dal giorno della notificazione dell' ordinanza, o della sentenza al domicilio di coloro che lo ritengono.

319. Il termine che sarà stato ordinato al reo per far presentare l' originale, correrà dal giorno in cui sarà notificata al suo patrocinatore l' ordinanza, o la sentenza: ed omettendo il reo di fare in questo termine le diligenze necessarie per la presentazione del detto originale, l' attore potrà chiedere l' udienza, conforme è stato detto nell' articolo 312.

Si avranno per adempiute le diligenze di sopra ordinate al reo, qualora nel termine assegnato egli notifichi a' depositarj la semplice copia della intimazione a lui fatta dell' ordinanza, o della sentenza che ordina la produzione del suddetto originale. Del resto egli non sarà tenuto a levare spedizione dell' ordinanza o della sentenza suddetta.

320. Rilasciato in cancelleria il documento preteso falso, ne sarà notificato l' atto al patrocinatore dell' attore, insieme con una citazione ad essere presente al processo verbale dello stato del documento, che sarà fatto tre giorni dopo la detta citazione.

Qualora sia l' attore che abbia fatto eseguire il rilascio del documento, sarà steso il detto processo verbale nel termine di tre giorni da quello dello stesso rilascio, previa la citazione al reo ad esser presente.

321. Se è stato ordinato che gli originali sieno esibiti, tanto di questi, quanto delle copie auten-

autentiche impugnate come false, sarà steso un solo processo verbale nel termine stabilito di sopra. Nulladimeno il tribunale, secondo l'urgenza delle circostanze, potrà ordinare che sia steso immediatamente il processo verbale dello stato delle copie, senza aspettare l'esibizione degli originali: ed in tal caso sarà fatto un processo verbale a parte sullo stato di essi.

322. Il processo verbale farà menzione e descrizione delle cancellature, delle aggiunte, dello scritto interlineare e di altre circostanze del medesimo genere. Il giudice commessario dovrà stenderlo in presenza del regio procuratore, dell'attore e del reo, o di persona da essi munita di procura speciale ed autentica. I detti originali e le dette copie saranno cifrate in ogni pagina dal giudice commessario, dal regio procuratore e da ciascuna delle parti litiganti, se possono o vogliono cifrarli: altrimenti ne sarà fatta menzione. Nel caso che l'una o l'altra delle parti non comparisca, sarà pronunciata la contumacia, e steso il processo verbale.

323. L'attore che propone la querela di falso, o pure il di lui patrocinatore, qualunque sia lo stato della causa, potrà farsi comunicare i documenti impugnati come falsi dalle mani del cancelliere, senza trasportarli altrove, e senza ritardo al corso della causa.

324. Negli otto giorni che succederanno al detto processo verbale, l'attore dovrà notificare al reo i motivi della querela di falso, ne' quali saranno esposti i fatti, le circostanze e le pruove per mezzo delle quali egli intende verificare la falsità o la falsificazione: altrimenti il reo potrà dimandare l'udienza, per fare ordinare, se vi

è

è luogo, che l' attore sia decaduto dalla proposta querela.

325. Il reo negli otto giorni consecutivi alla notificazione de' motivi della querela di falso sarà tenuto a rispondervi in iscritto: altrimenti l' attore potrà dimandare l' udienza, per far pronunciare sul rigettamento del documento, secondo quello che viene ordinato di sopra nell' articolo 312.

326. Tre giorni dopo le accennate risposte, la parte più diligente potrà dimandare l' udienza: ed i motivi della querela di falso, o in tutto o in parte, saranno ammessi o rigettati. Sarà dato ordine, qualora vi sia luogo, che tali motivi, o qualcuno di essi, se pure alcuno ne sarà stato ammesso, restino uniti al giudizio incidente di falsità, ovvero alla causa, o al processo principale: il tutto secondo la qualità de' motivi e l' esigenza de' casi.

327. La sentenza ordinerà che i motivi ammessi sieno provati o per documenti, o per testimonj, davanti al giudice commessario; salvo al reo il diritto di provare in contrario, e di far procedere alla verificazione de' documenti impugnati come falsi, per mezzo di tre periti di scrittura, che saranno nominati di uffizio nella stessa sentenza.

328. I motivi di falso che saran dichiarati pertinenti ed ammessibili, saranno espressamente enunciati nella parte dispositiva della sentenza che permetterà di farne la prova, ad esclusione di ogni altra di qualunque diverso motivo. Ciò non ostante i periti potran fare su' documenti impugnati come falsi quelle osservazioni dipendenti dalla loro arte, che essi giudicheranno opportune; salva a' giudici la facoltà di farne quel capitale che sarà di ragione.

329. Procedendosi ad ascoltare i testimonj, dovranno

vranno osservarsi le formalità stabilite in appresso per gli esami. I documenti impugnati come falsi saranno loro presentati e da essi cifrati in ogni pagina, se possono o vogliono cifrarli: altrimenti ne sarà fatta menzione.

Le scritture di confronto e le altre che debbono esser presentate a' periti, potranno o in tutto o in parte esser mostrate anche a' testimonj, se il giudice commessario lo stimerà conveniente: nel qual caso saranno da essi cifrate pagina per pagina, come di sopra è stato disposto.

330. Se nell' atto delle deposizioni i testimonj presenteranno de' documenti, questi resteranno alligati alle loro deposizioni, dopo essere stati cifrati in ogni pagina tanto dal giudice commessario, che da' testimonj, allorchè possano o vogliano farlo: altrimenti ne sarà fatta menzione. Se poi tali documenti facessero prova della falsità o della verità di quelli che sono controversi, dovranno esser presentati agli altri testimonj che ne avessero cognizione, e saranno cifrati da essi, come si trova stabilito di sopra.

331. La prova per mezzo di periti sarà fatta nel modo seguente.

1.° Le scritture di confronto saranno indicate dalle parti di comune accordo, o designate dal giudice, come è stabilito nell'articolo 294.

2.° Si dovranno rimettere a' periti la sentenza con cui sarà stata ammessa la querela di falsità, i documenti impugnati di falso, il processo verbale dello stato di essi, la sentenza che ha ammessi i motivi di falsità, ed ordinata la relazione de' periti, le scritture di confronto, se ne sarà stata esibita qualcuna, il processo verbale della produzione di esse, e la sentenza in virtù della

quale

quale saranno state ricevute. I periti nella loro relazione faranno menzione della consegna delle carte suddette e dell' esame che avranno fatto sopra di esse, senza poterne stendere processo verbale. Essi cifreranno in ogni pagina i documenti pretesi falsi.

In caso che i testimonj avessero aggiunto qualche documento alle loro deposizioni, la parte potrà fare istanza, ed il giudice commessario potrà ordinare che questo pure sia rimesso a' periti.

3.° In oltre saranno osservate nella relazione le regole stabilite nel titolo *della verificazione delle scritture.*

332. Nel caso che fossero ricusati o i periti, o il giudice commessario, si procederà come è disposto ne' titoli XIII e XX del presente libro.

333. Terminato il processo, sarà dimandato con un semplice atto, che si proceda alla sentenza.

334. Risultando dal processo qualche indizio di falsità o di falsificazione, se gli autori o i complici vivono tuttora, e se l' azion criminale non è prescritta in virtù delle disposizioni delle *leggi penali*, il presidente rilascerà mandato di accompagnamento contra gl' indiziati, e adempirà in questo caso le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria.

335. Nel caso dell' articolo precedente verrà sospeso il giudizio civile, fino a che non sia stata data sentenza sulla falsità.

336. Se il tribunale, pronunciando sulla falsità, avrà ordinato la soppressione, la lacerazione o la cancellatura in tutto o in parte, o pure la riforma o la rinnovazione de' documenti dichiarati falsi, dovrà sospendersi la esecuzione di questo capo di sentenza finchè non sia spirato

il

il termine ad appellare, a produrre il ricorso civile, o a ricorrere per annullamento, o finchè il condannato non abbia formalmente e validamente acconsentito alla sentenza.

337. La sentenza che verrà pronunciata sulla falsità, dovrà determinare quanto sarà di ragione intorno alla restituzione de' documenti da farsi o alle parti o a' testimonj che gli avranno esibiti o somministrati: e ciò procederà anche rispetto a' documenti pretesi falsi, allora quando non saranno stati giudicati tali. In rapporto a' documenti tratti da un pubblico deposito, verrà ordinato che sieno restituiti a' depositarj, o rimandati da' cancellieri nella maniera stabilita dal tribunale.

Tutto questo avrà luogo senza bisogno di un'altra separata sentenza sopra la restituzione de' documenti, la quale tuttavia non potrà effettuarsi finchè non sia spirato il termine stabilito nell' articolo precedente.

338. Durante il detto termine si sospenderà la restituzione delle scritture di confronto e delle altre, se pure ad istanza de' depositarj o delle parti che hanno interesse a domandarla, il tribunale non avrà ordinato diversamente.

339. È ingiunto a' cancellieri di uniformarsi esattamente in quello che li riguarda, al disposto degli articoli precedenti, sotto pena di sospensione e di multa non minore di ducati quaranta, de' danni ed interessi a favore delle parti, ed anche di procedersi straordinariamente contro di essi, quando le circostanze lo esigeranno.

340. Finchè i detti documenti resteranno in cancelleria, i cancellieri non potranno rilasciare copia o spedizione de' documenti pretesi falsi se non in forza di una sentenza. Rispetto agli

atti

atti, i di cui originali o le di cui minute fossero state rimesse alla cancelleria, e segnatamente in rapporto a' registri su' quali fossero inscritti atti non attaccati di falsità, i cancellieri potranno rilasciarne copia alle parti che avranno diritto di domandarla, senza poter esigere un emolumento maggiore di quello che sarebbe dovuto a' depositarj de' predetti originali o delle predette minute.

Il presente articolo sarà eseguito sotto le pene comminate nell' articolo precedente.

Qualora i depositarj delle minute di tali documenti abbiano fatto delle copie autentiche, per tenerle in luogo delle dette minute, secondo il disposto dell' articolo 297, eglino soli avranno la facoltà di rilasciarne le spedizioni.

341. L' attore succumbente in causa di falsità sarà condannato ad una multa non minore di ducati ottanta, ed a quei danni ed interessi che saranno di ragione.

342. S' incorrerà nella multa allorchè, proposta in cancelleria la querela di falsità, ed ammessa la domanda relativa, l' attore desisterà volontariamente, o rimarrà succumbente, o pure le parti saranno messe fuori di causa, sia per mancanza di motivi o di prove sufficienti, sia per negligenza dell' attore a soddisfare a tutte le diligenze e formalità di sopra stabilite. Comunque sia conceputa la sentenza, la multa avrà luogo, ed anche nel caso in cui la sentenza non condanni alla multa, e quando l' attore si offerisse di procedere per la falsità in vie straordinarie.

343. Non s' incorrerà nella multa allorchè il documento o qualcuno de' documenti pretesi falsi sarà stato dichiarato falso in tutto o in parte, o allorchè sarà stato rigettato; come pure allor quando la domanda fatta per proporre la que-

rela di falsità, non sarà stata ammessa: e ciò senza alcun riguardo a' termini adoperati da' giudici per rigettarla, o per non farne alcun conto.

344. Non potrà essere eseguita alcuna transazione fatta sull' incidente di falso, se non è stata omologata in giudizio dopo la comunicazione fattane al pubblico ministero, il quale su tale oggetto potrà fare quelle istanze che giudicherà opportune.

345. L'attore iscritto in falso incidente nel giudizio civile potrà sempre proporre la querela di falso principale in via criminale. In tal caso verrà sospeso il giudizio nella causa civile, meno che i giudici non credano che la causa possa essere giudicata indipendentemente dal documento arguito di falso.

346. Qualunque sentenza in causa di falso, sia d' instruzione, sia diffinitiva, non può essere pronunziata che dietro le conclusioni del ministero pubblico.

TITOLO XI.

Dell' esame de' testimonj.

347. I fatti che una delle parti chiederà di provare, saranno succintamente articolati per mezzo di un semplice atto di conclusione, senza altra scrittura o altro ricorso.

Nel termine di tre giorni questi fatti medesimi saranno per mezzo di un semplice atto riconosciuti o negati: altrimenti potranno aversi per confessati o verificati.

348. Quando i fatti sono ammessibili, se avviene che sieno negati, e la legge non ne proibisca la prova, potrà questa essere ordinata.

349. Pa-

349. Parimente il tribunale potrà ordinare di ufficio la prova de' fatti che gli sembreranno concludenti, se pure la legge non lo vieta.

350. La sentenza che ordinerà la prova, conterrà

1.° i fatti da provarsi;

2.° la nomina del giudice, davanti a cui sarà fatto l' esame.

Se i testimonj son troppo lontani, sarà permesso di ordinare che l'esame sia fatto davanti il giudice di circondario della residenza de'testimonj, se sieno della stessa provincia o valle: altrimenti davanti un giudice di circondario da designarsi dal tribunale civile della rispettiva provincia o valle.

351. La prova contraria sarà ammessibile per diritto: la prova dell'attore e quella del reo dovranno incominciarsi ed ultimarsi fra i termini fissati dagli articoli seguenti.

352. Se l' esame si fa dove è stata profferita la sentenza, o pure in un luogo distante quindici miglia, esso avrà principio fra otto giorni da quello della notificazione fatta al patrocinatore: e se la sentenza è stata pronunziata contra una parte che non abbia patrocinatore, gli otto giorni decorreranno da quello della notificazione fatta alla persona o al di lei domicilio. Questi termini decorreranno egualmente contra la parte che ha notificato la sentenza: il tutto sotto pena di nullità.

Se la sentenza è suscettiva di opposizione, il termine decorrerà dal giorno della scadenza del tempo che è stabilito per l' opposizione.

353. Se l'esame debbe esser fatto ad una maggior distanza, la sentenza assegnerà il termine, nel corso del quale avrà principio.

354. L' esame si reputa incominciato per ciascuna delle parti rispettivamente dal momento in cui il giudice commessario rilascia l'ordine di citare

i testimonj per lo giorno e per l'ora da esso indicata.

In conseguenza lo stesso giudice aprirà i rispettivi processi verbali, colla menzione dell' istanza fattagli e dell' ordine predetto.

355. I testimonj saranno citati in persona o nel loro domicilio. Quelli che saranno domiciliati nella distanza di quindici miglia dal luogo ove dee farsi l'esame, saranno citati almeno un giorno prima di quello indicato per l' esame. Sarà aggiunto per ogni spazio di quindici miglia un giorno quando i domiciliati saranno in maggior distanza. Si darà copia a ciascun testimone dell' ordine del giudice, e della parte dispositiva della sentenza, per quello soltanto che riguarda i fatti stati ammessi: il tutto sotto pena della nullità delle deposizioni de' testimonj, nelle quali non fossero state osservate le formalità enunciate di sopra.

356. Tre giorni almeno avanti l' esame, la parte o nel domicilio del patrocinatore, se l' ha costituito, o nel proprio, sarà citata ad esservi presente; e le si notificheranno i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj de' testimonj ammessi a deporre contra di essa: il tutto sotto pena di nullità, come sopra.

357. I testimonj saranno esaminati separatamente tanto in presenza, quanto in assenza delle parti.

Ogni testimone, prima di essere esaminato, dichiarerà il suo nome e cognome; la sua professione, la sua età, la sua abitazione; come pure se è consanguineo o affine di una delle parti, ed in qual grado, e se è domestico o al servizio di una di esse; e giurerà di dire il vero: il tutto sotto pena di nullità della deposizione.

358. I testimonj contumaci saranno condannati dal giudice commessario, per mezzo di una ordinanza che sarà eseguibile non ostante l' opposizione o l' ap-

o l'appello, a pagare in vantaggio della parte a titolo di danni ed interessi una somma non minore di ducati tre. Per mezzo della ordinanza predetta potranno esser condannati anche ad una multa che non eccederà la somma di ducati trenta.

I testimonj contumaci saranno di nuovo citati a loro spese.

359. Se i testimonj son contumaci anche dopo la seconda citazione, saranno condannati, sotto pena di arresto, ad una multa di ducati trenta. Potrà il giudice rilasciare contra di essi anche un mandato di accompagnamento.

360. Qualora il testimone giustifichi di non aver potuto presentarsi nel giorno indicato, il giudice dopo la di lui deposizione lo assolverà dalla multa e dalle spese della seconda citazione.

361. Se il testimone giustifichi di esser nella impossibilità di presentarsi nel giorno stabilito, il giudice gli accorderà un termine conveniente, ma non maggiore di quello fissato per l' esame ; o pure si porterà a ricevere la di lui deposizione. Se il testimone è in molta distanza, il giudice rimetterà l'esame al giudice del circondario della di lui dimora: e se questa sarà fuori della provincia o valle, ne rimetterà l' esame al presidente del tribunale della rispettiva provincia o valle, il quale o l' ascolterà egli stesso, o destinerà un giudice del proprio tribunale, o un giudice di circondario per l' esame anzidetto. Il cancelliere di questo tribunale farà pervenire in seguito l'originale del processo verbale alla cancelleria del tribunale dove è pendente la causa ; salvo ad esso il diritto di ottenere un mandato esecutivo per le spese contra la parte a di cui istanza sarà stato esaminato il testimone.

362. Se i testimonj non possono essere esaminati in un giorno stesso, il giudice destinato all' esame

lo

lo rimetterà ad un giorno e ad un' ora determinata; e non sarà fatta nuova citazione a' testimonj ed alla parte, quantunque non sia comparsa.

363. Niuno potrà essere citato come testimone, qualora sia consanguineo o affine in linea retta di una delle parti, o del di lei conjuge, ancorchè separato di corpo.

364. I processi verbali dell' esame conterranno, sotto pena di nullità, la data del giorno e dell'ora, la comparsa o la contumacia delle parti e de'testimonj, l' esibizione delle citazioni, e le proroghe ad altri giorni ed ore, quando saranno state ordinate.

365. Le ripulse de'testimonj saran proposte dalla parte o dal suo patrocinatore, prima che segua la loro deposizione. Il testimone sarà tenuto a dare sulle medesime i rischiaramenti opportuni. Le ripulse saranno circostanziate, pertinenti, e non concepute in termini vaghi e generali. Tanto queste, quanto i rischiaramenti dati dal testimone, saranno riportati nel processo verbale.

366. Il testimone dovrà deporre, senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. La deposizione sarà riportata nel processo verbale, e letta al testimone il quale nel tempo medesimo sarà interrogato se persiste in essa: il tutto sotto pena di nullità.

In oltre dovrà chiedersi dal testimone se pretende o no di essere indennizzato.

367. Mentre vien letta la deposizione, può il testimone farvi quelle mutazioni ed aggiunte che stimerà convenienti. Saranno esse scritte o nel fine o nel margine della deposizione medesima: saranno poi lette al testimone ancor queste, e ne sarà fatta menzione: il tutto sotto pena di nullità della deposizione.

368. Il giudice commessario potrà o di uffizio, o ad

ad istanza delle parti o di una di esse, fare al testimone le interrogazioni che giudicherà opportune al rischiaramento della deposizione. Il testimone, dopo aver ascoltata la lettura delle sue risposte, dovrà firmarle; e sarà fatta menzione, se egli non vuole o non può farlo. Anche il giudice ed il cancelliere son tenuti a firmare: il tutto sotto pena di nullità della deposizione.

369. La deposizione del testimone, come pure le mutazioni ed aggiunte che potrà farvi, saranno firmate da esso, dal giudice e dal cancelliere: e se il testimone non vuole o non può sottoscrivere, ne sarà fatta menzione: il tutto sotto pena di nullità della deposizione.

In oltre sarà fatta menzione, se egli richiede o no di essere indennizzato.

370. I processi verbali faranno menzione dell' osservanza delle formalità ordinate di sopra negli articoli 356, 357, 364, 365, 366, 367, 368 e 369; e saranno firmati in piede dal giudice, dal cancelliere e dalle parti, se queste vogliono o possono. In caso di negativa, ne sarà fatta menzione: il tutto sotto pena di nullità.

371. La parte non potrà interrompere il testimone, nè fargli alcuna interrogazione diretta nell' atto del di lui esame; ma dovrà indirizzarsi al giudice commessario, sotto pena di una multa non minore di carlini quindici, e non maggiore di ducati tre, ed anche di esclusione dall'intervento all' esame in caso di recidiva. Il giudice commessario pronunzierà su tali pene; e le di lui ordinanze saranno esecutive non ostante l'appello o l'opposizione.

372. Se il testimone domanda indennizzazione, il giudice commessario ne determinerà la quantità, scrivendola sulla copia della citazione; e questo atto sarà esecutivo. Nel processo verbale sarà

fatta

fatta menzione dal giudice medesimo della indennizzazione tassata.

373. Dovranno compirsi i rispettivi esami fra 'l termine di otto giorni da quello in cui saranno stati esaminati i primi testimonj; e ciò sotto pena di nullità, se pure la sentenza che ordina l' esame, non abbia stabilito un termine più lungo.

374. Nondimeno, se una delle parti chiede proroga nel corso del termine stabilito per l'esame, il tribunale potrà concederla.

375. La proroga sarà domandata sul processo verbale del giudice commessario, e conceduta sulla relazione che egli ne farà all' udienza nel giorno indicato nel suo processo verbale, e senza citazione o chiamata delle parti all' udienza, se queste o i loro patrocinatori saranno stati presenti. Non potrà accordarsi che una proroga sola; e ciò sotto pena di nullità.

376. La parte che avrà fatto esaminare più di cinque testimonj sopra un medesimo fatto, non potrà chiedere le spese delle altre deposizioni.

377. Ogni ripulsa di testimonj non si potrà proporre dopo seguito l' esame, qualora non sia giustificata in iscritto.

378. Potranno esser ricusati i consanguinei o affini dell' una e dell' altra parte sino a' cugini di quinto grado inclusivamente; i consanguinei e gli affini de' conjugi nel grado espresso di sopra, se pure il conjuge è vivo, o la parte o il testimone ne ha de' figli viventi. Nel caso che il conjuge sia morto senza discendenti, potranno soffrire eccezione i consanguinei ed affini in linea retta, i fratelli, i cognati, le sorelle e le cognate.

Potranno parimente esser ricusati l' erede presuntivo, il donatario, e colui che avrà mangiato o be-

o bevuto colla parte a di lei spese, dopo la sentenza che ordina l' esame; colui che avrà rilasciato attestati sopra fatti relativi alla causa; i domestici o addetti al servizio; i testimonj in istato di accusa; i condannati a pene afflittive o infamanti, o anche ad una pena correzionale per cause di furto.

379. Si riceverà la deposizione anche del testimone ricusato. Potranno essere esaminati gl' individui i quali avranno meno di quindici anni compiti: ma si avrà per le deposizioni dell'uno e degli altri quel riguardo che sarà di ragione.

380. Spirato il termine assegnato per gli esami, la parte più diligente farà notificar copia de' processi verbali al patrocinatore della parte avversa; e chiederà l' udienza con un semplice atto.

381. Sarà pronunciato sommariamente sulle ricuse de' testimonj.

382. Ciò non ostante, se la causa fosse in istato di esser decisa sul merito, si potrà pronunziare su tutto con una sola sentenza.

383. Se i motivi di ricusa proposti contra il testimone prima della sua opposizione non sono giustificati in iscritto, la parte sarà tenuta ad offerirne la prova ed indicarne i testimonj: altrimenti non vi sarà più ammessa. Il tutto senza pregiudizio delle riparazioni d' ingiuria e di danni ed interessi che potrebbero essere dovuti al testimone, contra il quale le eccezioni saranno state allegate.

384. L' offerta pruova della ripulsa sarà, se vi è luogo, ordinata dal tribunale, salvo la pruova contraria; e sarà fatta nella forma stabilita nel titolo XXIII per gli esami sommarj. Non potrà proporsi altro motivo di ricusa, se non sia giustificato per iscrittura.

385. Qua-

385. Qualora sieno ammesse le eccezioni di ricusa, non sarà letta la deposizione del testimone ricusato.

386. L' esame o la deposizione dichiarata nulla per colpa del giudice che vi ha assistito, sarà rinnovata a sue spese. I termini del nuovo esame o della nuova deposizione de' testimonj decorreranno dal giorno in cui sarà notificata la sentenza che ne contiene l' ordine. La parte potrà far esaminare gli stessi testimonj: e se non fosse possibile di esaminare qualcuno di essi, i giudici avranno per le deposizioni fatte nel primo esame quel riguardo che sarà di ragione.

387. Se poi l' esame sarà dichiarato nullo per colpa del patrocinatore o dell' usciere, non sarà fatto di nuovo: ma la parte potrà chiedere da essi le spese, ed anche i danni ed interessi, nel caso di manifesta negligenza. Ciò è rimesso all' arbitrio del giudice.

388. La nullità di una o di più deposizioni non induce la nullità dell' esame.

TITOLO XII.

Degli accessi.

389. Il tribunale potrà ordinare, quando lo crede necessario, che uno de' giudici si trasferisca sul luogo: ma nelle materie sulle quali non occorre che una semplice relazione di periti, non potrà dare un tal ordine, se non ne vien fatta istanza dall' una o dall' altra parte.

390. Sarà deputato nella sentenza uno de' giudici che avranno assistito alla pronunziazione di essa.

391. Ad istanza della parte più diligente il giu-

giudice commessario emanerà un' ordinanza nella quale sarà fissato il luogo, il giorno e l' ora dello accesso: la notificazione che ne sarà fatta con atto di patrocinatore a patrocinatore, avrà il valore di una citazione.

392. Il giudice commessario farà menzione nell' originale del suo processo verbale de' giorni impiegati nel cammino, tanto per andare, che per tornare, e nella dimora.

393. La parte più diligente notificherà la spedizione del processo verbale a' patrocinatori delle altre parti; e tre giorni dopo potrà chiedere l'udienza con un semplice atto.

394. La presenza del pubblico ministero non è necessaria, che nel solo caso nel quale è parte principale.

395. Saranno anticipate e depositate in cancelleria le spese dell'accesso dalla parte che ne avrà fatta l' istanza.

TITOLO XIII.

Delle relazioni de' periti.

396. Allora quando occorre una relazione di periti, dovrà questa ordinarsi per mezzo di una sentenza che esprimerà chiaramente gli oggetti della perizia.

397. La perizia sarà fatta da tre periti, se pure le parti non convengono che sia eseguita da un solo.

398. Se prima della sentenza che ordina la perizia, le parti si accordano nel nominare i tre periti, la sentenza stessa dovrà contenere la dichiarazione della loro nomina.

399. Se le parti non hanno convenuto nella scelta

scelta de' periti, la sentenza ordinerà che la nomina sia fatta ne' tre giorni consecutivi alla notificazione; e che nel caso diverso sia proceduto alla esecuzione della perizia da' periti che saranno nominati di uffizio nella sentenza medesima.

Questa sentenza stessa destinerà un giudice a ricevere il giuramento de' periti eletti per convenzione dalle parti o nominati di uffizio. Nulladimeno il tribunale potrà ordinare che i periti prestino il loro giuramento davanti il giudice del circondario nel quale dovranno operare.

Per gli affari che riguardano la verificazione e la stima degl' immobili, come pure le operazioni che precedono il partaggio di essi, se eccedano il valore di ducati mille, e le parti non sieno di accordo nella scelta de' periti, dovranno questi esser destinati di uffizio dal tribunale.

400. Nel termine di sopra stabilito le parti che avranno convenuto per la nomina de' periti, ne faranno in cancelleria la loro dichiarazione.

401. Spirato il termine stabilito di sopra, la parte più diligente otterrà l' ordine del giudice, e citerà i periti nominati dalle parti, o pure di uffizio, a prestare il loro giuramento a cui non sarà necessario che le parti si trovino presenti.

402. Non sarà permesso di proporre una ricusazione, se non contra i periti nominati di uffizio; se pure non sono sopravvenute giuste cause dopo la nomina, ed avanti il giuramento.

403. La parte che avrà motivi di ricusa, dovrà esporli fra 'l termine di tre giorni dalla nomina, per mezzo di un semplice atto formato da essa o da un suo mandatario speciale, in cui saranno espresse le cause della ricusazione e le prove, quando vi sono, o l' offerta di verificarle per via di testimonj. Spirato il termine predetto,

detto, non sarà permessa altrimenti alcuna ricusazione; ed il perito presterà il giuramento nel giorno indicato nella citazione.

404. Sarà permesso di ricusare i periti per quei motivi stessi pe' quali i testimonj sono allegati come sospetti.

405. La ricusazione contraddetta sarà giudicata sommariamente all' udienza, in seguito di un semplice atto e delle conclusioni del pubblico ministero. I giudici potranno ordinare la prova per mezzo di testimonj; e questa sarà fatta nel modo stabilito nel titolo XXIII per gli esami sommarj.

406. La sentenza profferita sulla ricusazione sarà esecutiva, non ostante l' appello.

407. Se la ricusazione è ammessa, sarà nominato di uffizio nella sentenza stessa un nuovo perito, ovvero saranno nominati nuovi periti, in vece di quello o di quelli che sono stati ricusati.

408. Se la ricusazione è rigettata, la parte che ne avrà fatta istanza, sarà condannata ne' danni ed interessi che saranno di ragione, anche a favor del perito, se egli li domanda: ma in questo caso non gli sarà più concesso di operare in qualità di perito.

409. Il processo verbale della prestazione del giuramento conterrà per parte de' periti l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora in cui eseguiranno la loro operazione.

Quando le parti o i loro patrocinatori saranno presenti, la predetta indicazione avrà il valore di una citazione.

Nel caso che gli uni o gli altri sieno assenti, saranno citate le parti per mezzo di un atto di patrocinatore a trovarsi presenti nel giorno e nell' ora indicata da' periti.

410. Se

410. Se qualche perito non accetta la nomina, o non comparisce per lo giuramento o per la perizia nel giorno e nell' ora indicata, le parti converranno immediatamente sulla nomina di un altro perito in sua vece: diversamente il tribunale potrà procedere di proprio uffizio a questa nomina. Il perito che dopo aver prestato il giuramento, mancherà di adempiere alla sua commessione, potrà esser condannato dal tribunale da cui l' avrà ricevuta, nelle spese divenute inutili per la sua mancanza, ed anche ne' danni ed interessi, se avranno luogo.

411. Tanto la sentenza che avrà ordinata la relazione, quanto i necessarj documenti, saranno rimessi a' periti. Le parti potranno fare quelle dimande ed osservazioni che stimeranno opportune; e sarà fatta menzione di esse nella relazione la quale sarà compilata sul luogo controverso, o nel luogo, nel giorno e nell' ora fissata da' periti. La relazione sarà compilata da uno de' periti, e firmata da tutti. Se tutti o alcuno di essi non sappiano scrivere, essa verrà scritta e firmata dal cancelliere del giudice di circondario del luogo nel quale i periti avranno operato. Sarà in oltre sottoscritta da quelli o da quel perito che sappia scrivere.

412. I periti stenderanno una sola relazione, e firmeranno un sol parere a pluralità di voti.

Ciò non ostante, nel caso che vi sieno pareri differenti, saranno espressi i motivi di essi, senza far conoscere quale sia stata l' opinione individuale di ciascun perito.

413. L' originale della relazione sarà depositato nella cancelleria del tribunale che avrà commessa la perizia, senza nuovo giuramento dal canto de' periti. I loro onorarj saranno tassati dal presidente in

in piè dell' originale; e ne sarà rilasciato mandato esecutivo contra la parte che avrà domandata la perizia, o ne avrà procurata la esecuzione, nel caso che sia stata commessa di uffizio.

414. Ritardando o negando i periti di presentare la loro relazione, potranno esser citati tra 'l termine di tre giorni a comparire davanti al tribunale che gli avrà incaricati, per sentirsi condannare ad esibire la detta relazione, anche per via di arresto personale, se occorra. Sarà provveduto sommariamente senza istruzione su tale incidente.

415. La parte più diligente estrarrà copia della relazione, la notificherà al patrocinatore dell' avversario, e domanderà l' udienza con un semplice atto.

416. Non trovando i giudici nella relazione sufficienti rischiaramenti, potranno di uffizio ordinare una seconda perizia da farsi per mezzo di uno o di più periti che nomineranno egualmente di uffizio. I nuovi periti potranno chiedere a' precedenti quelle notizie che stimeranno opportune.

417. I giudici non sono obbligati di conformarsi al sentimento de' periti contra la propria convinzione.

TITOLO XIV.

Degl' interrogatorj sopra fatti e loro circostanze.

418. In tutte le materie, ed in qualunque stato della causa, le parti potranno, senza ritardare il corso del giudizio e della sentenza, chiedere di farsi interrogare vicendevolmente sopra i fatti e le circostanze relative soltanto alla materia sulla quale cade controversia.

419. Non

419. Non potrà ordinarsi l' interrogatorio, se non in seguito di una istanza contenente i fatti, e di una sentenza profferita all' udienza. Dovrà procedersi all' interrogatorio in presenza del presidente, o di un giudice da lui destinato.

420. Il presidente, in caso di lontananza della parte da interrogarsi, se dimora nella stessa provincia o valle, potrà incaricare a tale oggetto il giudice del circondario dove la detta parte si ritrova. Dimorando in altra provincia o valle, ne incaricherà il presidente del rispettivo tribunale civile.

421. Il giudice a piè dell' ordinanza che lo ha deputato, indicherà il giorno e l' ora dell' interrogatorio, senza bisogno di un processo verbale che faccia menzione della richiesta, e di essersi rilasciato alla parte questo suo ordine.

422. Il giudice si trasferirà nel luogo dove risiede la parte, quando consterà di un legittimo impedimento della medesima.

423. Ventiquattr' ore almeno prima dell' interrogatorio, la domanda e gli ordini del tribunale, del presidente, o del giudice che dovrà ricevere l' interrogatorio predetto, saranno con uno stesso atto notificati alla parte o in persona, o nel domicilio: la notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato.

424. Se la parte citata non si presenti, o presentandosi ricusi di rispondere, dovrà farsene sommariamente un processo verbale, ed i fatti potranno aversi per verificati.

425. Se la parte, dopo esser caduta in contumacia nel giorno indicato dalla citazione, comparisca prima della sentenza, sarà ammessa all' interrogatorio; purchè paghi, senza diritto di rimborso, le spese del primo processo verbale e della notificazione.

426. Qua-

426. Qualora nel giorno dell' interrogatorio la parte citata giustifichi un legittimo impedimento, il giudice senza nuova citazione dovrà stabilire un altro giorno per tal oggetto.

427. La parte non potrà leggere alcuna risposta in iscritto, nè farsi assistere nè consigliare da alcuno; ma dovrà rispondere personalmente a' fatti contenuti nell' istanza, come pure a quelli sopra i quali sarà interrogata di uffizio dal giudice. Le risposte saranno precise, pertinenti sopra ogni fatto, e senza termini calunniosi, o ingiuriosi. Non sarà permesso alla parte che avrà fatta l' istanza per l' interrogatorio, di assistervi.

428. L' interrogatorio, compito che sia, verrà letto alla parte interrogata, richiamandola a dichiarare se ha detto il vero, e se vi persiste. Avendo essa qualche altra cosa da aggiugnere, l' aggiunta sarà riportata in margine o in fine dell' interrogatorio: questa pure le sarà letta, e le si farà la stessa richiesta. Essa poi firmerà l' interrogatorio e le aggiunte: qualora nòn voglia, o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

429. La parte che vuol servirsi dell' interrogatorio, lo farà notificare alla parte avversa: ma nè l' una nè l' altra potrà farne il soggetto di nuove scritture.

430. Le amministrazioni de' pubblici stabilimenti saranno tenute a nominare un amministratore, o pure un agente, per rispondere a' fatti ed agli articoli comunicati. Daranno esse a tal effetto una procura speciale in cui saranno spiegate ed affermate con giuramento per vere le risposte: diversamente, i fatti potranno aversi per verificati, senza pregiudizio della facoltà di far sottoporre all' interrogatorio gli amministratori e gli agenti sopra i fatti che li riguardano per-

 sonal-

sonalmente, per farne poi quel conto che il tribunale crederà di ragione.

TITOLO XV.

Degl' incidenti.

§. I.

Delle domande incidenti.

431. Le *domande incidenti* saranno fatte con un semplice atto contenente i motivi e le conclusioni, con offerta di comunicare i documenti giustificativi, mediante ricevuta, o deposito da farsi in cancelleria.

Il reo convenuto risponderà con un semplice atto alla domanda incidente.

432. Tutte le domande incidenti saranno fatte nel tempo medesimo. Non potranno chiedersi le spese di quelle che saranno state fatte posteriormente, se i motivi di queste esistevano all' epoca delle prime domande. Le domande incidenti saran decise preventivamente, se vi è luogo: e negli affari su i quali fosse stata ordinata una istruzione per iscritto, l' incidente sarà rimesso all' udienza, per esservi giudicato, come è di ragione.

§. II.

Dell' intervento in causa.

433. L' *intervento in causa* sarà fatto per mezzo di un' istanza contenente i motivi e le conclusioni, delle quali sarà data copia, non meno che de' documenti giustificativi.

434. L'in-

434. L' intervento non potrà ritardare la sentenza della causa principale, allorchè sarà in istato di esser decisa.

435. Negli affari su i quali sarà stata ordinata una istruzione per iscritto se avviene che l' intervento in causa sia contraddetto da una delle parti, l' incidente sarà portato all' udienza.

TITOLO XVI.

Delle riassunzioni d' istanze, e della costituzione di nuovo patrocinatore.

436. La sentenza di una causa in grado di esser decisa non sarà differita nè per cangiamento di stato delle persone, nè per cessazione delle funzioni, in ordine alle quali stavano in giudizio, nè per la loro morte, nè per la morte, dimessione, sospensione o destituzione de' loro patrocinatori.

437. La causa è in grado di decisione quando le aringhe sono incominciate: e queste si hanno per incominciate, quando le conclusioni sono proposte all' udienza in contraddittorio delle parti.

Le cause che s'istruiscono per iscritto, si reputano in grado di esser decise, quando è compita l' istruzione, o sono spirati i termini per le produzioni e per le risposte.

438. Nelle cause che non sono in grado di decisione, ogni procedura posteriore alla notificazione della morte di una delle parti sarà nulla. Non occorrerà notificare la morte, dimessione, sospensione o destituzione de' patrocinatori. Tutti gli atti fatti e le sentenze posteriormente ottenute saranno nulle, quando mancherà la costituzione di un nuovo patrocinatore.

439. La procedura non resterà sospesa nè per

can-

cangiamento di stato, nè per cessazione delle funzioni, in ordine alle quali le parti si erano costituite in giudizio.

Ciò non ostante, il reo che non avesse costituito patrocinatore precedentemente alla mutazione di stato, o pure alla morte dell' attore, sarà citato di nuovo a comparire fra 'l termine di otto giorni, a veder ammettere le conclusioni.

440. La citazione per riassumere l' istanza e costituire patrocinatore, sarà notificata fra i termini fissati nel titolo *delle citazioni*: ed in essa dovranno essere espressi i nomi ed i cognomi di coloro che sono stati patrocinatori in causa, e del giudice relatore, se vi sarà.

441. L' istanza sarà riassunta con un atto di patrocinatore a patrocinatore.

442. Qualora la parte citata si opponga alla riassunzione, l'incidente sarà giudicato sommariamente.

443. Se allo spirar del termine la parte citata per la riassunzione dell' istanza o per la costituzione del patrocinatore non comparisce, sarà deciso in merito.

TITOLO XVII.

Della disapprovazione del fatto de' patrocinatori.

444. Non sarà permesso di fare o accettare alcuna offerta confessione, o alcun consenso, senza mandato di procura speciale, sotto pena della disapprovazione.

445. La disapprovazione sarà intentata nella cancelleria del tribunale competente, per mezzo di un atto firmato dalla parte, o da qualcuno mu-

munito di sua procura speciale ed autentica. L'atto conterrà le ragioni, le conclusioni e la costituzione di patrocinatore.

446. Se la disapprovazione viene intentata nel corso di una causa tuttavia pendente, senza altra dimanda, sarà notificata per mezzo di un atto di patrocinatore non solo al patrocinatore contra il quale è diretta, ma anche agli altri patrocinatori della causa: e tal notificazione avrà il valore di una citazione per opporsi alla disapprovazione.

447. Se il patrocinatore non esercita più le sue funzioni, la disapprovazione sarà notificata per atto di usciere al di lui domicilio: se poi fosse morto, dovrà notificarsi a' di lui eredi, con citazione a comparire davanti il tribunale in cui pende la quistione, ed alle parti che sono interessate nella causa, con atto di patrocinatore a patrocinatore.

448. L'istanza per la disapprovazione sarà sempre dedotta avanti al tribunale in cui fu fatta la procedura disapprovata, benchè la causa, nel corso della quale essa viene intentata, penda in un tribunale diverso. Le parti interessate nella causa principale dovranno aver notificazione della predetta istanza, ed esser chiamate nel giudizio di essa.

449. Sotto pena di nullità sarà sospesa ogni procedura, come pure la sentenza sulla causa principale, finchè non sia pronunziato sulla intentata disapprovazione. Tuttavia sarà permesso di ordinare che la parte disapprovante faccia giudicare la sua domanda fra un termine da stabilirsi, colla *comminazione*, che altrimenti sarà proceduto come è di ragione.

450. Allor quando la disapprovazione risguardi un

un atto su cui non pende causa, ne sarà portata l' istanza al tribunale del reo.

451. Qualunque istanza per disapprovazione sarà comunicata al ministero pubblico.

452. Quando la disapprovazione vien dichiarata legittima, la sentenza, o le parti della sentenza relativa a' capi che hanno dato luogo alla disapprovazione, saranno annullate, e dovran considerarsi come non iscritte. Il patrocinatore disapprovato sarà condannato in vantaggio dell' attore e delle altre parti a tutti i danni ed interessi; e potrà essere eziandio punito di sospensione, e processato per vie straordinarie, secondo la gravità del caso e la natura delle circostanze.

453. Se la disapprovazione sarà rigettata, nel margine dell' atto che la contiene, sarà fatta menzione della sentenza che la rigetta; e l' autore potrà essere condannato a vantaggio del disapprovato e delle altre parti in que' danni e quelle riparazioni che saranno di ragione.

454. La disapprovazione promossa in occasione di una sentenza passata in cosa giudicata, non sarà ammessibile dopo otto giorni, a contare da quello in cui la sentenza dovrà considerarsi come eseguita, a' termini dell' articolo 253.

TITOLO XVIII.

Delle competenze giurisdizionali fra giudici.

455. Quando una quistione stessa vien portata innanzi a due o più giudici di circondario dipendenti dallo stesso tribunale civile, la decisione della competenza de' giudici dovrà portarsi davanti a questo medesimo tribunale.

Se

Se i giudici di circondario dipendono da tribunali diversi, dovrà portarsi la quistione della competenza alla gran Corte civile.

Se i detti giudici non sono tutti nella circoscrizione territoriale di una medesima gran Corte civile, la quistione sarà portata alla Corte suprema di giustizia.

Quando la causa vien portata a due o più tribunali civili compresi nella giurisdizione di una medesima gran Corte civile, spetta a questa il decidere sulla competenza de' giudici: e spetta alla Corte suprema di giustizia, quando i tribunali non sono tutti nella giurisdizione di una medesima gran Corte civile, o quando esiste conflitto di giurisdizione fra due o più gran Corti civili.

456. Vedute le dimande fatte in tribunali diversi, sarà profferita ad istanza della parte una sentenza che permetta di citare per lo giudizio della competenza: ed i giudici potranno ordinare ne' detti tribunali la sospensione di tutti gli atti.

457. L'attore notificherà la sentenza, e citerà le parti al domicilio de' loro patrocinatori.

Il termine per notificare la sentenza e per citare sarà di quindici giorni da quello della sentenza.

Il termine a comparire sarà quello stesso ordinario delle citazioni, regolato però secondo le distanze del rispettivo domicilio de' patrocinatori.

458. L'attore non citando ne' termini fissati di sopra, decaderà dall' istanza di competenza, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare: e gli atti della causa principale potranno proseguirsi nel tribunale dove era comparso colui, contro del quale si era ammessa l'istanza pel regolamento della competenza.

459. L'attore che resterà succumbente, potrà esser

esser condannato ne' danni e negl' interessi a favore delle altre parti.

TITOLO XIX.

Della rimessione delle cause da un tribunale ad un altro per motivo di parentela o di affinità.

460. Allor quando fra i giudici di un tribunale civile una parte avrà due consanguinei o affini sino al quarto grado inclusivamente, o tre consanguinei o affini nel grado stesso in una gran Corte civile; come pure allora quando avrà un consanguineo nel suddetto grado fra i giudici nel tribunal civile, o due nella gran Corte civile, e la parte stessa sarà membro di quel tribunale o di quella Corte; la parte avversa potrà chiedere che sia rimessa la causa ad un altro tribunale o ad un'altra gran Corte civile.

461. La rimessione della causa sarà domandata prima che sia cominciata la discussione all'udienza; e se l' affare sarà posto in relazione prima che l'istruzione sia terminata, o prima che i termini sieno spirati: altrimenti non potrà essere ammessa.

462. La domanda di rimessione sarà proposta per mezzo di un atto esibito in cancelleria, il quale ne conterrà i motivi, e sarà firmato dalla parte o da persona munita di sua procura speciale ed autentica.

463. In vista della spedizione di questo atto presentata unitamente a' documenti giustificativi, sarà pronunziata sentenza, la quale ordinerà,

1.° la comunicazione dell'atto già mentovato da farsi a' giudici, per ragion de' quali si domanda la rimessione, acciocchè dentro un termine da stabilirsi

bilirsi facciano la loro dichiarazione in piè della spedizione della sentenza;

2.° la comunicazione al ministero pubblico;

3.° la relazione che uno de' giudici nominato nella sentenza suddetta dovrà fare nel giorno dalla stessa indicato.

464. La spedizione dell' atto di domanda di rimessione, co' documenti annessi e colla sentenza rammentata dall' articolo precedente, sarà notificata alle altre parti.

465. Se i motivi a' quali si appoggia la domanda, saranno riconosciuti o giustificati in un tribunale civile, la causa sarà rimessa ad un altro tribunale soggetto alla medesima gran Corte civile: ma se questo avviene in una gran Corte civile, la causa sarà rimessa ad un' altra gran Corte più vicina.

Ne' tribunali e nelle gran Corti civili dove vi sieno più camere, dovrà inviarsi la causa ad un' altra camera.

466. La parte che succumberà nella dimanda sarà condannata ad una multa che non potrà esser minore di ducati dieci, senza pregiudizio de' danni ed interessi della parte avversa, quando sien dovuti.

467. Qualora la sentenza accordi la rimessione della causa ad un altro tribunale, e non vi sia appello, o l' appellante succumba, la causa sarà portata in forza di una semplice citazione davanti il tribunale che dovrà giudicarne; ed in questo sarà riassunta la procedura degli ultimi atti.

468. In tutti i casi sarà sospensivo l' appello da una tal sentenza.

469. Sono applicabili al suddetto appello le disposizioni degli articoli 485, 486, 487 e 488.

TI-

TITOLO XX.

Della ricusazione de' giudici.

470. Ogni giudice può esser ricusato per le seguenti cause.

1.° Se egli è consanguineo o affine delle parti o di una di esse, fino al quinto grado inclusivamente.

2.° Se la moglie del giudice è consanguinea o affine di una delle parti, o se il giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle parti nel detto grado, quando essa viva tuttora, o non vivendo, esistano i di lei figli. Anche nel caso di morte della medesima, e di non esistenza di figli, il suocero, il genero ed i cognati non potranno esser giudici.

3.° Se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti, o discendenti, o affini nella medesima linea, hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti.

4.° Se pende una causa in loro nome in un tribunale dove sia giudice una delle parti, e se sono debitori o creditori di qualcuna di esse.

5.° Se fra i cinque anni che precedono la ricusazione de' giudici vi è stato un processo criminale tra costoro ed una delle parti, o il conjuge, o i consanguinei, o gli affini in linea retta.

6.° Se vi ha causa civile fra 'l giudice, la sua moglie i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti; qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima dell'introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; o pure si trattasse di causa che, sebbene già

già terminata fosse ciò seguito nel corso del semestre precedente l' allegazione di sospetto.

7.° Sarà ricusabile il giudice, se è tutore, o tutore surrogato, o curatore, o erede presuntivo, o donatario, o padrone, o commensale abituale di una delle parti, se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione che sia posta in causa; o se una delle parti è sua erede presuntiva.

8.° Se il giudice ha consultato, aringato, o scritto sulla causa; se precedentemente ne ha preso cognizione come giudice o come arbitro; se l' ha sollecitata o raccomandata; se ha sborsato denaro per le spese degli atti; se ha deposto come testimone; se dopo l' introduzione della causa egli ha bevuto o mangiato con alcuna delle parti nella di lei casa, o ricevuto qualche dono dall' una o dall' altra.

9.° Se il consanguineo o affine del giudice fino al quarto grado inclusivamente, faccia da avvocato o da patrocinatore nella causa di cui dovrebbe il giudice conoscere, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio: nel qual caso dovrà il consanguineo o l' affine astenersi dalla difesa.

10.° Se il consanguineo o affine del giudice fino al quarto grado sopraddetto, sia avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto.

11.° Se passi capitale inimicizia tra 'l giudice ed una delle parti; se finalmente il giudice abbia insultata, ingiuriata o minacciata una delle parti, o a voce o in iscritto, dopo l' introduzione della causa o ne' sei mesi anteriori alla ricusazione proposta.

471. Non

471. Non sarà permesso di ricusare il giudice, quando esso è consanguineo del tutore o del curatore di una delle parti, o de' membri o degli amministratori di uno stabilimento, di una società, direzione, o unione di persone che sieno parti in causa, meno che i detti tutori, amministratori o interessati non abbiano un interesse distinto e personale.

472. Non sarà ricusabile il giudice, se sia creditore o debitore delle pubbliche amministrazioni dello Stato, nè se egli o i suoi congiunti abbiano lite con dette amministrazioni.

473. Ogni giudice che abbia notizia di qualche motivo, onde esser ricusato, dovrà farne dichiarazione alla camera del consiglio, la quale deciderà se egli debba astenersi.

474. I motivi di ricusazione che riguardano i giudici, sono applicabili al ministero pubblico, quando esso è parte aggiunta: ma quando esso è parte principale, la ricusazione non può essere ammessa.

475. Colui che vorrà ricusare un giudice, dovrà farlo prima che venga intrapresa la discussione della causa all'udienza; e se la causa è posta a relazione, prima che l'istruzione sia terminata, o che ne sieno spirati i termini, meno che i motivi della ricusazione non sieno sopraggiunti posteriormente.

476. La ricusazione de' giudici incaricati di accesso, di esami di testimonj, e di altre operazioni, dovrà proporsi ne' tre giorni che decorreranno,

1.° da quello della sentenza, quando essa è stata profferita in contraddittorio;

2.° da quello in cui spirano gli otto giorni assegnati per fare opposizione, se questa non è stata fatta,

fatta, e se la sentenza è stata profferita in contumacia;

3.° da quello nel quale anche per motivo di contumacia vien rigettata l' opposizione, se questa è di già fatta contra la sentenza contumaciale.

477. La ricusazione sarà proposta in cancelleria per mezzo di un atto, il quale conterrà i motivi della medesima, e sarà firmato dalla parte o da persona munita di sua procura speciale ed autentica da unirsi all' atto stesso.

478. Trasmessa dal cancelliere nel corso di ore ventiquattro una spedizione dell' atto di ricusa al presidente del tribunale, sulla relazione del medesimo presidente, ed udite le conclusioni del pubblico ministero, sarà profferita una sentenza la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammessibile: e nel caso contrario ordinerà,

1.° la comunicazione al giudice ricusato, affinchè su i fatti allegati produca una spiegazione precisa fra 'l termine che dovrà stabilirsi dalla sentenza;

2.° la comunicazione al ministero pubblico, indicando il giorno in cui sarà fatta la relazione da uno de' giudici deputato a tal effetto dalla sentenza medesima.

479. Il giudice ricusato farà la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell' originale dell' atto di ricusa.

480. Saranno sospese tutte le sentenze ed operazioni dal giorno in cui sarà stata ordinata la comunicazione. Ciò non ostante, se qualcuna delle parti pretenda che l' operazione sia urgente, e pericoloso il ritardo, l' incidente per mezzo di un semplice atto sarà portato all' udienza; ed il tribunale potrà ordinare che si proceda per mezzo di un altro giudice.

481. Se

481. Se il giudice ricusato conviene ne' fatti che han dato luogo all' atto di ricusa, o se questi fatti son provati, sarà dato ordine che egli si astenga.

482. Se la parte che ricusa un giudice, non presenti prova in iscritto, o non somministri almeno un principio di prova delle cause della ricusazione, è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice, o ordinare la prova per mezzo di testimonj.

483. La parte la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile, o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni o come sfornita di pruova, sarà condannata ad arbitrio del tribunale in un' ammenda che non potrà esser minore di ducati trenta; salve le ragioni al giudice per la riparazione dell' ingiuria, e pe' danni ed interessi: nel qual caso dovrà astenersi di giudicare.

484. Sarà permesso di appellare da qualunque sentenza profferita sulla ricusazione de' giudici, anche nelle materie sulle quali il tribunale civile giudica inappellabilmente. Nulladimeno se la parte sostiene che attesa l' urgenza, è necessario di procedere a qualche operazione, prima che sia giudicato sopra l' appello, l'incidente sarà portato all' udienza per mezzo di un semplice atto; ed il tribunale che avrà rigettata la ricusazione, potrà ordinare che si proceda all' operazione per mezzo di un altro giudice.

485. La parte che vorrà appellare, dovrà farlo nel corso di cinque giorni dalla sentenza, rilasciando un atto in cancelleria, nel quale saranno espressi i motivi, ed enunciati i documenti esibiti per fondamento dell' appello.

486. La

486. La spedizione dell' atto di ricusa, della dichiarazione del giudice della sentenza e dell' appello, come pure gli annessi documenti saranno rimessi dal cancelliere fra tre giorni, ad istanza ed a spese dell' appellante, al cancelliere della gran Corte civile.

487. Il cancelliere della gran Corte civile nel corso di tre giorni, da che gli saran pervenuti i documenti, dovrà presentarli alla gran Corte civile: ed essa indicherà il giorno della decisione, e deputerà per tal oggetto uno de' giudici, sulla di cui relazione, e dietro le conclusioni del pubblico ministero, la quistione sarà decisa nell' udienza senza bisogno di citar le parti.

488. Fra ventiquattr' ore dalla spedizione, il cancelliere della gran Corte civile dovrà rimandare al cancelliere del tribunale civile i documenti che gli erano stati indirizzati.

489. Nel corso di un mese dal giorno della sentenza profferita in prima istanza, che avrà rigettata la ricusazione, la parte appellante dovrà notificare alle parti avverse la decisione renduta in appello, ovvero un certificato del cancelliere della gran Corte, il quale dichiari che non ancora è stato deciso sull' appello, e colla indicazione del giorno che la gran Corte avrà stabilito per decidere: altrimenti sarà provvisoriamente eseguita la sentenza che avrà rigettata la ricusazione, e sarà valido tutto quello che sarà fatto in conseguenza di essa, quantunque la ricusazione fosse ammessa di poi nel giudizio di appello.

TITOLO XXI.

Della perenzione dell' istanza.

490. Qualsivoglia istanza, quando anche il convenuto non avesse costituito il patrocinatore, sarà perenta, se la procedura non sarà proseguita nel corso di tre anni.

Questo termine sarà prorogato per sei mesi, ogni volta che vi sia luogo a dimandare la riassunzione dell' istanza o la costituzione di un nuovo patrocinatore.

491. La *perenzione* procederà contra lo Stato, gli stabilimenti pubblici e tutte le persone anche minori; salvo il diritto di regresso contra i loro amministratori o tutori.

492. La perenzione non avrà luogo *ipso jure*, ma resterà sanata dagli atti legittimi fatti dall' una o dall' altra parte prima della domanda di perenzione.

493. La perenzione sarà domandata con atto di patrocinatore a patrocinatore, se pure il patrocinatore non sia morto, o interdetto, o sospeso, dopo che si è alla medesima acquistato diritto.

494. La perenzione non estingue l' azione, ma estingue la sola procedura, senza che si possa in verun caso opporre alcun atto della estinta procedura, o prevalersene.

Nel caso di perenzione il principale attore è condannato in tutte le spese della procedura perenta.

TI-

TITOLO XXII.

Della rinunzia alla lite.

495. La *rinunzia alla lite* potrà farsi ed accettarsi con semplici atti firmati dalle parti o da' loro mandatarj, e notificati da patrocinatore a patrocinatore.

496. La rinunzia, allorchè sarà stata accettata, importerà di pieno diritto il reciproco consenso di rimetter le cose nel medesimo stato in cui erano prima della domanda.

Essa indurrà parimente l' obbligazione di pagar le spese alle quali sarà condannata la parte rinunziante, ed in conseguenza di una semplice ordinanza del presidente segnata in piè della tassa, presenti o citate le parti con atto di patrocinatore.

Questa ordinanza, se emana da un tribunale civile, sarà eseguita non ostante l' opposizione o l' appello: se emana da una gran Corte civile, sarà eseguita non ostante l' opposizione.

TITOLO XXIII.

Degli affari da trattarsi sommariamente.

497. Saranno considerati come affari sommarj, e trattati come tali,

gli appelli dalle sentenze de' giudici di circondario;

le azioni puramente personali, qualunque sia la loro importanza, purchè sieno appoggiate ad un documento scritto non controverso;

le domande formate senza alcun documento, quando non eccedono la somma di ducati trecento,

le domande che sono provvisorie, o che richieggono pronta spedizione;

le domande per pagamento di pigioni, di affitti ed arretrati di rendite.

498. Spirati i termini della citazione, le cause sommarie saranno giudicate all' udienza con un semplice atto, senza altra procedura nè formalità.

499. Le domande incidenti e gl' interventi in causa saranno formati con atto di patrocinatore, il quale non potrà contenere che le conclusioni ed i motivi di esse.

500. La sentenza che ordina l' esame de' testimonj, quando vi è luogo ad esso, esprimerà i fatti senza bisogno di articolarli preventivamente, e fisserà il giorno e l' ora in cui i testimonj saranno ascoltati all' udienza.

501. I testimonj saranno citati almeno un giorno avanti a quello dell' esame.

502. Se una delle parti domandi proroga, l'incidente sarà giudicato all' istante.

503. Allor quando la sentenza sarà inappellabile, non dovrà formarsi processo verbale dell' esame: soltanto sarà fatta menzione nella sentenza de' nomi de' testimonj, e del risultamento delle loro deposizioni.

504. Se la sentenza sarà appellabile, dovrà stendersi un processo verbale contenente i giuramenti de' testimonj, la loro dichiarazione se sono consanguinei, affini, domestici o addetti al servizio delle parti, le eccezioni opposte contro di essi ed il risultamento di quanto è stato deposto.

505. Se i testimonj sono lontani ovvero impediti, il tribunale potrà commetterne l' esame al tribunale o al giudice del circondario della loro residenza: ed in tal caso l'esame dovrà scriversi, e farsene processo verbale.

506. Ne-

506. Negli esami sommarj saranno osservate le disposizioni del titolo XI *dell' esame de' testimonj*, relative alle formalità seguenti:

alla copia da passarsi a' testimonj della parte dispositiva della sentenza, in forza della quale sono intimati a comparire;

alla copia de' nomi e cognomi de' testimonj, da passarsi alla parte;

alla multa ed alle pene contra i testimonj contumaci;

alla proibizione di ascoltare i rispettivi conjugi delle parti, i consanguinei ed affini in linea retta;

alle eccezioni di ripulsa opposte dalla parte presente, alla maniera di giudicarne, alle interrogazioni che è permesso di fare a' testimonj, ed alla tassa in loro favore;

al numero di que' testimonj, i viaggi de' quali entrano in tassa;

alla facoltà di ascoltare gl' individui che non abbiano ancora l' età di quindici anni compiti.

LIBRO IV.

DE' TRIBUNALI DI APPELLO E DELLE GRAN CORTI CIVILI.

TITOLO UNICO.

Dell' appello e della sua istruzione.

507. Il termine ad appellare è di tre mesi, che per le sentenze profferite in contraddittorio decorrerà dal giorno della notificazione fattane o alla persona o al domicilio: per le sentenze profferite in contumacia suscettive di opposizione, dal giorno in cui l' opposizione non sarà più ammessibile.

Nondimeno la parte intimata potrà in qualunque stato della causa, ed anche dopo aver notificata la sentenza senza alcuna protesta, interporre incidentemente l' appello, quantunque sia stata la sentenza eseguita.

Per le opposizioni e per le ammende, il disposto nell' articolo 243 pe' tribunali civili sarà applicabile alle gran Corti civili. Potrà in oltre la gran Corte secondo le circostanze aumentare le dette ammende del doppio, ed anche del triplo.

508 Se la sentenza contenga più capi, e siasi per alcuni soli appellato, la parte intimata potrà incidentemente appellare dagli altri. Questi termini saranno perentorj, e decorreranno egualmente per tutte le parti; salvo il ricorso contro chi sarà di ragione. Ma riguardo al minore non emancipato, essi non incominceranno a decorrere se non dal giorno

no in cui sarà notificata la sentenza tanto al tutore, che al tutore surrogato, benchè quest' ultimo non fosse intervenuto in causa.

509. Coloro che dimorano fuori del regno, avranno per interporre l' appello, oltre allo spazio di tre mesi dopo la notificazione della sentenza, anche quello destinato per le citazioni, a tenore dell' articolo 167.

510. Coloro che sono assenti dal regno per servizio di terra o di mare, o che sono impiegati in negoziazioni straniere per lo Stato, avranno lo spazio di un anno per appellare, dopo la intimazione della sentenza, incluso il termine di tre mesi.

511. Il termine ad appellare è sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso, che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto, fatta colle formalità stabilite dall' articolo 153; e dopo spirati i termini per fare inventario e per deliberare, tutte le volte che la sentenza fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini.

Questa notificazione può farsi agli eredi collettivamente e senza designazione di nomi e qualità.

512. Se la sentenza si fosse pronunziata sul fondamento di un documento falso, o per causa di dolo personale, e se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo che era nelle mani dell' avversario, il termine ad appellare non decorre che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta o giuridicamente verificata, o dal giorno in cui il dolo personale è stato scoperto, o finalmente dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente.

In questo ultimo caso la parte dee somministrar pro-

prova scritta indicante il giorno in cui ha scoperto o ricuperato il documento; e non altrimenti.

513. Da una sentenza che non sia provvisionalmente eseguibile, non sarà permesso d'interporre l'appello fra lo spazio di otto giorni dalla data della medesima. L'appello interposto, durante questo termine, sarà dichiarato inammessibile: ma se per anche il termine non è spirato, l'appellante avrà diritto di reiterarlo.

514. L'esecuzione delle sentenze che non sono provvisionalmente eseguibili, sarà sospesa per tutto il corso degli otto giorni suddetti.

515. L'appello da una sentenza preparatoria o interlocutoria di un tribunale civile non potrà interporsi se non dopo la sentenza diffinitiva, ed unitamente all'appello da questa. Il termine per appellare decorrerà dal giorno in cui sarà notificata la sentenza diffinitiva: e quando anche la sentenza preparatoria o interlocutoria sia stata eseguita senza riserva, l'appello sarà ammessibile. Se però l'appello avverso la sentenza diffinitiva sarà inammessibile, lo sarà egualmente per le sentenze che l'han preceduta.

L'appello da una sentenza provvisionale, o sopra domande provvisionali pronunziata da un tribunale civile, potrà, se vi ha luogo, essere interposto prima della diffinitiva; e l'appello sospenderà l'esecuzione della sentenza impugnata.

In generale le sentenze preparatorie, interlocutorie, e provvisionali o sopra domande provvisionali de' tribunali civili, non sono di pregiudizio nella diffinitiva, conformemente alla dichiarazione contenuta nell'articolo 135.

516. Sono *preparatorie* le sentenze che riguardano i meri atti ordinatorj del giudizio, diretti a mettere la causa in istato di essere diffinitivamente giudicata.

Sono

Sono *interlocutorie* le sentenze che il tribunale profferisce avanti la decisione diffinitiva, per ordinare una prova, una verificazione, una perizia, o un atto qualunque che sia relativo al merito della causa, e che potrebbe essergli di pregiudizio.

517. Saranno soggette all' appello le sentenze qualificate per inappellabili, quando sono state profferite da giudici i quali non potevano decidere la causa, che in prima istanza.

Gli appelli dalle sentenze pronunziate sopra materie, la cognizione inappellabile delle quali spetta a' primi giudici, non saranno ammessibili, quantunque essi abbiano tralasciato di qualificarle, o le abbiano qualificate come sentenze di prima istanza.

518. Quando si tratterà d' incompetenza, l' appello sarà ammessibile, benchè la sentenza sia stata qualificata per inappellabile. Nondimeno dalla sentenza profferita in grado di appello non può darsi un altro appello.

519 L' appello dalle sentenze suscettive di opposizione non si potrà ammettere, finchè duri il termine assegnato per questa.

520. L' atto di appello conterrà citazione a comparire fra i termini stabiliti dalla legge, e dovrà notificarsi a persona o a domicilio, sotto pena di nullità.

521. Qualora la sentenza non ordini l' esecuzione provvisoria ne' casi ne' quali è questa autorizzata, l' appello dalle sentenze definitive ne opererà la sospensione.

L' esecuzione delle sentenze indebitamente qualificate per inappellabili non potrà sospendersi se non in virtù di una *inibitoria* ottenuta dall' appellante nell' udienza della gran Corte civile, in conseguenza di una citazione a breve termine.

La gran Corte civile potrà nell' udienza, e sopra

pra un semplice atto ordinare la esecuzione provvisoria delle sentenze non qualificate o qualificate appellabili, quantunque i giudici fossero autorizzati a pronunciare inappellabilmente.

522. Se l' esecuzione provvisoria non è stata ordinata ne' casi ne' quali la legge l' autorizza, la parte intimata potrà con semplice atto farla ordinare all' udienza della gran Corte civile prima della sentenza sull' appellazione.

523. Se l' esecuzione provvisoria è stata ordinata fuori de' casi preveduti dalla legge, l' appellante potrà ottenere l' inibitoria nell' udienza, previa una citazione a breve termine. Questa inibitoria non si accorderà mai sopra dimanda che non sia stata comunicata all' altra parte.

524. Non sarà permesso in alcun altro caso di accordare inibitorie, nè di fare alcuna determinazione, per sospendere direttamente o indirettamente l' esecuzione della sentenza; e ciò sotto pena di nullità.

525. Ogni appello, anche dalle sentenze profferite sopra istruzione per iscritto, sarà portato all'udienza, salvo alla gran Corte la facoltà di ordinare la istruzione per iscritto, se vi sia bisogno.

526. Fra otto giorni dalla costituzione di patrocinatore fatta dalla parte appellata, l' appellante dovrà notificare le ragioni de' suoi gravami contra la sentenza. La parte appellata risponderà fra gli otto giorni seguenti; e quindi si fa luogo all' udienza senza altra procedura.

527. Gli appelli da sentenze pronunciate in cause da giudicarsi sommariamente, saranno con un semplice atto portati all' udienza senza altra procedura. Tanto dovrà praticarsi anche negli appelli dalle altre sentenze, se la parte appellata non comparisca.

528. Nelle

528. Nelle cause di appello non saranno proposte nuove dimande, meno che quando si tratti di compensazione, o che la nuova dimanda non abbia il carattere di una eccezione contra l'azion principale.

Ciò non ostante, le parti possono domandare gl' interessi, gli arretrati, le pigioni e gli altri accessorj scaduti dopo la sentenza profferita in prima istanza; come pure i danni ed interessi per lo pregiudizio sofferto dopo la detta sentenza.

529. Ne' casi preveduti nell' articolo precedente le nuove domande e le eccezioni del reo dovranno esser proposte con semplici atti di conclusioni motivate.

Tanto pure avrà luogo, quando le parti vorranno mutare o modificare le loro conclusioni.

Tutte le scritture che sono una ripetizione de' motivi e delle eccezioni di già proposte in iscritto nella prima istanza o in appello, non entreranno in tassa.

Se la medesima scrittura, oltre alle ragioni per lo avanti allegate, contiene nuovi motivi o eccezioni, sarà tassata per tutta quella parte che riguarda le cose novellamente dedotte.

530. Non sarà ricevuto in appello alcun intervento in causa se non richiesto da coloro i quali avranno diritto di formar opposizione di terzo.

531. Insorgendo più di due opinioni, ciascuna delle quali non abbia la pluralità assoluta, l' affare sarà regolato come è disposto nell' articolo 211.

532. Quando in una gran Corte civile si sarà formata parità di voti, dovranno chiamarsi, secondo l' ordine del ruolo, uno o più giudici che non abbiano conosciuto della causa, e sempre in numero dispari; e la causa si discute di nuovo all' udienza, o nuovamente si riferisce, se trattasi di causa istruita per iscritto.

Se

Se poi tutti i giudici avran conosciuto della causa, dovrà chiamarsi uno o più giudici della gran Corte criminale nel modo medesimo.

533. La perenzione in causa di appello darà forza di cosa giudicata alla sentenza appellata.

534. Le altre regole stabilite pe' tribunali civili saranno osservate nelle gran Corti civili e ne' tribunali di appello.

535. L' appellante che succumberà, sarà condannato ad un' ammenda di carlini dodici, se si tratti di appellazione da una sentenza di giudice di circondario, e di carlini ventiquattro a dodici ducati, se si tratti di appellazione da una sentenza di tribunal civile.

536. Se la sentenza vien confermata, l'esecuzione sarà fatta dal tribunale che avrà profferito in prima istanza. Se poi la sentenza è rivocata, l' esecuzione fra le parti medesime spetterà alla gran Corte civile che avrà profferito. Potrà questa nondimeno commettere l' esecuzione ad altro tribunale che indicherà nella decisione, ovvero al tribunale stesso che ha deciso in prima istanza; salvo per le domande di nullità d' imprigionamento, per espropriazione forzata e per altri oggetti ne' quali la legge attribuisce giurisdizione.

537. Essendo interposto l'appello da una sentenza provvisionale, o sopra domande provvisionali, se avviene che questa sia rivocata, e la causa si trovi in istato di essere diffinitivamente decisa, le gran Corti dovranno nel tempo stesso profferir diffinitivamente sul merito per mezzo di una sola e medesima sentenza.

La stessa disposizione avrà luogo, quando per vizio di forma o per qualunque altra cagione le gran Corti civili rivocheranno qualche sentenza diffinitiva.

LI-

LIBRO V.

DE' MODI STRAORDINARJ D'IMPUGNARE I GIUDICATI, E DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO ALLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.

TITOLO I.

Della opposizione del terzo.

538. Un terzo è autorizzato a fare opposizione ad un giudicato che pregiudica a' suoi diritti, ed al quale nè egli nè coloro che rappresenta, sono stati citati.

539. L'*opposizione del terzo* proposta come azione principale, dovrà introdursi nel tribunale dove sarà stata profferita la sentenza impugnata.

La detta opposizione dedotta come incidente in un giudizio che sia stato introdotto in un tribunale, dovrà formarsi con una dimanda innanzi al tribunale stesso, se questo è superiore ovvero eguale a quello da cui fu profferita la sentenza impugnata.

540. Se il tribunale non è eguale o superiore, l' opposizione incidente del terzo sarà promossa per via di azione principale avanti al tribunale medesimo che avrà pronunziato la sentenza.

541. Sarà nelle facoltà del tribunale, avanti cui è stata prodotta la sentenza che subisce opposi-

posizione, di procedere oltre nella causa, o di sospendere, secondo le circostanze.

542. Le sentenze passate in cosa giudicata, che condannano a rilasciare il possesso di un fondo, saranno eseguite contra le parti succumbenti, non ostante l' opposizione del terzo, e senza alcun pregiudizio della stessa.

Negli altri casi i giudici potranno, secondo le circostanze, sospendere l' esecuzione della sentenza.

543. Il terzo la di cui opposizione vien rigettata o dichiarata inammessibile, sarà condannato ad un' ammenda non minore di ducati dodici; senza pregiudizio de' danni ed interessi a favor della parte avversa, qualora sia di ragione.

TITOLO II.

Del ricorso per ritrattazione di sentenza.

544. Le sentenze inappellabili profferite in contradittorio, come pure le sentenze in contumacia, le quali non ammettono opposizione, potranno essere rivocate, a richiesta delle parti o delle persone chiamate debitamente in causa, pe' seguenti motivi:

1.° se vi è stato dolo personale:

2.° se avanti, o nell' atto del giudicato saranno state violate le formalità stabilite sotto pena di nullità, purchè questa nullità non sia stata sanata dalle parti:

3.° se sarà stato giudicato sopra cose non dimandate:

4.° se sarà stato concesso più di quello che si era dimandato:

5.° se

5.° se si sarà omesso di pronunziare sopra qualcuno de' capi della dimanda:

6.° se nella gran Corte o ne' tribunali medesimi vi fosse contrarietà di sentenze inappellabili tra le parti stesse, e sopra gli stessi articoli di ragioni.

7.° se un medesimo giudicato contiene disposizioni contrarie:

8.° se è stata omessa la comunicazione al ministero pubblico ne' casi in cui è ordinata dalla legge, e se il giudicato è stato pronunziato contra la parte, in favor della quale la comunicazione era ordinata:

9.° se è stato giudicato sopra documenti, la cui falsità venga posteriormente riconosciuta o dichiarata:

10.° se dopo la decisione della causa si sarà ricuperato qualche documento decisivo che per fatto della parte avversa non era stato prima prodotto.

545. Lo Stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici ed i minori saranno ammessi a questo ricorso, tutte le volte che non saranno stati difesi, o sarà stata omessa una parte essenziale della difesa.

546. Non sarà permesso di riformare nella sentenza, che quel solo capo contra il quale ha luogo il ricorso, a meno che gli altri capi non sieno dipendenti da questo.

547. Il *ricorso per ritrattazione*, unitamente alla citazione della parte, sarà notificato nel termine di tre mesi per atto di citazione o alla parte o al patrocinatore, giusta i casi ne' seguenti articoli stabiliti: il qual termine, riguardo a' maggiori di età, decorrerà dal giorno in cui sarà fatta o alla persona o al domicilio la notificazione della sentenza impugnata.

548. Trat-

548. Trattandosi di minori, il termine di tre mesi decorrerà dal giorno della notificazione della sentenza, fatta ad essi personalmente o al domicilio, dopo che saranno giunti all' età maggiore.

549. Le parti che dimorano fuori del regno, oltre allo spazio di tre mesi dopo la notificazione della sentenza, avranno il termine stabilito di sopra per le citazioni nell' articolo 167.

550. Coloro che sono lontani dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, ovvero per impiego nelle negoziazioni straniere a favor dello Stato, avranno, oltre a' termini fissati nell' articolo precedente, un aumento di altri due mesi.

551. Se la parte condannata muore nel corso del termine fissato di sopra per lo ricorso per ritrattazione, il resto del termine non incomincerà a decorrere in pregiudizio della eredità, che dal giorno stabilito e nella maniera indicata nell' articolo 511.

552. Quando la falsità, il dolo o la scoperta di nuovi documenti saranno i motivi del ricorso, i termini decorreranno dal giorno in cui la falsità o il dolo saranno riconosciuti, o i documenti saranno scoperti; purchè negli ultimi due casi vi sia pruova scritta da cui possa rilevarsi il giorno della scoperta, e non altrimenti.

553. Se vi è contrarietà di giudicati, il termine decorrerà dal giorno della notificazione dell'ultima sentenza.

554. Il ricorso sarà introdotto avanti il tribunale stesso che avrà profferita la sentenza impugnata; e potranno anche i medesimi giudici deciderne.

555. Se un litigante vuol usare di questo rimedio contra un giudicato che venga prodotto in una causa pendente in un tribunale diverso da quello che

che ha pronunziato il detto giudicato, dee procedere avanti quel tribunale che ha pronunziato il giudicato che vuolsi impugnare: ed il tribunale presso cui pende la causa, nella quale si è prodotto il giudicato che s' impugna, può, secondo le circostanze, continuare o sospendere la procedura.

556. La domanda per ritrattazione si fa con citazione al domicilio del patrocinatore della parte che ha ottenuto il giudicato che s' impugna, se questa è proposta fra sei mesi dalla data del giudicato: dopo i sei mesi la citazione dee farsi al domicilio della parte.

557. Il ricorso per ritrattazione, qualora sia proposto incidentemente innanzi un tribunale competente per giudicarne, dovrà introdursi per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore. Ma qualora voglia proporsi per incidente in un tribunale diverso da quello che ha profferita la sentenza, dovrà introdursi per via di citazione a comparire avanti i medesimi giudici che sentenziarono.

558. Niuno, eccettuati gli agenti per interessi dello Stato, potrà ricorrere per ritrattazione, se prima di presentarne la domanda, non ha depositata una somma di ducati sessanta a titolo di ammenda, e di ducati trenta a titolo di danni ed interessi della parte; senza pregiudizio di maggiori indennizzazioni, qualora sieno di ragione.

Se la sentenza impugnata è stata profferita in contumacia, e dietro l' esclusione delle produzioni non fatte in tempo nella istruzione per iscritto, il deposito sarà di una metà; e sarà di un quarto, qualora si tratti di sentenze profferite da tribunali civili.

559. Nella domanda debbe esser notificata prima di tutto la quietanza del ricevitore: dovrà quindi esser

esser trascritto un consulto di tre avvocati che abbiano esercitato almeno per lo corso di dieci anni la lor professione presso un tribunale compreso nelle circoscrizioni territoriali della gran Corte civile, fra le quali è stata pronunciata la sentenza.

Sarà dichiarato nel consulto, che i detti avvocati opinano per la ritrattazione; e vi saranno ancora esposti i motivi della domanda: altrimenti questa non sarà ricevuta.

560. Se la notificazione del ricorso per ritrattazione seguirà fra sei mesi dal giorno della sentenza, il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza favorevole, s' intenderà costituito di diritto senza bisogno di nuovi poteri.

561. L' esecuzione della sentenza impugnata non verrà sospesa dalla dimanda per ritrattazione, ed a tal oggetto non sarà permessa alcuna inibitoria. La parte condannata a rilasciare un fondo non potrà essere ammessa allo sperimento dello implorato rimedio, se prima non proverà di essere stata eseguita la sentenza.

562. Ogni dimanda per via di ritrattazione sarà comunicata al ministero pubblico.

563. Non si possono discutere all'udienza, nè produrre in iscritto altri motivi in appoggio della ritrattazione se non quelli enunciati nel consulto degli avvocati.

564. La sentenza che rigetta la detta dimanda, condannerà l' attore all' ammenda ed a' danni ed interessi fissati nell' articolo 558; senza pregiudizio delle maggiori indennizzazioni che potessero esser dovute.

565. Se la domanda è ammessa, sarà rivocata la reclamata sentenza, e le parti saranno rimesse nello

nello stato in cui erano prima della prolazione della medesima. Le somme depositate vengono restituite, come pure tutto ciò che si fosse conseguito dipendentemente dalla detta rivocata sentenza.

566. Quando questo rimedio è stato proposto per titolo di contrarietà di giudicati, la stessa decisione colla quale si è accordata la domanda, ingiungerà che la prima sentenza venga eseguita, giusta la sua forma ed il suo tenore.

567. Nessuno può introdurre giudizio di ritrattazione contra una sentenza già impugnata con questo rimedio, nè contra una sentenza che l'abbia rigettato, nè contra quella profferita sul rescissorio, sotto pena di nullità e de' danni ed interessi, anche contra il patrocinatore che dopo aver prestato il suo ministero nella prima dimanda, continuasse a prestarlo pure nella seconda.

568. La contrarietà delle sentenze inappellabili, profferite in diversi tribunali fra le parti medesime, e sopra i medesimi motivi, dà luogo al ricorso per annullamento: e l'istanza si dee promuovere e giudicare, secondo le regole particolari della Corte suprema di giustizia.

TITOLO III.

Dell' azione civile, o sia presa a parte *contra i giudici.*

569. I giudici possono esser *presi a parte* ne' seguenti casi:

1.° se si pretenda che nel corso della istruzione,

zione, o nell' atto della sentenza sia intervenuto dolo, frode o concussione;

2.° se la *presa a parte* contra i giudici sia espressamente dalla legge pronunziata:

3.° se la legge dichiari risponsabili i giudici sotto pena di danni ed interessi:

4.° in caso di denegata giustizia.

570. Si avrà per denegata la giustizia, quando i giudici ricuseranno di provvedere alle istanze delle parti, o trascureranno di pronunziare sulle cause che, secondo il loro numero di ruolo, sono in istato di esser giudicate.

571. Perchè si verifichi la denegata giustizia, è necessario che precedano due istanze scritte dalle parti per sollecitare la spedizione della causa. Queste istanze debbono esser notificate a' giudici in persona del cancelliere, una dopo l' altra, con tre giorni d' intervallo almeno, se trattasi di giudici di circondario, e con l' intervallo di otto giorni almeno, se trattasi di altri giudici. Qualunque usciere che è richiesto a questo effetto, è tenuto di far le notificazioni delle dette istanze, sotto pena d' interdizione dal suo uffizio.

572. Dopo le indicate due istanze sarà permesso di procedere contra il giudice.

573. L' azione civile contra i giudici di circondario, contra i tribunali civili o contra qualcheduno de' membri di essi, sarà portata avanti la gran Corte civile nelle cui circoscrizioni territoriali i detti giudici e tribunali riseggono.

L' azione civile contra le gran Corti criminali e le gran Corti civili, o contra una delle Camere di esse, o contra uno o più de' loro giudici, sarà prodotta nella Corte suprema di giustizia.

574. Ciò non ostante non sarà permesso alcun richiamo contra i giudici, senza che preceda una per-

permissione accordata dal tribunale che dee deciderne.

575. Sarà presentata a questo effetto una istanza firmata dalla parte o da persona munita di sua speciale ed autentica procura, da unirsi, sotto pena di nullità, all' istanza predetta ed a' documenti giustificativi, se pure ve ne sono.

576. Non sarà lecito di adoperare alcun termine ingiurioso contra i giudici, sotto pena di un' ammenda contra la parte, o di un' ammonizione o sospensione contra il patrocinatore, come più converrà alla natura de' casi.

577. Se avviene che il ricorso civile sia rigettato, la parte ricorrente sarà condannata ad un' ammenda non minore di ducati settanta; senza pregiudizio de' danni ed interessi a favore dell' altra parte, se pure vi è luogo.

578. Essendo ammesso il ricorso, sarà notificato nel termine di tre giorni al giudice contra cui si reclama: ed egli nel corso di otto giorni dovrà produrre le sue difese.

Intanto, finchè non sia giudicato diffinitivamente il ricorso, il giudice si asterrà dal pronunziare e sulla causa di cui si tratta, e su qualsisia altra causa che la parte ricorrente, o il di lei conjuge, o i parenti in linea retta avessero nel tribunale ove egli risiede: e ciò sotto pena di nullità.

579. Il ricorso sarà portato all' udienza con un semplice atto, e sarà giudicato da una Camera di giudici diversa da quella che lo avrà ammesso. Se poi nella gran Corte civile non esiste che una sola Camera, sarà giudicato, ne' dominj di quà del Faro dalla gran Corte civile residente in Napoli, e ne' dominj oltre il Faro dalla gran Corte civile residente in Palermo.

 580. L' at-

580. L' attore nel caso che resti succumbente, sarà condannato ad un' ammenda non minore di ducati settanta; senza pregiudizio de' danni ed interessi a favore delle parti, se pure vi è luogo.

TITOLO IV.

Del ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia.

581. Il *ricorso per annullamento* sarà diretto al presidente ed a' consiglieri della suprema Corte di giustizia. Saranno distintamente enunciati i numeri degli articoli delle *leggi civili*, e delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, violati dalla decisione impugnata. Il ricorso sarà sottoscritto dall' avvocato presso la suprema Corte.

582. Sarà il detto ricorso, d'unita alla quietanza del ricevitore de' ducati quaranta depositati per la multa, intimato alla parte in persona o al domicilio nel termine di tre mesi dalla intimazione ricevuta della sentenza o della decisione che s' intende impugnare: salve le ulteriori dilazioni ammesse cogli articoli 549, 550 e 551 delle presenti *leggi*. La intimazione sarà fatta con atto di citazione a comparire nella suprema Corte fra 'l termine di un mese; nel quale atto sarà inserito il ricorso.

583. La intimazione al domicilio potrà anche farsi al domicilio eletto col contratto che ha dato causa alla decisione che s' impugna nella Corte suprema di giustizia, o al domicilio eletto nella iscrizione delle ipoteche.

Non sarà valida quella fatta al domicilio eletto nel giudizio in prima istanza, o in appello.

584. Il ricorso così intimato sarà dall' attore depositato fra 'l secondo termine del mese nella

la cancelleria della suprema Corte, d'unita alla spedizione o alla copia della decisione a lui intimata: altrimenti non sarà ricevuto.

585. Se il ricorso è stato intimato dopo trascorsi i tre mesi, o se non è stato intimato d'unita alla quietanza del ricevitore, sarà dichiarato irrecettibile, senza potersi giammai attendere la giustizia del merito.

586. Sono dispensati dal deposito della multa di ducati quaranta

1.° gli agenti per gl'interessi dello Stato negli affari che concernono direttamente le amministrazioni del medesimo;

2.° le persone indigenti: benvero debbono esse produrre uniti al ricorso un certificato d'indigenza rilasciato dal sindaco della loro municipalità, non solo *vistato*, ma approvato dall'Intendente, ed un estratto del ruolo delle contribuzioni: in mancanza de'quali documenti il ricorso è irrecettibile, senza potersi supplire col deposito dell'ammenda, se sia trascorso il tempo utile a produrre il ricorso, o siasi anche prima dalla suprema Corte dichiarato non recettibile.

Se il ruolo fondiario porta una rendita imponibile oltre a ducati cinquanta, malgrado il certificato d'indigenza, il ricorso non si riceve.

587. Sono anche dispensati dal deposito dell'ammenda i ricorsi alla suprema Corte di giustizia contenenti il solo motivo di essersi ricevuto l'appello da' giudicati inappellabili, quelli per contrarietà di giudicati, e quelli in regolamento di giudici.

588. Se il ricorso viene intimato a più interessati che sono stati in giudizio, il termine del mese ad esibirlo in cancelleria decorrerà dall'intimazione fatta all'ultimo di essi; purchè però

detta

detta intimazione segua nel corso del primo termine di tre mesi: salve le altre dilazioni contenute nell' articolo 582.

589. Potranno con un solo ricorso e con un solo deposito impugnarsi più decisioni pronunziate nello stesso giudizio, purchè una sia dipendente dall' altra. Potranno similmente più persone in affare comune produrre un solo ricorso con un solo deposito.

Se i ricorsi sieno separati, non si potranno esibire che mediante tanti depositi, quanti sono i ricorsi.

590. Se i ricorsi non contengono i motivi legali nel modo detto nell' articolo 581, non dee tenersene ragione, ancorchè la suprema Corte conosca che la decisione impugnata sia annullabile.

591. La suprema Corte, ricevendo il ricorso, non potrà accogliere nè promuovere di uffizio alcun mezzo di dritto, nascente da fatto non dedotto per azione o eccezione, o altrimenti, avanti a' giudici del merito; purchè la nullità non sia di ordine pubblico, o per incompetenza per ragion di materia.

592. Il ricorso nella suprema Corte di giustizia non è aperto che uniformemente alle leggi organiche degli ordini giudiziarj di quà e di là del Faro, quando i giudicati non possono essere impugnati per le vie di appellazione, di opposizione di terzo, o di ricorso per ritrattazione.

593. I procuratori generali presso le gran Corti civili, ed i regj procuratori de' tribunali non possono produrre ricorso presso la suprema Corte di giustizia nelle cause ove formano parte aggiunta, ma solo in quelle ove agiscono come parti principali.

594. L' istruzione nella suprema Corte sarà sempre per iscritto. Il consigliere relatore farà il rapporto in iscritto e verbale all' udienza. In seguito

guito aringheranno le parti: ed in ultimo luogo il pubblico ministero farà le sue requisitorie.

595. Se la suprema Corte rigetta il ricorso, la parte succumbente perderà la multa depositata de' ducati quaranta, e sarà condannata alle spese del giudizio. Se la detta Corte annullerà la decisione impugnata, rimetterà senza condanna di spese il merito al conoscimento di altro tribunale o di altra Corte, giusta il disposto nelle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' dominj di quà e di là del Faro.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non avranno luogo, ove si tratti di contravvenzione di una sentenza passata in giudicato, o altrimenti inappellabile. In questo caso la suprema Corte, senza fare alcun rinvio, ordinerà l' esecuzione del giudicato antecedente, restituirà alla parte vincitrice la multa depositata, e condannerà la parte succumbente alle spese del giudizio.

La decisione tanto di rigetto, che di annullamento, sarà motivata.

596. L' annullamento di una decisione porta necessariamente seco quello delle decisioni posteriori alle quali la decisione annullata è servita di base: e le cose si rimetteranno nello stesso stato in cui erano prima di profferirsi la decisione che ha formato l' oggetto dell' annullamento: il che sarà espressamente ordinato dalla Corte suprema.

597. L' annullamento delle decisioni gioverà soltanto a coloro che han prodotto legittimamente il ricorso, senza che possa giovare agli altri che o hanno prestato alla decisione il loro acquietamento, o il cui ricorso siasi dichiarato irrecettibile, ancorchè la condanna contenuta nella decisione fosse solidale; meno che l' in-

l' interesse di colui che non è legittimamente ricorso, fosse necessario e dipendente da quello che ha ottenuto l' annullamento.

598. Se la decisione è annullata per violazione di rito nella procedura, dovrà la procedura ricominciare dal primo atto in cui le forme non sono state osservate, ancorchè la Corte suprema abbia nella sua decisione omesso di annullare anche la procedura che ha dato causa allo annullamento del giudicato.

599. La decisione da farsi dalla Corte suprema dovrà contenere il fatto, i motivi ed il dispositivo. Ne sarà data spedizione in forma esecutoria alle parti contendenti che la richiederanno.

LI-

LIBRO VI.

DELLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

TITOLO I.

Del modo di ricevere le cauzioni.

600. La sentenza che ordinerà di darsi cauzione, dovrà stabilire un termine, nel quale sia quella presentata, ed anche un secondo termine, fra 'l quale o resti accettata, o sia contraddetta.

601. La cauzione sarà presentata per mezzo di un atto da notificarsi alla parte, se non avrà patrocinatore, ed al patrocinatore, quando essa lo avrà costituito. La notificazione dovrà contenere la copia dell'atto di deposito fatto in cancelleria de' documenti che provano la idoneità della cauzione, eccettuato il caso in cui la legge non esige che la idoneità sia provata per mezzo di documenti.

602. La parte può prendere comunicazione in cancelleria de' detti documenti: e qualora accetti la cauzione offerta; dovrà farne dichiarazione per mezzo di un semplice atto. In questo caso, come pure in quello in cui la parte non contraddica nel termine fissato, la persona che si offre a cautelare, dovrà fare nella cancelleria la propria obbligazione; e questa senza bisogno di alcuna

cuna sentenza sarà esecutiva anche per via di arresto personale, quando esso ha luogo.

603. Se la parte fra 'l termine fissato nella sentenza non accetta la cauzione, si porterà l'affare nell' udienza per mezzo di un semplice atto.

604. Le ammessioni di cauzione verranno giudicate sommariamente senza altro ricorso e scrittura: la sentenza sarà messa in esecuzione, non ostante l'appello.

605. Se la cauzione viene accettata, la persona che si offre per la medesima, formerà la sua obbligazione, conforme è stato ordinato nell' articolo 602.

TITOLO II.

Della liquidazione de' danni ed interessi.

606. Allor quando il giudicato non avrà fissato la quantità de' danni ed interessi, l' attore ne farà la nota specifica, e la notificherà al patrocinatore del reo, se ne ha costituito: ed i documenti giustificativi saranno comunicati, o con ricevuta del patrocinatore, o per mezzo della cancelleria.

607. Il reo fra 'l termine prescritto negli articoli 192 e 193, e sotto le pene ivi comminate, sarà tenuto a restituire i detti documenti, ed a fare all' attore nello spazio di otto giorni dopo che sarà spirato il termine, l' offerta di quella somma che vorrà pagare a titolo di danni ed interessi: diversamente, la causa sarà portata all' udienza per mezzo di un semplice atto, ed egli sarà condannato a pagare tutta la somma espressa nella dichiarazione, se questa sarà riconosciuta giusta e ben fondata.

608. Se

608. Se poi le offerte non accettate dall' attore saranno giudicate come sufficienti, il medesimo verrà condannato nelle spese dal giorno della offerta in avanti.

TITOLO III.

Della liquidazione de' frutti.

609. Chiunque sarà condannato alla restituzione de' frutti, dovrà render conto nella forma espressa nel titolo seguente; ed a questo riguardo si procederà come su tutti gli altri rendimenti di conti giudiziali.

TITOLO IV.

Del rendimento de' conti.

610. Le persone tenute a render conto sopra oggetti di amministrazioni loro affidate per via giuridica, saranno citate davanti gli stessi giudici che le avranno prescelte; i tutori davanti al giudice del luogo in cui la tutela sarà stata esercitata; e tutti gli altri amministratori davanti i giudici del loro domicilio.

611. Nel caso di appello da una sentenza la quale rigetti una domanda fatta per rendimento di conti, la decisione di appello che invalida la sentenza di prima istanza, rimanderà le parti tanto pel rendimento de' conti, quanto per lo giudizio relativo, al tribunale in cui la dimanda era stata proposta, o pure a qualunque altro tribunale civile indicato dalla stessa decisione.

Se il conto è stato renduto e giudicato nella prima istanza, l' esecuzione della decisione di appel-

pello, quando annulla o riforma la sentenza precedente, apparterrà alla gran Corte civile che l' avrà pronunziata, o ad altro tribunale da essa destinato nella stessa decisione.

612. Le persone cui sarà renduto il conto, se avranno lo stesso interesse, nomineranno un solo patrocinatore; se poi discorderanno sulla scelta, il più anziano procederà a nome di tutti. Ciò non ostante, ciascuno degl' interessati potrà costituire un patrocinatore; ma le spese occasionate da questa particolar costituzione, e fatte tanto attivamente che passivamente, saranno a tutto suo carico.

613. Ogni sentenza condannatoria a rendimento di conti fisserà un termine nel quale i mentovati conti dovranno rendersi, e deputerà un giudice.

614. Se il preambolo del conto, compresa la menzione dell' atto o della sentenza che destina la persona obbligata a renderlo, e della sentenza che l' ordina, fosse più lungo di sei fogli, l' eccedente non entrerà in tassa.

615. Colui che rende il conto, non imputerà a spese comuni, che quelle de' viaggi, se pure occorrono; quelle delle vacazioni pagate al patrocinatore che avrà messo in ordine le scritture del conto, le copie di prima edizione e le altre; le spese di presentazione e di affermazione giurata del conto.

616. Il conto comprenderà l' introito e l' esito, e terminerà con una ricapitolazione del bilancio di detto introito ed esito, colla soggiunta di un capitolo particolare in cui sarà esposto quanto resta a ricuperarsi.

617. Chi rende il conto, o personalmente o per mezzo di special procuratore dovrà presentarlo e giurarne la verità nel termine fissato, e precisa-

mente

mente nel giorno stabilito dal giudice commessario, in presenza di coloro cui dee rendersi, o almeno dopo essere stati essi chiamati personalmente o al loro domicilio, quando non avranno patrocinatore, o dopo la chiamata fatta al patrocinatore, ogni volta che lo avranno costituito.

Spirato il termine prefisso, la parte obbligata a render conto vi sarà astretta col pignoramento e colla vendita de' suoi beni fino alla concorrenza di una somma che il tribunale col suo prudente arbitrio determinerà: sarà permesso ancora di astringerla per via di arresto personale, se il tribunale lo giudica conveniente.

618. Prodotto e giurato il conto, se l'introito eccede l'esito, la parte cui si rende, potrà richiedere al giudice commessario un mandato esecutivo per la riscossione della somma residuale: nè questo atto potrà considerarsi come un'approvazione del conto.

619. Dopo l'esibizione ed il giuramento dato sulla verità del conto, sarà questo notificato al patrocinatore della parte cui vien renduto; ed i documenti giustificativi saranno numerati foglio per foglio, e cifrati in ogni pagina dal patrocinatore della persona che rende il conto: e se i detti documenti fossero comunicati mediante ricevuta, se nè farà la debita restituzione fra 'l termine stabilito dal giudice commessario, sotto le pene comminate nell' articolo 202.

620. Se coloro cui si rende il conto, avranno costituito differenti patrocinatori, la copia e la comunicazione predetta saranno date al solo patrocinatore più anziano, purchè tutti abbiano uno stesso interesse; ed a ciascuno de' patrocinatori, quando gl' interessi sieno diversi.

Se

Se in tal giudizio intervengano creditori, essi non avranno diritto, che ad una sola comunicazione tanto del conto, quanto de' documenti giustificativi: e questa sarà fatta dal più anziano de' patrocinatori costituiti.

621. Nel giorno e nell' ora indicata dal giudice commessario le parti andranno in contraddittorio avanti di esso; e delle loro ragioni in difesa e risposte in contrario sarà fatto un processo verbale: se mai le parti non si presentassero, l' affare sarà portato all' udienza per mezzo di un semplice atto.

622. Qualora le parti non si accordino fra loro, il giudice commessario dovrà dichiarare che egli medesimo ne farà relazione all' udienza nel giorno da lui destinato: ed in tal caso le parti saran tenute di esservi presenti, senza altra citazione.

623. La sentenza profferita sullo stato de' conti comprenderà il calcolo dell' introito ed esito; e nel caso che vi sia residuo, lo fisserà con massima precisione.

624. Non vi sarà luogo a revisione alcuna: tuttavia nel caso di errori, di omessione, di partite false o duplicate, sarà permesso alle parti di promuovere nuove domande, avanti gli stessi giudici.

625. Se la persona cui dee rendersi il conto, non comparisce, il giudice commessario dovrà farne relazione nel giorno da lui designato. Saranno approvati nel conto tutti gli articoli giustificati. La parte che lo rende, qualora apparisca debitrice, potrà custodire il residuo senza interesse; e se non si tratti di un conto di tutela, presterà cauzione, quando non preferisca di mettere in deposito la somma residuale.

TI-

TITOLO V.

Della liquidazione delle spese.

626. La liquidazione delle spese nelle cause sommarie si farà colla stessa sentenza che le avrà aggiudicate. A questo effetto il patrocinatore che avrà ottenuto la condanna, presenterà nello stesso giorno al cancelliere di udienza la nota specifica delle spese aggiudicate. La liquidazione sarà fatta dal cancelliere fra ventiquattr'ore, e sarà inserita nel dispositivo della sentenza.

627. Le spese nelle cause ordinarie saranno liquidate da uno de' giudici che avrà assistito alla sentenza: ma questa potrà essere spedita e rilasciata, prima che sia fatta la liquidazione delle spese.

628. Il patrocinatore che domanderà la tassa, presenterà al cancelliere la specificazione delle spese aggiudicategli, co' documenti giustificativi.

629. Il giudice incaricato di liquidarle tasserà ciascun articolo al margine della specificazione; sommerà in fine il totale, e sottoscriverà; noterà la tassa sopra ciascun documento, e cifrerà. La specificazione rimarrà unita alle qualità.

630. La somma della tassa sarà riportata in fine della specificazione delle spese aggiudicate. Sarà sottoscritta dal giudice che avrà proceduto, e dal cancelliere. Allorchè tale somma non sarà stata compresa nella spedizione della sentenza, la parte avrà per essa un esecutorio dal cancelliere.

631. Questo esecutorio, o la sentenza relativa alla liquidazione saranno soggette alla opposizione che dovrà esser fatta nel corso di tre giorni dal dì della notifica, con citazione al patrocinatore. Si giu-

giudicherà sommariamente, e non si ammetterà appello dalla sentenza, se non quando vi sarà appello per qualche disposizione sul merito.

632. Quando la parte che ha ottenuto la sentenza in causa sommaria, non cura di prenderla, l' altra le farà una intimazione, acciò la prenda fra tre giorni.

633. Non adempiendo nè anche a questa intimazione, la parte succumbente potrà prendersi la spedizione della sentenza, senza che le spese fossero state tassate, salvo però all' altra parte il diritto di farle tassare nel modo indicato nell' articolo 627 e ne' seguenti.

634. Le domande de' patrocinatori e di altri uffiziali ministeriali per pagamenti di spese contra le parti, per le quali o avranno agito, o avranno fatto degli atti; saranno recate all' udienza. In testa della notifica vi sarà la copia del notamento delle spese che si domandano.

TITOLO VI.

Delle regole generali sulla esecuzione forzata delle sentenze e degli atti.

635. Non sarà lecito di mettere in esecuzione alcuna sentenza ed alcun atto, se non hanno la stessa intitolazione delle leggi, e non sono chiusi con un mandato agli uffiziali di giustizia, conforme è stato detto nell' articolo 239.

636. I giudicati profferiti da tribunali stranieri, e gli atti ricevuti dagli uffiziali stranieri non saranno eseguibili nel regno, che nel modo e ne' casi preveduti negli articoli 2009 e 2014 delle *leggi civili.*

637. I giudicati profferiti e gli atti stipulati nel regno

regno saranno mandati ad esecuzione in tutto il regno, senza bisogno di altro *visto* ed ordine, anche allor quando l' esecuzione debba aver luogo fuori della provincia o valle a cui si estende la giurisdizione del tribunale che ha sentenziato, o fuori di quel territorio in cui sono stati celebrati gli atti.

638. I giudicati che ordineranno un dissequestro, una cancellazione di qualsivoglia inscrizione d' ipoteca, un pagamento, o qualunque altra cosa che debba fare un terzo, o che debba farsi a di lui pregiudizio, non saranno esecutivi per parte del terzo o contro di esso, anche dopo il termine dell' opposizione o dell' appello, se non in virtù di un certificato del patrocinatore della parte instante, che dichiari la data della notificazione della sentenza, fatta al domicilio della parte condannata, e sopra un attestato del cancelliere il quale affermi che non esiste nè opposizione nè appello contra la sentenza.

639. A tal effetto il patrocinatore della parte appellante farà menzione dell' appello nel registro e ne' modi stabiliti dall' articolo 257.

640. In virtù del certificato, che nel registro non esiste alcuna opposizione ed appello, i sequestratarj, i conservatori e tutti gli altri incaricati di simili uffizj saranno obbligati a dare esecuzione alla sentenza.

641. Non sarà permesso di procedere ad alcuna esecuzione sopra i beni mobili ed immobili se non in forza di un atto esecutorio, e per cose liquide e certe. Se il debito da esigersi non è di una somma di denaro, verrà sospesa dopo il sequestro ogni procedura ulteriore, finchè non sia stata eseguita la valutazione di esso.

642. L' arresto personale per un oggetto su-

sectivo di liquidazione non sarà permesso se non dopo la liquidazione del debito fatta in denaro.

643. Le controversie promosse sulla esecuzione delle sentenze de' tribunali di commercio saranno rimesse al tribunale civile del luogo ove si dovrà procedere alla esecuzione.

644. Se le difficoltà insorte intorno alla esecuzione delle sentenze o degli atti richieggono sollecita spedizione, il giudice del circondario o il tribunale del luogo, a' termini della rispettiva competenza, prenderanno delle misure provvisorie, e rimetteranno la discussione del merito al giudice o al tribunale competente per l' esecuzione.

645. L' uffiziale insultato nell' esercizio delle sue funzioni stenderà il processo verbale della resistenza che gli vien fatta, e si dovrà procedere in conformità delle regole stabilite nelle *leggi penali*.

646. La consegna dell' atto o della sentenza in mano dell' usciere potrà equivalere ad un mandato per ogni esecuzione, eccettuato il caso di arresto personale, pel quale atto sarà necessaria un'autorizzazione speciale.

TITOLO VII.

De' sequestri sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo.

647. Ogni creditore in forza di documenti autentici o privati può sequestrare nelle mani di un terzo le somme e gli effetti del suo debitore, o opporsi che sieno ad esso rilasciati.

648. Se mancano tali documenti, il giudice del domicilio del debitore, ed anche quello del domicilio del sequestratario potranno in forza di una istanza

istanza del creditore permettere il sequestro e l' opposizione.

649. Ogni atto di sequestro o di opposizione, allora quando sarà fatto in virtù di un titolo, conterrà l' enunciazione del titolo e della somma per cui è fatto. Se poi l' atto è seguito in conseguenza della permissione accordata dal giudice, l' ordinanza dichiarerà la somma per cui vien fatto il sequestro o l' opposizione; e ne sarà inserita copia nel principio dell' atto.

Qualora il credito per cui vien fatta istanza di sequestro, non sia liquido, il giudice ne farà una valutazione provvisoria.

L' atto stesso dovrà contenere altresì l' elezione del domicilio nel luogo ove dimora il sequestratario, se il creditore non risiede in esso: il tutto sotto pena di nullità.

650. Non sarà permesso d' intimare al domicilio de' regj procuratori il sequestro o l' opposizione da farsi nelle mani di persone che dimorano fuori del regno: ma dovrà notificarsi alla persona o al domicilio.

651. Il sequestro o l' opposizione fatta nelle mani de' ricevitori, depositarj o amministratori di casse o di denarí pubblici sotto questa loro qualità, non potrà esser valido, se l' atto non sarà intimato alla persona destinata a riceverlo, e se non sarà apposto il *visto* sull' originale o da essa, o dal regio procuratore in caso di rifiuto.

652. L' usciere che avrà sottoscritto il sequestro o l' opposizione, sarà tenuto, tutte le volte che ne sarà richiesto, di giustificare l' esistenza del creditore sequestrante nel tempo in cui gli sarà stato dato l' incarico di sequestrare sotto pena d' interdizione e de' danni ed interessi verso le parti.

653. Nel corso degli otto giorni a contare dal

 seque-

sequestro o dall' opposizione, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza fra 'l domicilio del sequestratario e quello del sequestrante, ed anche un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza tra 'l domicilio di questo ultimo e quello del debitor sequestrato, il creditore sarà tenuto a denunziare il sequestro o l' opposizione al debitore sequestrato, ed a citarlo per la conferma del sequestro.

654. Fra un termine uguale di otto giorni, oltre quello proporzionato alla distanza, da computarsi dal giorno della dimanda di conferma del sequestro, questa dimanda a richiesta del sequestrante sarà notificata al sequestratario il quale prima di tal notificazione non sarà tenuto a far dichiarazione alcuna.

655. Se il sequestratario si trovi di non esser debitore del debitor sequestrato, o pure il suo debito non sia ancora scaduto, ove non voglia sborsare le spese per la dichiarazione, dovrà nel termine di tre giorni dopo la denuncia suddetta avvertire con atto di usciere il creditor sequestrante, perchè gli anticipi le spese corrispondenti a' documenti che dovrà esibire, e che dovrà in quell'atto indicare. In tal caso il termine a far la dichiarazione correrà dal giorno in cui gli sarà denunciata l'anticipazione già seguita.

656. Mancando la dimanda di conferma, il sequestro o l' opposizione sarà di niuno effetto: se poi manca la denuncia della detta dimanda al sequestratario, saranno validi tutti i pagamenti fatti da esso fino al giorno della denuncia.

657. Tanto la dimanda di conferma, quanto l' altra del dissequestro fatta dal debitore, saranno dedotte davanti il giudice di circondario, o davanti il tribunale civile del domicilio del debitore seque-

stra-

strato, secondo le somme che fissano la rispettiva competenza, in conformità del disposto nell' articolo 91 e seguenti.

658. Il sequestratario non potrà esser citato a far la sua dichiarazione, qualora non esista un documento autentico, o pure una sentenza la quale abbia dichiarato valido il sequestro o l' opposizione.

659. Non si potranno citare ad una tal dichiarazione tutti quei pubblici funzionarj de' quali è stata fatta menzione nell' articolo 651. Ciò non ostante saranno essi tenuti a presentare un certificato che assicuri, se vi è debito a favore della parte sequestrata, e che ne esprima la somma, qualora sia liquida.

660. Il sequestratario sarà citato davanti il giudice o il tribunale che dee prender cognizione del sequestro: ma se la di lui dichiarazione sarà contraddetta, egli avrà il diritto di chiedere che ne sia rimesso l' esame avanti il suo giudice competente.

Se dopo le dichiarazioni che si faranno innanzi a' giudici di circondario, sarà in controversia una somma maggiore di ducati trecento, essi dovranno pronunciare la loro incompetenza, e rinviare le parti al tribunal civile, come di ragione.

661. Se il sequestratario si ritrova in un luogo ove risiede il giudice o il tribunale che dee conoscere del sequestro, farà la sua dichiarazione nella rispettiva cancelleria de' medesimi, affermandone la verità con giuramento: altrimenti la farà nella cancelleria del giudice di circondario del luogo del suo domicilio; nè sarà necessario che egli rinnovi il giuramento nella cancelleria.

662. La dichiarazione giurata potrà farsi anche per mezzo di special procura.

663. La

663. La dichiarazione enuncierà le cause e la somma del debito; i pagamenti a conto, se pure ne è stato fatto qualcuno; l'atto e le cause della liberazione, quando il sequestratario non è più debitore; ed in ogni caso gli altri sequestri o le opposizioni che fossero state fatte nelle sue mani.

664. Saranno annessi alla dichiarazione i documenti giustificativi della medesima. Tanto l' uno che gli altri saranno depositati in cancelleria; e l' atto di deposito verrà notificato per mezzo di un solo atto il quale dovrà contenere la costituzione di patrocinatore.

Questa costituzione non sarà necessaria, trattandosi di causa pendente innanzi a' giudici di circondario.

665. Se mai sopravvenissero altri sequestri o nuove opposizioni, il sequestratario dovrà farne la denuncia al patrocinatore del primo creditor sequestrante, e presso i giudici di circondario, alla persona o al domicilio del detto primo creditore, per mezzo di un estratto contenente i nomi, i cognomi e le elezioni del domicilio de' nuovi creditori, e le cause del sequestro o della opposizione.

666. Nè dal canto del sequestratario nè contro di esso verrà permessa alcun' altra procedura, ogni volta che la dichiarazione non è contraddetta.

667. Il sequestratario che trascurerà di fare la sua dichiarazione, e di giustificarsi ne' modi stabiliti negli articoli precedenti, verrà dichiarato debitore puro e semplice delle somme indicate nel sequestro.

Potranno però i giudici, anche in appello, ammettere la dichiarazione tardiva, ma non dopo che sarà divenuto il giudicato inappellabile.

668. Se

668. Se il sequestro o l' opposizione sarà formata sopra beni mobili, il sequestratario dovrà congiugnere una descrizione particolarizzata de' detti mobili alla sua dichiarazione.

669. Qualora il sequestro o l' opposizione venga confermata, si procederà alla vendita ed alla distribuzione del prezzo in quella guisa che verrà significato nel titolo *della distribuzione per contributo.*

Trattandosi di sequestro o opposizione confermata da un giudice di circondario, se il prezzo che si ritrae dalla vendita consecutiva, non eccederà i ducati trecento, il giudice di circondario procederà alla detta distribuzione, ancorchè vi concorrano altri creditori di somme che o unitamente o divisamente eccedono i ducati trecento. Se poi il prezzo che si ritrarrà dalla vendita, ecceda i ducati trecento, e non vi concorra che il solo creditore sequestrante di somma non maggiore di trecento ducati, il giudice procederà. Se poi le somme de' creditori che vi concorrono, eccedano o separatamente o tutte insieme i ducati trecento, il giudice dichiarerà la sua incompetenza.

670. Gli stipendj e le pensioni pagabili dalle casse dello Stato non potranno subire il sequestro, che per quella porzione che è determinata dalle leggi e da' decreti del Governo.

671. Non sarà permesso di sequestrare

1.° tutte le cose che la legge vieta di sequestrare;

2.° le provvisioni accordate per giustizia a titolo di alimenti;

3.° le somme e gli oggetti disponibili che il testatore o il donante ha dichiarati non suscettivi di sequestro;

4.° le

4.° le somme e le pensioni date o lasciate a titolo di alimenti, quando anche il testamento o l' atto di donazione non abbia vietato espressamente il sequestro di esse.

672. Gli assegnamenti provvisionali per titolo di alimenti non possono essere sequestrati che per causa di altri alimenti. Gli oggetti indicati ne' numeri 3.° e 4.° dell' articolo precedente potranno essere sequestrati per motivo di crediti posteriori all' atto di donazione, o posteriori all' apertura del legato: ma ciò non potrà aver luogo che dietro la permissione del giudice, e per quella sola porzione che egli medesimo determinerà.

TITOLO VIII.

Del pignoramento de' mobili.

673. Qualunque pignoramento di mobili sarà preceduto di un giorno almeno da un precetto che dovrà rilasciarsi alla persona o al domicilio del debitore. Ma in caso che si tema sottrazione di mobili, potrà anche procedersi al pignoramento contemporaneamente al precetto suddetto, in virtù del permesso che il creditore ne avrà ottenuto dal presidente o dal giudice di circondario.

674. Il precetto conterrà la notificazione del titolo dell' attore, se questa non è stata fatta antecedentemente, e l' elezione di domicilio, fino al termine della procedura, nel comune ove dovrà farsi il pignoramento, se il creditore non vi abita: ed il debitore potrà fare in questo domicilio eletto tutte le notificazioni, non escluse quelle di offerte reali e di appello.

675. L' usciere sarà assistito da due testimonj na-

nazionali, maggiori, e che non sieno consanguinei nè affini delle parti e dell' usciere, fino a' cugini di quarto grado inclusivamente, nè loro domestici. Egli dovrà indicare sul processo verbale i loro nomi e cognomi, le loro professioni ed i luoghi di loro abitazione.

I testimonj firmeranno l' originale e le copie. La parte istante non potrà esser presente all' esecuzione.

676. Ne' processi verbali del pignoramento de' mobili saranno osservate tutte le formalità stabilite per gli atti di citazioni: i medesimi conterranno un precetto reiterato, qualora l' esecuzione sia fatta nell' abitazione del debitore pignorato.

677. Se le porte son chiuse, o se vien ricusato di aprire, l' usciere potrà mettere una guardia, affinchè non sieno trafugati i mobili: indi senza far citazione alcuna s' indirizzerà nel momento a farne rapporto al giudice di circondario, o in di lui difetto al commessario di polizia; e ne' comùni dove questi non esiste, al sindaco, ed in sua mancanza, all' eletto. L' apertura delle porte, ed anche di que' mobili che fossero chiusi, dovrà farsi alla presenza di alcuno de' detti uffiziali, a misura che occorre per lo pignoramento. L' uffiziale presente all' atto non formerà processo verbale, ma firmerà quello dell' usciere dal quale dovrà formarsi di tutto un solo ed unico processo verbale.

678. Il processo verbale conterrà un esatto e distinto inventario degli oggetti pignorati: e se tra questi si troveranno delle mercanzie, converrà pesarle, misurarle o scandagliarle, secondo la loro natura.

679. L' ar-

679. L' argenteria sarà pesata e specificata pezzo per pezzo, colla indicazione del marchio e della bontà.

680. Essendovi denaro contante, sarà fatta menzione del numero e della qualità delle monete. L' usciere lo depositerà nel luogo stabilito pe' pubblici depositi, qualora il creditor pegnorante e la parte pignorata, unitamente agli opponenti, se pur ve ne sono, non convengano di un altro depositario.

681. Nell' assenza del debitor pignorato, ricusandosi di aprire un qualche luogo o mobile, l' usciere ne chiederà l' apertura all' uffiziale assistente il quale nel caso che vi si trovino carte, deverrà all' apposizione de' sigilli dietro la dimanda dell' usciere predetto.

682. Non potranno esser pignorati

1.° gli oggetti che la legge dichiara immobili per loro destinazione;

2.° il letto necessario pe' debitori pignorati, e pe' figli che seco loro convivono; e gli abiti de' quali essi son vestiti e coperti;

3.° i libri riguardanti la professione del pignorato, sino al valore di ducati cento, a sua scelta;

4.° le macchine e gli strumenti che servono alla istruzione, alla pratica ed all' esercizio delle scienze e delle arti, fino al valore della somma predetta, ed a scelta del pignorato;

5.° gli equipaggi de' militari, secondo i regolamenti ed il grado;

6.° gl' istrumenti degli artigiani, necessarj alle loro personali occupazioni;

7.° le farine ed altre minute vettovaglie necessarie al consumo del pignorato e della sua famiglia per un mese.

683. Gli

683. Gli oggetti indicati nell' articolo antecedente non potranno esser pignorati per alcun credito, nè meno per credito dello Stato; eccettuati per altro tutti que' crediti che risultano da alimenti somministrati alla parte pignorata, o da somme dovute alle persone che hanno fabbricato o venduto i detti oggetti, o pure a chi le ha somministrate per comprare, fabbricare o ristaurare i medesimi.

Sono parimente eccettuati i canoni in danaro o in generi de' terreni, alla coltura de' quali gli oggetti surriferiti sono impiegati; i crediti per pigioni di opificj, mulini, strettoj ed officine da cui dipendono; e le pigioni de' luoghi inservienti all' abitazione personale del debitore.

Gli oggetti indicati nel numero 2.° del precedente articolo non possono esser pignorati per qualsivoglia credito.

684. Qualora il pignoramento sia stato eseguito sopra istrumenti ed animali che servono alla coltura della terra, il giudice di circondario ad istanza del pegnorante potrà deputare un agente per la coltura delle terre stesse; chiamati ed uditi il proprietario ed il pignorato.

685. Nel processo verbale sarà indicato il giorno della vendita degli effetti pignorati.

686. Qualora la parte pignorata presenti una persona idonea e solvente che volontariamente e subito s' incarichi della custodia degli oggetti pignorati, l' usciere dovrà costituirlo depositario.

687. Se il pignorato non presenta un depositario solvente, e che abbia le qualità ricercate, ne sarà nominato uno dall' usciere.

688. Non potranno esser costituiti depositarj il pegnorante, il di lui conjuge, i consanguinei ed affini sino a' cugini di quinto grado inclusivamen-

mente, come pure i di lui domestici: ma il pignorato, il suo conjuge, i suoi consanguinei ed affini e i domestici potranno esser costituiti depositarj, qualora vi concorra il loro consenso e quello del pegnorante.

689. Il processo verbale sarà fatto senza trasportar cosa alcuna, e sarà firmato dal depositario tanto nell' originale, quanto nella copia che gli sarà rilasciata: e se non sa scrivere, ne sarà fatta menzione.

690. Coloro che impediranno per vie di fatto la costituzione del depositario, ovvero ardiranno di trafugare e nascondere qualcuno degli effetti pignorati, saranno processati, conforme è stabilito nelle *leggi penali.*

691. Se il pignoramento vien fatto nel domicilio della parte, dovrà rilasciarsi ad essa immediatamente una copia del processo verbale sottoscritta dalle persone stesse che avranno firmato l' originale. Se poi la parte è assente, dovrà rilasciarsi la detta copia al sindaco o all'eletto, ovvero al magistrato che avrà fatto aprire le porte in caso di rifiuto, e che nell' originale apporrà il suo *visto.*

692. Se il pignoramento ha luogo fuori del domicilio, ed il debitore pignorato è assente, gli sarà notificata nel giorno stesso, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia la copia del processo verbale: diversamente, le spese della custodia ed il termine per la vendita incominceranno a decorrere dal giorno della notificazione.

693. Il depositario non può servirsi delle cose pignorate, nè affittarle, nè darle in prestito: sotto pena di esser privato delle spese della custodia, ed obbligato a pagare i danni e gl' interessi, anche per via di arresto personale.

694. Se

694. Se gli oggetti pignorati hanno prodotto qualche rendita o profitto, il depositario è tenuto a renderne conto, anche sotto pena di arresto personale.

695. Egli può domandare di essere esonerato dalla custodia, qualora la vendita non sia stata effettuata nel giorno stabilito dal processo verbale, e non risulti alcun ostacolo che l' abbia impedita. In caso d' impedimento, egli potrà chiedere la sua esonerazione, due mesi dopo il pignoramento, salvo al creditor pegnorante il diritto di far nominare un altro depositario.

696. Il depositario chiederà di essere esonerato, citando il creditore ed il debitore a comparire in via di sommaria esposizione avanti il giudice del luogo dove sarà stato fatto il pignoramento: e se egli ottiene di essere esonerato, dovrà procedersi prima di tutto alla ricognizione degli effetti pignorati, chiamate le parti.

697. Gli atti saranno proseguiti, non ostanti i richiami della parte pignorata, su' quali il giudice pronunzierà dietro sommaria esposizione.

698. Chiunque pretenderà di esser proprietario degli effetti pignorati o di una porzione di essi, potrà opporsi alla vendita per mezzo di un atto intimato al depositario e denunziato al creditor pegnorante ed al debitor pignorato. Questo atto dovrà contenere, sotto pena di nullità, una citazione motivata, come pure l' esposizione delle prove di proprietà: ed il tribunale esistente nel luogo della esecuzione pronunzierà su tal dimanda come in causa sommaria.

Il reclamante che succumberà, sarà condannato, se vi è luogo, ne' danni ed interessi a vantaggio del creditor pegnorante.

Qualora si conoscerà che il richiamo sia evidente-

temente cavilloso, il giudice nel rigettarlo potrà ancora condannare il reclamante o il suo patrocinatore ad una multa secondo la prudenza del giudice stesso, avendo riguardo al valore degli effetti pignorati, in beneficio del creditor pegnorante: la qual multa non sarà minore di ducati dieci esigibili coll'arresto personale. Potrà in oltre il giudice condannare anche alle spese collo stesso arresto personale.

Potrà eziandio il creditore, nel caso di richiamo di proprietà, chiedere che gli effetti pignorati sieno trasportati dal luogo dove sono, in un altro.

Potrà similmente, non ostante il richiamo di proprietà già prodotto, fare apporre gli affissi pel giorno della vendita indicata nel processo verbale dall' usciere: e scorso il giorno suddetto dietro la pubblicazione degli affissi, non sarà ammesso verun richiamo di proprietà.

699. Il depositario degli effetti sequestrati non può produrre richiamo di proprietà.

700. I creditori della parte pignorata non potranno per qualsivoglia causa, ed anche per titoli provegnenti da locazioni, formare alcuna opposizione, che sul prezzo della vendita. Le loro opposizioni ne esprimeranno i motivi, e saranno notificate al creditor pegnorante ed all' usciere, ovvero ad altro uffiziale incaricato della vendita, colla elezione del domicilio nel luogo dove sarà fatto il pignoramento, qualora l' opponente non sia domiciliato in esso: il tutto sotto pena di nullità riguardo alle opposizioni, e de' danni ed interessi contra l' usciere, se pure vi è luogo.

701. Al creditore opponente non sarà permesso di rivolgere la sua azione se non contra il debitore pignorato, ed a solo oggetto di ottenere la di lui condanna. Non sarà intentata alcuna azione contra

tra il detto creditore, salva la discussione de' motivi della sua opposizione, allorchè sarà per distribuirsi il denaro.

702. Se nel presentarsi ad oggetto di procedere ad un pignoramento, l'usciere ne troverà già fatto un altro, e stabilito un depositario, egli non potrà fare sulle cose pignorate un nuovo pignoramento; ma potrà devenire alla ricognizione de' mobili ed effetti sul processo verbale che il depositario sarà tenuto di presentargli. Egli pegnorerà gli effetti omessi, e citerà il primo creditore pegnorante a vender tutto nel termine di otto giorni. Il processo verbale di ricognizione equivarrà ad una opposizione sul denaro da ricavarsi dalla vendita.

703. Qualora il creditor pegnorante non faccia eseguire la vendita nel termine fissato quì appresso, qualsivoglia opponente munito di un documento esecutivo, dopo aver preventivamente citato il creditor pegnorante, senza bisogno di formare una dimanda per essergli surrogato, potrà far procedere alla ricognizione degli effetti pignorati sulla copia del processo verbale dell' esecuzione, che il depositario sarà tenuto di presentargli, ed in seguito alla vendita.

704. Correranno almeno otto giorni fra la notificazione del pignoramento al debitore e la vendita degli effetti pignorati.

705. Procedendosi alla vendita in un giorno diverso da quello indicato dalla notificazione, dovrà citarsi di nuovo il debitor pignorato con un giorno d' intervallo, più un altro giorno per ogni spazio di quindici miglia in ragione della distanza del suo domicilio e del luogo in cui dovrà eseguirsi la vendita.

706. Gli opponenti non saranno citati.

707. Il processo verbale di ricognizione preceden-

dente alla vendita non conterrà alcuna indicazione degli effetti pignorati, ma solo de' mancanti, se pure ve ne sono.

708. La vendita sarà fatta nel più vicino mercato ne' giorni e nelle ore ordinarie del medesimo, o pure in un giorno di domenica. Nondimeno il giudice di circondario o il tribunale, secondo le rispettive competenze, potranno permettere la vendita degli effetti pignorati in un altro luogo più vantaggioso. In tutti i casi la detta vendita dovrà essere annunziata otto giorni avanti per via di quattro affissi almeno, uno nel luogo dove sono gli effetti, l'altro alla porta della casa del comune, il terzo nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo, nel mercato più vicino, il quarto alla porta della udienza della giustizia di circondario: e se la vendita sarà per eseguirsi in un luogo diverso dal mercato, o da quello nel quale esistono gli effetti, sarà posto in esso un quinto affisso. Dovrà pure annunciarsi la vendita nella città per mezzo di fogli pubblici, se vi saranno.

709. Gli affissi indicheranno il luogo, il giorno e l'ora della vendita, come pure la natura degli oggetti senza particolar distinzione.

710. Sarà verificata l'apposizione degli affissi per mezzo di un atto di usciere, al quale sarà annesso un esemplare dell'affisso.

711. Trattandosi di barche, di schifi e di altri bastimenti di mare, della portata di dieci tonnellate e di meno; di barchette, di chiatte, di battelli e di altri legni di fiumi; di molini e di altri edifizj mobili stabiliti sopra barche, o diversamente; dovrà procedersi all' aggiudicazione nelle spiagge, ne' porti o nelle strade de' porti dove si ritrovano. In conformità dell' articolo precedente saranno adoperati non meno di quattro affis-

fissi; e saranno fatte in tre giorni consecutivi nel luogo stesso dove esisteranno gli oggetti pignorati, altrettante pubblicazioni, la prima delle quali non potrà eseguirsi che otto giorni almeno dopo la notificazione del pignoramento. Nelle città dove si stampano giornali, sarà lecito di supplire a tali pubblicazioni, inserendo in questi l'avviso della vendita, e ripetendolo tre volte nel corso del mese che la precede.

712. L'argenteria, gli anelli e le gioje del valore di ducati ottanta almeno, non possono vendersi che dopo la pubblicazione degli affissi fatta nelle forme di sopra indicate, e dopo tre esposizioni, sia in luogo pubblico, sia al luogo dove si trovano custoditi. In niun caso i detti effetti possono essere venduti al di sotto del loro valore reale, se si tratta di argenteria; nè senza previa stima di periti, se trattasi di anelli o di gioje.

Nelle città ove si stampano pubblici fogli, le tre pubblicazioni saranno supplite, come si è detto nell' articolo precedente.

713. Quando il valore degli effetti pignorati supera l'importare del credito per cui si è proceduto al pignoramento ed alle opposizioni, non sarà permesso, che di venderne que' tali da' quali potrà ritrarsi una somma bastante a pagare i crediti e le spese.

714. Il processo verbale assicurerà dell' intervento, o della non assistenza della parte pignorata.

715. L' aggiudicazione sarà fatta al maggior offerente, pagando a contanti: mancando il pagamento, gli effetti saranno immediatamente rivenduti a carico del primo aggiudicatario.

716. Saranno personalmente risponsabili del prezzo degli effetti aggiudicati gli uscieri incaricati

 del-

della vendita, i quali saran tenuti a far menzione ne' loro processi verbali de' nomi, cognomi e domicilj degli aggiudicatarj. Essi non potranno ricevere da costoro alcuna somma al di più dell' offerta, sotto pena di essere considerati come concussionarj.

TITOLO IX.

Del pignoramento de' frutti ancora attaccati al suolo.

717. Non sarà permesso di procedere al pignoramento de' frutti pendenti se non fra le sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione; e prima del pignoramento sarà fatto un precetto di usciere per pagamento, con un giorno d' intervallo.

718. Il processo verbale di pignoramento conterrà l' indicazione, la continenza ed il sito di ogni campo, come pure la descrizione di due confini almeno, e della natura de' frutti.

719. Sarà destinata alla custodia de' frutti una persona la quale non abbia alcun de' titoli di esclusione stabiliti nell' articolo 688: e qualora non sia essa presente, le verrà notificato il pignoramento.

Sarà parimente rilasciata una copia dell'atto del pignoramento al sindaco del comune dove esiste il fondo, ed in mancanza, all' eletto il quale apporrà il suo *visto* all' originale, senza spese.

Se i beni son situati in diversi comuni contigui o vicini, potrà esser destinato un solo custode. Il sindaco del comune ove risiede l' amministrazione colonica di detti fondi, ed in mancan-

canza, il sindaco del comune nel quale è situata la maggior parte di tali fondi, o l'eletto che ne fa le veci, apporrà all' originale il suo *visto*.

720. La vendita, otto giorni almeno avanti che segua, sarà annunziata per mezzo di affissi tanto alla porta del debitore, che a quella della casa del comune; e se non ve ne ha, al luogo dove si espongono gli atti della pubblica autorità. In oltre dovrà essere annunziata al mercato principale del luogo, se vi è; e non essendovi, a quello del luogo più vicino, ed alla porta della udienza della giustizia di circondario.

721. Gli affissi indicheranno il giorno, l' ora ed il luogo della vendita; i nomi e le residenze tanto del creditore pegnorante, quanto del debitore pignorato; l' estensione del terreno, la natura di ciascuna specie di frutti, ed il comune dove sono situati, senza altra specificazione.

722. Si dovrà far constare della apposizione degli affissi, conforme è stato detto nel titolo *del pignoramento de' mobili*.

723. La vendita sarà fatta in giorno di domenica o di mercato.

Si potrà devenire alla vendita sopra luogo, o nella piazza del comune nel quale è situata la maggior parte degli oggetti pignorati.

La vendita potrà farsi anche nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo, nel mercato il più vicino.

724. Nel resto dovranno osservarsi le formalità ordinate nel titolo *del pignoramento de' mobili*.

725. La distribuzione del prezzo risultante dalla vendita sarà fatta nella maniera che sarà stabilita nel titolo *della distribuzione per contributo*.

TITOLO X.

Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi.

726. Il pignoramento di una rendita costituita sopra di un terzo non potrà aver luogo se non in forza di un titolo autentico ed esecutivo.

Almeno un giorno prima del pignoramento, sarà fatto alla persona, ovvero al domicilio della parte obbligata o condannata un precetto di usciere a pagare, contenente la notificazione del titolo del credito, se per anche non è stata fatta.

727. La rendita sarà pignorata nelle mani del debitore di essa per mezzo di atto di usciere, il quale, oltre alle formalità ordinarie, conterrà l' enunciazione del documento costitutivo della rendita, della sua quantità e del valore del capitale. Conterrà parimente il documento del credito del pegnorante; il nome, il cognome, la professione e la dimora del debitor principale; l' elezione del domicilio nel luogo di abitazione di un patrocinatore addetto al tribunale, avanti a cui dovrà procedersi alla vendita; e la citazione al terzo pignorato, acciocchè faccia la sua dichiarazione avanti lo stesso tribunale: il tutto sotto pena di nullità.

728. Le disposizioni contenute negli articoli 660, 661, 662, 663, 664, 665, e 666 relative alle formalità che dee praticare il terzo pignorato, saranno osservate dal debitore della rendita.

Se questo debitore non fa la sua dichiarazione, o la fa troppo tardi, o se non dà le giustificazioni ordinate, potrà, secondo i casi, esser condannato al pagamento della rendita per mancanza di pro-

prova, riguardo alla sua liberazione; ovvero a' danni ed agl'interessi derivati o dal suo silenzio, o dal ritardo nel far la dichiarazione, o dalla procedura cui egli medesimo avrà dato causa.

729. Il pignoramento fatto nelle mani di persone che non dimorano nel regno, sarà notificato alla persona o al domicilio. Riguardo alle citazioni dovranno osservarsi i termini stabiliti nell'articolo 167.

730. L' atto del pignoramento importerà sempre il sequestro degli arretrati decorsi o da decorrere fino al tempo della distribuzione.

731. Fra 'l termine di tre giorni da quello del pignoramento, più un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza fra 'l domicilio del debitor della rendita e quello del creditor pegnorante, e fra un termine eguale in proporzione della distanza tra 'l domicilio di quest' ultimo e quello del debitor principale, il creditor pegnorante, sotto pena di nullità, sarà tenuto a denunziare il pignoramento al debitor principale, ed a notificargli il giorno della prima pubblicazione.

732. Se avviene che il debitor della rendita sia domiciliato fuori del regno, il termine per la denunzia decorrerà dal giorno nel quale spirerà la citazione rilasciata contra il debitor della rendita.

733. Quindici giorni dopo la denunzia fatta al debitor principale, il creditor pegnorante dovrà produrre nella cancelleria del tribunale esistente nel domicilio del predetto debitore il quaderno dell' atto per la vendita, contenente il nome, il cognome, la professione e l' abitazione del creditor pegnorante, del debitor principale e del debitor della rendita; la natura e la somma della ren-

rendita e del capitale; la data e l'indicazione del documento in virtù del quale la rendita è stata costituita; la denunzia della inscrizione, qualora il documento contenga ipoteca, o sia stato inscritto per sicurezza della rendita medesima; il nome, il cognome e la dimora del patrocinatore della parte instante, le condizioni dell' aggiudicazione e l' offerta di un prezzo. La prima pubblicazione si farà all' udienza.

734. Se sulla rendita costituita vi sieno creditori anteriori al primo di gennajo 1809 pe' dominj al di quà del Faro, i quali avessero conservato i loro privilegj e le loro ipoteche in conformità de' precedenti stabilimenti, le disposizioni de' numeri *4.°* e *5.°* dell' articolo 773, e tutte le altre contenute ne' susseguenti articoli sotto a' titoli *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili, e degl' incidenti nella procedura della spropriazione degl' immobili*, saranno applicabili alla vendita giudiziale delle rendite costituite sopra terzi.

Questa stessa disposizione ha luogo pe' dominj di là del Faro, quando vi sieno creditori anteriori al primo di settembre 1819, che in conformità della legge avessero conservato i loro privilegj e le loro ipoteche.

735. Gli affissi de' quali sarà fatta menzione negli articoli 777, 779 e 788, saranno formati in conformità dell' articolo 733, e posti

1.° nella porta della casa abitata dal debitor principale;

2.° in quella del debitor della rendita;

3.° nella porta maggiore del tribunale;

4.° nella piazza principale del luogo dove segue la vendita.

736. Le formalità in appresso ordinate nel titolo

tolo *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili*, per la compilazione delle sentenze di aggiudicazione, per l'adempimento delle condizioni e del pagamento del prezzo, e per la rivendita a conto e carico dell' aggiudicatario, si osservano anche nelle aggiudicazioni di rendite costituite sopra terzi.

737. Il prezzo nel caso dell'articolo 734, sarà distribuito nel modo stabilito nel titolo *della graduazione de' creditori.*

738. Se sulla rendita costituita non vi sieno creditori iscritti mentovati nell' articolo 734, saranno praticate le stesse forme di procedura ordinate nel presente titolo, meno quelle che son dirette alla citazione de' creditori.

739. La distribuzione del prezzo nel caso dell' articolo precedente sarà fatta nel modo stabilito nel titolo *della distribuzione per contributo.*

TITOLO XI.

Della distribuzione per contributo.

740. Se per pagare i creditori non basta il danaro sequestrato o quello ritratto dalle vendite, e se il debitore ed i creditori non si accordino fra loro, l' uffiziale che avrà eseguita la vendita, dovrà negli otto giorni seguenti depositare, con riserva di tutte le opposizioni, la somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese da lui fatte, secondo la tassa fissata dal giudice nell' originale del processo verbale. Sarà fatta menzione nelle spedizioni di questa tassa.

741. Sarà tenuto in cancelleria un registro delle distribuzioni da farsi per contributo, sul quale il presidente deputerà un giudice dietro l'istanza del

del creditor pegnorante, o della parte più diligente in di lui mancanza. Tale istanza verrà fatta per mezzo di una semplice annotazione inserita nel registro.

742. Spirato il termine stabilito nell'articolo 740, i creditori saranno citati in forza di una ordinanza del giudice commessario a produrre i documenti del loro credito, ed il debitor principale a prenderne comunicazione ed a contraddire, se vi è luogo.

743. Fra un mese a computar dal giorno della citazione, i creditori che avranno fatto qualche opposizione nelle mani del creditor pegnorante, ovvero in quelle dell' uffiziale che avrà eseguito la vendita, dovranno, sotto pena di esclusione, produrre nelle mani del giudice commessario i loro documenti per mezzo di un atto, il quale contenga la domanda di esser collocati nel numero de' creditori, e di costituir patrocinatore.

Questa costituzione di patrocinatore non sarà necessaria, allorchè si agirà innanzi ad un giudice di circondario.

744. Il medesimo atto dovrà contenere i titoli di privilegio. Nondimeno il proprietario potrà far citare per via di sommaria esposizione innanzi al giudice commessario il debitor principale ed il patrocinatore più anziano; o pure trattandosi innanzi al giudice di circondario, dovrà citare il debitor principale ed i creditori, affinchè sia pronunziato preliminarmente sopra il suo privilegio in causa di pigioni che gli sien dovute.

745. Le spese del giudizio saranno desunte come privilegiate avanti qualunque altro credito, eccettuato quello delle pigioni dovute al proprietario.

746. Spirato il termine di sopra esposto, ed anche prima se pure i creditori avranno fatto le loro produzioni, il giudice commessario scriverà in se-

seguito dello stesso processo verbale lo stato delle distribuzioni, secondo i documenti prodotti: ed il creditore instante per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore dovrà notificare a' creditori che avranno prodotto i loro documenti, ed al debitor pignorato, che è chiuso il processo verbale, e citare nel tempo stesso il mentovato debitore a prenderne comunicazione ed a contraddire nel termine di quindici giorni.

Le notificazioni anzidette innanzi a' giudici di circondario saran fatte personalmente a' creditori ed al debitor pignorato: il termine a contraddire sarà di giorni otto.

747. Tralasciando i creditori ed il debitore pignorato di prendere la detta comunicazione dalle mani del giudice commessario nel termine indicato, resteranno esclusi dal diritto di contraddire, senza bisogno di nuova citazione e sentenza. Non sarà fatta discussione alcuna, qualora non vi sia luogo a contendere.

748. Non essendovi alcuna opposizione, il giudice commessario chiuderà il suo processo verbale, pronuncierà sulla distribuzione del denaro, ed ingiugnerà al cancelliere di rilasciar gli ordini di pagamento a' creditori, purchè affermino con giuramento la verità de' loro crediti.

749. Se insorgano difficoltà, il giudice commessario rimetterà la decisione di esse all'udienza: e questa sarà domandata dalla parte più diligente per mezzo di un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, senza bisogno di altra procedura.

I giudici di circondario ne' casi di queste difficoltà potranno aggiornare la causa, tenendone avvisate le parti, a' termini dell' articolo 115.

750. Il creditore che ha promosso controversia, e colui contra il quale è diretta, il debitor pignorato,

to, ed il più anziano patrocinatore degli opponenti, che rappresenterà ancora il creditore instante nella procedura principale, o pure i creditori innanzi a' giudici di circondario, saranno soli in causa. Il creditore instante non potrà intervenirvi come tale.

751. Sarà pronunziata la sentenza nel tribunal civile dietro alla relazione del giudice commessario.

752. Dovrà interporsi l' appello da questa sentenza nel termine di dieci giorni dalla notificazione fattane al patrocinatore: l' atto di appellazione sarà notificato al domicilio del patrocinatore, e conterrà la citazione e la esposizione de' motivi di gravame. Si procederà in questo appello nelle forme stabilite per le materie sommarie.

Non sarà permesso di citare nel detto appello, che le parti indicate nell' articolo 750.

Nelle giustizie di circondario il termine ad appellare correrà dalla notifica della sentenza, fatta alla parte principale.

Spirato il termine prefisso per appellazione, ed in caso di appello, dopo la notifica della decisione della gran Corte, fatta al domicilio del patrocinatore, il giudice commessario chiuderà il suo processo verbale, come è disposto nell' articolo 748.

Lo stesso farà il giudice di circondario negli affari di sua competenza, spirati i termini ad appellare.

753. Otto giorni dopo che sarà stato chiuso il processo verbale, il cancelliere rilascerà gli ordini di pagamento a' creditori, ricercando da ciascuno di essi il giuramento sulla verità del loro credito.

754. Gl' interessi delle somme assegnate per la distribuzione cesseranno dal giorno in cui sarà chiuso il processo verbale della medesima distribuzione, se pure non insorga qualche richiamo: in tal caso cesseranno dal giorno in cui il giudice ingiun-

giungerà al cancelliere di rilasciare gli ordini di pagamento a' creditori.

NOTA.

Coll' articolo 214 della Legge del 29 Decembre 1828 sono rimasti aboliti i titoli 12, 13, e 14 del presente libro sesto, dovendo per lo giudizio di espropriazione forzata e di graduazione de' creditori osservarsi le disposizioni della Legge medesima, che trovasi stampata in fine di questo volume.

TITOLO XII.

Del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili.

755. Il pignoramento degl' immobili sarà preceduto da un precetto di pagamento fatto a persona o a domicilio, e dove sarà nel principio inserita una copia intera del titolo per cui vien fatto il pignoramento, purchè un tal titolo non si trovi già notificato: nel qual caso basterà di enunciarlo semplicemente, o far menzione della precedente notificazione.

Allor quando il creditore abita altrove, questo precetto conterrà l' elezione di domicilio nel luogo stesso dove risiede il tribunale che dee conoscere del pignoramento, ed enuncierà che mancando il debitore di pagare, sarà proceduto al pignoramento de' suoi stabili. Non è necessario che l' usciere sia assistito da testimonj, ma dovrà

vrà egli nel giorno stesso fare apporre sull' originale il *visto* del sindaco o dell' eletto del domicilio del debitore, lasciando a colui che appone il *visto*, una seconda copia.

756. Il creditore instante ha il dritto di espropriare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto creda necessario per soddisfare anche i creditori che lo precedono di tempo o di dritto, e le spese, non escluse quelle della trascrizione.

A qual effetto, dopo aver fatto il pignoramento, dovrà interpellare nel termine ordinario delle citazioni i creditori iscritti che crederà a suo giudizio essere anteriori o poziori, nel domicilio che avranno eletto nelle loro iscrizioni, se intendono concorrere sul prezzo del fondo o de' fondi che designerà di voler mettere in vendita: e ciò indipendentemente dalla notificazione da farsi a' creditori iscritti, giusta i termini dell' articolo 784.

757. Se nel termine suddetto i creditori non dichiareranno di voler concorrere, le loro ipoteche perderanno su' fondi pignorati l' anteriorità e poziorità che avevano.

758. La vendita sarà regolata secondo la quantità de' creditori concorrenti, e nel modo che si determinerà in appresso.

759. Non sarà permesso di procedere al pignoramento degl' immobili se non che dieci giorni dopo il precetto. Se il creditore lascia decorrere più di sei mesi tra 'l precetto ed il pignoramento, sarà tenuto a reiterare il precetto stesso nelle forme e col termine di sopra enunciato.

760. Oltre alle formalità comuni a tutte le citazioni, il processo verbale di pignoramento conterrà l' indicazione della sentenza o del documento esecutivo, l' accesso dell' usciere su' fondi pignorati,

rati, e la designazione esterna de' medesimi; cioè, trattandosi di una casa, il circondario, il comune, la strada ed i confinanti; e trattandosi di beni rurali, la descrizione delle fabbriche, se ve ne sono, la natura, l' estensione almeno approssimativa di ciascun pezzo di terreno, i confini o due di essi per lo meno, il nome e cognome dell' inquilino o del colono, se vi esiste, il circondario ed il comune dove son situati.

In oltre qualunque sia la natura del fondo, il processo verbale conterrà l' estratto della matrice del ruolo della contribuzione fondiaria per ogni fondo pignorato, l' indicazione del tribunale che dee conoscere del pignoramento, e finalmente la costituzione di patrocinatore, nella di cui residenza s' intenderà che il creditore elegga di diritto il domicilio.

761. Prima che sia fatta la registrazione nelle forme comuni a tutti gli atti, una copia intera del processo verbale del pignoramento sarà lasciata al cancelliere del giudice di circondario, a' sindaci o agli eletti de' comuni dove è sito lo stabile pignorato, se questo è una casa: se consiste in beni rurali, la detta copia dovrà lasciarsi a' cancellieri ed a' sindaci o eletti del luogo ove sono le fabbriche, e se non ve ne sono, a quelli del luogo dove si trova la maggior parte de' beni a' quali viene attribuito dalla matrice del ruolo fondiario il più della rendita. I cancellieri, i sindaci o gli eletti apporranno il *visto* nell' originale del processo verbale; e sarà fatta menzione in questo delle copie rilasciate.

762. In un registro destinato a tale oggetto nell' uffizio della conservazione delle ipoteche del luogo dove esistono i beni, sarà trascritto il pignoramento per tutta quella parte d' immobili pignorati, che

che si troverà compresa nella provincia o valle.

763. Qualora non possa trascriversi l' atto del pignoramento nell' istante che vien presentato, il conservatore farà menzione sull' originale esibito dell' ora, del giorno, del mese e dell' anno in cui l' atto gli sarà stato rimesso; e nel caso di concorrenza dovrà trascrivere il primo che gli sarà stato presentato.

764. Se accade che esista un atto precedente di pegnoramento, il conservatore scriverà il suo rifiuto nel margine del secondo atto; ed enuncierà la data del primo pegnoramento; i nomi, i cognomi, le residenze, le professioni del pegnorante e del pegnorato; il tribunale avanti a cui si procede; il nome e cognome del patrocinatore del pegnorante; e la data della trascrizione.

765. L' atto del pignoramento degl' immobili registrato, conforme è detto nell'articolo 762, dovrà denunciarsi al debitor pignorato nel termine di un mese a contare dal giorno della registrazione medesima, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza tra 'l domicilio del debitor pignorato e la situazione de' beni. Sull'originale della denunzia dovrà farsi apporre nel corso di ore ventiquattro il *visto* del sindaco o dell'eletto del domicilio del debitore.

Nel termine di quindici giorni, oltre un altro giorno per ogni spazio di quindici miglia, il detto originale sarà registrato nell' uffizio addetto alla conservazione delle ipoteche del luogo dove esistono i beni; e ne sarà fatta menzione nel margine del registro dell' atto del pignoramento.

766. Se gl' immobili pignorati non sono appigionati o affittati, il debitore non potrà conchiudere i nuovi affitti, se non intesi i creditori presenti al giudizio, e coll' autorità del giudice. Egli non

non per tanto riterrà il possesso degli stabili pignorati, come sequestratario giudiziale, fino al momento della vendita; purchè non sia diversamente ordinato dal giudice in conseguenza de' richiami di uno o di più creditori. Costoro nondimeno possono fare eseguire in tutto o in parte il taglio e la vendita de' frutti ancora pendenti.

767. I frutti raccolti dopo la denunzia fatta al debitore saranno considerati come stabili, per esser distribuiti unitamente al prezzo di questi, secondo l'ordine d' ipoteca.

768. Il debitore non potrà fare alcun taglio di bosco, nè alcuna deteriorazione, sotto pena di danni ed interessi a' quali sarà condannato anche per mezzo di arresto personale. In oltre sarà permesso di farlo processare per via criminale, secondo la gravità delle circostanze.

769. Quando gl' immobili pignorati trovansi affittati, se l' affitto non abbia una data certa anteriore al precetto di pagamento, può pronunziarsi la nullità dell' affitto ove i creditori o l' aggiudicatario la dimandino.

Se poi l' affitto ha una data certa, i creditori potranno sequestrare ed arrestare le pigioni e gli affitti: e nel caso che questi sieno scaduti dopo la denuncia fatta al debitore, dovranno riputarsi come i frutti de' quali si è fatta menzione nell' articolo 767.

I creditori anteriori agli affitti formati con atto autentico o con iscrittura privata, i quali abbiano data certa, potranno chiedere la espulsione del colono o inquilino, anche quando gli affitti sieno antecedenti alla denuncia del pignoramento, tutte le volte che tali affitti oltrepassassero la durata di nove anni a contare dal principio

del

del contratto di locazione, ed essi non fossero coperti col prezzo risultante dall' offerta.

770. I creditori saranno obbligati di menar buone al colono o inquilino le anticipazioni fatte al debitore, purchè vi concorrano i seguenti requisiti:

1.° che sieno convenute nel titolo dell' affitto:

2.° che il titolo risulti da atto che abbia data certa:

3.° che le anticipazioni non oltrepassino le prime due annate.

Qualora poi i creditori rimanessero coperti col prezzo risultante dall' offerta, dovranno rispettare le anticipazioni, qualunque ne sia la somma.

771. A contare dal giorno in cui vien denunciato il pignoramento, il debitor pignorato non può alienare gl' immobili, sotto pena di nullità, da incorrersi senza bisogno di pronunciarla.

772. Nondimeno l' alienazione fatta in tal guisa sarà valida, se prima dell' aggiudicazione il compratore consegni una somma bastante a saldare i creditori presenti al giudizio fino a tutto l' importare degl' interessi e delle spese, e notifichi ad essi l' atto del deposito.

Qualora il denaro depositato in tal modo sia stato preso in prestito, i mutuanti non avranno sul fondo, che una ipoteca posteriore a quella de' creditori iscritti all' epoca dell' alienazione.

773. Tre giorni dopo che sarà seguita la denuncia del pignoramento al debitore, il creditore instante depositerà nella cancelleria del tribunale un quaderno contenente

1.° l' enunciazione del documento per cui sarà stato fatto il pignoramento, del precetto fatto al debitore dell' atto del pignoramento, e degli atti che forse fossero stati fatti, e delle sentenze forse pronunciate;

2.° l' in-

2.° l' indicazione degli oggetti pignorati, tale quale è stata inserita nel processo verbale del pignoramento;

3.° le condizioni della vendita;

4.° una offerta di prezzo eguale all' imponibile depurato della contribuzione fondiaria dell' anno corrente e degli altri pesi reali del fondo, moltiplicato quindici volte pe' fondi rustici, e dieci volte per gli edifizj.

5.° Nel caso che il creditore non volesse fare la offerta del prezzo calcolata nel detto modo, potrà dimandare l' apprezzo a sue proprie spese.

Lo stesso dritto avranno i creditori che sieno comparsi e capienti. Ma questo dritto non potrà mai competere al debitore.

Ne' reali dominj al di là del Faro un particolar regolamento fisserà il calcolo dell' offerta di prezzo sino a che i catasti provvisorj non vi saranno stabiliti.

774. Quando il creditore espropria più fondi, l' offerta dovrà farsi separatamente fondo per fondo.

775. Se il valore di un fondo sia ingente in modo che non possano concorrere molti oblatori, il tribunale, eccetto il caso in cui il fondo non possa scindersi senza deterioramento di prezzo, potrà ordinarne la divisione, per ottenere più concorrenti sopra ciascuna parte, e farsene separatamente le corrispondenti offerte col rispettivo ragguaglio della rendita imponibile.

776. Ne' casi de' due articoli precedenti le subastazioni saranno fatte nello stesso giorno, ma con atti d' incanti separati.

777. La vendita giudiziale sarà annunciata per mezzo di pubblici affissi i quali conterranno

1.° la data del pignoramento e del registro di esso;

 2.° i no-

2.° i nomi e cognomi, le professioni e le residenze del debitor pignorato, del creditore istante e del suo patrocinatore;

3.° i nomi del circondario, del comune, della strada e delle cose pignorate;

4.° l' indicazione sommaria de' fondi rustici divisa in tanti articoli, quanti saranno i comuni; e questi pure dovranno indicarsi unitamente a' circondarj: gli articoli esprimeranno totalmente la natura e la quantità de' fondi, i nomi e cognomi de' pigionanti e de' coloni, se ve ne sono: tuttavia se i beni situati in un medesimo comune sono coltivati da varie persone, si divideranno in tanti articoli, quanti sono i coltivatori;

5.° l' indicazione del tribunale e del giorno in cui si faranno gl' incanti;

6.° i nomi e cognomi de' sindaci o degli eletti, e de' cancellieri de' giudici di circondario, in mano de' quali saranno state rilasciate le copie dell' atto del pignoramento.

778. L' estratto degli affissi ordinati nell' articolo precedente sarà inserito ad istanza del creditore pegnorante in uno de' fogli pubblici che si stampano nel luogo dove risiede il tribunale, avanti di cui si procede al pignoramento; e se questi non esistono, in uno di quei che si stampano nella provincia o valle, se pure ve ne sono. Un tale inserimento sarà verificato colla esibizione dell' esemplare in cui si trova il detto estratto, colla firma dello stampatore legalizzata dal sindaco.

779. Un estratto stampato in forma di editto, simile a quello espresso nell' articolo precedente, sarà posto

1.° nella porta del domicilio del debitore;

2.° nel-

2.° nella porta pincipale degli edificj pignorati;

3.° nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quella del luogo dove son situati i beni, ed in quella del tribunale in cui si procede alla vendita;

4.° nel mercato principale de' detti comuni, ed in mancanza, ne' due mercati più vicini;

5.° nella porta della udienza del giudice di circondario del luogo dove sono le fabbriche; e se queste non esistono, nella porta della udienza della giustizia del circondario ove trovasi la maggior parte de' beni pignorati;

6.° nelle porte esteriori de' tribunali del domicilio del debitore, nel luogo dove son situati i beni ed in quello dove si procede alla vendita.

780. È permesso al debitore di apporre a sue spese questi stessi affissi nelle altre provincie o valli, senza che per questo motivo possa pretendere proroga di termini.

781. L' apposizione degli editti sarà verificata per mezzo di un atto unito ad un esemplare di essi. L' usciere attesterà in questo atto, che l' apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dalla legge, senza specificarli.

782. Non sarà permesso, sotto qualsivoglia pretesto, di dare spedizione degli originali degli editti e del processo verbale di apposizione.

783. L' originale del processo verbale sarà contrassegnato col *visto* del sindaco, o di colui che ne fa le veci in ogni comune in cui saranno stati affissi gli editti; e ne sarà fatta la notificazione al debitor pignorato con copia dell' editto.

784. Un altro esemplare de' suddetti affissi dovrà notificarsi al domicilio che i creditori iscritti

 avran-

avranno eletto nelle loro iscrizioni, fra 'l termine di otto giorni almeno avanti quello degl' incanti, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza tra 'l comune dove esiste l' uffizio di conservazione delle ipoteche, e quello in cui si procede alla vendita.

785. La notificazione ordinata nell' articolo precedente sarà registrata nell' uffizio di conservazione delle ipoteche in margine dell' atto del pignoramento: e questo, a contare dal giorno del registro, non potrà essere cancellato che per consenso de' creditori, o in forza di una sentenza profferita contro di essi.

786. Scorsi giorni quindici dopo la pubblicazione degli affissi e la inserzione di essi ne' fogli pubblici, si procederà agl' incanti ed all' aggiudicazione preparatoria. Qualora non si presentino altri oblatori, il creditore instante sarà dichiarato aggiudicatario, secondo la sua offerta.

787. Quanto verrà dedotto ed aggiudicato, sarà trascritto sul quaderno delle condizioni della vendita in seguito della offerta del creditore instante.

788. Ne' quindici giorni sussecutivi alla detta aggiudicazione preparatoria dovranno inserirsi i secondi avvisi ne' fogli pubblici, siccome è detto nell' articolo 778: e dovranno apporsi ne' luoghi destinati nell' articolo 779 gli stessi editti nei quali sarà in oltre menzionata l' aggiudicazione preparatoria, significato il prezzo pel quale vien fatta, ed indicato il giorno dell' aggiudicazione diffinitiva.

789. Tanto l' inserzione de' secondi avvisi ne' giornali, quanto l' apposizione de' secondi editti saranno verificate nel modo stabilito negli articoli 778 e 781.

790. Si

790. Si procederà all' aggiudicazione definitiva nel giorno indicato nell' aggiudicazione preparatoria; ed il termine fra l' una e l' altra non sarà minore di un mese.

791. Le offerte all' asta dovranno farsi all'udienza col ministero de' patrocinatori. Aperta l'asta, saranno accese successivamente le candele preparate in tal guisa che ciascuna di esse duri un minuto incirca.

Il maggiore offerente cessa di essere obbligato, se la di lui offerta vien superata da un altro, quando anche l' ultima offerta fosse dichiarata nulla.

792. Non sarà permesso di fare alcuna aggiudicazione, se non dopo estinte tre candele accese successivamente.

Se nel tempo dell' aggiudicazione preparatoria si è presentato un oblatore, esso non potrà divenire aggiudicatario definitivo, finchè non sieno estinte le tre candele dell' aggiudicazione definitiva, senza che sopraggiunga alcun' altra offerta.

Se nella durata di una delle tre prime candele sopraggiungano nuove offerte, l' aggiudicazione non potrà esser fatta che dopo l' estinzione di due candele, senza che sia sopraggiunta nuova offerta, mentre erano accese.

793. Il patrocinatore ultimo offerente nel termine di tre giorni dall' aggiudicazione sarà tenuto a dichiarare l' aggiudicatario, ed a presentare la di lui accettazione: diversamente, dovrà esibire il di lui mandato che resterà annesso all' originale della dichiarazione; ed in caso di mancanza, egli medesimo sarà considerato come aggiudicatario in suo proprio nome.

794. Nel termine di otto giorni, a decorrere da quello in cui sarà stata pronunciata l' aggiudicazione definitiva, ogni persona o da se medesima, o per

o per mezzo di un terzo munito di sua special procura, potrà fare nella cancelleria del tribunale una offerta maggiore, purchè superi del sesto almeno il prezzo principale della vendita.

795. La maggiore offerta permessa nell' articolo precedente non sarà ricevuta, se non a condizione che l' oblatore faccia deposito presso il cancelliere del tribunale del sesto del prezzo da lui soprimposto, ed a condizione altresì che il nuovo oblatore nel corso di ore ventiquattro ne faccia, sotto pena di nullità, la denuncia a' patrocinatori dell' aggiudicatario, del creditore instante e del debitor pignorato, se questi abbia costituito patrocinatore. Non sarà però obbligato di fare questa denuncia alla persona o al domicilio del debitor pignorato che non avrà costituito patrocinatore.

La denuncia sarà fatta per mezzo di un semplice atto contenente citazione a comparire alla prossima udienza, senza bisogno di altra procedura.

796. Nel giorno indicato non potranno essere ammessi a concorso, che l' aggiudicatario e l' oblatore dell' aumento del sesto, il quale, sotto pena di arresto personale, sarà obbligato in caso di rivendita per tutta quella differenza che passerà tra la somma offerta ed il prezzo della vendita, se differenza vi fosse oltre al sesto depositato.

797. I patrocinatori non potranno rendersi aggiudicatarj pel debitore, per le persone notoriamente insolvibili, pe' giudici, pe' procuratori generali e regj, pe' sostituti e pe' cancellieri del tribunale ove si è agito, e dove si eseguisce la vendita, e ciò sotto pena di nullità dell' aggiudicazione, e di tutti i danni ed interessi.

798. La

798. La sentenza di aggiudicazione consisterà nella copia del quaderno delle condizioni della vendita formato in quella guisa che vien ordinata nell'articolo 773. Questa copia conterrà nel principio l'ordinaria intitolazione della sentenza, ed il mandato di esecuzione in piede, con ordine al debitore pignorato di rilasciare il possesso immediatamente dopo la notificazione della sentenza, sotto pena di esservi obbligato anche per via di arresto personale.

799. La detta sentenza di aggiudicazione non potrà rilasciarsi all'aggiudicatario, se prima egli non presenti al cancelliere la quietanza delle spese ordinarie del giudizio, e la prova di aver soddisfatto a tutte quelle condizioni dell' offerta che debbono eseguirsi prima che sia rilasciata la detta copia. Le quietanze resteranno unite all' originale della sentenza, e saranno copiate a piè dell' aggiudicazione. Se poi nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione non saranno fatte dall' aggiudicatario le predette giustificazioni, egli vi sarà costretto per mezzo della rivendita a di lui carico, conforme sarà detto in appresso, e senza pregiudizio degli altri mezzi di ragione.

800. Il creditore nel presentar l' offerta, a' termini dell'articolo 773 n. 4.°, potrà dichiarare che nel caso in cui lo stabile pignorato non rinvenga compratore, egli intende aggiudicarsene soltanto una porzione corrispondente al suo credito, qualora in seguito del giudizio di ordine ritrovi capimento sul valore del fondo. Sarà libero allora a' creditori graduati il richiedere del pari l' aggiudicazione per la concorrente quantità del loro credito. In questo caso le porzioni aggiudicate rimarranno sciolte dalle ipoteche degli altri creditori inscritti non comparenti alla graduazione.

801. Sot-

801. Sotto pena di nullità saranno osservate le formalità ordinate negli articoli 755, 759, 762, 765, 773, 777, 778, 779, 781, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791 e 792.

802. Qualora vi sarà violazione degli articoli stabiliti a pena di nullità, questa non colpirà gli atti antecedenti, ma vi sarà soltanto luogo alla reiterazione dell' atto nullo e de' seguenti forse fatti.

TITOLO XIII.

NOTA.

Questo titolo è stato abolito colla Legge del 29 Decembre 1828 stampata in fine di questo volume.

Degl' incidenti nella procedura della spropriazione degl' immobili.

803. Ogni controversia incidente in una procedura di pignoramento d' immobili sarà giudicata sommariamente nelle gran Corti e ne' tribunali.

804. Se due creditori han fatto registrare due atti di pignoramento di diversi immobili introdotti nello stesso tribunale, questi atti ad istanza della parte più diligente saranno riuniti e continuati dal primo pegnorante. La riunione dovrà ordinarsi, quantunque uno de' pignoramenti sia più esteso dell' altro: ma non potrà dimandârsi in verun caso dopo il deposito delle condizioni della vendita fatto in cancelleria. Qualora vi sia concorrenza di creditori, la continuazione degli atti apparterrà al

patro-

patrocinatore che produce il titolo più antico; e se avviene che i titoli sieno della stessa data, al patrocinatore più anziano.

805. Se vien presentato all'uffizio del registro delle ipoteche un secondo atto di pignoramento che sia più esteso del primo, dovrà registrarsi unicamente per gl' immobili non compresi nel primo atto: ed il secondo creditor pegnorante sarà tenuto a denunziarlo al primo creditore il quale agirà per amendue i pignoramenti, allor quando si trovino in un medesimo stato: diversamente, sospenderà il primo, e continuerà il secondo, finchè non pervenga ad un grado stesso; ed allora sarà riunito l' uno all' altro in una sola procedura, e questa sarà portata davanti il tribunale del primo pignoramento.

806. Mancando il primo creditore di procedere per lo secondo pignoramento già denunziato in conformità dell' articolo precedente, il secondo creditore per mezzo di un semplice atto potrà dimandare di essergli surrogato.

807. Anche nel caso di collusione, di frode o di negligenza per parte del creditore instante sarà permesso di chiedere questa surroga.

La negligenza si verifica, allor quando il creditore instante non adempie ad una formalità, o non forma un atto di procedura ne' termini stabiliti; dandosi poi collusione o frode, resta salvo il diritto al rifacimento de' danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione.

808. L' appello da una sentenza che abbia decisa questa controversia incidente, non potrà essere ammesso se non fra 'l termine di quindici giorni dalla notificazione al patrocinatore.

809. Il creditore instante contro cui sarà stata profferita la surroga, dovrà rimettere al creditor sur-

surrogato le carte della procedura, ritirandone opportuna ricevuta; e non potrà esser rimborsato delle spese fatte, che dopo l' aggiudicazione, o sopra il prezzo, o dall' aggiudicatario.

Se il creditore instante abbia contraddetto alla dimanda di surroga, le spese di questo incidente saranno a suo carico; e non potranno in alcun caso esser computate tra le spese della procedura, e pagate sul prezzo.

810. Allorchè un pignoramento d' immobili sarà stato cancellato dal registro delle ipoteche, il più diligente de' pegnoranti posteriori potrà proseguire il suo pignoramento, quando anche esso non sia stato il primo a presentarsi all' uffizio del registro delle ipoteche.

811. Se il debitore interpone appellazione dalla sentenza, in forza di cui si procede al pignoramento, è tenuto di notificare al creditor pegnorante la sua appellazione, e di denunziare e far *vistare* la detta notificazione al cancelliere del tribunale, avanti al quale si procede alla vendita: e ciò tre giorni prima, per lo meno, che il quaderno dell' atto per la vendita sia depositato in cancelleria: altrimenti l' appellazione non è ammessa, e si procede all' aggiudicazione.

812. La domanda per la separazione di tutto o di una parte dello immobile pignorato sarà formata con istanza di patrocinatore intimata al creditor pegnorante, al debitore pignorato, al creditor primo iscritto ed al patrocinatore che avrà riportata l' aggiudicazione provvisoria. Tale azione dovrà promuoversi con una citazione diretta contra la parte che non avrà patrocinatore in causa: e se questa che non ha costituito patrocinatore, fosse un creditore, la citazione dovrà farsi al domicilio eletto nella iscrizione.

813. La

813. La predetta domanda enuncierà i titoli giustificativi da depositarsi in cancelleria, e la copia dell' atto di questo deposito.

814. Se la domandata separazione non è diretta che ad una sola parte degli oggetti pignorati, dovrà non ostante procedersi alla vendita di tutto il resto. Nondimeno, sulla istanza delle parti interessate, i giudici potranno ordinare la sospensione sul totale: l' aggiudicatario provvisionale potrà in questo caso chiedere di esser liberato dall' aggiudicazione.

815. L' appello dalla sentenza profferita sulla domanda di separazione sarà interposto con citazione fra 'l termine di quindici giorni da quello della notificazione fattane alla persona o al di lei domicilio, più un giorno per ogni spazio di quindici miglia in ragione della distanza del domicilio reale delle parti. Spirato questo termine, l' appello non sarà più ammesso.

816. L' aggiudicazione diffinitiva non trasmette all' aggiudicatario sull' immobile aggiudicato altri dritti che quelli che avea sopra di esso il debitor pignorato.

817. Le eccezioni di nullità contra gli atti che si notificano al debitore, non potranno dedursi, scorso il termine di giorni sei dal dì della notificazione dell' atto medesimo. Tutte le altre eccezioni di nullità per gli altri atti riguardanti la procedura che precede l' aggiudicazione preparatoria, non potranno proporsi dopo di questa.

Sarà giudicato sulle medesime prima che segua l' aggiudicazione: e qualora sieno rigettate, l' aggiudicazione preparatoria sarà pronunziata nella sentenza medesima.

818. Non sarà ammessibile l' appello dalla sentenza che avrà pronunziato sopra tali nullità, o che

che avrà profferita l' aggiudicazione preparatoria.

819. Dieci giorni almeno avanti quello stabilito per l' aggiudicazione diffinitiva, il debitor pignorato, per mezzo di una istanza congiunta ad una intimazione a comparire nel giorno indicato, dovrà proporre le eccezioni di nullità, qualora ne abbia qualcuna da far valere contra gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria: ed i giudici saranno tenuti a pronunziare sopra tali eccezioni, almeno cinque giorni prima che segua l' aggiudicazione diffinitiva.

Siffatta sentenza sarà inappellabile.

820. La sentenza di aggiudicazione diffinitiva sarà suscettiva di appello tra 'l termine di dieci giorni.

821. Mancando l'aggiudicatario di adempire alle clausole dell'aggiudicazione, vi sarà astretto coll' arresto personale: e lo stabile sarà di nuovo esposto e venduto all' incanto a di lui rischio e spese.

822. L' instante per questa nuova vendita si farà rilasciare dal cancelliere un certificato, il quale attesti, che l' aggiudicatario non ha giustificato l' adempimento delle condizioni che dovevano eseguirsi per l' aggiudicazione.

823. In virtù di questo certificato, e senza bisogno di altra procedura e sentenza, dovranno affiggersi i nuovi editti nella forma di sopra ordinata, i quali indicheranno la novella vendita da farsi.

824. L' editto sarà notificato, otto giorni almeno prima dell' aggiudicazione preparatoria, al patrocinatore dell' aggiudicatario ed al debitor pignorato nel domicilio del suo patrocinatore, e non avendolo, al suo domicilio.

825. L' aggiudicazione preparatoria non potrà

aver

aver luogo se non quindici giorni dopo l' affissione dell' editto.

826. Ne' quindici giorni successivi alla detta aggiudicazione saranno replicati i nuovi editti; e dopo scorso detto tempo, si procederà all' aggiudicazione diffinitiva, con osservarsi tutte le solennità stabilite negli articoli 791, 792 e 793.

827. Nondimeno se l' aggiudicatario giustificherà di aver adempiuto alle condizioni dell' aggiudicazione, e depositerà la somma determinata dal tribunale pel pagamento delle spese di tal subasta, non sarà permesso di procedere all' aggiudicazione diffinitiva, e l' aggiudicatario eventuale sarà liberato.

828. In caso di rivendita, fino a che il nuovo aggiudicatario non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, quegli a di cui pericolo vien fatta la nuova subasta, sarà tenuto a pagare la differenza che passerà tra 'l prezzo offerto e quello della rivendita, senza diritto di reclamare il di più, qualora vi sia. Ogni somma eccedente sarà pagata a' creditori, o se a questi siasi già pagata, alla parte pignorata.

829. Gli articoli che riguardano le nullità, ed i termini e le formalità dell' appello, saranno comuni anche alla nuova subasta.

830. Trattandosi di vendite volontarie, gl' immobili appartenenti a persone maggiori di età, le quali abbiano la facoltà di disporre de' loro diritti, non potranno essere esposti giudizialmente all' incanto, sotto pena di nullità.

831. Quando però un immobile è pignorato, è in facoltà delle parti, se sono tutte maggiori di età e che possono liberamente disporre de' proprj diritti, il domandare che l' aggiudicazione si faccia all' incanto o avanti notajo o in giudizio,

dizio, senza altre formalità che quelle ordinate per la vendita de' beni immobili negli articoli 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, e 1040.

832. Nel caso dell' articolo precedente, se un creditore è minore o interdetto, il suo tutore può, previo il parere de' parenti, unirsi alle altre parti interessate, per proporre la domanda stessa.

Se il minore o interdetto è il debitore, le altre parti interessate non possono proporre la detta domanda, che assoggettandosi all' osservanza di tutte le formalità stabilite per la vendita de' beni de' minori.

TITOLO XIV.

NOTA.

Questo titolo è stato abolito colla legge del 29 Decembre 1828 stampata in fine di questo volume.

Della graduazione de' creditori.

833. Nel termine di otto giorni dopo notificata la sentenza di aggiudicazione diffinitiva, il creditore pegnorante, ovvero in sua mancanza il creditore più diligente o l' aggiudicatario faranno istanza per la nomina di un giudice commessario, avanti cui si debba procedere alla graduazione.

834. L' appellazione non sospenderà gli atti della graduazione fino alla chiusura del processo verbale della graduazione definitiva.

835. A tal effetto sarà tenuto in cancelleria un registro dell' aggiudicazione, ove la parte instante

per

per la graduazione scriverà la sua dimanda; ed in seguito a questa il presidente del tribunale nominerà un giudice commessario.

836. La parte instante farà spedire dal giudice commessario un' ordinanza colla quale sarà aperto il processo verbale di graduazione, a cui dovrà unirsi un estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, contenente tutte le iscrizioni esistenti.

837. I creditori, in virtù dell'ordinanza emessa dal giudice commessario, saranno intimati a produrre i documenti del loro credito per mezzo di una citazione a'domicilj eletti nelle loro iscrizioni, ovvero al domicilio de' loro patrocinatori, qualora gli abbiano costituiti.

838. Nel termine di un mese dal giorno di questa citazione, ogni creditore sarà tenuto ad esibire i suoi titoli con atto di produzione, che sia formato dal suo patrocinatore, e contenga una dimanda di ammessione fra i creditori. Il commessario farà menzione nel processo verbale di questa produzione.

839. Spirato il mese, ed anche prima se i creditori avranno esibiti i loro documenti, il commessario formerà in seguito del suo processo verbale uno stato di graduazione, secondo ciò che risulterà da' documenti prodotti. Il creditore instante per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore denunzierà a' creditori che avranno fatte le loro produzioni, ed alla parte pignorata, che lo stato della graduazione è formato: e nel tempo stesso citerà gli uni e l'altra a prenderne comunicazione, e se vi è luogo, a contraddire sul processo verbale del commessario nel termine di otto giorni.

840. Mancando i creditori di farsi comunicare nel termine indicato i documenti esibiti nelle mani del giudice commessario, resteranno esclusi dalla facoltà di contraddire, senza bisogno di nuova

nuova citazione e sentenza. Non potrà inserirsi nel processo verbale alcuna osservazione se non ad oggetto di contraddire a qualcuno degli articoli della nota di collocazione.

841. I creditori che avranno fatte le produzioni dopo scaduto il termine prefisso, dovranno, senza diritto di ripetizione nè d' imputazione, in qualsivoglia caso soggiacere alle spese occasionate dalla ritardata produzione e dalla relativa denunzia fatta a' creditori. Saranno in oltre risponsabili degl' interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se la produzione fosse stata eseguita nel termine assegnato.

842. Nel caso che insorga controversia, il giudice commessario rimetterà gli opponenti all' udienza; e ciò non ostante, pronuncierà la graduazione pe' crediti anteriori a quelli che son controversi, ed ordinerà che sia rilasciata la nota de' gradi assegnati a' detti creditori i quali non saranno tenuti ad alcuna collazione, riguardo a quelli che facessero in seguito le loro produzioni.

843. Non insorgendo alcuna controversia, il giudice commessario chiuderà il suo processo verbale di graduazione, liquiderà le spese necessarie per cancellare le iscrizioni, e quelle della procedura della graduazione, le quali dovranno aver la preferenza su tutti gli altri crediti; pronunzierà sulla perdita de' diritti di quei creditori che non avranno fatte le loro produzioni; e darà ordine pel rilascio della nota de' gradi assegnati a' creditori graduati utilmente, e per la cancellazione delle iscrizioni de' creditori non utilmente graduati. In favore dell' aggiudicatario saranno diffalcate le spese occorrenti per la cancellazione delle iscrizioni dall' importare della somma di ciascuna nota o di ciascun estratto di graduazione.

844. I creditori che sono posteriori in ordine d'ipoteca alle graduazioni poste in controversia, dovranno accordarsi fra loro sulla scelta di un patrocinatore negli otto giorni che succederanno immediatamente agli otto giorni accordati per contraddire: diversamente, saranno rappresentati dal patrocinatore dell' ultimo creditor graduato.

Il creditore che promuoverà una controversia individualmente, subirà le spese a cui darà luogo questa sua controversia, senza poterle richiedere ed imputare in verun caso.

Il patrocinatore che agisce nella causa principale, non potrà esser chiamato come tale nelle controversie.

845. La parte più diligente domanderà l' udienza per mezzo di un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, senza altra procedura.

846. Sarà profferita la sentenza sulla relazione del giudice commessario, e sulle conclusioni del pubblico ministero; ed in essa verranno liquidate le spese.

847. Non sarà ammessibile l' appello da questa sentenza, se non viene interposto ne' dieci giorni sussecutivi alla notificazione che ne sarà fatta alla parte nel domicilio del suo patrocinatore, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal domicilio reale di ciascuna parte. L' atto dell' appello dovrà contenere una citazione a comparire ed enunciare i gravami.

848. Il patrocinatore dell' ultimo creditore graduato potrà esser citato, qualora vi sia luogo.

849. Nel giudizio di appello le parti citate non potranno esibire che conclusioni motivate; e sarà domandata l' udienza, conforme è detto nell' articolo 845.

850. La sentenza profferita in appello conterrà

la liquidazione delle spese: e le parti succumbenti saranno condannate nelle spese, senza diritto di compensazione.

851. Quindici giorni dopo la sentenza profferita sulle controversie; ed in caso di appello, quindici giorni dopo la notificazione della decisione pronunciata in esso, il giudice commessario stabilirà diffinitivamente la graduazione de' crediti controversi e di quelli posteriori, in conformità di quanto è stato disposto nell' articolo 843.

852. Le spese del patrocinatore che avrà rappresentato i creditori opponenti, saranno graduate in preferenza di tutti gli altri crediti sul residuo del denaro da ripartirsi, fatta deduzione di quanto sarà stato impiegato a pagare i crediti anteriori a quelli controversi.

853. La sentenza che autorizzerà l' imputazione delle dette spese, pronuncierà la surroga a profitto del creditore che resta allo scoperto per mancanza di fondi, acciò le possa ripetere dal succumbente; e non essendovi voto, a pro della parte pignorata. Il mandato esecutivo enuncierà questa disposizione, ed indicherà la parte che dovrà profittarne.

854. Il debitor pignorato, ed il creditore che resterà a scoperto, potranno ricorrere contra coloro che saranno restati succumbenti nella controversia, per tutti gl' interessi ed arretrati decorsi nel tempo delle predette controversie.

855. Ne' dieci giorni consecutivi alla ordinanza del giudice commessario il cancelliere sarà tenuto a rilasciare ad ogni creditore utilmente graduato l' estratto del grado assegnatogli, il quale sarà esecutivo contro l' acquirente, e cesseranno gl' interessi e gli arretrati de' creditori utilmente graduati.

856. Il

856. Il creditor graduato, nell'atto di rilasciare la quietanza per tutto l'importare del suo grado, consentirà che sia cancellata l'iscrizione che lo riguarda.

857. A misura che seguiranno i pagamenti de' creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione degli estratti di graduazione e delle quietanze de' creditori, cancellerà di uffizio le iscrizioni fino alla concorrenza delle somme pagate.

858. Sarà definitivamente cancellata di uffizio l'iscrizione, se l'aggiudicatario dimostri di aver fatto il pagamento del prezzo totale a' creditori utilmente graduati, ovvero al debitor pignorato; come pure di aver ottenuto dal giudice commessario una ordinanza per la cancellazione delle iscrizioni spettanti a' creditori non graduati.

Nel caso che vi sia luogo ad aggiudicazione in conformità dell'articolo 800, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione degli estratti di aggiudicazione, cancellerà di uffizio le iscrizioni sulle parti del fondo aggiudicato, con un notamento al margine del registro.

859. In caso di alienazione, eccettuata quella che proviene da espropriazione forzata, la graduazione non potrà provocarsi, se non vi saranno più di tre creditori iscritti. La provocazione sarà fatta dal creditore più sollecito, ovvero dall'acquirente, dopo lo spirare de' trenta giorni che succederanno al termine fissato negli articoli 2084 e 2094 delle *leggi civili.*

860. S'imputerà in preferenza a favore dell'acquirente l'importo dell'estratto delle iscrizioni, e di quello delle denuncie fatte a' creditori iscritti.

861. Ogni creditore avrà la facoltà di farsi iscrivere, ad oggetto di conservare i diritti del

 suo

suo debitore verso un terzo: ma prima della sentenza graduatoria la somma per cui sarà graduato il debitore in concorso de' terzi, dovrà ripartirsi come cosa mobile fra tutti i creditori iscritti ed opponenti.

862. In caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione sarà permesso di chiedere la surrogazione. La dimanda relativa dovrà farsi per mezzo di una istanza che sarà inserita nel processo verbale della graduazione, e quindi comunicata con atto di patrocinatore alla parte instante, e decisa sommariamente nella camera del consiglio sulla relazione del giudice commessario.

TITOLO XV.

Dello arresto personale.

863. Non potrà mandarsi ad esecuzione alcun arresto personale, se la sentenza che lo ha pronunziato, non è stata notificata un giorno avanti con un precetto a pagare.

La notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato dalla sentenza medesima, o dal presidente del tribunale civile del luogo ove si trova il debitore.

Non è vietato a' tribunali di commercio ed a' giudici di circondario nelle cause di lor competenza di destinare l' usciere nella sentenza medesima.

La notificazione sopraddetta dovrà contenere anche l' elezione del domicilio nel comune in cui risiede il giudice che ha pronunziato, se il creditore non vi abita.

864. Il debitore non potrà essere arrestato 1.° avan-

1.° avanti il levare e dopo il tramontare del sole;

2.° ne' giorni di festa di doppio precetto, nella vigilia del S. Natale e nella settimana santa;

3.° nelle chiese, solamente però mentre vi si celebrano gli esercizj di religione;

4.° nel luogo ove si adunano le autorità costituite, per tutto il tempo della seduta;

5.° in casa abitata qualunque, e nella casa di propria abitazione, se pure per giusti e gravi motivi non è stato diversamente ordinato dal presidente del tribunale civile della provincia o valle. In questo caso il giudice di circondario destinato nell' ordinanza del presidente, dovrà trasferirsi nella casa ov' è rifuggito, o nella casa di abitazione del debitore in compagnia dell' uffizial ministeriale. Qualora il presidente non accordasse l' autorizzazione per eseguirsi l' arresto nella propria abitazione, l' ordinanza che dovrà esser motivata, sarà soggetta all' appello.

865. Il debitore non potrà essere arrestato, quando chiamato a deporre come testimone avanti un giudice istruttore, o davanti un tribunale civile, o pure avanti una gran Corte criminale o civile, sarà munito di un salvocondotto.

Il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunale, o della gran Corte criminale, o della gran Corte civile in cui dovranno sentirsi i testimonj. Le conclusioni del pubblico ministero saranno necessarie.

Se il debitore sarà chiamato avanti al giudice istruttore, il salvocondotto sarà accordato nel modo sopraddetto dalla gran Corte criminale.

Se poi il debitore sarà chiamato a deporre avanti un giudice di circondario, il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribu-

nale

nale civile della provincia o valle, udito sempre il ministero pubblico.

Nel salvocondotto sarà determinato il tempo della durata di esso, sotto pena di nullità.

Il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel giorno della sua comparsa, e nel tempo necessario per andare e tornare.

866. Il processo verbale di arresto, oltre alle ordinarie formalità degli atti di citazione, conterrà

1.° un precetto reiterato a pagare;

2.° l' elezione del domicilio del creditore nel comune ove il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi dimora. L' usciere procederà in presenza di due testimonj assistenti all' atto.

867. Se dopo l' intimazione al pagamento sarà decorso un anno intero, dovrà farsi nuovo precetto da un usciere destinato a questo oggetto.

868. In caso di violenza l' usciere potrà ricorrere alla forza armata: e si procederà contra il debitore, secondo le disposizioni delle *leggi penali.*

869. Se il debitore domanda di esser sentito avanti l' arresto, sarà condotto immediatamente innanzi al presidente del tribunale civile, ed esso deciderà dietro una sommaria esposizione.

Se sarà arrestato per sentenza di un giudice di circondario in affari di sua competenza, sarà condotto avanti al giudice di circondario del luogo dell' arresto, il quale deciderà anche dietro una sommaria esposizione.

Qualora l' arresto sia fatto fuori delle ore destinate alle udienze, il debitore sarà condotto nella casa del presidente o del giudice del circondario, come sopra.

870. L' ordinanza profferita in conseguenza dell' esposizione sommaria sarà trascritta nel processo ver-

verbale dell' usciere fornito del *visto* del presidente o del giudice di circondario, e sarà immediatamente eseguita.

871. Se il debitore non fa istanza per esser sentito, o se nel caso di esposizione sommaria il presidente o il giudice di circondario ordina che abbia luogo l' arresto, il debitore sarà condotto nelle carceri del luogo, e se non ve ne sono, nelle carceri del luogo più vicino. L' usciere e tutti gli altri i quali condurranno, riceveranno o riterranno il debitore in un luogo di arresto non designato legalmente come tale, saranno condannati come colpevoli di arbitraria detenzione.

872. Il creditore sarà tenuto di anticipare una somma di ducati tre per ogni mese per gli alimenti; e questa non potrà ritirarsi nel caso che sopraggiunga nuova istanza di detenzione, se pure il nuovo instante non vi acconsenta.

873. L' atto di carcerazione contra il debitore enuncierà

1.° la sentenza;

2.° il nome, cognome e domicilio del creditore;

3.° l' elezione del domicilio, se non abita nel comune;

4.° il nome e cognome, la dimora e la professione del debitore:

5.° il deposito di una somma che basti per un mese almeno per gli alimenti;

6.° finalmente la menzione della copia rilasciata personalmente al debitore tanto del processo verbale di arresto, quanto dell'atto di carcerazione. Questo atto sarà firmato dall' usciere.

874. Il custode delle carceri trascriverà sopra il suo registro il giudicato che autorizza l' arresto. Se l' usciere non gli presenta il giudicato, il

il custode dee ricusare di ricevere il debitore.

875. Chi ha diritto di far procedere all' arresto contra il debitore, potrà formare la nuova istanza di detenzione contra di esso. Le persone arrestate per delitto possono anch' esse soggiacere a tale istanza, e per l' effetto di questa esser detenute ulteriormente, benchè sia stato profferito il loro rilascio e l' assoluzione del delitto.

876. Dovranno osservarsi per le nuove istanze di detenzione le formalità stabilite di sopra per gli arresti: nondimeno l' usciere procederà senza l' assistenza di alcun testimonio, ed il nuovo instante sarà dispensato dal fare il deposito di una somma per gli alimenti, qualora sia già stata depositata.

Il creditore che ha fatto procedere all' arresto, potrà ricorrere contra il nuovo instante al giudice del luogo ove il debitore è detenuto, per obbligarlo a contribuire in porzione eguale per gli alimenti.

877. Se avviene che non sieno osservate le formalità ordinate di sopra, il debitore potrà domandare la nullità dell' arresto; e la domanda sarà presentata al tribunale del luogo ove egli è detenuto: se poi la domanda di nullità è fondata sopra qualche ragione spettante al merito, sarà rimessa al tribunale dell' esecuzione della sentenza.

878. In tutti i casi la dimanda potrà esser formata a breve termine in virtù della permissione accordata dal giudice, e dopo che l' usciere a ciò destinato avrà rilasciata la citazione al domicilio eletto nell' atto di arresto: la causa sarà decisa sommariamente, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

879. La nullità dell' arresto, qualunque sia la causa

causa per cui vien pronunziata, non induce la nullità di una nuova istanza di detenzione.

880. Il debitore la di cui detenzione è dichiarata nulla, non può essere arrestato per lo stesso debito, se non un giorno almeno dopo il suo rilascio.

881. Il debitore sarà messo in libertà, ogni qual volta depositi nelle mani del carceriere l'importare dei suo debito e le spese della cattura.

882. Qualora la detenzione sia dichiarata nulla, il creditore potrà esser condannato ne' danni ed interessi a vantaggio del debitore.

883. Il debitore legalmente arrestato potrà ottenere il suo rilascio dall' arresto.

1.° mediante il consenso del creditore che l' ha fatto arrestare, e di coloro che hanno formata nuova istanza per la di lui detenzione;

2.° mediante il pagamento, ovvero il deposito delle somme dovute tanto al creditore che lo ha fatto arrestare, quanto agli altri che han formata nuova istanza per la di lui detenzione; come pure degl' interessi decorsi, delle spese liquidate, di quelle dell' arresto, e della restituzione degli alimenti depositati;

3.° mediante il beneficio della cessione;

4.° mediante la mancanza de' creditori a depositare anticipatamente le somme necessarie per gli alimenti;

5.° e mediante l' età già corrente di settant' anni, purchè il debitore non sia reo di stellionato.

884. Il consenso pel rilascio del debitore potrà darsi avanti un notajo, o scriversi nel registro degli atti di carcerazione.

885. Il deposito della somma dovuta sarà fatto nelle

nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare: e se egli ricusa di riceverlo, sarà colla permissione del giudice citato a breve termine davanti al tribunale del luogo. La citazione sarà trasmessa da un usciere a ciò destinato.

886. Il rilascio del debitore per mancanza di deposito di alimenti dovrà ordinarsi in conseguenza di un certificato di tal mancanza rilasciato dal carceriere, ed annesso all' istanza presentata al presidente del tribunale, senz' alcuna precedente citazione.

Ciò non ostante se il creditore che ha tardato di consegnare gli alimenti, ne fa il deposito prima che il debitore chiegga il suo rilascio, la domanda non sarà più ammessibile.

887. Allora quando il rilascio sarà stato ordinato per mancanza di deposito di alimenti, il creditore non potrà far procedere di nuovo all' arresto del debitore, se prima non lo rimborsa delle spese da lui fatte per ottenere il rilascio; o se, nel caso che il debitore ricusi di riceverle, non le deposita nelle mani del cancelliere, unitamente ad un' anticipazione di sei mesi di alimenti. Se il nuovo arresto ha luogo fra l' anno dalla intimazione al pagamento, non sarà necessario di ripetervi le formalità.

888. Le dimande di rilascio saranno presentate al tribunale nella di cui provincia o valle è detenuto il debitore. Esse dovranno esser proposte con citazione a breve termine al domicilio eletto dal creditore nell' atto di arresto, dietro la permissione del giudice ottenuta per mezzo di una istanza presentata a questo fine: dovranno parimente esser comunicate al ministero pubblico,

co, e decise senza istruzione nella prima udienza preferibilmente ad ogni altra causa, senza essere prorogate e senza seguire l'ordine di ruolo.

BIBLIOTECA BOLLENTINI

TITOLO XVI.

De' giudizj per via di sommaria esposizione.

889. Trattandosi di casi urgenti, o di circostanze nelle quali è necessario di pronunciare in modo provvisorio sulle difficoltà relative all'esecuzione di un documento esecutivo o di una sentenza, dovrà procedersi come appresso.

890. La domanda sarà presentata ad una udienza che il presidente del tribunal civile, ovvero il giudice che supplisce per esso, o il giudice di circondario nelle cause di sua competenza, terrà per questo effetto nel giorno e nell'ora indicata dal tribunale.

891. Nondimeno se il caso richiede celerità, il presidente, o colui che lo rappresenta, o il giudice di circondario potrà permettere di citare tanto all'udienza, quanto alla sua particolare abitazione, per un'ora indicata, anche ne' giorni festivi: ed in questo caso la citazione non potrà esser fatta che in vista di un ordine del giudice il quale destinerà per tale oggetto un usciere.

892. Le ordinanze ne' giudizj di sommaria esposizione non potranno pregiudicare in alcun modo alla causa principale, e saranno esecutive provvisoriamente senza bisogno di cauzione, se pure il giudice non l'ordina.

Esse non saranno suscettive di opposizioni.

Nel caso in cui la legge autorizza all'appello, questo potrà essere interposto anche avanti

ti lo spirare del termine di otto giorni, a computar da quello della sentenza; e non sarà più ammessibile, qualora venga interposto dopo quindici giorni da quello in cui sarà stata notificata la sentenza.

L' appello dovrà decidersi sommariamente e senza procedura.

893. Gli originali delle ordinanze ne' giudizj di sommaria esposizione saranno depositati nella cancelleria.

894. In caso di assoluta necessità il giudice potrà commettere la esecuzione della sua ordinanza sull' originale.

LIBRO VII.

DIVERSI MODI DI PROCEDERE.

TITOLO I.

Delle offerte di pagamento, e del deposito.

895. Qualunque processo verbale di offerta debbe individualmente indicare l' oggetto che si offerisce, in modo che non sia possibile di surrogarvene un altro. Se è offerto danaro contante debbonsi descrivere la quantità e le specie delle monete.

896. Il processo verbale farà menzione della risposta, del rifiuto o dell' accettazione del creditore; ed indicherà, se egli ha firmato, ricusato o dichiarato di non poter firmare.

897. Se il creditore ricusa le offerte, il debitore, a fine di liberarsi, può depositare la somma o la cosa offerta, osservando le formalità stabilite dall' articolo 1212 delle *leggi civili.*

898. La domanda che vorrà intentarsi o per la validità, o per la nullità delle offerte o del deposito, sarà formata secondo le regole stabilite per le dimande principali: e qualora sia proposta incidentemente, dovrà formarsi per via d'instanza.

899. La sentenza che dichiarerà valide le offerte, qualora non sia stato per anche effettuato il deposito, ed il creditore abbia mancato di rice-

ver

ver la somma o la cosa offerta, ordinerà che questa sia depositata, e che cessino gl' interessi dal giorno in cui sarà effettuato il deposito.

900. Il deposito o volontario o giudiziale resterà sempre sottoposto alle opposizioni, qualora ve ne sieno, con l' obbligo di denunziarle al creditore.

901. Il resto in questa materia è regolato dalle disposizioni delle *leggi civili*, relative alle offerte di pagamento e al deposito.

TITOLO II.

Del dritto de' proprietarj su' mobili, sugli effetti e su' frutti de' loro conduttori e fittuarj, e del loro sequestro; e di quello sugli oggetti di un debitore forestiere.

902. I proprietarj ed i principali conduttori delle case o de' fondi rustici, esista o non esista la scrittura di locazione, potranno a titolo di pigioni e di affitti scaduti, e senza bisogno di permissione del giudice, far sottoporre a sequestro gli effetti ed i frutti esistenti nelle dette case o fabbriche rurali, e nelle terre, un giorno dopo al precetto di pagamento eseguito per mezzo di usciere. Può il sequestro esser eseguito immediatamente, purchè i mentovati proprietarj, e principali conduttori sieno autorizzati da un permesso che alle loro dimande abbia accordato il giudice di circondario o il presidente del tribunal civile.

Potranno ancora sequestrare i mobili della casa o del podere, se questi saranno stati rimossi senza loro consenso; e conserveranno sopra di essi il loro privilegio, purchè ne abbiano fatta la riven-

di-

dicazione, in conformità dell' articolo 1971 delle *leggi civili.*

903. Gli effetti de' subaffittuarj e de' sottoconduttori, de' quali sieno forniti i luoghi da' medesimi occupati ed i frutti delle terre subaffittate, potranno essere sequestrati a titolo di pigioni e di fitti dovuti dal fittuario al locator principale: ma gl'indicati subaffittuarj e sottoconduttori otterranno la rivocazione del sequestro, se giustificheranno di aver pagato senza frode. Non potranno però opporre pagamenti fatti per anticipazione.

904. Il sequestro sarà eseguito nella stessa forma del pignoramento de' mobili. Il debitore potrà essere costituito depositario: e se vi sono frutti, il sequestro dovrà farsi nella forma stabilita dal titolo IX del libro precedente.

905. Qualsivoglia creditore, anche non munito di alcun documento, può senza antecedente precetto al pagamento, ma col permesso del presidente del tribunale civile, ed anche del giudice di circondario, far sequestrare gli effetti trovati nel suo comune appartenenti al debitor forestiere.

906. Il creditor sequestrante sarà depositario degli effetti, se questi sono in sua mano: altrimenti si dovrà procedere all'elezione di un altro depositario.

907. Non sarà permesso di procedere alla vendita in seguito de' sequestri esposti nel presente titolo, se questi non sono prima dichiarati validi. Il debitor sequestrato nel caso dell' articolo 904, il creditor sequestrante nel caso dell' articolo 906, ovvero il depositario, qualora sia stato costituito, saranno obbligati anche per via di arresto personale ad esibire gli effetti sequestrati.

908. Nel rimanente si osserveranno le regole anteriormente stabilite pel pignoramento de' mobili, per la vendita e per la distribuzione del prezzo.

TI-

TITOLO III.

Del sequestro ad oggetto di rivendicazione.

909. Non sarà permesso di procedere ad alcun sequestro per causa di rivendicazione, senza un ordine del giudice di circondario o del presidente del tribunal civile, secondo le rispettive competenze, profferito in seguito di una dimanda: e ciò sotto pena de' danni ed interessi tanto contra la parte, quanto contra l' usciere che avrà proceduto al sequestro.

910. Qualunque domanda di sequestro in causa di rivendicazione dovrà sommariamente indicar gli effetti da sequestrarsi.

911. Il giudice potrà permettere il sequestro per motivo di rivendicazione, anche ne' giorni di festa legale.

912. Se la persona che ritiene presso di se gli effetti che si vogliono rivendicare, nega di aprir la porta, o si oppone al sequestro, ne sarà fatta relazione al giudice; nondimeno resterà sospesa l' esecuzione del sequestro; salvo alla parte che lo ha dimandato, il diritto di mettere una guardia alle porte.

913. Il sequestro in causa di rivendicazione sarà fatto nelle stesse forme del pignoramento de' mobili, colla sola differenza che potrà costituirsi depositario quello stesso individuo nella di cui abitazione viene eseguito il detto sequestro.

914. La domanda fatta per la validità del sequestro sarà presentata davanti il giudice di circondario ove è domiciliata la parte contra cui si procede: e se la predetta dimanda è connessa ad una istanza di già pendente, sarà portata-

tata al giudice di circondario o al tribunale che dee conoscere delle altre istanze.

TITOLO IV.

Della subasta per vendita volontaria.

915. Le notificazioni e le domande ordinate negli articoli 2082 e 2084 delle *leggi civili* saranno fatte da un usciere che in seguito di una semplice istanza dell' attore ne sarà incaricato dal presidente del tribunale civile della provincia o valle ove esse dovranno aver luogo; e conterranno la costituzione di patrocinatore nel tribunale avanti cui sarà portata la domanda per la subasta e per la graduazione.

La dimanda perchè lo stabile sia posto all'incanto, conterrà, sotto pena di nullità dell' incanto medesimo, la offerta di una cauzione, unitamente ad una citazione a comparire nel termine di tre giorni avanti lo stesso tribunale per l' ammessione della predetta cauzione: su di che dovrà procedersi sommariamente.

916. Se avviene che la cauzione sia rigettata, la domanda e la maggiore offerta di prezzo ivi contenuta saranno dichiarate nulle; e l' acquirente sarà mantenuto, meno che non sieno state fatte nuove dimande o oblazioni da altri creditori.

917. I creditori che avendo una ipoteca secondo i termini degli articoli 2009, 2013 e 2014 delle *leggi civili*, non avranno fatto iscrivere i loro documenti anteriormente alle alienazioni che in avvenire potessero farsi degl' immobili ipotecati, non saranno ammessi a domandare, in conformità di quanto è disposto nel capitolo VIII del titolo XIX del li-

bro III delle *leggi civili*, l'esposizione de' predetti immobili all' incanto, se prima non giustificano di aver fatta l' iscrizione della loro ipoteca al più tardi fra 'l termine di quindici giorni da quello della trascrizione dell' atto traslativo di proprietà.

Tanto dovrà osservarsi anche relativamente a' creditori aventi un privilegio su beni stabili, senza pregiudizio degli altri diritti che gli articoli 1994 e 1995 delle *leggi civili* accordano a' venditori ed agli eredi.

918. Il nuovo proprietario nel caso dell' articolo precedente non sarà obbligato di fare a' creditori non iscritti anteriormente alla trascrizione dell' atto di alienazione le notificazioni ordinate negli articoli 2082 e 2083 delle *leggi civili*. In ogni caso se i creditori non presentano la domanda per la esposizione all' incanto nel termine e nelle forme stabilite, il nuovo proprietario non sarà tenuto che al solo pagamento del prezzo, in conformità dell' articolo 2085 delle *leggi civili*.

919. Il creditore instante, ad oggetto di procedere per via d' incanto alla nuova vendita contemplata nell' articolo 2086 delle *leggi civili*, dovrà affiggere gli editti indicanti il giorno dell' aggiudicazione preparatoria, la quale sarà fatta quindici giorni dopo tale affissione.

920. Il processo verbale di affissione degli editti sarà notificato al nuovo proprietario, se colui che insta, è il creditore; e se è l' acquirente, al creditore che avrà fatto la maggiore offerta.

921. L' atto di alienazione terrà luogo dell' originale dell' atto d' incanto.

Il prezzo determinato nell' atto medesimo e la somma della maggiore offerta staranno in luogo della prima oblazione all' asta.

TI-

TITOLO V.

Della maniera di ottenere la spedizione o la copia di un atto, o di farlo riformare.

922. Il notajo o qualsivoglia depositario che ricuserà di rilasciare spedizione o copia autentica di un atto alle parti interessate direttamente, agli eredi o aventi diritto, sarà condannato a rilasciarla, ed anche per via di arresto personale, previa citazione a breve termine trasmessa in virtù della permissione del presidente del tribunal civile.

923. L'affare sarà deciso sommariamente, e la sentenza eseguita non ostante l'opposizione o l'appello.

924. La parte che vuol ottenere copia di un atto non registrato, o anche rimasto imperfetto, presenterà la sua domanda al presidente del tribunal civile: salva la esecuzione delle leggi e de' regolamenti che riguardano la registrazione.

925. Il rilascio della copia, se vi è luogo, sarà fatto in esecuzione dell'ordinanza trascritta in piede della dimanda; e ne sarà fatta menzione a piè della copia rilasciata.

926. In caso di rifiuto per parte del notajo o del depositario, si provvederà in via di sommaria esposizione davanti al presidente del tribunal civile.

927. La parte che vuol farsi rilasciare una seconda spedizione esecutiva, o sopra l'originale di un atto, o in forma di una copia autentica sopra una prima spedizione esecutiva che sia depositata, presenterà per tal effetto una domanda al presidente del tribunal civile: ed in virtù dell'ordi-

nanza relativa citerà il notajo ad eseguirne il rilascio nel giorno e nell' ora indicata, e le parti interessate ad esservi presenti.

Sarà fatta menzione in piè della seconda spedizione esecutiva di questa ordinanza, e della somma per cui sarà permesso di procedere alla esecuzione, se il credito è stato in parte soddisfatto o ceduto.

928. In caso di contraddizione le parti procederanno in via di sommaria esposizione.

929. Se avviene che il depositario si trovi in disborso delle spese fatte per l' originale dell' atto, potrà negarne la spedizione, finchè non sia rimborsato delle predette spese e di quelle della spedizione.

930. Le parti avranno il diritto di collazionare la spedizione o la copia coll' originale che dovrà esser letto dal depositario: e se pretendono che non vi sia conformità, in un giorno da indicarsi nel processo verbale, si provvederà in via di sommaria esposizione innanzi al presidente del tribunale, che ne farà collazione: a questo effetto il depositario sarà tenuto di presentar l' originale.

Le spese del processo verbale e quelle dell' accesso del depositario saranno anticipate dalla parte instânte.

931. I cancellieri ed i depositarj de' pubblici registri dovranno, senza bisogno di una ordinanza del giudice, e sotto pena delle spese, de' danni e degl' interessi, rilasciare spedizioni o estratti a tutti coloro che ne faranno richiesta, offrendo il pagamento de' loro diritti.

932. Non sarà permesso di rilasciare alla parte stessa una seconda spedizione esecutiva di una sentenza, senza l'ordinanza del presidente del tribunale in cui sarà stata profferita la detta sentenza.

Do-

Dovranno osservarsi le stesse formalità che sono state ordinate pel rilascio delle seconde spedizioni esecutive degli atti de' notaj.

933. Chiunque vuol fare ordinare la rettificazione di un atto dello stato civile, presenterà la sua dimanda al presidente del tribunal civile.

934. Dovrà pronunziarsi su tal dimanda, previa la relazione del giudice, e sentite le conclusioni del pubblico ministero. I giudici, se lo stimano conveniente, ordineranno che le parti interessate sieno chiamate, e che precedentemente sia convocato il consiglio di famiglia.

Se vi è luogo a chiamar le parti interessate, la domanda sarà fatta per mezzo di un atto di citazione.

Tal domanda sarà formata per mezzo di un atto di patrocinatore, qualora le parti si trovino in causa.

935. Non sarà permesso di fare sull' atto alcuna rettificazione o alcun cambiamento, ma l'uffiziale dello stato civile trascriverà su' registri le sentenze di rettificazione, subito che gli saranno rimesse. Nel margine dell' atto riformato ne sarà fatta menzione; ed in seguito non potrà rilasciarsi copia di esso senza le rettificazioni ordinate, sotto pena di tutti i danni ed interessi contra l'uffiziale che la rilasciasse.

936. Se non vi è altra parte interessata, che l' instante per la rettificazione; e se egli crede di trovarsi aggravato dalla sentenza, nel termine di tre mesi dopo la data di essa potrà interporre l' appello, avanzando al presidente della gran Corte civile una domanda in cui sarà prefisso il giorno nel quale si pronunzierà sul richiamo all' udienza, sentite le relazioni del pubblico ministero.

TI-

TITOLO VI.

Di alcune disposizioni riguardanti l' immessione in possesso de' beni di un assente.

937. Ad oggetto di far pronunziare nel caso previsto dall' articolo 118 delle *leggi civili*, sarà presentata una domanda al presidente del tribunale. In seguito di questa dimanda a cui saranno uniti i documenti ed i ricapiti, il presidente deputerà un giudice per far la relazione nel giorno indicato; e la sentenza verrà pronunziata dopo che sarà stato sentito il regio procuratore.

938. Dovrà procedersi nella stessa forma, quando si tratterà della immessione in possesso provvisionale autorizzata dall' articolo 126 delle *leggi civili.*

TITOLO VII.

Dell' autorizzazione della donna maritata.

939. La donna che vuol farsi autorizzare a dedurre le sue ragioni in giudizio, se dopo aver citato il marito, riceve da esso un rifiuto, presenterà una istanza al presidente, il quale profferirà un' ordinanza contenente la permissione di citare il marito alla camera del consiglio in un giorno indicato, per ivi esporre le cause che lo hanno indotto al rifiuto.

940. Dopo le risposte del marito, o dopo la di lui contumacia a comparire, sarà pronunziato sulla dimanda della moglie, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

941. Nel caso che il marito sia presunto o dichia-

chiarato assente, la donna che vuol farsi autorizzare a procedere in giudizio pe' suoi diritti, presenterà egualmente una istanza al presidente del tribunale, il quale ne ordinerà la comunicazione al pubblico ministero, e deputerà un giudice per farne relazione in un giorno indicato.

942. La moglie di un interdetto si farà autorizzare ne' modi stabiliti nell'articolo precedente: essa unirà alla sua domanda la sentenza d'interdizione.

TITOLO VIII.

Della separazione de' beni.

943. Non sarà permesso di formare alcuna domanda per separazione di beni, senza una precedente autorizzazione che il presidente del tribunale dovrà rilasciare dietro la istanza che gli sarà presentata a tal effetto. Nondimeno prima di rilasciare l'autorizzazione predetta, il presidente potrà fare quelle osservazioni che gli sembreranno convenienti.

944. Il cancelliere del tribunale, senza alcun ritardo, trascriverà in una tabella da affiggersi a questo effetto nella udienza, un estratto della domanda di separazione, il quale conterrà

1.° la data della domanda;

2.° i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio de' conjugi;

3.° il nome, il cognome ed il domicilio del patrocinatore costituito, il quale sarà tenuto a questo effetto di rimettere al cancelliere l'estratto surriferito nel termine di tre giorni dalla domanda.

945. Un simile estratto sarà inserito nelle tabelle esposte a questo effetto nella udienza del tri-

tribunale di commercio, nelle camere de' patrocinatori del tribunale civile, ed in quelle de' notaj in tutti i luoghi dove esistono: le dette inserzioni dovranno esser certificate da' cancellieri e da' segretarj delle camere.

946. Un altro simile estratto sarà inserito ad istanza della moglie in uno de' giornali che si stampano nel luogo in cui risiede il tribunale, e se manca, in uno di quelli che si pubblicano, se pure ve ne sono, nella provincia o valle.

La detta inserzione sarà giustificata nelle forme esposte nel titolo *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili*, articolo 778.

947. A riserva degli atti di provvisional conservazione, non sarà permesso di profferire alcuna sentenza sulla istanza di separazione, se non un mese dopo che sarà stato adempiuto alle formalità di sopra ordinate; sotto pena di nullità, la quale potrà essere opposta tanto dal marito, quanto da' suoi creditori.

948. La confessione del marito, non farà prova, quando anche non vi fossero creditori.

949. I creditori del marito fino alla sentenza diffinitiva, per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore potranno citare il patrocinatore della moglie a comunicar loro la domanda per separazione, ed i documenti giustificativi, come pure ad intervenire in causa per la conservazione de' loro diritti.

950. La sentenza di separazione sarà letta pubblicamente nell' ora dell' udienza al tribunal di commercio del luogo, qualora vi sia. Un estratto di questa sentenza contenente la data, l' indicazione del tribunale dove è stata profferita, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio de' conjugi, sarà inserito in una tabella a ciò desti-

stinata, ed esposto pel corso di un anno nella udienza de' tribunali civili e di commercio del domicilio del marito, quando anche non sia negoziante: e nel caso che non vi esista il tribunale di commercio, sarà esposto nella sala principale del palazzo del comune dove ha domicilio il marito.

Un simile estratto sarà inserito nella tabella esposta nella camera de' patrocinatori, ed in quella de' notaj, se vi sono.

La moglie non potrà incominciare ad eseguir la sentenza, che nel giorno in cui saranno state adempiute le formalità di sopra ordinate. Tuttavia non sarà necessario che essa aspetti che spiri il termine di un anno: il tutto senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell' articolo 1409 delle *leggi civili*.

951. Qualora sieno state osservate le formalità stabilite nel titolo presente, i creditori del marito, dopo lo spirare del termine assegnato nell' articolo precedente, non saranno ammessi ulteriormente a procedere come terzi opponenti contra la sentenza di separazione.

952. La rinunzia della moglie alla comunione de' beni sarà fatta nella cancelleria del tribunale che dovrà conoscere della dimanda di separazione.

TITOLO IX.

Della separazione personale.

953. Il conjuge che vuol domandare la separazione personale, sarà tenuto di presentarne al presidente del tribunale civile la domanda la quale contenga sommariamente i fatti; ed a questa

sta unirà i documenti giustificativi, se ve ne sono.

954. In piè della istanza sarà distesa un' ordinanza, in forza di cui le parti dovranno comparire innanzi al presidente nel giorno indicato dalla ordinanza predetta.

955. Le parti saranno tenute a comparire in persona, senza facoltà di farsi assistere da patrocinatori nè da consulenti.

956. Il presidente dovrà fare a' conjugi le rimostranze che egli crederà proprie ad operare una conciliazione: e se non vi riesce, profferirà una seconda ordinanza portante che, per non aver potuto indurre le parti a riconciliarsi, egli le rimette ad agire come credono di ragione.

Coll' ordinanza medesima egli autorizzerà la donna a stare in giudizio ed a ritirarsi provvisoriamente in una casa, su cui le parti converranno fra loro, o che egli indicherà di proprio ufizio: in ultimo ordinerà che sieno rilasciate alla donna le cose necessarie per gli usi giornalieri. Le dimande riguardanti l' assegnamento provvisorio a titolo di alimenti saranno portate alle udienze.

957. La causa dovrà trattarsi nelle forme stabilite per le altre domande, e decidersi, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

958. Un estratto della sentenza che pronunzierà sulla separazione personale, sarà inserito nelle tabelle esposte tanto nella udienza de' tribunali, quanto nella camera de' patrocinatori e de' notaj, conforme è detto nell' articolo 950.

TI-

TITOLO X.

De' Consigli di famiglia.

959. Quando il Consiglio di famiglia avrà nominato un tutore che non si sia trovato presente alla deliberazione del Consiglio, la notificazione di questa nomina sarà eseguita a' termini dell'articolo 340 delle *leggi civili.*

960. Quando le deliberazioni del Consiglio di famiglia non saranno concordi, dovrà farsi menzione nel processo verbale del parere di ciascuno de' membri che lo compongono.

Il tutore, il tutore surrogato, il curatore ed anche i membri dell'assemblea avranno la facoltà di procedere contra la deliberazione: ed a tale oggetto formeranno una domanda contra i membri che sono stati del parere della deliberazione.

961. La causa sarà decisa sommariamente.

962. In tutti i casi ne' quali si tratta di una deliberazione soggetta ad omologazione, sarà presentata una spedizione della medesima al presidente, il quale, per mezzo di sua ordinanza da apporsi in piede della deliberazione, ne commetterà la comunicazione al pubblico ministero, e deputerà un giudice per farne relazione in un giorno assegnato.

963. In piede di questa ordinanza il regio procuratore trascriverà le sue conclusioni; e l'originale della sentenza di omologazione sarà posto in seguito alle predette conclusioni nello stesso quaderno.

964. Se il tutore o qualunque altro che dee procedere per la omologazione, trascura di farlo

fra 'l

fra 'l termine stabilito nella deliberazione, o nel corso di quindici giorni, se non è fissato alcun termine, qualunque de' membri dell' assemblea potrà domandare l' omologazione contra il tutore, ed a tutte spese del medesimo, senza diritto a costui di compensazione.

965. Que' membri dell' assemblea, che crederanno doversi opporre alla omologazione, lo dichiareranno per mezzo di un atto stragiudiziale alla persona incaricata di domandarla: se poi non sono stati chiamati, potranno fare opposizione alla sentenza.

966. Le sentenze profferite sopra le deliberazioni del Consiglio di famiglia saranno soggette all' appello.

TITOLO XI.

Della interdizione.

967. In ogni istanza d' interdizione i fatti diretti a provare la imbecillità, la demenza o il furore, saranno esposti nella domanda presentata al presidente del tribunale. I documenti giustificativi saranno uniti alla detta dimanda; e si dovranno indicare i testimonj.

968. Il presidente del tribunale ordinerà la comunicazione della domanda al pubblico ministero, e deputerà un giudice per farne relazione in un giorno indicato.

969. Il tribunale sulla relazione del giudice e le conclusioni del regio procuratore ordinerà che il Consiglio di famiglia composto nella maniera stabilita dalle *leggi civili*, sezione IV del capitolo II al titolo *della minore età*, *della tutela*

tutela e della emancipazione, profferisca il suo parere sullo stato della persona che si vuole interdire.

970. Prima che si proceda all' interrogatorio della persona che si vuole interdire dovrà notificarglisi la domanda ed il parere del Consiglio di famiglia.

Se l' interrogatorio ed i documenti prodotti sono insufficienti, e se i fatti possono giustificarsi per mezzo di testimonj, il tribunale ne ordinerà l' esame, qualora vi sia luogo, e lo farà eseguire nelle consuete forme.

Il tribunale potrà anche ordinare che l' esame sia fatto senza la presenza della persona da interdirsi, se le circostanze l' esigono: ma in questo caso il di lui consulente potrà rappresentarlo.

971. L' appello interposto dalla parte contro di cui sarà stata profferita l' interdizione, dovrà dirigersi contro la parte che avrà provocato il giudizio.

L' appello interposto dalla parte provocante o da uno de' membri dell' assemblea dovrà esser diretto contra la persona di cui è stata provocata l' interdizione.

Nel caso che sia nominato un consulente, l' appello della parte alla quale sarà stato destinato, dovrà dirigersi contro il provocante.

972. Se non viene interposto l' appello dalla sentenza d' interdizione, o se questa è confermata in appello, si procederà alla nomina di un tutore o di un tutor surrogato per la persona interdetta, secondo le regole stabilite nel titolo *de' Consigli di famiglia*.

L' amministrator provvisorio nominato in esecuzione dell' articolo 420 delle *leggi civili*, cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, se egli non è tale.

973. La

973. La domanda per lo scioglimento dell' interdizione sarà formata e giudicata nella stessa forma della istanza d' interdizione.

974. La sentenza che proibisce di stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricever pagamenti di capitali, e farne quietanza, alienare ovvero ipotecare senza assistenza di un consulente, dovrà essere affissa, conforme è disposto nell' articolo 424 delle *leggi civili.*

TITOLO XII.

Del beneficio della cessione de' beni.

975. I debitori che si troveranno in caso di domandare la cessione giudiziale de' beni accordata dall' articolo 1221 delle *leggi civili,* dovranno depositare a questo effetto nella cancelleria del tribunale, in cui sarà stata presentata la domanda relativa, il loro bilancio, i loro libri, se ne hanno, ed i loro documenti di credito.

976. Il debitore procederà davanti al tribunale del suo domicilio.

977. La domanda sarà comunicata al ministero pubblico, e per essa non resterà sospeso l' effetto di alcuna procedura; salvo al giudice la facoltà di ordinare una sospensione provvisoria, citate le parti.

978. Il debitore ammesso al beneficio della cessione sarà tenuto a reiterarla personalmente, e non per mezzo di procuratore, citati a tale oggetto i suoi creditori all' udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, ed in mancanza del tribunale, al palazzo del comune in un giorno di sessione. La dichiarazione del debitore sarà verificata in questo ultimo caso per mezzo

mezzo di un processo verbale dell' usciere, che sarà sottoscritto dal sindaco, ed in sua mancanza, dall' eletto che ne fa le veci.

979. Se avviene che il debitore sia detenuto, la sentenza che lo ammette al beneficio della cessione, ordinerà che, colle precauzioni richieste, e solite a praticarsi in tal caso, venga estratto di carcere, affinchè possa far la sua dichiarazione in conformità dell' articolo precedente.

980. Il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del debitore saranno inscritti in una tabella pubblica a ciò destinata ed affissa nell' udienza del tribunale di commercio, o del tribunal civile che ne esercita le funzioni, ed in oltre nella stanza delle sessioni entro il palazzo del comune.

981. La sentenza che ammetterà il debitore al beneficio della cessione, importerà autorizzazione a' creditori di esigere i crediti, e di far vendere i beni mobili ed immobili del medesimo. Dovrà procedersi a questa vendita nelle forme stabilite per gli eredi col beneficio dell' inventario.

982. Gli stranieri, i rei di stellionato, i falliti dolosamente, le persone condannate per causa di furto o di scrocco, come anche le persone in vigore di uffizio obbligate a render conto, i tutori, gli amministratori ed i depositarj non potranno essere ammessi al beneficio della cessione.

983. Le disposizioni del presente titolo non dovranno pregiudicare in alcuna parte agli usi del commercio.

LI-

LIBRO VIII.

PROCEDURE RELATIVE ALL'APERTURA DI UNA SUCCESSIONE.

TITOLO I.

Dell' apposizione de' sigilli dopo la morte.

984. L' apposizione de' sigilli, allora quando vi sarà luogo dopo la morte di alcuno, sarà fatta da' giudici di circondario, ed in mancanza da' loro supplenti.

985. I giudici di circondario ed i loro supplenti dovranno servirsi di un sigillo particolare che resterà nelle loro mani: l' impronta di questo sarà depositata nella cancelleria del tribunal civile.

986. Potranno richiedere l' apposizione de' sigilli

1.° tutti coloro che pretenderanno di aver diritto nella successione del defunto; o nella comunione;

2.° tutti i creditori muniti di un documento esecutivo, ovvero autorizzati da una permissione del presidente del tribunal civile, o del giudice del circondario ove dovranno apporsi i sigilli:

3.° le persone che abitavano col defunto, i domestici o altre persone addette al di lui servizio, qualora si trovi assente il conjuge o l' erede, ovvero uno di essi.

987. I minori emancipati che pretenderanno di aver qualche diritto alla successione, o che saran-

ranno creditori, potranno richieder l' apposizione de' sigilli senza l' assistenza de' loro curatori.

Nel caso che sieno minori non emancipati, e che non abbiano tutori, o che il tutore sia lontano, l' apposizione de' sigilli potrà esser domandata da uno de' loro parenti.

988. I sigilli dovranno apporsi o per diligenza del ministero pubblico, o in conseguenza di una dimanda del sindaco o dell' eletto del comune, ed anche di uffizio dal giudice di circondario.

1.° se il minore è senza tutore, e l' apposizione de' sigilli non è richiesta da un parente;

2.° se il conjuge, o l' erede, o uno di essi è assente;

3.° se il defunto era pubblico depositario: in questo caso i sigilli saranno apposti per la sola ragione del deposito, e sopra i soli oggetti de' quali è composto.

989. I soli giudici di circondario del luogo, ovvero i loro supplenti avranno la facoltà di apporre i sigilli.

990. Se avviene che i sigilli non sieno stati apposti avanti l' inumazione del defunto, il giudice farà constare nel suo processo verbale del momento in cui gli sarà stata fatta istanza di apporli, e delle cause che hanno ritardato tanto l' istanza, quanto l' apposizione.

991. Il processo verbale d' apposizione conterrà.

1.° la data dell' anno, mese, giorno ed ora,

2.° i motivi dell' apposizione;

3.° il nome e cognome, la professione ed il domicilio dell' instante, qualora vi sia, e la di lui elezione di domicilio nel comune ove sono apposti i sigilli, se egli abita altrove;

4.° mancando la parte instante, il processo

verbale esporrà che i sigilli sono stati apposti di uffizio, ovvero in conseguenza della istanza o della dichiarazione di alcuno de' funzionarj nominati nell' articolo 988.

5.° l' ordinanza che permette l' apposizione, se pure ne sarà stata profferita alcuna.

6.° le comparse e le deduzioni delle parti;

7.° la indicazione de' luoghi, degli scrittoj; delle casse e degli armadj, sull' apertura de' quali saranno stati apposti i sigilli;

8.° una descrizione sommaria degli effetti non posti sotto sigillo;

9.° il giuramento prestato nell' atto della chiusura dell' apposizione de' sigilli da coloro che dimorano nel luogo, di non aver sottratta alcuna cosa, e di non aver veduto nè saputo che niente sia stato sottratto nè direttamente nè indirettamente;

10.° la costituzione del depositario presentato, quando abbia le qualità richieste: salva al giudice di circondario la facoltà di stabilirne uno di uffizio, se non se ne sia presentato alcuno, o il presentato non abbia le qualità richieste per tale incarico.

992. Le chiavi delle serrature su cui saranno apposti i sigilli, resteranno fino alla rimozione di questi nelle mani del cancelliere della giustizia di circondario, il quale dovrà far menzione nel processo verbale della consegna a lui fatta delle predette chiavi. Il giudice ed il cancelliere non potranno andare nella casa ove saranno stati apposti i sigilli, fino alla loro rimozione, sotto pena d' interdizione; meno che non sieno stati richiesti, o che una ordinanza motivata non abbia preceduto il loro accesso.

993. Se nel tempo dell' apposizione de' sigilli sarà

sarà trovato un testamento o qualche altro foglio sigillato, il giudice di circondario farà constare della forma esterna del sigillo, e di quanto fosse scritto di sopra, e sottoscriverà l'involto unitamente alle parti astanti, se pure sapranno o potranno scrivere. Egli farà menzione di tutto nel suo processo verbale che sarà firmato dalle parti: e se queste ricuseranno, farà menzione del loro rifiuto.

994. Ad istanza di qualunque parte interessata, il giudice di circondario, avanti di apporre i sigilli, farà ricerca del testamento denunciatogli come esistente: e se lo trova, dovrà procedere nelle forme di sopra stabilite.

995. Il giudice di circondario, citate le parti a giorno ed ora indicata, farà l'apertura de' pieghi trovati sotto sigilli, ne verificherà lo stato e ne ordinerà il deposito presso un notajo, se il contenuto di essi riguarderà la successione.

996. Se la soprascritta de' pieghi sigillati, o qualche altra prova in iscritto farà presumere che essi appartengono a terze persone, il giudice del circondario ordinerà che si citino a comparire in un termine fissato da lui medesimo, per assistere all'apertura che nel giorno indicato egli ne farà in loro presenza, ed anche in loro mancanza, se trascureranno d'intervenire. Se dette terze persone si oppongono all'apertura delle scritture che annunziano essere di loro pertinenza, il giudice ne sospenderà l'apertura, e rinvierà le parti al presidente del tribunale civile. Fattane l'apertura, qualora i pieghi sieno estranei alla successione, li rimetterà, senza farne conoscere il contenuto, alle persone cui spettano.

Se poi le parti si oppongano, e la materia sia di sua competenza, ne conoscerà: altrimenti li de-

posi-

positerà presso un notajo, e rinvierà le parti avanti al presidente del tribunale civile, perchè ne disponga la restituzione.

997. Se vien trovato un testamento aperto, il giudice di circondario ne verificherà lo stato, ed osserverà quanto è stabilito nell' articolo 993.

998. Se le porte saranno chiuse; se l'apposizione de' sigilli incontrerà ostacoli; se avanti o contemporaneamente all' apposizione insorgeranno difficoltà, il presidente del tribunale pronunzierà nel modo stabilito per la sommaria esposizione. A questo effetto il giudice di circondario dovrà soprassedere, costituire una guardia fuori, e se bisogna, anche dentro alla casa, e farne immediata relazione al presidente del tribunale.

Nondimeno se il ritardo sarà pericoloso, il giudice di circondario potrà dare ordini provvisorj, con riserba di farne poi relazione al presidente del tribunale.

999. In ogni caso in cui dal giudice di circondario sarà fatta relazione al presidente del tribunale tanto in materia di sigilli, quanto in altre materie, tutto quello che sarà stato ordinato ed eseguito, dovrà inserirsi nel processo verbale steso dal giudice predetto. Il presidente scriverà le sue ordinanze sullo stesso processo verbale.

1000. I sigilli non potranno essere apposti dopo terminato l' inventario, a meno che questo non sia impugnato, o che diversamente sia ordinato dal presidente del tribunale.

Se l' apposizione de' sigilli è domandata, mentre si va formando l'inventario, essa non avrà luogo, che sugli effetti non inventariati.

1001. Qualora non si trovi alcun mobile, il giu-

giudice di circondario stenderà un processo verbale di mancanza.

Se vi sono mobili necessarj all' uso degli abitanti della casa, o tali che non si possa apporre i sigilli sopra di essi, il giudice di circondario stenderà un processo verbale in cui descriverà sommariamente i detti mobili.

1002. Dovrà tenersi nella cancelleria del tribunal civile un registro in ordine numerico delle apposizioni de' sigilli, sul quale, dopo la dichiarazione che i giudici di circondario residenti nella provincia o valle dovranno trasmettere nel termine di ventiquattr' ore dall' atto dell' apposizione, saranno iscritti

1.° i nomi, i cognomi, i domicilj delle persone alle quali si appartenevano gli effetti posti sotto sigillo;

2.° il nome, il cognome e la residenza del giudice che avrà fatto l' apposizione:

3.° il giorno in cui sarà stata eseguita.

TITOLO II.

Delle opposizioni alla rimozione de' sigilli.

1003. Le opposizioni alla rimozione de' sigilli potranno farsi per mezzo di una dichiarazione sul processo verbale dell' apposizione di essi, o per mezzo di un atto di usciere notificato al cancelliere del giudice di circondario.

1004. Qualunque opposizione, oltre alle formalità comuni ad ogni atto di citazione, dovrà contenere, sotto pena di nullità,

1.° l' elezione del domicilio nel comune o nel circondario del giudice da cui saranno stati

stati apposti i sigilli, se l' opponente non vi abita;

2.° l' esposizione precisa delle cause della opposizione.

TITOLO III.

Della rimozione de' sigilli.

1005. Non sarà permesso di rimuovere i sigilli, e di procedere all' inventario se non tre giorni dopo l' inumazione, qualora sieno stati apposti precedentemente; e tre giorni dopo l' apposizione, se questa sarà stata effettuata dopo l' inumazione: sotto pena di nullità de' processi verbali di rimozione de' sigilli ed inventario, come pure de' danni e degl' interessi contro coloro che avranno eseguito la rimozione, e fatto l' istanza relativa, eccetto che non sia stato altrimenti ordinato dal presidente del tribunal civile per motivi urgenti de' quali sarà fatta menzione nell' ordinanza del medesimo. In tal caso se le parti che han diritto di assistere alla rimozione de' sigilli ed alla formazione dell' inventario, non si trovano presenti, dovrà chiamarsi in luogo di esse un notajo nominato di uffizio dal presidente, per assistere tanto alla rimozione de' sigilli, quanto alla formazione dell' inventario.

1006. Se tutti gli eredi, ovvero alcuni di essi sono minori non emancipati, non sarà lecito di procedere alla rimozione de' sigilli, se prima non saranno stati muniti di tutori, o pure emancipati.

1007. Tutti quelli che hanno diritto di fare apporre i sigilli, potranno richiederne la rimozio-

zione, eccettuati coloro che avranno fatto apporli in esecuzione dell' articolo 986 n.° 3.°

1008. Le formalità necessarie per ottenere la rimozione de' sigilli sono

1.° una domanda inserita a tal effetto nel processo verbale del giudice di circondario;

2.° una ordinanza del giudice, in cui si trovi espresso il giorno e l'ora nella quale sarà proceduto alla rimozione;

3.° una intimazione ad assistere alla rimozione de' sigilli, da farsi al conjuge superstite, all'erede presuntivo, all' esecutor testamentario, a' legatarj universali, a quelli per titolo universale, essendo cogniti, ed agli opponenti.

Non sarà necessario di citare gl' interessati dimoranti in una distanza maggiore di quindici miglia; ma dovrà chiamarsi un notajo nominato di uffizio dal presidente del tribunal civile ad assistere in luogo di essi alla rimozione de' sigilli ed alla formazione dell' inventario.

Gli opponenti saranno chiamati a' domicilj eletti da loro medesimi.

1009. Il conjuge, l' esecutor testamentario, gli eredi, i legatarj universali e quelli a titolo universale avranno la facoltà di assistere o personalmente, o per mezzo di un mandatario, a tutte le vacazioni ed operazioni della rimozione de' sigilli e formazione d' inventario.

Gli opponenti non potranno assistere che alla prima vacazione o personalmente o per mezzo de' loro mandatarj: nelle seguenti dovranno farsi rappresentare in corpo da un solo mandatario eletto di unanime consenso, ed in caso diverso, nominato dal giudice di uffizio.

Se fra questi mandatarj si troveranno patrocinatori del tribunal civile della provincia o valle, essi

essi giustificheranno i loro mandati, presentando il documento della parte che rappresentano: e colui che, secondo l'ordine del ruolo, sarà il più anziano tra i patrocinatori eletti da' creditori, fornito di documento autentico assisterà per diritto a nome di tutti gli opponenti. Se poi niuno de' creditori sarà fornito di un documento autentico, il più anziano patrocinatore degli opponenti con titolo privato assisterà per tutti. L'anzianità sarà regolata diffinitivamente nella prima riunione.

Qualora poi uno degli opponenti abbia interessi diversi o contrarj a quelli degli altri, potrà assistere o in persona o per mezzo di un mandatario, a sue spese.

1010. Gli opponenti, per conservare i diritti di un loro debitore, non potranno assistere alla prima vacazione, nè concorrere alla scelta di un mandatario comune per le altre vacazioni.

1011. Il conjuge in comunione di beni, gli eredi, l'esecutor testamentario, ed i legatarj universali o a titolo universale potranno convenire della scelta di uno o due notaj, e di uno o due stimatori o periti. Se non si troveranno di accordo fra loro, il presidente del tribunal civile nominerà di uffizio uno o due notaj, stimatori o periti, secondo la natura degli oggetti: e questi dovranno prestar giuramento davanti il giudice di circondario.

1012. Il processo verbale di rimozione di sigilli conterrà

1.° la data;

2.° il nome, il cognome, la professione, la dimora, e l'elezione di domicilio dell'instante;

3.° l'enunciazione dell'ordinanza rilasciata per la rimozione de' sigilli;

4.° l'enunciazione della intimazione ordinata di sopra nell'articolo 1008;

5.° le

5.° le comparse e le deduzioni delle parti;

6.° la nomina de' notaj, degli stimatori e de' periti che debbono operare;

7.° la ricognizione de' sigilli, ad oggetto di rilevare se sono intatti ed interi, e lo stato dell' alterazione, se non lo sono; salvo il diritto di procedere, come sarà di ragione, contra la detta alterazione;

8.° le istanze formate ad oggetto di perquisizione, il risultamento di esse, e tutte le altre domande sulle quali avrà luogo la decisione.

1013. I sigilli dovranno rimuoversi successivamente, e secondo il bisogno della formazione progressiva dell' inventario: nel termine di ogni vacazione i sigilli saranno apposti di nuovo.

1014. Si potranno riunire gli oggetti della stessa specie per inventariarli successivamente secondo il loro ordine: ed in questo caso converrà rimetterli sotto sigillo.

1015. Qualora si trovano degli effetti, e delle carte estranee alla successione e reclamate da un terzo, dovranno restituirsi a chi sarà di ragione. Se poi non sarà possibile di restituirle immediatamente, e si renderà necessario di farne la descrizione, questa sarà stesa nel processo verbale dell' apposizione de' sigilli, e non sull' inventario.

1016. I sigilli potranno togliersi senza descrizione, se prima della rimozione, o nel tempo di essa, cesseranno i motivi per cui furono apposti.

TITOLO IV.

Dell' inventario.

1017. Coloro che avranno il diritto di fare istan-

stanza per la rimozione de' sigilli, potranno anche domandar la formazione dell' inventario.

1018. L'inventario debbe esser fatto in presenza

1.° del conjuge superstite;

2.° degli eredi presuntivi;

3.° dell' esecutore testamentario, se il testamento è già noto;

4.° de' donatarj, legatarj universali o a titolo universale tanto di proprietà, quanto di usufrutto. Se questi dimorano in distanza di quindici miglia, saranno debitamente chiamati: e se dimorano in maggior distanza, sarà chiamato per tutti gli assenti un sol notajo nominato dal presidente del tribunal civile, per rappresentare le parti chiamate e non comparse.

1019. Oltre alle formalità comuni a tutti gli atti che si fanno avanti notajo, l' inventario dovrà contenere

1.° i nomi e cognomi, le professioni ed i domicilj degli instanti, de' comparenti, de' contumaci e degli assenti che saran conosciuti dal notajo chiamato per rappresentarli, degli stimatori e de' periti; e la menzione dell' ordinanza colla quale sarà nominato il notaio, per rappresentare gli assenti ed i contumaci;

2.° l' indicazione del luogo ove si procede all' inventario;

3.° la descrizione e la stima degli effetti, la quale sarà fatta pel giusto valore senza aumento;

4.° l' indicazione delle qualità, del peso e del marchio dell' argenteria;

5.° l' indicazione delle monete contanti;

6.° le carte saranno numerate dal primo all' ultimo foglio, e contrassegnate da un notajo: se vi saranno libri e registri di commercio, si farà con-

constare dello stato di essi, ed i fogli saranno contrassegnati e numerati, se non lo sono: se poi nelle pagine scritte si troveranno spazj in bianco, saranno ripieni con tratti di penna;

7.° la dichiarazione delle partite attive e passive;

8.° la menzione del giuramento all' atto del compimento dell' inventario, prestato da quelli che prima dell' inventario, ebbero in loro potere gli effetti, o che abitarono la casa in cui sono collocati, che essi non hanno asportato, nè veduto asportare, nè sanno che siasi asportato verun effetto;

9.° la consegna degli effetti e delle carte nelle mani di una persona convenuta fra le parti, o in mancanza, nominata dal presidente del tribunale, se pure avrà luogo la detta consegna.

1020. Se nel formarsi l' inventario insorgono difficoltà, o se vengono fatte istanze per l' amministrazione de' beni comuni o della eredità, o per altri oggetti, e le parti non si trovano di accordo fra loro, i notaj dovranno rimetterle avanti al presidente del tribunale civile, per esporre sommariamente le loro ragioni; ed eglino stessi potranno farne sommaria esposizione, qualora sieno domiciliati nella provincia o valle in cui risiede il tribunale. In questo caso il presidente scriverà sull' originale del processo verbale l' ordinanza che stimerà conveniente di profferire.

TITOLO V.

Della vendita de' mobili.

1021. Quando in esecuzione dell' articolo 745 delle *leggi civili* avrà luogo la vendita de' mobili di-

dipendenti da una eredità, essa dovrà farsi colle forme stabilite nel titolo *del pignoramento de' mobili.*

1022. Si procederà alla medesima, sulle istanze di una delle parti interessate, per mezzo di un uffiziale pubblico, ed in coerenza dell' ordinanza che ne darà il presidente del tribunal civile.

1023. Saranno citate a trovarsi presenti le parti che avranno diritto di assistere alla formazione dell' inventario, e che abiteranno, o pure avranno eletto il domicilio nella distanza di quindici miglia: l' atto sarà notificato al domicilio eletto.

1024. Se insorgono difficoltà, il presidente del tribunal civile potrà decidere provvisoriamente in conseguenza di una esposizione sommaria.

1025. La vendita sarà fatta nel luogo dove saranno gli effetti, se non sarà diversamente ordinato.

1026. La vendita dovrà eseguirsi tanto in presenza, che in assenza delle parti interessate, e senza bisogno di chiamar qualcuno a rappresentarle, se non compariscono.

1027. Sarà fatta menzione nel processo verbale della presenza o dell' assenza della parte instante.

1028. Se avviene che tutte le parti sieno maggiori, presenti ed unanimi, e che non vi sia alcun terzo interessato, esse non saranno obbligate all' osservanza di alcuna delle formalità di sopra ordinate.

TI-

TITOLO VI.

Della vendita degl' immobili.

1029. Gl' immobili appartenenti a maggiori saranno venduti, se pure vi è luogo, nella maniera convenuta da' medesimi.

Se poi vi sarà luogo ad una vendita da farsi all' incanto, questa dovrà eseguirsi in conformità di quanto è disposto nel titolo *delle divisioni e delle vendite all' incanto.*

1030. Se gl' immobili non apparterranno che a minori, non sarà permesso di ordinarne la vendita pria di un Consiglio di famiglia.

Non sarà necessario questo Consiglio di famiglia, quando gl' immobili apparterranno parte a maggiori e parte a minori e quando la vendita all' incanto sarà ordinata in conseguenza dell' istanza de' maggiori.

Dovrà procedersi a questa vendita colle formalità stabilite nel titolo *delle divisioni e delle vendite all' incanto.*

1031. Quando il tribunal civile omologherà le deliberazioni del Consiglio di famiglia relative all' alienazione degl' immobili de' minori, dovrà colla sentenza stessa nominare uno o tre periti, secondo quel che richiede l' importanza de' beni, ed ordinare che gl' incanti sieno pubblicamente aperti sulla stima de' periti medesimi davanti un individuo del tribunale, o davanti un notajo incaricato a tale oggetto dalla stessa sentenza.

1032. I periti, quando sieno tre, dopo aver prestato giuramento distenderanno la relazione con un solo parere emesso a pluralità di voci: e questa relazione dovrà presentare i fondamenti della stima che avranno fatta. Se il perito sarà un solo, la sua

sua relazione presenterà parimente i fondamenti della stima.

1033. Il perito o i periti rimetteranno l' originale della relazione o nella cancelleria o nelle mani del notajo, secondochè sarà stato destinato a ricevere le offerte fatte all' incanto un individuo del tribunale o un notajo.

1034. Gl' incanti saranno aperti sopra il quaderno delle condizioni della vendita: che sarà stato depositato o nella cancelleria o nelle mani di un notajo, e che dovrà contenere

1.° l' esposizione della sentenza che avrà omologato il Consiglio di famiglia;

2.° l' indicazione del documento dimostrativo della proprietà;

3.° la descrizione sommaria de' beni da vendersi, ed il prezzo della loro stima;

4.° le condizioni della vendita.

1035. Se la vendita sarà giudiziale, il quaderno sarà letto all' udienza, e nel tempo della lettura verrà indicato il giorno, nel quale sarà fatta l' aggiudicazione preparatoria. Dal giorno della lettura a quello dell' aggiudicazione dovranno passare almeno quindici giorni.

1036. Per mezzo di editti verrà indicata l' aggiudicazione preparatoria, sia che debba farsi davanti al tribunale, o davanti al notajo. Questi editti non conterranno che la descrizione sommaria de' beni; i nomi ed i cognomi, la professione ed i domicilj del minore, del di lui tutore e del di lui tutor surrogato; ed il luogo di abitazione del notajo, se la vendita dovrà farsi avanti di esso.

1037. Gli editti saranno affissi in tre domeniche consecutive

1.° alla porta principale di ciascuna delle fabbriche poste in vendita; 2.° alla

2.° alla porta principale de' comuni ove saranno situati i beni; e nelle città di più quartieri, alla sola porta principale della municipalità nel di cui circondario esisteranno i beni predetti;

3.° alla porta esteriore del tribunale che avrà permesso la vendita, ed anche alla porta del notajo, se questi dovrà presedere alla vendita.

I sindaci, o gli eletti che ne fanno le veci, de' comuni ove saranno stati affissi gli editti, apporranno a' medesimi il loro *visto*, come ne certificheranno la pubblicazione in un esemplare che resterà unito agli atti, senza spese.

1038. Sarà inserita una copia degli editti in un giornale, secondo quel che di sopra è stato disposto nell' articolo 778. Questa inserzione sarà fatta otto giorni almeno avanti il giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria, e dovrà verificarsi ne' modi che sono stati esposti nel titolo *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili.*

1039. L' affissione degli editti e la inserzione di essi ne' giornali saranno rinnovate otto giorni almeno avanti l' aggiudicazione diffinitiva.

1040. Se nel giorno indicato per l' aggiudicazione diffinitiva le oblazioni fatte all' incanto non ascendono al prezzo della stima, il tribunale, sulla nuova deliberazione di un Consiglio di famiglia, potrà ordinare l' aggiudicazione dello stabile al maggiore offerente, quando anche il prezzo si trovi al di sotto della stima. A tale oggetto l' aggiudicazione sarà prorogata con un termine da stabilirsi nella sentenza, il quale non potrà esser minore di giorni quindici.

L' aggiudicazione sarà parimente indicata con editti affissi ne' luoghi e ne' comuni predetti, muniti del *visto*, certificati ed inseriti ne' giornali otto giorni almeno avanti la detta aggiudicazione, conforme è stato stabilito di sopra.

1041.

1041. Nel resto saranno osservate, riguardo all'ammessione delle offerte, alla forma dell' aggiudicazione ed agli atti consecutivi, le disposizioni contenute nel titolo *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili*, all' articolo 786 e seguenti. Nondimeno se gl' incanti si faranno avanti di un notajo, ogni persona avrà diritto di farle senza ministero di patrocinatore.

TITOLO VII.

Delle divisioni e vendite all' incanto.

1042. Quando ne' casi contemplati negli articoli 742 e 757 delle *leggi civili* la divisione dovrà eseguirsi giudizialmente, la parte più diligente dovrà introdurre l' istanza.

1043. In concorrenza di due attori, il proseguimento del giudizio appartiene a quello che prima dell' altro avrà fatto apporre il *visto* dal cancelliere del tribunale sull' originale della sua dimanda: il *visto* avrà la data del giorno e dell' ora.

1044. Il tutore speciale e particolare da assegnarsi ad ogni minore che abbia interessi opposti nella divisione, sarà nominato, secondo le regole contenute nel titolo *del Consiglio di famiglia*.

1045. La sentenza stessa che pronunzierà sulla istanza di divisione, dovrà, se pure vi è luogo, incaricarne un giudice, a tenore dell' articolo 742 delle *leggi civili*, ed ordinare che gli stabili, essendovene, sieno stimati da' periti nella maniera stabilita nell' articolo 743 delle medesime *leggi civili*.

1046. Il tribunale pronunziando su questa domanda, dovrà colla sentenza stessa ordinar la di-

divisione, se può aver luogo, o la vendita per via d' incanto da farsi o davanti un individuo del tribunale o davanti un notajo.

1047. Si procederà alle nomine, alla prestazione di giuramento ed alle relazioni de' periti, secondo le formalità stabilite nel titolo *delle relazioni de' periti*. Nondimeno quando tutte le parti saranno maggiori, si potrà nominare un solo perito, qualora esse vi acconsentano.

1048. L' attore per mezzo di una istanza contenente le semplici conclusioni, e fatta da patrocinatore a patrocinatore, domanderà che sieno omologate le relazioni de' periti. Si dovranno praticare, quanto alla vendita, le formalità prescritte nel titolo *della vendita de' beni stabili*, aggiungendo nel quaderno delle condizioni per la vendita il nome e cognome, il luogo di dimora e la professione dell' attore; il nome e cognome, ed il luogo ove dimora il suo patrocinatore; i nomi ed i cognomi ed i domicilj, e le professioni de' concorrenti all' incanto.

Una copia del quaderno delle condizioni della vendita sarà notificata per mezzo di un semplice atto a' patrocinatori de' concorrenti all' incanto fra 'l termine di otto giorni da quello del deposito fatto nella cancelleria, o nelle mani del notajo.

1049. Le difficoltà che potessero insorgere sul quaderno delle condizioni per la vendita, saranno risolute nell' udienza, senza alcuna dimanda, e sopra un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore.

1050. Quando la situazione degli stabili avrà dato luogo a più perizie distinte, ed ogni stabile sarà stato dichiarato non suscettivo di divisione, non si deverrà nondimeno all'incanto, qualora

lora dal confronto delle relazioni risulti che la totalità degli stabili può comodamente dividersi.

1051. Se l'istanza non riguarda che la divisione di uno o di più stabili, intorno a' quali sieno già liquidati i dritti delle parti interessate, i periti procedendo alla stima, formeranno le porzioni ne' modi stabiliti dall' articolo 389 delle *leggi civili:* e dopo che sarà stata omologata la loro relazione, le porzioni saranno estratte a sorte o davanti al giudice commessario, o davanti un notajo a ciò destinato dal tribunale.

1052. Negli altri casi l'attore farà citare i condividenti a comparire nel giorno indicato innanzi al giudice commessario, il quale rimetterà le parti avanti un notajo da eleggersi fra loro, se possono o vogliono convenirne, o nel caso contrario da nominarsi di ufizio dal tribunale. Innanzi al notajo le parti deverranno a' conti, alle collazioni, alla formazione delle masse, alle prelevazioni, alla composizione delle rispettive porzioni ereditarie ed alla somministrazione, conforme viene ordinato nell' articolo 747 delle *leggi civili.*

Le stesse regole saranno osservate dopo la vendita all' incanto, qualora il prezzo dell' aggiudicazione debba confondersi con altri oggetti in una massa comune di divisione, per bilanciare le diverse porzioni.

1053. Il notajo deputato procederà solo, senza l'assistenza di un secondo notajo o di testimonj: se avanti di lui le parti si fanno assistere da un consulente, gli onorarj dovuti a costui non entreranno nelle spese di divisione, ma saranno a carico delle mentovate parti.

Nel caso contemplato nell' articolo 756 delle *leggi civili* il notajo scriverà in un processo verbale separato le difficoltà e le deduzioni delle parti,

parti, e rimetterà questo processo nella cancelleria, per esservi conservato.

Se il giudice commessario rimette le parti all' udienza, l' indicazione del giorno in cui dovranno comparire, terrà luogo di atto di citazione per le medesime.

Non sarà fatta alcuna intimazione a comparire avanti al giudice, ovvero all' udienza.

1054. Quando la massa da dividersi, le collazioni e prelevazioni da farsi da ciascuna delle parti interessate, saranno di già stabilite dal notajo, secondo gli articoli 748, 749 e 750 delle *leggi civili*, le porzioni saranno fatte da uno de' coeredi, se tutti sono maggiori, se concordano sulla elezione, e se quello che è stato eletto, s' incarica della commessione: in caso diverso il notajo rimetterà le parti avanti al giudice commessario, senza bisogno di alcun' altra procedura; e questi deverrà alla nomina di un perito.

1055. Il coerede eletto dalle parti, ovvero il perito nominato per formar le porzioni, vi procederà per mezzo di una relazione che sarà rimessa al notajo, e trascritta da questo in seguito delle precedenti operazioni.

1056. Fissate le porzioni, e decise le controversie che potessero essere insorte sulla formazione di esse, l' attore farà intimare i condividenti a trovarsi nello studio del notajo in un giorno indicato, per assistere all' atto col quale sarà chiuso il processo verbale, per sentirne la lettura, e firmarlo con esso, se possono e vogliono.

1057. Il notajo rimetterà la copia autentica del processo verbale di divisione alla parte più diligente, per procurarne la omologazione dal tribunale; e questo, presenti o citate le parti, se tutte non hanno assistito all' atto col quale

sarà stato chiuso il processo verbale, dovrà se vi è luogo, omologar la divisione sulla relazione del giudice commessario e sulle conclusioni del regio procuratore, allorchè la qualità delle parti richiederà il di lui ministero.

1058. La sentenza di omologazione ordinerà l' estrazione a sorte delle porzioni o avanti al giudice commessario o avanti al notajo il quale, seguita la detta estrazione, dovrà farne immediatamente il rilascio alle parti.

1059. Tanto il cancelliere, quanto il notajo dovranno rilasciare, o in tutto o in parte, quegli estratti del processo verbale, che saranno richiesti dalle parti interessate.

1060. Le formalità di sopra stabilite saranno osservate nella vendita all' incanto, e nelle divisioni tendenti a far cessare la comunione, allora quando vi saranno interessati i minori, o altre persone che non godono ancora un libero esercizio de' loro diritti civili.

1061. Quando poi i comproprietarj o coeredi saranno tutti maggiori, ammessi al godimento de' dritti civili, presenti o legittimamente rappresentati, potranno attenersi alle vie giudiziali, abbandonarle in qualsivoglia stato di causa, ed accordarsi a procedere in quella maniera che più crederanno di loro interesse.

TITOLO VIII.

Del beneficio dell' inventario.

1062. Se l' erede, prima di assumere una tal qualità, vuol farsi autorizzare in conformità delle *leggi civili* a procedere alla vendita de' mobili appartenenti alla eredità, dovrà presentare a que-

questo effetto una domanda al presidente del tribunal civile della provincia o valle in cui la successione si è aperta.

Un uffiziale pubblico eseguirà la vendita de' predetti mobili dopo l' affissione degli editti e le pubblicazioni stabilite di sopra per la vendita de' mobili.

1063. Occorrendo la vendita di qualche immobile appartenente alla eredità, l' erede beneficiato dovrà presentare al presidente del tribunale civile una domanda ove l' immobile sia descritto. Questa domanda sarà comunicata al pubblico ministero, e sulle conclusioni di esso e la relazione di un giudice nominato a tale oggetto, sarà profferita una sentenza la quale, prima di ogni altra cosa, ordinerà che l' immobile sia veduto e stimato da un perito nominato di uffizio.

1064. Se la relazione del perito trovasi nelle regole, sarà approvata dallo stesso tribunale, alle istanze che gliene sieno fatte; e sulle conclusioni del pubblico ministero la sentenza ordinerà la vendita.

Questa dovrà effettuarsi secondo le formalità ordinate nel titolo *delle divisioni e delle vendite all' incanto.*

L' erede beneficiato sarà considerato erede puro e semplice, se avrà venduto qualche immobile, senza osservar le regole stabilite nel titolo presente.

1065. Se occorrerà la vendita de' mobili e delle rendite appartenenti alla eredità, dovrà questa eseguirsi nelle forme stabilite per la vendita di questa sorta di beni, sotto pena, contra l' erede beneficiato, di esser considerato puro e semplice erede.

1066. Il prezzo della vendita de' mobili sarà diviso per contributo fra' creditori opponenti, se-

secondo le formalità indicate nel titolo *delle distribuzioni per contributo.*

1067. Il prezzo della vendita degl' immobili sarà distribuito, secondo l' ordine de' privilegj e delle ipoteche.

1068. Il creditore o qualunque altra parte interessata che voglia obbligare l' erede beneficiato a prestar cauzione, lo farà intimare a tale oggetto per mezzo di un atto stragiudiziale notificato alla persona o al suo domicilio.

1069. L' erede nel termine di tre giorni da questa intimazione, più un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza fra 'l suo domicilio ed il comune in cui risiede il tribunale, sarà tenuto a prestar cauzione nella cancelleria del tribunale della provincia o valle dove si è aperta la successione, nelle forme stabilite per ricevere le cauzioni.

1070. Insorgendo intorno al ricevimento della cauzione qualche difficoltà, il patrocinatore il più anziano rappresenterà i creditori provocanti.

1071. Quanto al rendimento de' conti da farsi dall' erede che gode il beneficio dell' inventario, saranno osservate le forme indicate nel titolo *de' rendimenti di conti.*

1072. Le azioni che l' erede beneficiato volesse intentare contra l' eredità, saranno dirette contra gli altri eredi: e se questi non esistano, o che tali azioni sieno da tutti intentate, esse dovranno promuoversi contra un curatore della eredità beneficiata, il quale sarà nominato nella stessa forma con cui si deviene alla nomina del curatore di una eredità giacente.

TITOLO IX.

Della rinunzia alla comunione ed alla eredità.

1073. Le rinunzie alla comunione ed alla eredità do-

dovranno farsi nella cancelleria del tribunale della provincia o valle dove sarà stata disciolta la comunione, o aperta la successione, ed inscriversi sul registro ordinato nell' articolo 701 delle *leggi civili*, ed in conformità dell' articolo 1422 delle medesime *leggi*, senza bisogno di altra formalità.

TITOLO X.

Del curatore della eredità giacente.

1074. Allor quando dopo lo spirare del termine assegnato per fare inventario e deliberare, non si presenti alcuno a reclamare una eredità, o non esista un erede conosciuto, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, l' eredità dovrà riputarsi *giacente*, e provvedersi di un curatore, secondo l' articolo 731 delle *leggi civili*.

1075. Nel caso di concorrenza di due o più curatori, il primo nominato sarà preferito senza bisogno di alcuna sentenza.

1076. Prima di ogni altra cosa il curatore è tenuto a far constare dello stato della eredità per mezzo di un inventario, se non è stato fatto, ed a far vendere i mobili secondo le formalità indicate ne' titoli *dell' inventario* e *della vendita de' mobili*.

1077. Non sarà permesso di procedere alla vendita degl' immobili, e delle rendite costituite sopra terzi, senza osservar le forme stabilite nel titolo *del beneficio dell' inventario*.

1078. Le formalità ordinate per l' erede beneficiato si applicheranno egualmente alla maniera di amministrare, ed a' conti da rendersi dal curatore della eredità giacente.

LI-

LIBRO IX.

TITOLO UNICO.

De' compromessi.

1079. Ogni persona è autorizzata a *compromettere* sopra i diritti de' quali può liberamente disporre.

1080. Non è lecito di compromettere sulle donazioni ed i legati a titolo di alimenti, abitazione e vestiario, sulle separazioni fra marito e moglie, e sulle quistioni di stato; nè sulle controversie nelle quali dee intervenire il pubblico ministero.

1081. Il compromesso potrà farsi con un processo verbale avanti gli arbitri eletti, o con un atto avanti notajo, o con privata scrittura.

1082. Sotto pena di nullità, il compromesso dovrà indicare gli oggetti in lite, ed i nomi e cognomi degli arbitri.

1083. Il compromesso sarà valido, benchè non fissi alcun termine: ed in questo caso l' autorità degli arbitri non durerà più di tre mesi da decorrere dal giorno dell' accettazione degli arbitri.

1084. Durante il termine del compromesso, gli arbitri non potranno esser rivocati senza l' unanime consenso delle parti.

1085. Nella procedura le parti e gli arbitri osserveranno i termini e le forme stabilite

pe

pe' tribunali civili, qualora le parti non abbiano convenuto diversamente.

1086. Contra le sentenze degli arbitri vi sarà luogo all' appello, purchè le parti nell' atto del compromesso non vi abbiano espressamente rinunciato.

Quando il compromesso cadrà sopra una causa pendente in appello, o sopra un ricorso per ritrattazione, la sentenza degli arbitri sarà diffinitiva e senza appello.

1087. Gli atti d' istruzione ed i processi verbali del ministero degli arbitri saranno fatti da tutti essi collegialmente, se pure il compromesso non gli autorizzi a deputare un di loro a questo oggetto.

1088. Il compromesso finisce

1.° per la morte, il rifiuto, la desistenza o l' impedimento di uno degli arbitri; purchè non sia stata apposta una clausola che autorizzi a continuare il compromesso, ovvero a surrogare un altro, a scelta delle parti, o dell' arbitro o del resto degli arbitri;

2.° per lo spirare del termine stabilito, o di quello di tre mesi, non essendone stato fissato alcuno;

3.° per division di pareri, se gli arbitri non hanno la facoltà di chiamare un terzo.

1089. Quando gli eredi sono tutti maggiori, la morte non darà fine al compromesso: ma il termine per istruire e giudicare sarà sospeso, finchè non sia decorso quello stabilito per fare inventario e deliberare.

1090. Cominciata la procedura, gli arbitri non possono più desistere. Non si ammette ricusa di arbitri, che per fatti posteriori al compromesso.

1091. Se un atto è arguito di falso, anche pura-

ramente coll' azione civile, o che insorga qualche incidente criminale, gli arbitri rimetteranno le parti avanti il tribunale competente, ed i termini del compromesso continueranno a decorrere dal giorno in cui sarà pronunziato sull' incidente.

1092. Ciascuna parte sarà tenuta a produrre le sue difese ed i suoi documenti, quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso. Gli arbitri dovranno giudicar sulle fatte produzioni.

La sentenza sarà firmata da ciascuno degli arbitri: e nel caso che sieno più di due, se il minor numero ricuserà di firmarla, gli altri ne faranno menzione; e la sentenza avrà la stessa forza, che se fosse stata firmata da ciascuno di essi.

Una sentenza di arbitri non sarà soggetta all' opposizione in verun caso.

1093. Qualora sieno divisi i pareri, gli arbitri autorizzati a nominare un terzo saranno tenuti a farlo con una decisione nella quale venga enunciata la divisione de' pareri. Se non possono convenir sulla nomina, dovranno dichiararlo nel processo verbale: ed il terzo sarà nominato dal presidente di quel magistrato cui spetta di ordinare che venga eseguita la decisione arbitrale.

A tal effetto sarà presentata una istanza dalla parte più diligente.

Ne' due casi predetti gli arbitri di opinione diversa saranno tenuti a stendere distinto e motivato il loro parere o nello stesso processo verbale o in processi verbali separati.

1094 Il terzo arbitro sarà tenuto a profferire il suo giudizio nel termine di un mese, a computare dal giorno della sua accettazione; meno

no che non sia stato prolungato questo termine dall' atto di nomina. Egli non potrà pronunziare, se non dopo aver conferito cogli arbitri divisi di opinione, i quali saranno citati a riunirsi a tal effetto.

Se tutti gli arbitri non si riuniscono, il terzo pronunzierà solo.

Se il terzo arbitro non si uniformerà al parere degli altri arbitri, potrà dare il suo avviso difforme che sarà decisivo, quante volte le parti gli abbian dato espressamente tale facoltà: altrimenti non vi sarà sentenza arbitrale, ed il compromesso resterà disciolto.

1095. Gli arbitri ed i terzi arbitri decideranno secondo le regole del diritto, qualora il compromesso non gli abbia autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori.

1096. La sentenza degli arbitri sarà renduta esecutiva con una ordinanza del presidente del tribunal civile della provincia o valle in cui sia stata profferita. A tal effetto la minuta della sentenza sarà depositata fra tre giorni da uno degli arbitri nella cancelleria del tribunale.

Se la sentenza degli arbitri sia stata profferita su d' un oggetto di competenza di un giudice di circondario, l' ordinanza che la rende esecutiva, sarà pronunciata dal giudice medesimo: e la minuta sarà fra 'l termine suddetto depositata nella cancelleria della giudicatura di circondario.

Se il compromesso riguarda una quistione in grado di appello, la sentenza degli arbitri debbe essere depositata nella cancelleria del tribunale o della gran Corte civile, secondo la diversa competenza: e la sentenza che la rende esecutiva, sarà resa dal presidente del tribunale o della gran Corte civile.

Qua-

Qualunque istanza o procedura per le spese del deposito e pe' diritti del registro non potrà essere diretta che contra le parti.

1097. Le sentenze degli arbitri, anche preparatorie, non possono mandarsi ad esecuzione, che dietro una ordinanza del magistrato cui compete, in conformità dell' articolo precedente. Tale ordinanza sarà scritta in piede o al margine della originale sentenza, senza che vi sia bisogno di darne comunicazione al ministero pubblico. La spedizione della detta ordinanza si fa in seguito alla spedizione della sentenza.

La cognizione di tutto ciò che è relativo alla esecuzione della sentenza, appartiene al giudice del circondario, o al tribunale, o alla gran Corte il cui presidente ha rilasciato l' ordinanza.

1098. Le sentenze degli arbitri in nessun caso potranno essere opposte contra i terzi.

1099. L'appello dalla sentenza degli arbitri sarà prodotto davanti i tribunali civili per le materie le quali, se non vi fosse intervenuto arbitramento, sarebbero state o in prima o in ultima istanza della competenza de' giudici di circondario; e davanti le gran Corti civili per le materie le quali sarebbero tanto in prima, quanto in ultima istanza appartenute a' tribunali civili.

1100. Le regole relative alla esecuzione provvisionale delle sentenze de' tribunali sono anche applicabili alle sentenze degli arbitri.

1101. Se l' appello vien rigettato, l' appellante sarà condannato a quella stessa multa in cui sarebbe incorso, trattandosi di una sentenza de' tribunali ordinarj.

1102. Il ricorso per ritrattazione di sentenza può proporsi contra le sentenze degli arbitri ne' casi

casi e nelle forme e fra i termini stabiliti per le sentenze de' tribunali ordinarj.

Il ricorso sarà prodotto davanti quel tribunale o quella gran Corte civile che sarebbe stata competente per conoscere dell' appello.

1103. Non possono allegarsi per titoli di ritrattazione della sentenza degli arbitri

1.° l' inosservanza delle forme ordinarie, quando le parti non avessero diversamente convenuto;

2.° se siasi pronunziato su di cose non dimandate; salvo in questo caso ad agire di nullità come nell' articolo seguente.

1104. Non vi sarà bisogno nè di appello nè di ricorso per ritrattazione di sentenza ne' seguenti casi:

1.° se la sentenza è stata pronunziata senza compromesso, o fuori de' termini del medesimo;

2.° se è stata pronunziata in seguito di un compromesso nullo o spirato;

3.° se è stata pronunziata solamente da alcuni degli arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri;

4.° se è stata pronunziata da un terzo arbitro il quale abbia mancato di conferire con gli altri arbitri divisi di opinione, a tenore del disposto dall' articolo 1094;

5.° finalmente se si è pronunziato sopra cose non dimandate.

In tutti questi casi le parti produrranno opposizione alla ordinanza di esecuzione innanzi a quel giudice, quel tribunale o quella gran Corte civile, da cui sarà stata profferita; e domanderanno la nullità dell' atto che si è qualificato *sentenza arbitramentale*.

Se il tribunale ammette o rigetta le nullità,

lità, nel prodursi l' appello da questa sentenza, si dovrà cumulare benanche l' appello in merito avverso la sentenza degli arbitri, qualora sia suscettiva di appello, e non sieno trascorsi i termini a produrlo. Il tribunale o la gran Corte con una medesima sentenza o decisione deciderà prima delle nullità, e quindi del merito, se vi ha luogo.

Non si potrà ricorrere alla suprema Corte di giustizia, che contra le sentenze o decisioni profferite da' tribunali o gran Corti civili, sia in grado di ricorso per ritrattazione, sia in grado di appellazione da una *sentenza arbitramentale.*

Disposizioni generali.

1105. Qualsivoglia nullità, multa, perdita di diritti pronunziata dalle presenti *leggi della procedura ne' giudizj civili*; non è soltanto comminatoría, ma effettiva.

1106. Non potrà esser dichiarato nullo alcun atto di citazione o di procedura, se la legge non pronunzia formalmente la nullità.

Non essendo pronunziata la nullità dalla legge, l' uffizial ministeriale reo di omessione o di contravvenzione potrà esser condannato ad un' ammenda non minore di carlini dodici nè maggiore di ducati venti.

1107. Le procedure e gli atti nulli o frustranei, e quelli che avessero dato luogo ad una condanna di multa, saranno a carico degli uffiziali ministeriali che gli avranno fatti. In oltre, secondo l' esigenza de' casi, potranno esser condannati a pagare i danni e gl' interessi alla parte, o ad essere anche sospesi dall' esercizio delle loro funzioni per un tempo non oltre a sei mesi.

1108. I comuni e gli stabilimenti pubblici, per for-

formare una dimanda e stare in giudizio, saranno tenuti a conformarsi alle leggi amministrative.

1109. Il giorno della notificazione e quello della scadenza non sono mai computati ne' termini generali stabiliti per le citazioni a giorno prefisso, intimazioni, notificazioni ed altri atti fatti alla persona o al domicilio. Questi termini saranno prolungati un giorno per ogni spazio di quindici miglia; e quando occorrerà un viaggio, cioè a dire un trasporto ed un ritorno, l'aumento sarà del doppio.

1110. Le intimazioni ad assistere alle relazioni de' periti, come pure le citazioni rilasciate in forza di una sentenza che ordini una riunione d'istanze, indicheranno soltanto il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione o della prima udienza; nè sarà necessario di reiterarle, benchè queste dovessero continuarsi in altri giorni.

1111. Quando si tratterà di dover intimare nello stesso giudizio più di tre persone, queste dopo la prima notificazione potranno essere astrette, a dimanda dell'altra parte, a convenire fra otto giorni nella scelta di un solo patrocinatore: ed ove non convengano, scorsi gli otto giorni procederà per tutti il patrocinatore più anziano tra gli eletti da' litiganti.

Tale disposizione avrà luogo, quante volte le persone da intimarsi abbiano lo stesso interesse, relativamente alla parte che agisce.

1112. Trattandosi di ricevere un giuramento, una cauzione, di procedere ad esame, ad un interrogatorio sopra fatti ed articoli, di nominar periti, e generalmente di far qualunque operazione in forza di una sentenza, se avverrà che le parti o i luoghi in quistione sieno troppo distanti, ma nella stessa provincia o valle, il tribunale potrà deputare un giu-

giudice dal suo seno, o anche un giudice di circondario, secondo l' esigenza de' casi: se fuori provincia o valle, incaricherà il tribunale della rispettiva provincia o valle a nominare o uno de' suoi membri, o un giudice di circondario, ad oggetto di procedere alle operazioni ordinate.

1113. I tribunali, secondo la gravità delle circostanze, potranno nelle cause portate innanzi a loro pronunziare precetti penali, anche di proprio uffizio, sopprimere scritture, dichiararle calunniose, ed ordinare la stampa e l' affissione delle loro sentenze.

1114. Dal primo di ottobre fino al trentuno di marzo non sarà permesso di fare alcuna intimazione ed esecuzione avanti le sei ore della mattina, e dopo le ore sei della sera; e dal primo di aprile fino al trenta di settembre, avanti le ore quattro della mattina, e dopo le ore nove della sera. Questi medesimi atti restano proibiti ne' giorni di festa di doppio precetto; salva la permissione del giudice ne' casi in cui fosse pericoloso il ritardo.

1115. I patrocinatori che hanno agito nelle cause decise diffinitivamente, saranno tenuti di procedere senza nuova autorizzazione per l' esecuzione delle sentenze relative, purchè questa abbia luogo nell' anno medesimo della pronunciazione della sentenza.

Le persone rivestite di pubblico uffizio, destinate a ricever gli atti che saranno loro intimati, dovranno apporre il *visto* sugli originali de' medesimi, senza alcuna spesa.

Qualora ricusino, il regio procuratore presso il tribunal civile del loro domicilio apporrà ne' detti originali il suo *visto*; ed essi potranno esser condannati, sulle conclusioni del pubblico mini-

nistero, ad un' ammenda non minore di carlini dodici nè maggiore di dodici ducati.

1116. Tutti gli atti ed i processi verbali dipendenti dal ministero del giudice saranno fatti nel luogo ove risiede il tribunale. Il giudice vi sarà sempre assistito dal cancelliere il quale custodirà gli originali e rilascerà le spedizioni. In caso di urgenza il giudice potrà provvedere nella propria abitazione sulle domande che gli saranno presentate: salva l' esecuzione di quanto è stato disposto nel titolo *de' giudizj per via di sommaria esposizione.*

1117. La tassa delle spese, l' ordine e la disciplina de' tribunali sono determinati da particolari regolamenti di pubblica amministrazione.

F I N E.

LEGGE

CONCERNENTE

L' ESPROPRIAZIONE FORZATA.

De' 29 Dicembre 1828.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti i titoli XII, XIII e XIV del libro VI delle *leggi di procedura ne' giudizj civili* concernenti il giudizio per la spropriazione forzata degl' immobili e per la correlativa graduazione de' creditori;

Volendo portare in questa interessante parte della civil procedura tutti que' miglioramenti di cui siasi riconosciuta la convenienza, così sotto il rapporto di pubblica economia, come sotto il rapporto di maggior compimento e chiarezza nel sistema finora serbato per tali giudizj;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Ab-

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

TITOLO I.

Della espropriazione forzata degl' immobili e de' dritti reali immobiliari.

§. I.

Della espropriazione forzata degl' immobili.

Art. 1. Il pegnoramento degl' immobili sarà preceduto da un precetto fatto alla persona, o nel domicilio del debitore.

In principio della copia del precetto da rilasciarsi al debitore sarà trascritta copia intera del titolo, in forza del quale si vuol fare il pegnoramento: e qualora tal titolo si trovi già notificato, basterà enunciarlo semplicemente nell' atto, facendovi menzione della precedente notificazione.

Nell' atto di precetto il creditore, allorchè abiti altrove, dovrà fare elezione di domicilio nel comune della residenza del tribunale che dee conoscere del pegnoramento; e vi si dovrà enunciare che, mancando il debitore di pagare, si procederà al pegnoramento de' suoi immobili.

L' usciere nello stesso giorno dovrà lasciare nella municipalità del comune, ove ha eseguito l' atto, una seconda copia del precetto, e far apporre sull' atto originale il *visto* dal sindaco, o da chi ne fa le veci, facendo menzione nell' atto medesimo di tale adempimento.

2. Non si potrà procedere al pegnoramento, se non trascorsi trenta giorni dopo il precetto. Qualora il creditore lascerà decorrere più di novanta giorni tra 'l precetto ed il pegnoramento, sarà tenuto di reiterare il precetto, giusta la forma del precedente articolo, pria di procedere al pegnoramen-

mento, per lo quale dovranno serbarsi sempre i termini stabiliti nel presente articolo.

3. Il creditore instante potrà far pegnorare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto crederà necessario, onde soddisfare anche i creditori che lo precedano di tempo o di dritto, e le spese, non escluse quelle della trascrizione del pegnoramento.

4. Nel procedere al pegnoramento degl' immobili, l' usciere non sarà assistito da testimonj. Il processo verbale che ne redigerà, oltre le formalità prescritte per le citazioni ne' numeri 1.° e 2.° dello articolo 153 delle *leggi di procedura civile*, dovrà contenere le seguenti indicazioni, cioè:

1.° la enunciazione della sentenza o altro titolo in forma esecutiva, in virtù del quale si agisce, del pari che la data del precetto di pagamento fatto al debitore;

2.° l' accesso dell' usciere nel luogo ove sono siti gl' immobili pegnorati;

3.° la natura degl' immobili medesimi, del pari che il circondario, il comune, la strada o contrada ove sono siti;

4.° la designazione de' limiti e de' confinanti che li circoscrivono, se sieno edifizj; e qualora sieno fondi rustici, la designazione anche della estensione approssimativa de' diversi pezzi di terreno, de' fabbricati che in essi esistono, e dell' uso cui questi sono destinati;

5.° la copia intera del catasto fondiario per ciascun immobile pegnorato;

6.° il tribunale, innanzi a cui si procederà per la espropriazione;

7.° la costituzione del patrocinatore, presso cui s' intenderà eletto di diritto il domicilio del creditore pel giudizio di espropriazione.

5. L'

5. L' usciere nel processo verbale di pegnoramento dovrà enunciare anche i nomi e cognomi de' coloni e de' conduttori, qualora vi esistano e si conoscano; altrimenti esprimerà in generale se sono locati, o pure in amministrazione, o abbandonati.

In oltre nel descrivere gl' immobili l' usciere avrà cura di enunciarvi anche tutti gli accessorj apparenti, come muri, fossi, siepi, recinti ed altre cose simili, che tendono a meglio designarli e ad agevolarne la ricognizione; come anche le altre particolarità interessanti di cui abbia potuto raccogliere notizia in qualunque modo.

Se l' immobile pegnorato sia riportato nel catasto fondiario sotto forma antica che abbia sofferto poi cangiamento o alterazione, ovvero vi si trovi erroneamente descritto, o finalmente non vi si trovi affatto notato, l' usciere inserirà nel processo verbale di pegnoramento, facendovi le corrispondenti avvertenze, l' estratto del catasto secondo lo stato antico, o il certificato negativo del sindaco del comune o della direzione delle contribuzioni dirette della provincia o valle rispettiva; ed il creditore instante dovrà domandarne l' apprezzo, giusta l' articolo 35 in fine.

6. Pria che l' usciere presenti alla formalità del registro il processo verbale di pegnoramento, dovrà lasciarne copia intera nella cancelleria del comune ove sono rispettivamente siti gl' immobili pegnorati che sieno tra loro staccati ed indipendenti.

Qualora gl' immobili situati in più comuni formino parte d' una medesima tenuta o amministrazione rurale, la copia dell' atto di pegnoramento sarà lasciata nella cancelleria del comune ove esistono i fabbricati, ed in mancanza di questi, nella cancelleria del comune ove esiste la parte de' beni cui viene rispettivamente attribuita una maggiore rendita sul catasto fondiario.

I sin-

I sindaci de' detti comuni, o chi ne faccia le veci, apporranno il loro *visto* in piedi del processo verbale originale, in cui l'usciere dovrà fare espressa menzione della copia da lui rilasciata nella cancelleria del comune rispettivo.

7. Il processo verbale di pegnoramento sarà in seguito denunziato in copia alla persona o nel domicilio del debitore con atto, il quale conterrà citazione a comparire innanzi al tribunale, ad oggetto di procedersi agli atti della spropriazione. L' usciere fra le ventiquattr' ore seguenti tal notificazione, e pria di presentare alla formalità del registro l' atto di denunzia, ne lascerà altra copia nella cancelleria del comune ove avrà eseguita la denunzia medesima, e farà apporre in piedi dell'atto originale il *visto* dal sindaco, o da chi ne fa le veci.

8. Fra otto giorni dalla denunzia del pegnoramento, più un giorno per ogni quindici miglia di distanza fra il domicilio del debitore, ed il luogo ove risiede l' uffizio della conservazione delle ipoteche della provincia o valle in cui sono siti gl' immobili pegnorati, dovranno trascriversi gli atti del pegnoramento e della denunzia al debitore in un registro apposito che si terrà nell' uffizio medesimo.

9. Qualora gli atti del pegnoramento e della denunzia non possano trascriversi nel momento in cui verranno presentati, il conservatore sugli originali esibitigli farà menzione dell' ora, del giorno, del mese e dell' anno in cui saranno depositati nel suo uffizio gli atti suddetti, come anche del numero d' ordine del registro de' depositi, e rilascerà alla parte il corrispondente riscontro, a' termini dell' articolo 2101 delle *leggi civili*. Se nello stesso giorno fossero esibiti più pegnoramenti sul medesimo immobile, dovranno trascriversi gli atti del pegnoramento e denunzia i primi presentati.

10. Nel

10. Nel caso di pegnoramento d'immobili situati in diverse provincie o valli, i quali facciano parte di una sola e medesima tenuta che non possa dividersi senza depreziarla, gli atti di pegnoramento e di denunzia saranno trascritti nell' uffizio della conservazione delle ipoteche della provincia o valle ove esistono rispettivamente gl' immobili; ma dopo la trascrizione i pegnoramenti saranno riuniti, e la procedura sarà portata innanzi ad un medesimo tribunale, a' termini dell'articolo 2111 delle *leggi civili*.

Della sentenza che ordinerà tal riunione, sarà presa nota nel margine de' pignoramenti nel rispettivo uffizio ove sono stati trascritti.

11. Esistendo per lo medesimo immobile un precedente pegnoramento, il conservatore scriverà il suo rifiuto in piedi del secondo, e vi enuncierà la data del primo pegnoramento trascritto, i nomi, i cognomi, le professioni, le abitazioni o domicilj del pegnorante e del pegnorato, il tribunale avanti al quale si procede, il nome e cognome e l'abitazione del patrocinatore del pegnorante, la data della denunzia al debitor pegnorato, e quella della trascrizione.

Nel tempo stesso il conservatore in margine del primo pegnoramento prenderà notamento dell'altro rifiutato, enunciandovi il nome, il cognome, l'abitazione del creditore nuovo pegnorante e del suo patrocinatore, la data del pegnoramento e della denunzia, del pari che il nome, il cognome e l'abitazione del pegnorato, e farà menzione di tale adempimento in piedi del pegnoramento rifiutato.

12. Dal giorno in cui si sarà denunziato il pegnoramento al debitore, questi non potrà alienare in qualsivoglia modo gl' immobili pegnorati, nè gravarli a qualunque titolo di alcun peso che ne deteriori il prezzo. Sarà quindi nullo di pieno diritto

ritto e senza bisogno di pronunziazione del giudice, qualunque atto di tal natura fatto dal debitore dopo la detta denunzia.

13. Nondimeno l' alienazione degl' immobili potrà aver effetto quando pria dell' aggiudicazione definitiva, anche in caso di rivendita in danno, il primo acquirente offra una somma sufficiente per soddisfare il capitale, gl' interessi e le spese, tanto al creditore instante, sia o no ipotecario ed iscritto, quanto a tutti i creditori inscritti sul fondo per ipoteche anteriori alla vendita, notificando loro contemporaneamente l' atto del deposito della somma offerta; e ciò senza pregiudizio di tutte le altre ipoteche che gravitassero sugl' immobili medesimi, e che resteranno illese come di dritto. La detta notificazione potrà farsi anche nel domicilio de' patrocinatori costituiti da' creditori nel giudizio di espropriazione; ed in mancanza, in quello eletto nella inscrizione rispettiva.

14. Qualora il danaro depositato per tal circostanza sia stato tolto a prestito, i mutuanti non avranno sull' immobile se non una ipoteca posteriore a quelle degli altri creditori anteriori all' alienazione, i quali potrebbero inscriversi in tempo utile sull' immobile medesimo, ed a quelle della moglie e de' minori, o interdetti, che nel tempo della alienazione gravitassero sullo stesso immobile, quantunque non ancora inscritte.

15. Quando gl' immobili pegnorati si tengano in amministrazione per conto del debitore, questi ne rimarrà in possesso fino alla vendita come sequestratario giudiziario: ed in tal qualità sarà tenuto, dal giorno della denunzia in poi, a render conto de' frutti degl' immobili e delle cose esistenti nel fondo, e che a' termini delle *leggi civili* si considerano parte degl' immobili medesimi.

Non

Non pertanto ogni creditore potrà, sempre che lo creda utile, far eseguire la raccolta e la vendita de' frutti degl' immobili pendenti nel tempo della denunzia, o posteriormente prodotti, ad oggetto di depositarsene il prezzo. La vendita di tali frutti si eseguirà colle formalità prescritte dagli art. 708, 709, 710, 714, 715, 716, 720, 721, 722, 723, 724 delle *leggi di procedura civile.*

16. Dopo la denunzia del pegnoramento al debitore, questi non potrà conchiudere nuovi affitti, se non coll' autorizzazione del giudice, ed inteso il creditore instante e gli altri creditori che abbiano costituito patrocinatore. I contratti che fossero fatti in contravvenzione di tal divieto, saranno dichiarati nulli. Il debitore non potrà neppure far eseguire alcun taglio di bosco o di selva senza la detta formalità, nè fare alcuna deteriorazione negl' immobili pegnorati, sotto pena di danni interessi, a' quali sarà tenuto anche coll' arresto personale, oltre l' azione penale, qualora vi sia luogo, per la gravezza delle circostanze.

17. Quando gl' immobili pegnorati trovansi locati, se la locazione non abbia data certa anteriore al precetto di pagamento, i creditori o anche l' aggiudicatario potranno domandarne lo scioglimento.

Ancorchè la locazione abbia data certa anteriore al precetto di pagamento, i creditori utilmente iscritti sugl' immobili locati per ipoteca anteriore alla locazione, i quali non rimanessero coperti col prezzo di valutazione degl' immobili pegnorati, potranno chiedere o lo scioglimento della locazione, ovvero la riduzione del termine della medesima, tutte le volte che tale locazione oltrepassi la durata di nove anni, a contare dal principio dell' affitto: salvo però sempre l' azione per la nullità della locazione stessa per causa di dolo o di frode.

18. In

18. In ogni caso di locazione i creditori potranno sempre sequestrare nelle mani de' coloni o conduttori le quantità da essi dovute per arretrato e corrente, senza pregiudizio delle azioni di nullità, di rescissione o di riduzione de' contratti, giusta i due precedenti articoli.

19. Il creditore che voglia fare tal sequestro dovrà notificare a' conduttori o coloni un atto contenente la enunciazione sommaria del pegnoramento fatto, denunziato e trascritto, giusta gli art. 4, 5, 6, 7 ed 8, e la citazione a comparire fra termini ordinarj innanzi al tribunale ove si procede alla spropriazione, ad oggetto di farvi la loro dichiarazione.

Di questo atto si dovrà prendere notamento nell' uffizio della conservazione delle ipoteche nel margine dell' atto di pegnoramento degl' immobili precedentemente trascritto.

20. Per le dichiarazioni de' conduttori o de' coloni si osserverà quanto è prescritto negli art. 661, 662, 663, 664, 665 e 666 delle *leggi di procedura civile*, relativi alle dichiarazioni di terzi sequestratarj.

Omettendo i conduttori o coloni di fare tra il termine della citazione, giusta l' art. 19, la loro dichiarazione, potranno essere astretti al pagamento delle mercedi per tutte le annate decorse, salvo a' medesimi il dimostrare ne' modi legali la regolare soddisfazione del debito.

Qualunque controversia che insorga sulle dichiarazioni de' coloni o conduttori, sarà portata innanzi al tribunale che conosce della spropriazione.

21. La notificazione dell'atto prescritto nell'art. 19 produrrà di pieno diritto e senza bisogno di sentenza, il sequestro nelle mani de' conduttori o coloni di tutte le quantità da essi dovute per mercedi

cedi arretrate e correnti, delle quali saranno tenuti alla scadenza di far deposito nelle casse pubbliche.

22. I frutti raccolti dal debitore dopo la denunzia del pegnoramento, nel caso dell'articolo 15, e le mercedi o quote di frutti dovute da' conduttori o coloni, e sequestrate giusta l' art. 19, saranno considerate come parte dell' immobile pegnorato, ed il loro prodotto sarà distribuito unitamente al prezzo dello stesso, come per legge, nel giudizio di graduazione.

Nel caso che su' frutti o sulle mercedi esistano sequestri fatti, o cessioni debitamente intimate o accettate anteriormente alla denunzia del pegnoramento a' coloni o conduttori, giusta gli art. 18 e 19, faranno parte dell' immobile pegnorato soltanto le quantità dovute per lo tempo posteriore alla denunzia medesima; e le altre pel tempo anteriore rimarranno soggette al sequestro o alla cessione precedente, come per diritto.

23. Il debitore ed i creditori potranno rispettivamente in ogni tempo astringere i conduttori o coloni sequestratarj ad eseguire il deposito delle somme scadute dopo il sequestro, giusta l' art. 21 ovvero la consegna de' frutti naturali o industriali dovuti per mercede delle locazioni, ad oggetto di vendersi e depositarsene il prezzo, a norma dell' art. 15.

Potranno inoltre i creditori, sempre che il crederanno utile alla garentia de' proprj diritti, del pari che alla conservazione de' frutti e degl' immobili pegnorati, far destinare dal tribunale, inteso il debitore, un amministratore giudiziario, tanto per l' amministrazione de' fondi non locati, quanto per la riscossione de' fitti, e per lo adempimento de' pesi. Questo amministratore sarà tenuto, ed in mancanza potrà esservi astretto anche coll' arresto per-

personale, a depositare nelle casse pubbliche le rendite percepite, dedotti gli esiti necessarj per l'amministrazione e per l'adempimento de' pesi.

24. I creditori dovranno menar buone al colono o conduttore le anticipazioni fatte al debitore; quante volte vi concorrano i seguenti requisiti, cioè;

1.° che sieno convenute nel titolo della locazione;

2.° che il titolo abbia data certa anteriore al precetto di pagamento;

3.° che le anticipazioni non eccedano due annate pe' fondi rustici, ed una per gli urbani.

Qualora però i creditori rimangano coperti col prezzo di valutazione degl' immobili, essi dovranno rispettare le anticipazioni fatte al debitore, qualunque ne sia la somma. Benvero delle annate di rendita mancanti dovrà tenersene ragione in favore dell' aggiudicatario, per essergli rimborsate.

25. Il creditore instante in ogni stato del giudizio potrà dimandare al tribunale, che dal prodotto de' frutti o delle mercedi de' fondi pegnorati gli sieno anticipate le spese già fatte pel giudizio di spropriazione, e queste gli verranno accordate dietro la specifica che ne farà, e contro una equivalente cauzione pel caso di nullità degli atti.

Non sarà necessario di dar cauzione in immobili. Il tribunale potrà anche ordinare che il danaro sia pagato al creditore dietro semplice obbligazione del medesimo di esser tenuto, anche con arresto personale, per la restituzione, in caso che gli atti sieno dichiarati nulli.

26. Elassi quindici giorni dalla trascrizione del pegnoramento, il creditore instante dovrà notificare la spropriazione da lui incoata a' creditori, che dalla nota rilasciata dal conservatore delle ipoteche appariranno di aver iscritto prima, o fra quin-

quindici giorni seguenti a quello della trascrizione del pegnoramento, le rispettive ipoteche costituite sull'immobile pegnorato anteriormente alla denunzia del pegnoramento. Cotesta notificazione dovrà enunciare

1.° il giorno in cui si è fatto il precetto al debitore;

2.° il giorno in cui si è fatto il pegnoramento;

3.° la natura e la estensione de' fondi pegnorati;

4.° la enunciazione degli articoli del catasto fondiario;

5.° il giorno della seguita denunzia al debitore;

6.° la data della trascrizione del pegnoramento e della denunzia al debitore nell' uffizio della conservazione delle ipoteche;

7.° il sequestro della rendita, se mai siasi fatto;

8.° la dimanda di apprezzo, qualora siasi avanzata dal creditore stesso o dal debitore; altrimenti la notizia negativa;

9.° il nome e cognome del patrocinatore instante, e di quello del debitore, se lo abbia costituito.

27. Tale notificazione dovrà farsi alla persona o nel domicilio reale de' creditori iscritti. Potrà farsi in vece nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni. In questo caso però la notificazione dovrà inserirsi per due volte, e coll' intervallo almeno di otto giorni fra l' una e l' altra nel giornale uffiziale di Napoli, o di Palermo, secondochè i beni pegnorati esistano di qua o di là dal Faro.

Lo Stato, i comuni ed i pubblici stabilimenti per le ipoteche su i beni de' loro contabili saranno sempre notificati nella persona dell' Intendente della provincia o valle, ove sono siti gl' immobili pegnorati.

28. La stessa notificazione dovrà farsi alla moglie del debitore; a' surrogati tutori destinati per le tutele che si trovassero conferite al debitore anterior-

mente

mente alla denunzia del pegnoramento; alle persone cui la legge accordi la prelazione per l'acquisto dello immobile in caso di vendita, qualora se ne abbia notizia; al proccuratore del Re presso il tribunale civile; ed al conservatore delle ipoteche della provincia o valle, ove sono siti i beni pegnorati.

Nella notificazione che si farà al proccuratore del Re ed al conservatore delle ipoteche, dovrà farsi espressa menzione della seguita notificazione alla moglie ed a' surrogati tutori.

Nel caso che il creditore instante ignori la esistenza della moglie e de' surrogati tutori, dovrà farne espressa menzione nelle notificazioni al proccuratore del Re ed al conservatore delle ipoteche.

In qualunque caso la notificazione prescritta nel presente articolo dovrà inserirsi nel giornale uffiziale di Napoli, o di Palermo.

29. Il proccuratore del Re richiederà, ed il conservatore delle ipoteche prenderà di uffizio in vista della detta notificazione, se vi ha luogo, una iscrizione in beneficio della moglie del debitore, o de' minori e degl' interdetti, per contratto di matrimonio stipulato, o per tutela conferita al debitore pria della denunzia del pegnoramento.

I parenti, gli affini, ed anche gli amici potranno domandare, se vi ha luogo, la iscrizione in favore della moglie, de' minori, o degl' interdetti.

La iscrizione in loro favore potrà esser presa utilmente fino al giorno destinato per l' aggiudicazione diffinitiva degl'immobili pegnorati. Non adempiendosi alla iscrizione fra l' enunciato termine, gl' immobili rimarranno sciolti da ogni peso, tanto per le doti, pe' dritti e pe' patti nuziali in favore della moglie, quanto per l' amministrazione del tutore, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro il marito o il tutore.

30. Della

30. Della notificazione adempiuta secondo gli articoli 26, 27 e 28, si dovrà prendere notamento in margine del pegnoramento trascritto nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, sotto pena di danni interessi, se vi sia luogo pel ritardo.

31. Dal momento in cui sarà passato a notizia de' creditori il seguito pegnoramento, questo non potrà cancellarsi, se non in virtù di consenso di tutti que' creditori iscritti, i cui crediti si trovassero scaduti, o in qualsivoglia modo fatti esigibili; come anche de' creditori pegnoranti, ovvero in virtù di sentenza profferita contro di essi.

32. I creditori inscritti, cui siasi fatta la notificazione del pegnoramento, si avranno come presenti nel giudizio di spropriazione. Qualora essi costituiscano patrocinatore, avranno il diritto d'impugnare tutti quegli atti del procedimento di spropriazione, che vi saranno tuttavia soggetti.

33. Ciascuno immobile pegnorato sarà esposto venale al prezzo risultante dalla valutazione che se ne farà secondo le seguenti norme:

1.° ne' reali dominj di qua dal Faro il prezzo sarà eguale all' imponibile depurato della contribuzione fondiaria che pagasi nell' anno in cui si fa la valutazione, e degli altri pesi reali gravitanti sullo immobile, moltiplicato venti volte pe' predj rustici, e quindici volte per gli edifizj siti nella provincia di Napoli; venticinque volte pe' predj rustici, e venti volte per gli edifizj siti nelle altre provincie;

2.° ne' reali dominj oltre il Faro, finchè non vi saranno compiuti i nuovi catasti, il prezzo sarà eguale alla rendita che trovasi rivelata negli attuali interini catasti, depurato come nel precedente numero, moltiplicato venti volte pe' predj rustici, e quindici volte per gli edifizj.

34. Se

34. Se un immobile pegnorato possa comodamente dividersi senza deteriorarne il prezzo, il tribunale, sulla domanda delle parti interessate, ed anche di uffizio, potrà, ove il creda utile per richiamare maggior numero di concorrenti, disporre che se ne faccia la vendita in dettaglio. In questo caso il prezzo verrà ragguagliato rispettivamente per ciascuna parte sulla rendita imponibile, o rivelata su i catasti fondiarj, giusta il precedente articolo.

35. Qualora il creditore instante, il debitore, o qualunque degli altri creditori iscritti, cui siasi fatta la notificazione prescritta coll'articolo 26, non sieno rispettivamente contenti del prezzo risultante dal modo di valutazione legale stabilito nell' articolo 33, potranno dimandare l' apprezzo, pel quale saranno osservate le regole stabilite nel seguente titolo degl' *incidenti*. Il creditore instante dovrà necessariamente dimandare l' apprezzo ne' casi preveduti nell' ultima parte dell' articolo 5.

36. Scorsi quindici giorni, sia dalla notificazione a' creditori prescritta cogli articoli 26, 27 e 28, qualora non si fosse avanzata alcuna dimanda di apprezzo, sia dal giorno in cui rimarrà fissato diffinitivamente il prezzo venale del fondo, nel caso che si fosse chiesto l' apprezzo, giusta il precedente articolo, il creditore instante dovrà depositare nella cancelleria del tribunale il quaderno delle condizioni della vendita degl' immobili pegnorati, nel quale si dovrà enunciare

1.° il titolo in forza del quale si procede, il precetto di pagamento fatto al debitore, e gli atti di pegnoramento, di denunzia e di trascrizione;

2.° gli atti formati e le sentenze forse pronunziate nella procedura di spropriazione fino al tempo della formazione del quaderno;

3.° gl' immobili pegnorati tali quali trovansi de-

descritti nel processo verbale di pegnoramento;

4.° i pesi reali che forse gravitano sugl' immobili medesimi, e pe' quali debbe farsi deduzione dal prezzo;

5.° il prezzo venale degl' immobili pegnorati;

6.° le condizioni della vendita.

37. Fra le condizioni della vendita si avrà cura di esprimere tra l' altro i diritti e le obbligazioni reciproche delle diverse porzioni di un medesimo immobile che si venda diviso.

Allorchè si espropriano più immobili separati e distinti tra loro, il prezzo dovrà enunciarsi nel quaderno separatamente per ciascuno di essi; e qualora un medesimo immobile sia esposto venale diviso, il prezzo dovrà enunciarvisi per ciascuna porzione.

Nello stesso quaderno il creditore instante potrà dichiarare se in mancanza di offerenti intenda aggiudicarsi tanta parte degl' immobili pegnorati, quanta corrisponda alla somma del suo credito che sarà ammesso in graduazione, salvo la disposizione dell' articolo 54.

38. Il quaderno delle condizioni della vendita sarà riunito al rapporto de' periti, qualora abbia avuto luogo l' apprezzo. Il patrocinatore instante denunzierà con semplice atto agli altri patrocinatori costituiti nel giudizio il già seguito deposito del quaderno delle condizioni della vendita, con avviso a prenderne comunicazione fra tre giorni.

39. Al quaderno delle condizioni della vendita il patrocinatore instante unirà un notamento de' coloni o conduttori sequestratarj, enunciandovi quel che risulti dalla rispettiva dichiarazione, se l' abbiano fatta; e le notizie che si abbiano sulla durata delle locazioni, e le quantità degli estagli.

40. Se i creditori che abbiano costituito patrocinato-

natore sieno tre o più, essi, dopo assodato il quaderno delle condizioni della vendita, dovranno concordarsi sulla scelta di un solo patrocinatore; altrimenti saranno di diritto rappresentati negli atti posteriori dal patrocinatore del creditore che sia primo iscritto e non espropriante.

41. Stabilito il quaderno delle condizioni della vendita, si annunzierà al pubblico ad istanza del creditore pegnorante la vendita giudiziale per mezzo di un atto, nel quale dovrà enunciarsi

1.° la data del pegnoramento, della denunzia al debitore e della trascrizione, ed i nomi de' sindaci che hanno *vistato* il pegnoramento;

2.° i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj del debitore, del creditore instante e del suo patrocinatore;

3.° il tribunale innanzi a cui si procede, ed il giorno in cui avranno luogo gl' incanti;

4.° il circondario, il comune, la strada o contrada ove sono siti gl' immobili pegnorati;

5.° la designazione sommaria e distinta di ciascuno immobile, divisa in tanti articoli quanti sono i comuni in cui sono siti i diversi immobili: (in ciascuno articolo si esprimerà distintamente la natura e la qualità degl' immobili e degli oggetti che ne fanno parte, se sieno in amministrazione, ovvero locati; ed in questo ultimo caso le annue mercedi e la durata degli affitti, se si conoscano, nel caso di vendita in dettaglio tale designazione si farà per ciascuna parte dell' immobile);

6.° i pesi che gravitano su ciascuno immobile, qualora sieno noti;

7.° il prezzo venale netto di ciascun immobile, o di ciascuna parte di esso, risultante dalla valutazione fattane o sulla rendita, o con apprezzo, giusta gli articoli 33, 34, 35 e 104.

 42. L'

42. L' atto prescritto nel precedente articolo ad istanza del creditore spropriante sarà inserito in Napoli ed in Palermo nel rispettivo giornale ufiziale, e nelle altre provincie o valli in uno di que' fogli pubblici che vi si stampano nel capoluogo; ed in mancanza, nel giornale della rispettiva Intendenza.

Tale iscrizione sarà documentata colla produzione di un esemplare del foglio che conterrà l' atto, sottoscritto dallo stampatore, e legalizzato dal sindaco del luogo.

43. Lo stesso atto stampato in forma di affisso sarà posto

1.° nella porta del domicilio del debitore;

2.° nella porta principale degli edifizj pegnorati;

3.° nella piazza principale del comune ove è domiciliato il debitore, in quella del comune ove sono situati i beni, ed in quella della residenza del tribunale in cui si procede alla vendita;

4.° nel luogo ove si tiene il mercato principale di ciascuno de' detti comuni, ed in mancanza di questo, nel luogo de' due mercati più vicini;

5.° nella porta principale del giudicato del circondario del luogo ove sono i fabbricati; e se questi non esistano, nella porta principale del giudicato del circondario dove trovasi la maggior parte de' beni pegnorati;

6.° nelle porte esteriori del tribunale civile del domicilio del debitore, di quello del luogo ove sono siti i beni, e di quello ove si procede alla vendita.

44. L' apposizione degli affissi sarà eseguita da un usciere presso il tribunale che procede. Egli ne attesterà l' adempimento con un atto unito ad un esemplare stampato dell' affisso da lui sottoscritto: nell' atto esprimerà in generale la seguìta apposizione

zione degli affissi ne' luoghi designati dalla legge, senza specificarli. Questo atto sarà *vistato* dal sindaco di ciascuno de' comuni, ne' quali avrà fatta l'apposizione, o da chi ne fa le veci.

45. Ne' luoghi fuori la residenza del tribunale, l' apposizione degli affissi potrà farsi anche per mezzo degli uscieri presso i rispettivi giudicati di circondario de' luoghi ov' è prescritta. Ciascuno usciere redigerà in tal caso il suo processo verbale nella forma del precedente articolo per le affissioni da lui fatte, e farà *vistare* l' atto medesimo da' sindaci de' rispettivi comuni, o da chi ne fa le veci.

46. Nel caso del precedente articolo l' usciere presso il tribunale civile che procede, formerà il suo atto generale, conforme è prescritto nell' art. 44, enunciandovi i diversi processi verbali che avranno avuto luogo, gli uscieri che gli avranno formati, ed i funzionarj che li avranno *vistati*. Questo atto sarà del pari *vistato* dal sindaco del comune della residenza del tribunale, o da chi ne fa le veci.

47. Il processo verbale dell'apposizione degli affissi formato dall' usciere presso il tribunale civile, giusta gli art. 44 e 46, dovrà notificarsi al debitore unitamente ad un esemplare in istampa degli affissi medesimi.

Il debitore potrà far apporre a sue spese i detti affissi nelle altre provincie o valli, secondochè meglio stimerà, senza che per tal motivo possa pretendere prorogazione di termini sotto qualsivoglia pretesto.

48. Un altro esemplare degli affissi dovrà notificarsi a ciascuno de' creditori iscritti nella persona del patrocinatore che li rappresenta, giusta l'art. 40, ovvero nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni, qualora non abbiano costituito patrocinatore.

49. Un esemplare del giornale in cui sia inserito

 l' av-

l' avviso per la vendita, verificato giusta l' art. 42, un esemplare dell' affisso stampato sottoscritto dall' usciere; l' atto originale di apposizione degli affissi formato dall' usciere presso il tribunale che procede, giusta gli art. 44 e 46; e l' atto di notificazione dell' affisso al debitore ed a' creditori, giusta gli art. 47 e 48, saranno depositati nella cancelleria ed uniti al quaderno delle condizioni della vendita, almeno tre giorni prima dell' aggiudicazione. Il cancelliere vi noterà in piedi il giorno in cui si saranno presentati.

50. Non si potrà procedere agl' incanti ed all' aggiudicazione preparatoria, se non quindici giorni dopo la pubblicazione degli avvisi per mezzo de' fogli pubblici, a norma dell' art. 42, l' apposizione degli affissi ne' luoghi enunciati nell' art. 43, e la notificazione al debitore ed a' creditori, giusta gli articoli 47 e 48.

51. Nella sentenza che proclamerà l' aggiudicazione preparatoria, il tribunale fisserà il giorno in cui si dovrà procedere all' aggiudicazione definitiva. Il termine fra le due aggiudicazioni non potrà essere minore di trenta giorni.

52. Fra i quindici giorni consecutivi all' aggiudicazione preparatoria si dovranno inserire nuovi avvisi ne' fogli pubblici, secondo è disposto nell' articolo 42, e si dovranno apporre nuovi affissi ne' luoghi designati nell' articolo 43, nella forma e nel modo stabilito negli articoli 41, 44, 45 e 46.

Ne' nuovi avvisi ed affissi per l' aggiudicazione definitiva si aggiugnerà la menzione dell' aggiudicazione preparatoria già seguìta, e del prezzo pel quale si è proclamata, del pari che la designazione del giorno stabilito dal tribunale per l' aggiudicazione definitiva.

La inserzione di questi nuovi avvisi ne' fogli pubblici

blici e l' apposizione de' secondi affissi sarà documentata ne' modi stabiliti negli articoli 42, 44, 45 e 46. Gli atti che se ne redigeranno, saranno depositati nella cancelleria, giusta l' articolo 49.

53. Il patrocinatore ultimo offerente negl' incanti per le aggiudicazioni sarà tenuto di dichiarare il nome dell' aggiudicatario nel momento medesimo in cui si proclamerà all' udienza l' aggiudicazione; e quindi nel termine perentorio de' tre giorni consecutivi all' aggiudicazione definitiva dovrà presentare l' accettazione dello stesso aggiudicatario fatta personalmente nella cancelleria, o innanzi notaro; ovvero esibire in cancelleria il mandato speciale, in virtù del quale egli è stato autorizzato a licitare.

Questi atti saranno riuniti al quaderno delle condizioni della vendita.

Il patrocinatore che tra 'l termine designato nel presente articolo manchi di adempire la detta obbligazione, sarà considerato aggiudicatario nel proprio nome.

54. Qualora negl' incanti non si presenti alcuno oblatore, il creditore instante sarà dichiarato aggiudicatario degl' immobili pegnorati pel prezzo designato negli affissi. Dopo l' aggiudicazione definitiva egli sarà tenuto di pagarne il prezzo in contante, sempre che nel quaderno delle condizioni della vendita, o anche nel momento stesso dell' aggiudicazione preparatoria non abbia dichiarato che egli, in mancanza di oblatori, intenda di aggiudicarsi soltanto una porzione degl' immobili spropriati, corrispondente alla somma del suo credito, quante volte trovi capienza nel giudizio di graduazione. Questa dimanda però non potrà avere alcun effetto, qualora il creditore abbia licitato in concorso con altri oblatori.

In

In mancanza di oblatori ciascuno degli altri creditori potrà chiedere che gli si aggiudichi una parte degl' immobili pegnorati: in proporzione del rispettivo credito che sarà ammesso in graduazione e capiente. Essi dovranno farne la dimanda al più tardi nella udienza per gl' incanti definitivi, e prima di proclamarsi l' aggiudicazione. In tal caso il tribunale pronunzierà l' aggiudicazione definitiva condizionale in favore de' creditori richiedenti, i quali risulteranno capienti nel giudizio di graduazione.

I creditori che ometteranno di domandare in loro favore l' aggiudicazione, perderanno l' anteriorità e poziorità d' ipoteca sugl' immobili pegnorati, in rapporto agli altri creditori aggiudicatarj.

55. Fra dieci giorni da quello della sentenza che avrà proclamata l' aggiudicazione definitiva, potrà chiunque fare nella cancelleria del tribunale o personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, una nuova offerta, purchè superi del sesto almeno il prezzo dell' aggiudicazione diffinitiva. L' atto di offerta sarà unito al quaderno delle condizioni della vendita. Nell' atto di offerta dovrà il nuovo offerente costituire patrocinatore, presso cui s' intenderà eletto di diritto il suo domicilio.

56. La nuova offerta, giusta il precedente articolo, non potrà riceversi se non sia accompagnata dal documento del deposito della somma sopraimposta. Il deposito dovrà farsi nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi giudiziarj, e colle formalità prescritte da' regolamenti di amministrazione.

57. La nuova offerta maggiore e l' atto di deposito della somma dovranno denunziarsi a' patrocinatori dell' aggiudicatario diffinitivo e del creditore instante. Se il debitore pegnorato abbia costituito patro-

patrocinatore, la denunzia dovrà farsi anche a costui.

Qualora l'aggiudicazione diffinitiva sia stata pronunziata in favore de' creditori, giusta l'articolo 54, la denunzia sarà fatta soltanto al patrocinatore del creditore spropriante, ed a quello del debitore, se vi sia.

58. La denunzia dovrà eseguirsi fra le ventiquattr' ore dalla esibizione della offerta nella cancelleria, con atto di patrocinatore contenente chiamata pe' nuovi incanti alla prima udienza del tribunale che ricade immediatamente dopo il decimo giorno della seguìta aggiudicazione diffinitiva.

59. Potranno riceversi più offerte nuove sul medesimo immobile; ma ciascun oblatore dovrà fare la sua offerta fra 'l termine e colle formalità prescritte ne' quattro precedenti articoli.

Nel caso di concorso di più offerenti le nuove offerte dovranno denunziarsi anche a' patrocinatori degli altri nuovi offerenti anteriori.

60. Nel giorno designato nell'atto di chiamata alla udienza, e senza bisogno di pubblicare nuovi avvisi ed affissi, si apriranno i nuovi incanti, ne' quali non potranno ammettersi a licitare se non l'aggiudicatario diffinitivo, gli oblatori dell'aumento del sesto in tempo utile, del pari che ogni altro che sino al tempo degl'incanti presenterà presso il cancelliere del tribunale il documento del deposito designato nell'art. 56. Quante volte l'aggiudicazione diffinitiva sarà stata pronunziata in favore de' creditori, giusta l'art. 54, potranno concorrere agl'incanti tutti i creditori dichiarati aggiudicatarj condizionali, a' termini del citato articolo.

61. Se il nuovo offerente non comparisca agl'incanti nel giorno designato, il tribunale escluderà la di lui offerta, ed ordinerà la esecuzione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva. In questo caso

la

la somma depositata, giusta l' art. 56, cederà a titolo di multa in aumento del prezzo, ond' essere distribuita tra i creditori, come per legge, nel giudizio di graduazione, unitamente al prezzo dell' aggiudicazione, o all' immobile che fosse rimasto invenduto.

Nel caso poi di concorso di più offerenti nuovi che si fossero renduti tutti contumaci agl' incanti, cederà in aumento del prezzo soltanto la offerta maggiore; e lo importo di questa sarà contribuito da tutti gli offerenti in porzioni eguali. Le rimanenti somme saranno restituite a chi di diritto. Non pertanto il tribunale, quante volte conosca che la contumacia del nuovo offerente sia cagionata da giusti e gravi motivi impreveduti, potrà sulla domanda delle parti far differire gl' incanti nuovi ad una delle prossime udienze, che non potrà in verun caso esser al di là della terza. La parte contumace ne sarà avvisata senza che si levi la sentenza.

62. Gl' incanti si pubblicheranno colla lettura delle sole condizioni della vendita inserite nel quaderno depositato in cancelleria. La pubblicazione si farà all' udienza dall' usciere di servizio.

63. Le pubblicazioni degl' incanti, le aggiudicazioni, e tutto ciò che verrà dedotto dalle parti alla udienza, e deciso dal tribunale in occasione e durante il tempo degl' incanti, si scriverà sul quaderno degli atti della vendita in continuazione dell' ultimo atto di apposizione degli affissi, o di nuove offerte. Delle pronunziazioni del tribunale su tale deduzioni sarà preso semplice notamento sul primo foglio di udienza.

64. Le offerte agl' incanti dovranno farsi alla udienza per lo ministero de' patrocinatori. È vietato però a costoro di fare offerte e rendersi aggiudicatarj 1.° pel debitore espropriato; 2.° per gli aggiudicatarj inadempienti; 3.° per le persone insolvi-

solvibili; 4.° pe' tutori, pe' mandatarj, per gli amministratori de' beni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, pe' pubblici uffiziali, e per le persone interposte per essi ne' termini dell' art. 1441 delle *leggi civili*; 5.° pe' giudici, per gli agenti del pubblico Ministero, pe' cancellieri e pe' loro supplenti nel tribunale ove si agisce e si esegue la vendita; e tutto ciò sotto pena di nullità dell' aggiudicazione, e di ristoro di tutti i danni, interessi e spese, cui sarà solidalmente tenuto il patrocinatore anche coll' arresto personale, oltre l' azione per misure disciplinari da applicarsi secondo la gravezza de' casi, e che potranno estendersi fino alla destituzione.

65. Aperti gl' incanti, si accenderanno successivamente le candele che saranno preparate in modo che ciascuna di esse duri un minuto circa. Ogni offerente rimarrà liberato, se la sua offerta verrà superata da altra, quando anche questa ultima offerta fosse dichiarata nulla.

66. Qualora la vendita si faccia in dettaglio ne' casi degli art. 34 e 110, le subastazioni preparatorie, diffinitive ed in grado di sesto, si faranno con incanti separati per ciascuno articolo, ma sempre in continuazione nella medesima udienza, o in più udienze consecutive, senza bisogno di nuovi affissi in questo ultimo caso.

67. Non potrà proclamarsi alcuna aggiudicazione se non dopo estinte tre candele accese successivamente.

68. Se nella durata di qualunque delle tre candele, così dell' aggiudicazione preparatoria o diffinitiva, come di quella in grado di sesto, sopraggiunga nuova offerta, l' aggiudicazione non potrà essere pronunziata se non dopo l' accensione di altre due candele, durante le quali non siasi fatta verun' altra offerta.

69. L'

69. L'aggiudicazione preparatoria seguita in persona di un oblatore che si fosse presentato agl' incanti, ed in difetto, in persona del creditore instante, non diverrà diffinitiva se non dopo la estinzione di tre altre candele nella giornata destinata per l'aggiudicazione diffinitiva, nel corso delle quali non sia sopraggiunta nuova offerta.

70. L'aggiudicazione diffinitiva tanto in favore degli oblatori agl' incanti, quanto in favore de' creditori, non trasmette all'aggiudicatario altri diritti sulla proprietà del fondo aggiudicato, se non quelli che vi aveva il debitore spropriato, il quale rimane soggetto alla garentia pe' casi di evizione, ne' termini della legge in mancanza di stipulazione.

71. L' acquirente farà suoi i frutti dal giorno dell' aggiudicazione diffinitiva, coll' obbligo di corrispondere sul prezzo, dal giorno medesimo e fino al pagamento, l' interesse legale che corre nell' anno dell' aggiudicazione. Quante volte nel quaderno delle condizioni della vendita, o per disposizione del tribunale nel tempo degl' incanti, o per consenso de' creditori presenti in giudizio, spiegato con posteriore dichiarazione in cancelleria, non siasi permesso all' aggiudicatario di ritenere in deposito il prezzo per pagarlo in esito del giudizio di graduazione, il prezzo dovrà essere depositato *nelle casse* pubbliche designate nell' art. 56 fra *i venti giorni* che seguono quello dell' aggiudicazione diffinitiva, o in grado di sesto.

72. Allorchè l' aggiudicatario avrà soddisfatto il prezzo, pagandolo a' creditori utilmente graduati, ovvero allorchè gl' immobili si saranno assegnati in aggiudicazione a' creditori, gl' immobili venduti o le porzioni di essi aggiudicate rispettivamente a' creditori, passeranno a' nuovi acquirenti purgati da tutte le affezioni di qualunque privilegio o ipoteca,

tanto

tanto de' creditori inscritti, ancorchè non comparsi, o rimasti esclusi o incapienti nel giudizio di graduazione, quanto de' creditori aventi privilegio o ipoteca legale senza bisogno d' iscrizione. Nel caso che il prezzo venga depositato nelle casse pubbliche, l' aggiudicatario esibendo la spedizione della sentenza di aggiudicazione ed il documento del deposito, potrà ottenere dal giudice commessario della graduazione un' ordinanza perchè vengano cancellate le iscrizioni che gravitano sull' immobile aggiudicatogli, e ciò senza attendere l' esito del giudizio di graduazione.

73. Il creditore instante e tutti gli altri creditori, i quali per mancanza di oblatori si saranno renduti, giusta l' art. 54, aggiudicatarj diffinitivi degl' immobili pegnorati, godranno ciascuno sulla porzione degl' immobili che dovrà prendere in soddisfazione del suo credito, tanto per capitale ed interessi, quanto per ispese, il beneficio della deduzione del sesto del prezzo pel quale gl' immobili si sono esposti venali, giusta gli articoli 33, 34, 35 e 104.

Qualora il creditore instante voglia ritenere per se gl' immobili aggiudicati a' creditori, o parte di essi, pagando in danaro gli altri creditori capienti su' medesimi, e costoro vi consentano, cederà in vantaggio di lui tutto il beneficio della deduzione del sesto del prezzo.

74. Le persone che abbiano per legge dritto di prelazione all' acquisto di un immobile in caso di vendita, potranno esercitarlo anche nella spropriazione forzata. Esse però dovranno, a pena di decadenza, farne la dichiarazione al più tardi tre giorni dopo l' aggiudicazione diffinitiva, anche nella rivendita in danno. La notificazione o la inserzione dell' avviso nel giornale uffiziale, prescritta coll' art. 28, terrà luogo per esse d' interpellazione.

75. La

75. La dichiarazione prescritta nel precedente articolo dovrà farsi nella cancelleria del tribunale che procede, o personalmente o per mezzo di proccuratore speciale con atto autentico; e dovrà contenere l'obbligazione di pagare il prezzo e di adempiere tutte le altre condizioni della vendita, a' termini dell' aggiudicazione diffinitiva, come anche di rimborsare all' aggiudicatario diffinitivo le spese da lui erogate.

La detta dichiarazione ed obbliganza sarà unita al quaderno delle condizioni della vendita. Dessa scioglierà di pieno diritto l' aggiudicatario diffinitivo dalla sua offerta.

Il tribunale in vista della dichiarazione pronunzierà con sentenza in Camera di consiglio, e senza formalità, la surrogazione del dichiarante all' aggiudicatario, e la consolidazione de' diritti nella medesima persona. Tale surrogazione non mai potrà essere considerata come un nuovo passaggio di proprietà.

76. La nuova offerta del sesto potrà prodursi anche contra il preferito, sempre però nel termine e nel modo stabilito negli articoli 55 e seguenti. Il preferito dovrà in tal caso concorrere ne' nuovi incanti: qualora non vi concorra, decaderà dal diritto di prelazione contro l' offerente nuovo che venga dichiarato aggiudicatario.

77. Le spese fatte e liquidate per la procedura di spropriazione si preleveranno dal prezzo di aggiudicazione. Le spese che occorreranno per la spedizione della sentenza di aggiudicazione, e per altri atti posteriori per andare al possesso, saranno a carico dell' aggiudicatario.

78. Non si potrà rilasciare all' aggiudicatario la spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, se pria non esibisca nella cancelleria i documenti

menti dell' adempimento di tutte le condizioni dell' aggiudicazione messe a suo carico, e che debbono eseguirsi prima che sia rilasciata la detta spedizione. Tali documenti saranno alligati al quaderno degli atti per la vendita.

Nel caso di aggiudicazione in favore de' creditori, la spedizione o gli estratti della sentenza saranno rilasciati dopo la chiusura diffinitiva della nota di graduazione e la formazione del progetto del partaggio, giusta gli articoli 181 e 200.

79. La spedizione della sentenza di aggiudicazione conterrà

1.° la ordinaria intestazione delle sentenze, giusta l' articolo 239 delle *leggi di procedura civile;*

2.° la copia del quaderno delle condizioni della vendita:

3.° la enunciazione del risultamento degl' incanti;

4.° la data della pubblicazione degli avvisi e dell' apposizione degli affissi;

5.° la proclamazione dell' aggiudicazione diffinitiva in favore dell' ultimo oblatore;

6.° la enunciazione dell' adempimento delle condizioni della vendita per parte dell' aggiudicatario, e la inserzione della copia delle quietanze se abbiano avuto luogo;

7.° l' ordine al debitore di rilasciare il possesso dell' immobile spropriato, e delle cose che a' termini della legge facciano parte del medesimo; e ciò immediatamente dopo la notificazione della sentenza, sotto pena di esservi astretto anche coll' arresto personale;

8.° in fine il mandato di esecuzione.

Gli estratti della sentenza di aggiudicazione, o la spedizione intera della medesima da rilasciarsi a' creditori aggiudicatarj, nel caso dell' articolo 54, con-

conterranno quanto si è prescritto di sopra ne' numeri *1.°*, *2.°*, *3.°*, *4.°*, *5.°*, *7.°* ed *8.°*; ed in oltre l'estratto della nota di graduazione, dell'articolo correlativo del rapporto del perito incaricato del partaggio, e della ordinanza di assegnazione dell'immobile, giusta i seguenti articoli 181, 195, 199 e 200.

80. Saranno osservate sotto pena di nullità le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 26, 27, 28, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.

Qualora la procedura di spropriazione incorra in qualche nullità, la medesima dovrà ripigliarsi dall'ultimo atto valido esclusivamente.

§. II.

Della spropriazione forzata de' diritti reali immobiliari.

81. Per la spropriazione de' diritti reali immobiliari risguardanti dominio diretto per fondi concessi, in enfiteusi o colonìa perpetua, e di quelli risguardanti l'usufrutto o qualunque diritto prediale fruttifero, si osserveranno le regole medesime stabilite nel precedente paragrafo per la spropriazione degl'immobili propriamente detti, colle modificazioni però contenute ne' seguenti articoli.

82. Il processo verbale di pignoramento in vece delle indicazioni prescritte ne' numeri *2.°*, *3.°*, *4.°*, e *5.°*, dell'articolo 4, esprimerà gl'immobili soggetti a' diritti immobiliari, indicandone il circondario, il comune e la contrada ove sono siti; la natura del diritto pegnorato; i nomi de' possessori o proprietarj de' fondi gravati; come anche la natura, la quantità o la ragione delle corrisposte.

83. Il processo verbale sarà *vistato*, a norma della seconda parte dell'articolo 6, dal sindaco del co-

comune ove sono siti i beni gravati, o da chi ne fa le veci; e qualora i canoni esistano in più comuni, e sieno compresi in un medesimo atto di pegnoramento, dal sindaco del comune ov' è la maggior rendita pegnorata. L' usciere lascerà nella cancelleria del detto comune copia del processo verbale.

84. Il pegnoramento dopo denunziato e trascritto, giusta gli articoli 7 e 8, sarà notificato a' debitori delle prestazioni, o a' conduttori de' beni gravati di usufrutto, o de' dritti prediali fruttiferi, secondo i diversi casi, con citazione a comparire innanzi al tribunale per fare la dichiarazione; il tutto conforme è stabilito negli articoli 18 e 19. Cotesta notificazione produrrà i medesimi effetti del sequestro della rendita, giusta gli articoli 20 e 21; e per coloro che per legge abbiano diritto a prelazione per l' acquisto del diritto immobiliare in caso di vendita, potrà tener luogo benanche della interpellazione a dichiarare se vogliono esercitare tal diritto.

85. I reddenti non avranno diritto a bonificazione delle corrisposte anticipate, se non per una sola annata, e sempre che il pagamento risulti da documento di data certa anteriore al precetto di pagamento; salvo però quel che si è disposto nella seconda parte dell' articolo 24.

86. Il prezzo venale de' diritti immobiliari sarà fissato nel seguente modo, cioè:

1.° Per le prestazioni in danaro si darà capitale all' annua rendita depurata della ritenuta per causa di contribuzione fondiaria e degli altri pesi reali che possono gravitarvi, sulla ragione del cinque per cento, se la prestazione di ciascun debitore sia al di sopra di cinquanta ducati, e del sei per cento, se sia di ducati cinquanta o meno.

2.° Per

2.° Per le prestazioni certe in derrate, ne' reali dominj di qua del Faro, si ragguaglierà prima il prodotto in danaro al prezzo medio risultante dal coacervo del prezzo di prima voce dell' ultimo decennio fissato nel mercato del comune ove sono siti i beni gravati, ed in mancanza, in quello del comune più vicino.

Ne' reali dominj di là dal Faro si ragguaglierà il prodotto al prezzo medio risultante dal coacervo delle *mete* che regolano i prezzi nel comune ove sono siti i beni.

In seguito di tale ragguaglio si darà capitale alla rendita in danaro nel modo stabilito nel numero 1.°

3.° Per le prestazioni indeterminate in derrate, e pe' diritti fruttiferi, il cui prodotto sia eventuale, il creditore sulle notizie che potrà raccogliere, stabilirà approssimativamente il prodotto annuo, e quindi ragguaglierà la rendita in danaro, e fisserà il capitale, giusta i precedenti numeri.

4.° Per l' usufrutto, il creditore instante farà egli un' offerta di prezzo, avuto riguardo alle circostanze che possono prendersi in considerazione per aumentare o diminuire il prezzo.

87. Qualora il creditore spropriante, o il debitore, o gli altri creditori non sieno contenti del prezzo risultante dalla valutazione, giusta i diversi numeri del precedente articolo, potranno rispettivamente dimandare l' apprezzo com' è disposto nell' articolo 35.

88. Il quaderno delle condizioni della vendita sarà modificato ne' numeri 3.° 4.° e 6.° dell' articolo 36, secondo le norme degli articoli 82, 86 e 87. Nell' enunciare il prezzo venale, questo si dovrà indicare separatamente per ciascun fondo gravato, e vi si dovrà esprimere in generale il metodo tenuto nella valutazione del medesimo, e le circostanze

prese

prese rispettivamente in considerazione, secondo i diversi casi.

89. Gli avvisi e gli affissi conterranno le notizie prescritte ne' numeri *1.°*, *2.°*, *3.°* e *7.°* dell' articolo 41, ed in oltre enuncieranno

1.° il circondario, il comune e la contrada ove sono siti gl' immobili gravati;

2.° i nomi de' reddenti o de' proprietarj degl' immobili soggetti a prestazione, ad usufrutto o altro diritto prediale fruttifero: qualora il numero de' reddenti sia di cinque o più, basterà enunciare in generale il loro numero, distinguendoli in tanti articoli quanti sono i comuni ove sono siti gl' immobili gravati, e suddivisi per quanti sono i fondi medesimi;

3.° la quantità della rendita annua per ciascun fondo gravato;

4.° le deduzioni da farsi secondo la legge, pe' pesi di qualunque natura;

5.° il prezzo risultante dalla rendita netta e fissata a norma degli articoli 86 e 87.

90. Gli affissi si apporranno ne' luoghi enunciati ne' numeri *1.°*, *3.°* e *6.°* dell' articolo 43, e nella porta principale del giudicato del circondario ove sono situati gl' immobili gravati.

91. Le subastazioni saranno fatte separatamente per ciascun fondo gravato, sia qualunque il numero de' reddenti.

92. La sentenza di aggiudicazione in favore dell' acquirente estraneo o del creditore aggiudicatario, conterrà, in vece della disposizione espressa nell' articolo 79 numero *7.°*, l' ordine a' debitori de' diritti, di riconoscere il nuovo acquirente, e di pagare al medesimo le corrispondenti prestazioni.

TITOLO II.

Degl' incidenti nella procedura della spropriazione forzata degl' immobili.

93. Qualunque controversia concernente tanto gli atti della procedura di spropriazione forzata, del pari che l' amministrazione, le locazioni, la vendita de' frutti ed il deposito delle rendite, o l' apprezzo degl' immobili pegnorati, quanto ogni altra controversia incidente che si proponga nella procedura medesima, sarà ne' tribunali e nelle gran Corti civili discussa e giudicata come causa sommaria ed urgente. La sentenza o decisione dovrà pronunziarsi nella udienza medesima, o al più tardi nella udienza immediatamente seguente.

94. In cotesti giudizj non si darà luogo a riunione di contumacia. Le sentenze o le decisioni contumaciali pronunziate sopra le dette controversie non saranno suscettive del gravame di opposizione, eccetto quelle pronunziate sopra incidenti che risguardino richiami di proprietà.

95. L' appellazione dalle sentenze che ne sieno suscettive a' termini della legge, dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra 'l termine di dieci giorni dalla notificazione fattane al patrocinatore, senz' altro aumento, salvo i casi particolari contemplati negli articoli 134, 140 e 175.

96. L' appellazione da siffatte sentenze sarà intimata alla parte nel domicilio del patrocinatore che l' ha rappresentata nel giudizio in prima istanza, tranne se diversamente venga ordinato dalla legge.

97. Se due creditori abbiano fatto trascrivere due atti di pegnoramento d' immobili diversi, introdotti nello stesso tribunale, questi atti, ad istanza della parte più diligente, ed anche di uffizio del tribunale, verranno uniti e continuati dal primo pegno-

gnorante. La riunione dovrà ordinarsi, quantunque uno de' pegnoramenti sia più esteso dell'altro: dessa però non potrà in verun caso ordinarsi dopo fatto il deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella cancelleria. Qualora i pegnoramenti riuniti abbiano la medesima data, la continuazione della procedura apparterrà al patrocinatore che produrrà il titolo più antico o di maggior somma; ed ove i titoli abbiano la stessa data, e sieno per somme eguali, apparterrà al patrocinatore più anziano.

98. Se nell'uffizio della conservazione delle ipoteche si presenterà un secondo atto di pegnoramento più esteso del primo, si dovrà trascrivere il secondo unicamente per gl'immobili non compresi nel primo atto di pegnoramento; e per gli altri si prenderà semplice notamento del secondo pegnoramento nel margine del primo.

Il creditore secondo pegnorante sarà tenuto di denunziare con atto di patrocinatore a patrocinatore il suo pegnoramento al creditore primo pegnorante, e questi dovrà riunire le procedure per ambidue i pegnoramenti. Se però non si trovino giunti ad un medesimo stadio, si sospenderanno le procedure pel primo, e si continueranno gli atti pel secondo, fino a che si giunga al medesimo stadio; ed allora verranno entrambi riuniti in una sola procedura, che sarà portata innanzi al tribunale del primo pegnoramento.

99. Qualora uno de' pegnoramenti riuniti sia dichiarato nullo, sarà continuata la procedura sull'altro pegnoramento valido, adempiendosi prima, ove ne sia il caso, la trascrizione della parte del pegnoramento che ne fosse stata rifiutata. In questo caso il conservatore delle ipoteche prenderà nota sul suo registro della sentenza che ha annullato il pegnoramento trascritto.

100. Ove avvenga che per iscrizioni sopraggiunte in tempo utile, o per altro motivo qualunque, gl' immobili pegnorati non sieno più sufficienti a soddisfare il creditore instante, e gli altri creditori anteriori iscritti, i cui crediti siensi fatti esigibili in qualsivoglia modo, potrà il creditore pegnorante soprassedere dalla procedura incoata, e fare un pegnoramento suppletorio di altri immobili, pel quale osserverà le regole stabilite nell' articolo 97 per la riunione degli atti.

101. Sempre che il valore degl' immobili pegnorati superi l' ammontare intero de' debiti per capitali, interessi e spese, tanto verso il creditore instante, quanto verso que' creditori utilmente iscritti, i cui crediti siensi fatti in qualunque modo esigibili, il tribunale, sulla dimanda del debitore, e qualora se ne sia venduta una porzione, il cui prodotto basti a pagare gli enunciati debiti, potrà ordinare che si soprassegga dagli ulteriori incanti. In questo caso il tribunale ordinerà nel tempo stesso la cancellazione del pegnoramento degl' immobili rimasti non venduti.

102. La dimanda di apprezzo volontario degl' immobili pegnorati dovrà farsi, a pena di decadenza,

per parte del creditore instante nello stesso atto di denunzia prescritto nell' articolo 7;

per parte del debitore fra i quindici giorni seguenti la denunzia del pegnoramento prescritta col detto articolo 7;

per parte de' creditori cui siasi fatta notificazione, giusta gli articoli 26, 27 e 28, fra i quindici giorni seguenti la notificazione al domicilio reale, o la seconda inserzione nel giornale uffiziale, secondo i diversi casi previsti nell' articolo 27.

La detta dimanda dovrà farsi con atto contenente 1.° citazione a comparire fra tre giorni alla udienza del

del tribunale che procede; 2.° costituzione di patrocinatore; 3.° dichiarazione se l' apprezzo si dimandi per aumentare o per diminuire il prezzo dell' immobile risultante dalla valutazione legale; il tutto a pena di nullità. Questo atto sarà notificato al creditore instante nel domicilio del suo patrocinatore.

103. Il tribunale nell' ammettere la dimanda di apprezzo, qualora le parti non siensi concordate precedentemente, ordinerà che ne' tre giorni dalla data della sentenza le parti si concordino sulla scelta de' periti, e sul tempo fra 'l quale debba eseguirsi l' apprezzo; altrimenti questo sarà eseguito da uno o tre periti che colla medesima sentenza eleggerà di uffizio tra quelli che sieno legalmente autorizzati ad esercitare il loro ministero, e fra il termine che stabilirà.

L' apprezzo de' diritti reali immobiliari di cui tratta l' art. 87, sarà fatto da un solo perito.

Il termine che stabilirà il tribunale, non potrà eccedere trenta giorni dal dì in cui i periti avranno prestato il giuramento; eccetto se per gravi circostanze sia indispensabile di estenderlo o di prorogarlo. La sentenza in questo caso dovrà esprimerne i motivi.

104. Ne' reali dominj oltre il Faro, sempre che vi sia dimanda di apprezzo, il tribunale potrà, senza dar luogo a perizia, fissare egli stesso il prezzo venale dell'immobile, e stabilire se debba vendersi intero o diviso, prendendo norma da' contratti di locazione o da altre notizie e documenti che stimerà opportuni, o con altri mezzi che la prudenza e la conoscenza delle circostanze locali potranno suggerirgli. Similmente potrà, senza dar luogo a perizia, fissare il prezzo venale de' dritti reali immobiliari, prendendo norma dalla qualità

di

di tali dritti, dallo stato commerciale della valle, o da altri elementi che stimerà opportuni.

105. La parte che avrà chiesto l'apprezzo, dovrà fra quindici giorni dalla data della sentenza che ammette la dimanda ed elegge i periti, far adempiere da costoro al giuramento, e ciò sotto pena di decadenza dal beneficio dell'apprezzo, eccetto il caso di apprezzo necessario ne' casi preveduti nell'ultima parte dell'articolo 5, pe' quali il ritardo di tale adempimento non produce perdita di diritto, ma solo può dar luogo a ristoro di danni ed interessi, giusta l'art. 123.

106. In caso di ricusazione o di volontaria scusa de' periti, il termine pel giuramento decorrerà dalla data della sentenza che avrà rigettata la ricusa o la scusa; ovvero di quella che avrà nominato il nuovo perito in luogo del ricusato o dello scusato.

107. La scusa dovrà prodursi da' periti, a pena di decadenza, ne' tre giorni dalla chiamata per prestare il giuramento con atto di patrocinatore contenente i motivi della scusa. Qualora sia contraddetta, sarà giudicata sommariamente alla prima udienza seguente il termine a proporla.

108. L'atto con cui si produce la ricusazione de' periti, dovrà contenere tra l'altro la chiamata alla prossima udienza a pena di nullità.

109. I periti che senza legittimo impedimento non si presentino per lo giuramento, ovvero che per loro colpa o negligenza non compiano le operazioni dell'apprezzo fra il termine stabilito, saranno tenuti nel proprio nome al ristoro de' danni interessi e spese, anche coll'arresto personale. Lo stesso avrà luogo in caso di frode, dolo, o massima negligenza commessa in danno delle parti.

110. Se nell'eseguire l'apprezzo i periti credano che il fondo possa più facilmente trovare oblatori divi-

dividendolo, potranno in tal caso formare il progetto della divisione, fissando i diritti e le obbligazioni reciproche, ed il valore rispettivo di ciascuna porzione; ma valuteranno nel tempo stesso il fondo intero. Il tribunale, intese le parti, determinerà se il fondo debba vendersi intero o diviso.

111. Per tutt' altro che concerne la procedura per lo giuramento, per la ricusazione, per la scusa, e per la perizia, sarà osservato quanto è prescritto dalle *leggi di procedura civile* negli articoli 399 a 409 e 411 a 414 sotto il titolo *delle relazioni de' periti.*

112. Depositato nella cancelleria il rapporto de' periti, il patrocinatore instante ne darà notizia a' patrocinatori costituiti dal debitore e dagli altri creditori, con semplice atto contenente interpellazione a prenderne comunicazione nella cancelleria, senza estrarne copia, nè intimarla.

113. Fra otto giorni dalla notificazione del deposito del rapporto de' periti, ciascuna parte interessata potrà fare opposizione al rapporto medesimo con atto di patrocinatore, contenente tutti i motivi delle opposizioni, e la chiamata alla prima udienza che ricade dopo il termine degli otto giorni; il tutto a pena di nullità.

114. Laddove le opposizioni vengano rigettate, il patrocinatore che ha sottoscritto l' atto potrà esser condannato solidalmente e nel proprio nome alle spese del giudizio di opposizione, oltre le misure disciplinari, se vi sia luogo, secondo la gravezza de' casi. La parte sarà anche tenuta pe' danni interessi, se v' ha luogo.

115. Qualora in seguito delle opposizioni il tribunale ordini una seconda perizia, saranno per questa osservate le medesime regole stabilite ne' precedenti articoli, e quanto è prescritto nell'art. 416 delle *leggi di procedura civile.*

116.

116. Nel caso che non siensi in tempo utile prodotte opposizioni al rapporto de' periti, questo rimarrà omologato di pieno diritto, senza bisogno di alcuna pronunziazione del giudice.

117. I tribunali non potranno per qualsivoglia motivo ammettere dimande di apprezzo, nè opposizioni alla perizia, se non siensi fatte nella forma e fra' termini stabiliti negli articoli 102 e 113 che sono di rigore.

118. Le spese per l'apprezzo saranno sempre a carico del richiedente, il quale potrà esserne rimborsato sulla massa soltanto nel caso in cui il prezzo netto fissato da' periti oltrepassi di un quinto il valore dell' immobile risultante dalla valutazione legale, giusta l' art. 33, ovvero ne sia un decimo al di sotto, secondo che l'apprezzo si sarà dimandato per aumentare o per diminuire il valore dell' immobile.

Nel caso di apprezzo necessario, giusta il prescritto nell'ultima parte degli art. 5 e 35, le spese saranno sempre a carico della massa, e prelevate, come le altre spese del giudizio di spropriazione, giusta l' art. 77.

119. Il debitore ed i creditori notificati giusta gli articoli 26, 27 e 28, qualora abbiano eccezioni a produrre contro le condizioni della vendita, dovranno a pena di decadenza dedurle fra i tre giorni seguenti al termine stabilito nell' art. 38 per prenderne comunicazione.

Le opposizioni saranno dedotte con atto di patrocinatore contenente i motivi, la conclusione e la chiamata alla prima udienza che segue il termine de' tre giorni per far opposizione; il tutto a pena di nullità.

120. Il tribunale ammettendo le opposizioni ordinerà la rettificazione delle condizioni, la quale

sarà

sarà eseguita senz' altra procedura a cura del patrocinatore instante fra tre giorni al più tardi, senza bisogno nè di spedire, nè d' intimare la sentenza.

Il tribunale potrà anche di uffizio, inteso il pubblico Ministero, ordinare la rettificazione di qualche articolo di dette condizioni che non fosse uniforme alla legge, o che potesse tendere ad allontanare gli oblatori. Ove ciò avvenga nel momento delle pubblicazioni, il tribunale rettificherà le condizioni irregolari nella udienza medesima, e quindi passerà oltre agl' incanti senz' altra formalità.

121. Mancando il primo pegnorante di procedere sul secondo pegnoramento già a lui denunziato, giusta l' art. 98, il secondo pegnorante, o qualunque altro creditore, in forza di titolo esecutivo iscritto o non iscritto, potrà dimandare la surrogazione nella intera procedura.

122. Potranno del pari i creditori medesimi chiedere la surrogazione quante volte, sia per collusione o frode, sia per negligenza, il creditore instante non progredisca negli atti della spropriazione.

123. Vi è negligenza sempre che il creditore instante non abbia adempiuto una formalità, o non abbia fatto un atto di procedura ne' termini stabiliti.

Sarà sempre salva l' azione pel rifacimento de' danni interessi in favore di chi ne abbia il diritto, e qualora vi sia luogo, per causa di collusione o di frode.

124. La surrogazione si domanderà con atto di patrocinatore a patrocinatore, contenente i motivi in appoggio. Questo atto s' intimerà rispettivamente a' patrocinatori del creditore negligente e del debitore: ove questi non abbia costituito patrocinatore, non avrà diritto di essere inteso.

Se la surrogazione sarà ammessa pel solo motivo di negligenza, la sentenza sarà inappellabile.

125. Il creditore instante contro cui si sarà profferita la surrogazione, sarà tenuto, anche coll' arresto personale, di passare fra tre giorni, dalla data della sentenza, al patrocinatore del creditore surrogato gli atti della procedura, mediante ricevuta; e non potrà pretendere il rimborso delle spese fatte, se non dopo l' aggiudicazione, ne' termini dell' art. 77.

126. Se il creditore instante abbia contraddetta la dimanda di surrogazione, le spese di questo incidente non potrà in verun caso computarle fra le spese della procedura di spropriazione.

127. Allorchè un primo pegnoramento sarà stato cancellato dal registro della conservazione delle ipoteche, il più diligente de' pegnoranti posteriori potrà menare innanzi il suo pegnoramento, qualora in tempo utile sia stato fatto e denunziato al debitore, e registrato nel margine del precedente pegnoramento annullato, giusta gli art. 2, 7 e 11.

128. Sempre che la cancellazione del pegnoramento siasi ordinata per causa di nullità incorse nel medesimo, gli atti di apprezzo, se avranno avuto luogo, rimarranno fermi, qualora non sieno anch' essi viziosi.

129. Quantunque non sieno scorsi i termini per appellare dalla sentenza che serve di titolo, in forza del quale il creditore procede, l' appellazione non sarà ricevuta, e sarà proseguita la spropriazione qualora l' appellazione medesima sia stata prodotta e notificata al creditore nel giorno seguente al deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella cancelleria del tribunale che procede.

Producendosi prima del detto termine, il debitore dovrà denunziare e far *vistare* l' appellazione al cancelliere del detto tribunale, a pena di nullità. Il cancelliere dovrà prendere notizia di tale adem-

adempimento sul registro delle appellazioni, allorchè vi registrerà l' appellazione prodotta.

130. Un terzo il quale intenda reclamare la proprietà di tutto o di parte di un immobile pegnorato, o pure l' usufrutto, l' uso, l' abitazione del medesimo, o in fine una qualunque servitù su di esso, potrà farne la dimanda in qualunque stato si troverà la procedura della spropriazione.

131. La dimanda ne sarà fatta con atto d' intervento in causa, nel quale si dovrà esprimere sotto pena di nullità *1.°* la esposizione sommaria de' titoli giustificativi, i quali dovranno esser depositati nella cancelleria del tribunale; *2.°* la notificazione della copia dell' atto di tal deposito; *3.°* la chiamata a prenderne comunicazione fra tre giorni; *4.°* la chiamata all' udienza pel giorno immediatamente seguente il termine della comunicazione; *5.°* le conclusioni.

La detta dimanda dovrà intimarsi al debitor pegnorato, al creditore instante, al creditore primo iscritto, nel domicilio del rispettivo loro patrocinatore, ed al patrocinatore aggiudicatario provvisorio.

132. Se il debitore ed il creditore primo iscritto non abbiano costituito patrocinatore, la notificazione sarà fatta loro in persona o nel domicilio, il quale pel creditore primo iscritto potrà essere anche quello eletto nella iscrizione. In questo caso il termine a prendere comunicazione e comparire all' udienza sarà aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra il domicilio reale del debitore o del creditore, e la residenza del tribunale.

133. Il richiamo di proprietà non sospenderà gli atti della procedura di spropriazione fino al deposito del quaderno delle condizioni della vendita esclusivamente. Sempre che venga reclamata soltanto una porzione degl' immobili pegnorati, si procede-

cederà alla vendita di tutto il rimanente, qualora possa comodamente distaccarsene senza depreziarlo. Nonpertanto sulla dimanda delle parti interessate, il tribunale, ove il creda conveniente, potrà ordinare che si soprassegga sul tutto.

L' aggiudicatario provvisorio potrà in qualunque de' suddetti casi chiedere di essere sciolto dall' aggiudicazione.

134. L' appellazione dalla sentenza profferita sul richiamo di proprietà dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra quindici giorni dal dì della notificazione fattane alla persona o nel domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra i domicilj reali delle parti contendenti. L' atto di appellazione dovrà contenere, a pena di nullità, i motivi del gravame, e la costituzione del patrocinatore.

135. Quante volte il richiamo di proprietà sarà rigettato perchè manifestamente mal fondato, il reclamante ed il suo patrocinatore soggiaceranno alle spese del giudizio dell' incidente, alle quali saranno solidalmente condannati, anche coll' arresto personale. La parte reclamante che succumba, sarà inoltre in ogni caso condannata, anche coll' arresto personale, al ristoro de' danni interessi, tanto in favore del debitore, quanto in favore de' creditori, pel ritardo della procedura di spropriazione; come anche ad una multa che non sarà minore di ducati venti, nè maggiore di ducati cinquanta.

136. Le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti che si notificano al debitore, non potranno dedursi allorchè sarà scorso il termine di sei giorni dal dì della notificazione dell' atto.

Tutte le eccezioni di nullità per gli altri atti della procedura di spropriazione che precedano l' aggiu-

giudicazione preparatoria, dovranno proporsi, a pena di decadenza, al più tardi cinque giorni avanti quello stabilito negli affissi per l' aggiudicazione medesima. Le suddette eccezioni di nullità si dedurranno con atto di patrocinatore a patrocinatore, il quale conterrà la enunciazione delle nullità, e la chiamata all' udienza a giorno fisso, che potrà essere al più tardi quello stesso designato per l' aggiudicazione preparatoria.

137. Il tribunale dovrà giudicare su di esse prima dell' apertura degl' incanti preparatorj; e qualora le rigetti, e ciò avvenga nel giorno fissato per la preparatoria, farà immediatamente procedere agl' incanti, e quindi proclamerà l' aggiudicazione: il tutto colla medesima sentenza, ma con due separate dispositive.

Non sarà appellabile la sentenza che avrà pronunziata sopra le dette eccezioni di nullità, o che avrà proclamata l' aggiudicazione preparatoria.

138. Le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria, dovranno proporsi al più tardi dieci giorni avanti quello stabilito negli affissi per l' aggiudicazione diffinitiva, con atto di patrocinatore a patrocinatore contenente chiamata all' udienza, almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione medesima, a pena di decadenza.

Il tribunale dovrà pronunziare sopra tali eccezioni almeno cinque giorni prima che segua l' aggiudicazione diffinitiva. La sentenza che sarà pronunziata sopra tali nullità non sarà appellabile.

139. Le nullità di procedura o di forma contro gli atti della nuova offerta del sesto, potranno dedursi all' udienza stessa designata pe' nuovi incanti, e con semplice conclusione.

Il tribunale vi pronunzierà all' istante ed inappel-

pellabilmente. Qualora rigetti le eccezioni di nullità, procederà a' nuovi incanti, in seguito de' quali proclamerà la nuova aggiudicazione colla medesima sentenza, ma con separate dispositive.

Ove poi faccia diritto alle eccezioni di nullità, rigetterà le nuove offerte, ed ordinerà la esecuzione della precedente aggiudicazione diffinitiva, condannando il nuovo offerente alle spese ed a' danni interessi, se vi ha luogo.

140. Dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva potrà appellarsi fra il termine di giorni dieci da quello della pronunziazione, tuttochè la detta sentenza non siasi ancora spedita. La parte instante però nella discussione dell'appellazione dovrà produrre almeno l'estratto della sentenza che abbia proclamata l'aggiudicazione, e contro cui siasi appellato.

141. Qualora l'aggiudicatario offerente all'asta fra venti giorni dalla data dell'ultima aggiudicazione, se non siasi prodotta appellazione, ed in caso di appello fra i venti giorni che seguono la data della decisione che abbia rigettato diffinitivamente l'appello, non adempia le condizioni dell'aggiudicazione medesima, vi sarà astretto collo arresto personale, e gl'immobili saranno inoltre rivenduti all'incanto a di lui danno e spese.

142. Qualunque creditore che abbia titolo esecutivo può procedere alla nuova vendita in danno. A tal uopo egli dovrà dimandare al cancelliere del tribunale, il quale dovrà rilasciarglielo senza alcuna formalità di procedura, un certificato di non avere l'aggiudicatario documentato l'adempimento delle condizioni che doveva eseguire.

143. In virtù di tal certificato, e senza altra formalità o sentenza, il creditore ripeterà la procedura per la nuova vendita dalla pubblicazione degli

degli avvisi ed affissi inclusivamente, sulle basi dello stesso quaderno delle condizioni della vendita, serbando le norme stabilite negli articoli 41 e seguenti per gl'incanti e le aggiudicazioni.

L'aggiudicatario inadempiente non potrà giovarsi di alcuno de' favori che la legge accorda al debitore spropriato.

144. I nuovi avvisi ed affissi formati giusta l'articolo 41, indicheranno anche la novella vendita da farsi, il nome dell' aggiudicatario in cui danno si fa, ed il giorno in cui avranno luogo gl'incanti.

145. L' affisso sarà notificato almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione preparatoria al patrocinatore dell' aggiudicatario inadempiente: sarà notificato anche al debitore spropriato nel domicilio del suo patrocinatore; e non avendolo, nel suo domicilio reale.

146. Dovrà soprassedersi dall'aggiudicazione diffinitiva nella rivendita in danno, semprechè, prima di proclamarsi questa, l' aggiudicatario giustifichi di aver adempiuto le condizioni delle aggiudicazioni, e paghi al creditore instante le spese della nuova subasta. In tal caso l' aggiudicatario eventuale rimarrà liberato.

147. La nuova aggiudicazione non disobbliga il primo aggiudicatario inadempiente, se non quando il secondo avrà adempiuto le sue obbligazioni. Quegli a cui danno si farà la rivendita, è tenuto anche coll' arresto personale a pagare la differenza che passa tra il prezzo da lui offerto e quello della rivendita, senza che possa reclamare la eccedenza, se ve ne abbia.

Cotesta eccedenza sarà pagata a' creditori, e se costoro sieno stati soddisfatti, al debitore spropriato.

148. Qualora la rivendita si faccia in danno di uno degli oblatori del sesto rimasto aggiudicatario,

questi

questi sarà tenuto, anche coll' arresto personale, per tutta quella differenza che possa esservi tra il prezzo dell' ultima sua offerta, e quello della rivendita per quanto la detta differenza ecceda la somma da lui depositata, giusta l' articolo 56.

149. Allorchè gl' immobili aggiudicati in dettaglio, a' termini degli articoli 34, 66 e 110, in favore di un medesimo aggiudicatario, saranno rivenduti in suo danno, la differenza del prezzo maggiore che si ritrae sopra una porzione, non potrà compensarsi colla differenza del prezzo minore che si ritrae sopra un' altra porzione. Quegli a cui danno si fa la vendita, dovrà pagare la differenza del prezzo minore, senza poter trarre vantaggio dalla differenza del prezzo maggiore.

150. Ove avvenga che nella rivendita in danno, per difetto di altri oblatori, gl' immobili si aggiudichino a' creditori, a' termini dell' articolo 54, quegli a cui danno si è fatta la rivendita, sarà tenuto, ne' termini de' precedenti articoli, anche per la diminuzione del sesto del prezzo accordato coll' articolo 73 in beneficio de' creditori aggiudicatarj necessarj.

151. Gli articoli relativi alle nullità, a' termini ed alle formalità dell' appellazione nella procedura di spropriazione, sono comuni anche alla rivendita in danno dell' aggiudicatario inadempiente.

152. L' arresto personale ne' casi in cui è ammesso nel giudizio di spropriazione forzata e degl' incidenti sulla medesima, sarà pronunziato senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di somma. Il marito che abbia autorizzato la moglie ad offerire agl' incanti, sarà tenuto anch' egli solidalmente e coll' arresto personale per le obbligazioni dalla medesima contratte.

Nella decadenza dallo sperimento di un diritto nella

nella procedura di spropriazione e suoi incidenti, quando è comminata dalla presente legge, s' incorre senza bisogno di pronunziazione del giudice.

153. La morte del debitore non impedisce il cominciamento nè la continuazione della spropriazione contro l' erede che amministri, durante i termini per deliberare e per l' inventario. Se non vi sia chi amministri, il creditore potrà provvedersi a norma dell' articolo 1020 delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*, per procedere agli atti della spropriazione contro l' amministratore.

154. Le forme di sopra stabilite per gl' incanti giudiziarj non potranno, sotto pena di nullità, essere adoperate per la vendita volontaria degl' immobili appartenenti a maggiori, i quali godano il pieno esercizio de' loro diritti.

155. Allorchè però un immobile sarà stato pegnorato, sarà in facoltà degl' interessati, qualora sieno tutti maggiori e godenti il pieno esercizio de' loro diritti, il dimandare che l' aggiudicazione sia fatta all' incanto innanzi notajo, o in giudizio senz' altra formalità, eccetto quelle ordinate per la vendita de' beni immobili negli articoli 1032, 1033, 1034, 1036, 1038 e 1040 delle *leggi di procedura civile*: e se la vendita si faccia in giudizio, si osserverà anche quanto è prescritto negli articoli 38, 62, 119 e 120, per ciò che concerne la pubblicazione ed il quaderno delle condizioni della vendita.

156. Nel caso del precedente articolo, se un creditore sia minore o interdetto, il tutore potrà, previa l' autorizzazione del consiglio di famiglia unirsi alle altre parti interessate per proporre la stessa dimanda. E se il debitore sia minore o interdetto, le parti interessate non potranno proporre la detta dimanda se non assoggettandosi a tutte le

formalità stabilite per la vendita de' beni de' minori.

TITOLO III.

Della graduazione de' creditori per la distribuzione del prezzo, o per l' assegnazione dell' immobile spropriato.

157. Dopo otto giorni dal dì della pronunziazione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, il creditore pegnorante, o qualunque altro creditore più diligente che abbia titolo esecutorio, ed anche il debitore o l'aggiudicatario potrà fare istanza per la destinazione di un giudice, innanzi al quale si dovrà procedere alla graduazione de' creditori, sia per la distribuzione del prezzo, sia per l' assegnazione dell' immobile spropriato.

158. L' appellazione dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva non sospenderà gli atti della graduazione fino alla chiusura del processo verbale di graduazione diffinitiva esclusivamente.

159. La parte instante presenterà al cancelliere una domanda diretta al presidente per farsi la graduazione de' creditori, e la distribuzione del prezzo, o l' assegnazione degl' immobili.

In piedi della medesima il presidente destinerà un giudice del tribunale per tali operazioni. Il cancelliere prenderà notamento di questa dimanda su di un registro che terrà all'uopo nella cancelleria.

160. La dimanda per la destinazione del giudice, e tutti gli altri atti consecutivi del giudizio di graduazione saranno in fine riuniti al quaderno delle condizioni della vendita, del quale formeranno una continuazione.

161. La parte instante dovrà esibire in cancelleria l' estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, contenente tutte le iscrizioni esistenti sul-

l' im-

l' immobile spropriato. A tal uopo, qualora abbia un estratto di data anteriore all'aggiudicazione, potrà richiedere al conservatore un estratto suppletorio delle iscrizioni che si fossero rinnovate o prese posteriormente alla spedizione del precedente estratto; ed in mancanza, un certificato negativo.

In seguito della esibizione dell'estratto delle iscrizioni, la parte instante farà spedire dal giudice commessario una ordinanza, con cui sarà aperto il processo verbale di graduazione.

162. In virtù di tale ordinanza, i creditori compresi nello estratto suddetto saranno citati a produrre i documenti del loro credito. La citazione sarà loro notificata nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni. Se però abbiano costituito patrocinatore nel giudizio di espropriazione, sarà notificata nel domicilio del patrocinatore medesimo.

Lo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici per le ipoteche su' beni de' rispettivi contabili saranno sempre notificati in persona dell'Intendente della provincia o valle ove sono siti i beni.

163. Fra il termine di trenta giorni da quello della citazione, ciascun creditore sarà tenuto di esibire i suoi titoli con atto di produzione formato dal suo patrocinatore, e contenente dimanda di ammessione fra' creditori. Il giudice commessario farà menzione di questa produzione nel processo verbale.

Coloro i quali godano privilegio che non abbia bisogno d' iscrizione, potranno fare anch' essi le loro produzioni, e concorrere utilmente per essere graduati.

Lo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici che concorrano per le ipoteche su' beni de' loro contabili, dovranno produrre il certificato che dimostri la situazione del contabile nel tempo della

 pro-

produzione, giusta quel che è prescritto dall' articolo 2091 delle *leggi civili*.

164. Nel termine di altri trenta giorni al più dopo il lasso del termine per far la produzione de' titoli, giusta il precedente articolo, il giudice commessario dovrà formare e pubblicare la nota di graduazione de' creditori, che distenderà in seguito del suo processo verbale di produzione. Per ciascun grado dovrà esprimere la causa del credito e la somma ammessa, distinguendo il capitale, gl' interessi e le spese.

165. Pubblicata la nota di graduazione, la parte instante, con atto di patrocinatore a patrocinatore, darà notizia a' creditori che han fatto le produzioni, ed al debitore espropriato di essersi formata la nota di graduazione; e li chiamerà a prenderne comunicazione in cancelleria e contraddirvi se vi ha luogo, fra otto giorni.

Se il debitore non avrà costituito patrocinatore, la denunzia dovrà farglisi alla persona o nel domicilio.

166. Le opposizioni alla nota di graduazione si scriveranno dal patrocinatore in piedi del processo verbale di graduazione. Non potrà iscriversi nel processo verbale alcuna osservazione, se *non* ad oggetto di contraddire ad alcuno degli articoli della nota di graduazione.

167. Mancando il debitore o i creditori di prendere nel termine stabilito nell'art. 165 comunicazione de' documenti esibiti nella cancelleria, e della nota di graduazione formata dal giudice commessario, decaderanno di pieno diritto dalla facoltà di contraddirvi; e la nota di graduazione avrà la sua piena esecuzione.

168. I creditori che non abbiano nel termine stabilito nello articolo 163 adempiuta la produzione

de'

de' rispettivi titoli, potranno essere ammessi a farla fino alla chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione. Essi però in questo caso soggiaceranno a tutte le spese necessarie per la produzione tardiva e per la correlativa denunzia a' creditori, senza poterle per qualsivoglia motivo nè ripetere, nè imputare. Essi saranno in oltre responsabili degl' interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se avessero fatto nel termine stabilito la loro produzione, come anche di tutti i danni che avranno in qualunque modo arrecati al debitore o a' creditori per la ritardata produzione.

169. Qualora si faccia opposizione alla nota di graduazione, il giudice commessario rimetterà i contendenti alla udienza del tribunale pel giorno che egli stabilirà nella ordinanza di rinvio, e che non potrà eccedere la terza udienza seguente al termine per contraddire.

Non ostante ciò il giudice dovrà nel tempo stesso stabilire diffinitivamente il grado e chiudere il processo verbale di graduazione pe' creditori anteriori in grado a quelli controversi, facendo riguardo ad essi quanto altro è disposto ne' seguenti articoli 181, 190 e 191.

Questi creditori non saranno tenuti ad alcuna collazione in favore de' creditori che facessero in seguito la loro produzione tardiva, giusta il precedente articolo.

170. I creditori posteriori in rango a' gradi controversi dovranno accordarsi fra loro sulla scelta di un patrocinatore, ne' tre giorni che succederanno immediatamente agli otto giorni accordati per contraddire; altrimenti saranno rappresentati di diritto dal patrocinatore del creditore ultimo graduato.

171. La parte più diligente con semplice atto di patrocinatore a patrocinatore chiamerà i contendenti alla

alla udienza pel giorno destinato dal giudice commessario per la discussione delle opposizioni.

Il patrocinatore instante per la graduazione non dovrà essere chiamato come tale nella discussione delle opposizioni.

172. Nel giorno destinato per la udienza non si darà luogo a riunione di contumacia per la non comparsa di alcuna delle parti chiamate. Il giudice commessario farà la sua relazione; il pubblico Ministero darà le sue conclusioni; le parti potranno presentare le loro osservazioni; e quindi il tribunale pronunzierà sulle opposizioni.

La sentenza che fosse pronunziata in contumacia, non sarà suscettiva del gravame di opposizione.

173. La narrativa che dovrà far parte della sentenza pronunziata sulle opposizioni alla nota di graduazione, dovrà contenere in particolare la enunciazione sommaria de' processi verbali del giudice commessario, delle opposizioni, e delle dimande rispettive de' creditori contendenti, de' loro titoli e delle iscrizioni prese.

174. Spirato il termine a prendere comunicazione ed opporre alla nota di graduazione, ed in caso di opposizione, dopo che il tribunale avrà deciso su di questa, ciascuna parte producente potrà ritirare dalla cancelleria i titoli e documenti prodotti nel giudizio di graduazione.

175. L'appellazione contro la sentenza sulle opposizioni alla nota di graduazione dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra i dieci giorni che seguono quello della notificazione fattane alla parte nel domicilio del suo patrocinatore, oltre un giorno per ogni quindici miglia tra questo ed il domicilio reale della parte medesima.

176. L'atto di appellazione dovrà contenere, a pena di nullità, la enunciazione de' motivi del gra-

gravame, la citazione a comparire, e la costituzione del patrocinatore.

Tale atto dovrà intimarsi a' creditori contendenti ed a quelli posteriori a' gradi controversi; la intimazione potrà farsi pe' primi nel domicilio del rispettivo patrocinatore; e pe' secondi anche nel domicilio del patrocinatore che ha rappresentato la parte nel giudizio di opposizione innanzi al tribunale, giusta l'articolo 170.

177. Nel giudizio d' appello le parti citate potranno notificare soltanto conclusioni motivate.

La chiamata alla udienza si farà dalla parte più diligente con semplice atto di patrocinatore, dopo scorsi i termini per tutte le parti contendenti.

Tutte le appellazioni concernenti una medesima graduazione saranno riunite e discusse contemporaneamente.

I creditori posteriori a'gradi controversi saranno rappresentati in appello, a norma dell'articolo 170.

178. Non potranno per alcun motivo richiamarsi in appello gli atti originali della spropriazione o della graduazione, i quali debbono conservarsi nelle cancellerie de' tribunali civili.

Le parti, ove ne abbiano bisogno, dovranno produrre le copie legali de' corrispondenti atti.

179. Le sentenze e le decisioni sulle opposizioni alla nota di graduazione conterranno la condanna a carico del succumbente, per le spese del giudizio cui avrà dato luogo.

180. Le spese del giudizio sulle opposizioni non potranno in verun modo computarsi fra quelle del giudizio di graduazione, nè ripetersi dalla massa.

181. Scorso appena il termine per contraddire, giusta l'articolo 165 qualora non vi sia opposizione alla nota di graduazione; ovvero scorso il termine per appellare, giusta l' articolo 175, qualora

lora non siasi prodotta appellazione dalla sentenza pronunziata sulle opposizioni; o finalmente dopo la produzione in cancelleria della decisione diffinitiva pronunziata in caso di appellazione dalla sentenza e debitamente notificata; il giudice commessario stabilirà diffinitivamente la graduazione de' crediti, chiuderà il suo processo verbale di graduazione, liquiderà le spese necessarie per cancellare o ridurre le iscrizioni, e quelle della procedura di graduazione, le quali avranno la preferenza su tutti gli altri crediti, e pronunzierà sulla perdita de' diritti di que' creditori che non avranno fatto le loro produzioni.

182. Stabilita diffinitivamente la nota de' gradi, il patrocinatore instante, fra i due giorni seguenti alla chiusura diffinitiva del processo verbale, dovrà presentare in cancelleria, per unirsi al processo verbale medesimo, un notamento distinto di tutte le somme provenute dalle rendite sequestrate o da interessi sul prezzo di aggiudicazione, qualora vi sieno, fino al giorno della chiusura diffinitiva del detto processo verbale, indicandovi le persone o le casse presso cui esista il danaro, ed unendovi i correlativi documenti, se li abbia.

183. L'amministratore giudiziario, se vi sia, o anche il debitore, secondo i diversi casi degli articoli 15 e 23, qualora non abbiano ancora renduto il conto diffinitivo, saranno in detto tempo chiamati a renderlo, in virtù di ordinanza del giudice commessario.

184. Il giudice nella sua ordinanza fisserà il termine per produrre e giurare il conto: questo termine non potrà eccedere venti giorni da quello della notificazione.

Tale ordinanza sarà eseguibile anche con arresto personale contro l' amministratore.

185. Il

185. Il patrocinatore instante rappresenterà di dritto nella discussione del conto dell' amministratore tutti i creditori comparsi e graduati. Nonpertanto i creditori potranno, se il credano necessario, presentare per mezzo del rispettivo patrocinatore le loro particolari osservazioni per contraddire il conto.

186. Il conto sarà esibito insieme co' documenti in appoggio nella cancelleria, e sarà unito al processo verbale di graduazione.

187. Fra le ventiquattro ore dal deposito, se ne darà avviso al patrocinatore instante, ed al patrocinatore del debitore, se lo abbia costituito, ad oggetto di prenderne comunicazione in cancelleria, e contraddirvi sullo stesso conto, se vi ha luogo, fra otto giorni, a pena di decadenza. Non dovrà in alcun caso notificarsi copia del conto.

188. Qualora non si faccia opposizione, il conto si avrà di pieno dritto come accettato.

Essendovi opposizioni, le parti fra i tre giorni seguenti al termine per produrle, converranno innanzi al giudice commessario, ed ove non si concordino, il giudice stabilirà le quistioni, su cui dovrà fare relazione al tribunale al più tardi nella terza udienza consecutiva.

189. Per tutt' altro che concerne la discussione del conto si osserveranno le regole contenute nelle *leggi di procedura civile* sotto il titolo del *rendimento de' conti*.

190. Liquidata la massa da distribuirsi, il giudice commessario, in continuazione del processo verbale di graduazione, farà la nota di distribuzione di tutte le somme provenute dalla spropriazione fra' creditori graduati, assegnando a ciascuno di essi le somme accreditategli nel rispettivo grado. La discussione del conto dell' amministratore non impe-

impedirà la distribuzione delle altre somme liquide pervenute in graduazione.

191. Nel tempo stesso il giudice ordinerà che i depositarj paghino le somme distribuite che sono presso di loro; pronunziando contro i medesimi, qualora sieno de' privati, anche la coazione personale pel caso d' inadempimento, e che si rilasci l' estratto esecutivo del grado rispettivo e del correlativo mandato di pagamento delle somme assegnate a ciascun creditore capiente. Ordinerà del pari che sull' immobile spropriato si cancellino le iscrizioni de' creditori non comparsi nella graduazione, ovvero rimasi esclusi o incapienti.

192. Dalla somma di ciascun estratto di graduazione saranno diffalcate in favore dell' aggiudicatario le spese occorrenti per la cancellazione o riduzione delle rispettive iscrizioni.

193. Nel caso di aggiudicazione degl' immobili a' creditori, qualora esista in massa danaro contante provenuto per occasione della spropriazione stessa, il giudice commessario distribuirà prima il danaro fra' creditori, secondo il rispettivo rango; e quindi procederà al partaggio degl' immobili fra gli altri creditori capienti.

194. Per lo partaggio degl' immobili il giudice commessario, qualora le parti non abbiano concordato sulla scelta di un perito, ne destinerà *egli* di uffizio uno che, se sia possibile, prescelgierà fra quelli adoperati nell' apprezzo, qualora abbia avuto luogo.

195. Il perito stabilirà le diverse porzioni da assegnarsi a' creditori, secondo il rispettivo grado e credito, e determinerà i reciprochi rapporti tra le diverse porzioni. Egli ragguaglierà il prezzo di ciascuna porzione, secondo la sua diversa natura e qualità, sulla base del prezzo di aggiudicazione diffini-

finitiva, fatta deduzione del sesto del prezzo medesimo in benefizio del creditore aggiudicatario necessario.

196. Qualora le porzioni non potranno farsi esattamente corrispondenti al rispettivo avere di ciascun creditore, la ineguaglianza delle quote si compenserà con una somma equivalente in contante o in rendita. E se l' immobile, o una porzione di esso non sia divisibile in porzioni minori, sarà assegnato a più creditori in comune; salvo a ciascuno di essi di pagare in contante i suoi condomini, e ritenere il fondo, godendo del benefizio del sesto, giusta l' articolo 73.

197. Ove nel farsi il partaggio risulti diminuzione del prezzo di aggiudicazione, a causa delle servitù e degli altri pesi da costituirsi fra le diverse porzioni, la differenza diminuirà la porzione del creditore graduato ultimo capiente.

198. Per quanto altro concerne la esecuzione di tale perizia, si osserveranno le regole stabilite negli articoli 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 e 113 della presente legge, e le altre contenute negli articoli 751 e 752 delle *leggi civili*, per quanto sieno applicabili alla specie particolare.

199. Il partaggio de' diritti reali immobiliari aggiudicati a' creditori si farà senza perizia dal giudice commessario, assegnando a ciascun creditore quella quantità di rendita che ricade alla porzione del prezzo venale fissato a norma degli articoli 86 e 87, diminuito del sesto, giusta l' articolo 73, e corrispondente al capitale del credito rispettivo ammesso in graduazione e capiente.

200. Fra otto giorni da che saranno rimase assodate le basi della divisione, il giudice commessario dichiarerà la porzione che rimarrà aggiudicata a ciascun creditore pel rispettivo credito. Disporrà del

del pari che si rilasci a ciascuno de' creditori capienti il rispettivo estratto della sentenza di aggiudicazione, e che sieno cancellate le iscrizioni da essi prese, come anche ridotte le altre iscrizioni de' creditori non comparsi, esclusi o non capienti, giusta gli articoli 181 e 191.

201. Ne' dieci giorni che seguano o la chiusura del processo verbale di graduazione e distribuzione, giusta gli articoli 181 e 191, o la data della ordinanza di assegnazione, giusta il precedente articolo, il cancelliere sarà tenuto di rilasciare in forma esecutiva a ciascun creditore capiente sul prezzo l' estratto del rispettivo grado e del correlativo mandato di pagamento della somma assegnatagli; ed a ciascun creditore utilmente graduato sull' immobile, l' estratto corrispondente della sentenza di aggiudicazione, giusta gli articoli 79 e 200.

202. Dal giorno in cui il giudice avrà diffinitivamente stabilito e chiuso il processo verbale di graduazione, cesseranno a carico del debitore spropriato gl' interessi e gli arretrati in favore de' creditori utilmente graduati, e questi non saranno più in obbligo di rinnovare le rispettive iscrizioni nel caso di decorrimento del decennio.

Dallo stesso giorno i detti creditori godranno de' frutti degl' immobili loro aggindicati, o degl' interessi sul prezzo de' medesimi, qualora sia fruttifero.

203. Il debitore spropriato ed il creditore che rimarrà scoperto potranno ricorrere contro coloro che avranno soccombuto nelle opposizioni, per tutti gl' interessi arretrati decorsi nel tempo del giudizio sulle opposizioni.

204. Il creditore graduato capiente, nel fare la quietanza per le somme che riceve in soddisfazione del credito ammesso, dovrà prestare il consenso per la radiazione o riduzione delle iscrizioni che lo riguardano.

205. A

205. A misura che avranno luogo i pagamenti de' creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione degli estratti di graduazione e delle quietanze de' creditori soddisfatti, cancellerà le loro iscrizioni. Nel caso che il creditore sia stato in parte capiente, e per questa soddisfatto, e la sua ipoteca contenga altri immobili, il conservatore la ridurrà su questi ultimi per la rimanente somma non pagata.

206. Inoltre il conservatore dovrà cancellare di uffizio qualunque altra iscrizione sugl' immobili spropriati, allorchè l'aggiudicatario esibisca la corrispondente ordinanza del giudice commessario pe' creditori non comparsi, o esclusi, o incapienti. Se la ipoteca di costoro contenga altri immobili, cancellerà la iscrizione pe' soli immobili spropriati.

207. Nel caso dell' aggiudicazione degl' immobili in favore de' creditori, in conformità dell'articolo 54, il conservatore delle ipoteche eseguirà la cancellazione in vista degli estratti legali di aggiudicazione e dell'ordinanza del giudice commessario.

208. In caso di alienazione, eccettuata quella che provenga da spropriazione forzata, la graduazione sarà provocata secondo le forme prescritte nel presente titolo, se vi sieno quattro o più creditori; e sarà provocata all' udienza del tribunale, se sieno in minor numero. La dimanda sarà fatta dal creditore più diligente, o anche dal debitore o dall' acquirente, dopo lo spirare di trenta giorni che succederanno al termine fissato negli articoli 2084 e 2094 delle *leggi civili*.

209. Allorchè possa aver luogo la graduazione, secondo il disposto nel precedente articolo, si osserveranno le forme stabilite nel presente titolo.

In tal caso s' imputerà con preferenza in favore dell' acquirente l' importo dell' estratto delle iscrizioni,

zioni, e quello delle denunzie fatte a' creditori iscritti.

210. I creditori non iscritti, i quali abbiano titolo esecutivo o non esecutivo, potranno fare opposizione al rilascio del residuo delle somme provenute dalla spropriazione, il quale potesse cedere in beneficio del debitore.

La opposizione si farà con atto di produzione del titolo, a norma dell' articolo 163. Il giudice ne farà menzione sul processo verbale; ed il debitore dovrà esser chiamato a prenderne comunicazione e contraddirvi, a' termini dell'articolo 165. In tal caso le somme che rimarranno in beneficio del debitore, saranno dal medesimo giudice commessario divise per contributo tra' creditori opponenti.

211. Ogni creditore potrà nel modo stesso prescritto nel precedente articolo fare opposizione al rilascio delle somme, ed anche, ove ne sia il caso, prendere iscrizione per conservare i diritti che il suo debitore rappresenti contro un terzo. Le somme però che spetteranno al debitore medesimo per effetto della graduazione saranno dallo stesso giudice divise per contributo tra' suoi creditori iscritti, che siensi fatti opponenti al rilascio delle dette somme.

212. In ogni caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione, sarà permesso a chiunque de' creditori comparsi di chiedere la surrogazione. La correlativa dimanda dovrà farsi con instanza che verrà inserita nel processo verbale del giudizio di graduazione, e quindi comunicata alla parte instante con atto di patrocinatore; e verrà giudicata sommariamente nella camera del Consiglio sulla relazione del giudice commessario, senz' altra procedura.

213. Le

213. Le regole stabilite negli articoli 93; 94, 95 e 96 pe' giudizj sugl' incidenti nella procedura di espropriazione, saranno osservate anche pe' giudizj di partaggio, di rendimento di conto dell' amministratore giudiziario, e per gli altri giudizj incidentali nella procedura di graduazione.

La disposizione dell' articolo 153 è comune anche al giudizio per la graduazione e per gl' incidenti nella medesima.

Clausola derogatoria.

214. Dal giorno della pubblicazione della presente legge, cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni che sono contenute negli articoli 755 a 862 che compongono i titoli XII, XIII e XIV del libro VI delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*, ed ogni altra disposizione di legge, decreto, o regolamento concernenti la materia della presente legge. Questa sarà considerata come parte integrale delle dette *leggi di procedura*, nelle quali verrà trasfusa in rimpiazzo de' suddetti tre titoli che rimangono aboliti; rettificandosi però la numerazione degli articoli, e le correlative citazioni.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominj, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 29 di Dicembre 1828.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

Pubblicata in Napoli nel dì 18 di Febbrajo 1829.

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE
NELLA PARTE III.ª DEL CODICE
PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE,

LA QUALE RIGUARDA LE LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZJ CIVILI.

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine.

A

Accesso. Ved. Visite *locali*.
Affari *sommarj* Quali sono, *articolo* 497. — Come debbonsi trattare e discutere, 498 a 506.
Affissi. Ved. Vendita.
Affinita'. Ved. Cause.
Affitto. Ved. Pignoramento — Sequestro.
Aggiudicatarj. Ved. Aggiudicazione.
Aggiudicazione. Regole per l' aggiudicazione preparatoria e diffinitiva de' fondi pegnorati, 786 a 793. — Condizioni della offerta di additamento, o sia aumento di prezzo, e termine per produrla, 794 e 795. — Persone che non possono essere aggiudicatarie, 797. — È in arbitrio del creditore aggiudicarsi una porzione dell' immobile, che corrisponda al suo credito, 800. — Quando si dà luogo alla rivendita degl' immobili in danno dell' aggiudicatario, 821 e seguenti. — Ved. Appellazione — Pignoramento — Sfropriazione *forzata* — Vendita.
Albergatori. Ved. Citazioni.
Alienazione. Ved. Pignoramento.
Alimenti. Ved. Arresto *personale* — Sequestro.
Ammende. Quelle che vengono stabilite dalle leggi, sono effettive e non comminatorie, 1105. — Ved. Nullita' — Opposizioni — Presa *a parte* — Ricorso — Ricusa.
Amministratori. Ved. Conti — Sequestro — Spese.
Annullamento. Ved. Ricorso.
Appellazione. Tempo per produrla contro le sentenze de' giudici circondariali, 119. — Quando ha luogo nel caso che queste sieno preparatorie o interlocutorie, 135. — Appello avverso le sentenze che ordinano la rimessione della causa da uno ad altro tribunale, 467 a 469; ed avverso quelle che si pronunziano in materia di ricusa, 484 e seguenti. — Termine per appellare dalle sen-

A

sentenze, sia contumaciali, sia rese in contradditorio, de' tribunali civili, 507. — Quando comincia a decorrere anche riguardo a' minori, *ivi* e 508 — Disposizioni relative a quei che non dimorano nel regno, 509; a quei che ne sono assenti per pubblico servizio, 510, ed al caso di morte della parte che dee appellare, 511. Disposizioni per le sentenze cui ha dato luogo il dolo o un falso documento, per quelle che non sono provvisionalmente eseguibili, per le preparatorie ed interlocutorie, per le qualificate indebitamente come inappellabili, per le suscettive di opposizione e per quelle che riguardano la competenza, 512 a 519. — Tenore, notifica ed effetto dell' atto di appello, 520 e seguenti. — Termine per notificar le ragioni giustificative dell' appello, e la replica della parte appellata, 526. — Appello per affari sommarj 527. — Quando e come ne' giudizj di appello possono proporsi nuove domande o riceversi alcun intervento in causa, 528 a 530. — Ammenda cui è tenuto l' appellante succumbente, 535. — Appello contro le sentenze di distribuzione per contributo, 752; di surroga del secondo al primo creditor pegnorante 808; di *separazione* de' beni pegnorati, 815; e di aggiudicazione diffinitiva 810. — Ved. Arbitri — Cause — Gran Corti *civili* — Intervento *in causa*.

Apposizione *di sigilli*. Ved. Sigilli.

Arbitri. Durata della loro autorità: 1083. — Quando possono rivocarsi nel corso del compromesso, 1084. — Termini e forma della lor procedura, 1085. — Come debbon fare gli atti d' instruzione ed i processi verbali 1087. — Quando possono desistere, o possono essere ricusati, 1090. — Come debbono regolarsi nel caso che si proponga l' incidente di falso, o qualche altro incidente criminale, 1091. — Tempo per prodursi dalle parti i documenti e le difese, 1092. — Sottoscrizione delle sentenze arbitrali, e divieto d' impugnarle colle opposizioni, *ivi*. — Nomina del terzo arbitro, e suo ufizio, 1093 e 1094. — Quando possono gli arbitri pronunziare come amichevoli compositori, 1095. — Come le loro sentenze rendonsi esecutive, 1096 e 1097. — Esse non possono essere opposte contro i terzi, 1098. — Regole per l' esecuzione provvisionale, appello e ricorso di ritrattazione delle sentenze arbitrali, 1086 e 1099 a 1103. — Ved. Compromessi. — Conciliatori.

Argenteria. Ved. Vendita.

Arresto *personale*. Casi ne' quali può esser pronunziato, 220. — Quando ha luogo contro i patrocinatori per la restituzione di documenti, 202 e 285. — Quando debbe eseguirsi per oggetti suscettivi di liquidazione, 642. — Quando ha luogo contro gli aggiudicatarj, 821. — Modo di notificar la sentenza con cui viene ordinato l' arresto de' debitori, 863. — Tempo e luoghi ne' quali non è permesso di eseguirlo, 864 ed 865. — Cautela che dee usar l' esecutore in caso di resistenza, 868. — Modo di procedere, quando il debitore chieda di esser sentito prima dell' arresto, 869 ad 871. — Somma per alimenti, che dee anticiparsi dal creditore, 872. — Enunciative necessarie nell' atto di carcerazione, 873. — Istanza per la detenzione di una persona arrestata, 875. — Domanda per nullità dell' arresto, 877. — Motivi pe' quali può

A

può l'arrestato ottenere il rilascio, 883 e seguenti. — Ved. Sentenze *de' tribunali civili* — Uscieri.
Assenti. Ved. Conciliazioni — Possesso.
Atti. Regole generali per la loro esecuzione, anche quando sieno stipulati in paesi stranieri, 635 e seguenti. — Mezzi per averne da' notaj o altri depositarj le spedizioni, o le copie, per farli riformare, e per ottener la rettificazione di quelli dello stato civile, 922 a 936. Ved. Nullita' — Termini — Ufiziali *ministeriali*.
Aumento. Ved. Aggiudicazione.
Avvisi. Forma di quelli che concernono le conciliazioni, 12. — Ved. Servienti.
Avvocati. Ved. Tribunali *civili*.
Azioni. Quando quella di proprietà su' mobili pegnorati dee proporsi innanzi a' conciliatori, 85. — Requisiti necessarj per ammettersi le azioni possessorie, 127 e 128. — Proibizione di cumularle col *petitorio*, 129 e seguenti. — Come si sperimenta ne' tribunali, 698. — Procedura per la domanda di separazione, o sia di proprietà sugl' immobili pegnorati, 812 ad 815. — Ved. Pignoramento — Presa *a parte* — Tribunali *civili*.

B

Bastimenti Ved. Vendita.
Beneficio *dell' inventario*. Ved. Erede — Inventario.

C

Cancellieri. Doveri di quei che assistono i conciliatori, 6 e seguenti. — Doveri de' cancellieri de' tribunali civili, allorchè viene ordinata la instruzione per iscritto, 203 e seguenti. — Ved. Ministero *pubblico presso i tribunali civili* — Processi *verbali* — Registri — Sentenze *de' tribunali civili* — Tribunali *civili*.
Cangiamento *di stato*. Ved. Cause.
Cause. Quando il cangiamento di stato de' litiganti, la loro morte, quella de' patrocinatori, e la di costoro sospensione o destituzione dà luogo a ritardarsi il profferimento della sentenza, 436. Quando le cause si reputano in grado di esser decise, 437. — Quando è nulla la procedura posteriore alle indicate circostanze di morte ec., 438 e 439. — Quando si può domandare la rimession della causa da uno ad altro tribunale per motivo di parentela o affinità, e cosa dee praticarsi in tal congiuntura, 460 a 469. — Cause che debbonsi trattare sommariamente, 497 e seguenti. Ved. Affari *sommarj*. — Appellazione — Istanza — Ministero *pubblico presso i tribunali civili*.
Cauzioni. Modo di riceverle, 600 a 605. — Ved. Eccezioni — Erede.
Cedola *di citazione*. Ved. Periti — Testimoni.
Cessione *de' beni*. Modo di ottener questo beneficio, e suoi effetti, 975 a 981. — Individui che ne sono esclusi, 982.
Chiamata *a difesa o garentia*. Ved. Eccezioni.
Citazioni *innanzi a' tribunali civili*. Formalità che vi si richieggono

no, e conseguenza della omessione di tali formalità, 153 e seguenti. — Chi debba esser citato per gli affari che interessano lo Stato, la Corona, il pubblico tesoro, i pubblici stabilimenti, i comuni, le società commerciali e di creditori, e le persone d'ignoto domicilio o stabilite in paesi stranieri, 164 e 165. — Termini a comparire, e citazione a breve termine, 166 a 168. — Ved. Azioni — Eccezioni — Nullità — Termini.

Citazioni *innanzi a' giudici di circondario*. Non possono eccedere il valore di ducati trecento, 98.— Quando questo valore si considera come oltrepassato, 99. — Formalità di tali citazioni, 101. — Quando debbono farsi davanti il giudice del luogo ove è sita la cosa litigiosa, o davanti quello del domicilio del reo, 102 e 103. — Dove debbono farsi per controversie fra osti ed albergatori, o per contravvenzioni in materia di dazj indiretti, 104 e 105. — Uscieri che debbono notificarle, 106. — In qual caso possono lasciarne la copia a' sindaci; *ivi*. — Intervallo necessario fra il giorno della citazione e quello della comparsa, 107. — Quando può il giudice abbreviarlo, 108. — Termine per chiamare in giudizio i garanti, e citazione correlativa, 136 e 137. — Ved. Giudici *di circondario*.

Clausola *provvisionale*. Ved. Esecuzione.

Comparsa. Ved. Sentenze *de' tribunali civili*.

Competenza. Chi dee deciderne, quando il conflitto si eleva tra giudici di circondario, e quando ha luogo fra tribunali o fra gran Corti civili, 455.— Come si dee procedere, 456 a 458. — Danni ed interessi dovuti dal succumbente, 459. — Ved. Cause— Conciliatori — Giudici *di circondario*.

Compromessi. Chi può farli, e per quali materie, 1079 e 1080. — Come possono farsi, 1081 a 1083. Come finiscono, 1088. — Ved. Arbitri.

Comunicazione *di documenti*. Ved. Eccezioni — Giudici *di circondario* — Ministero *pubblico presso i tribunali civili*.

Comuni. Ved. Citazioni *innanzi a' tribunali civili* — Conciliazioni.

Comunione. Ved. Rinunzia.

Conciliazioni. Fra quali persone e per quali materie possono aver luogo, 22. — Disposizioni relative alle donne maritate, a' prodighi, agli eredi presuntivi degli assenti ed a' procuratori, 23 a 26. — In quai casi le conciliazioni debbono essere omologate da' tribunali civili, 27. — Disposizioni circa le domande che interessano lo Stato, il demanio, i comuni, i pubblici stabilimenti, le corporazioni religiose, le eredità vacanti e gl'individui provveduti di curatore, 28 e 29. — Oggetti pe' quali son vietate le conciliazioni, 30. — Loro effetto circa il corso de' giudizj e della prescrizione, 31 e 40. — Ved. Conciliatori — Processi *verbali*.

Conciliatori. Tempo, luogo e modo di tener le loro udienze, 1 e 2. — Da chi debbono essere assistiti, 3. — Mezzi di correggere gli astanti irriverenti o disturbatori, 4. — Chi debba rimpiazzarli in caso di assenza o impedimento, 5. — Chi debba sopravvegliarli, 17 —. Qual è il loro principale ufizio, 19 e 20. — Quando possono interporlo senza richiesta degl' interessati, 21. — Regole per la competenza de' conciliatori negli affari contenziosi, e per la definizione del valore degli oggetti controver-

C

vertiti, 41 a 53. — Procedura ne' giudizj contradditorj, e metodo da tenersi nel caso di perizie e pruove testimoniali, o di ricusa ed incompetenza, 54 e seguenti. — Caso in cui son riputati arbitri ed amichevoli compositori, 70. — Procedura ne' giudizj contumaciali, 73 ad 80. — Ved. Cancellieri — Conciliazioni — Sindaci.

Conflitti *giurisdizionali*. Ved. Competenza.

Conjugi. Procedura relativa alla separazione de' loro beni, ed alla personale, 943 a 958.

Consigli *di famiglia*. Come si debbono omologare le loro deliberazioni, 962 e seguenti.

Conti. Innanzi a quali giudici dee farsene il rendimento da' tutori o amministratori, 610. — Procedura ed altre disposizioni relative al medesimo, 611 a 625.

Contributo. Ved. Distribuzione *per contributo*.

Contumacia. Quando si verifica, e come si dichiara, 242 e 244 a 246. — Riunione della contumacia, 247. — Diversi effetti della contumacia di parte; e di quella di patrocinatore, 251 e seguenti. — Ved. Opposizioni — Tribunali *civili* — Sentenze *de' conciliatori*.

Copie. Ved. Atti — Spedizioni.

Corona. Ved. Citazioni *innanzi a' tribunali civili*.

Corporazioni *religiose*. Ved. Conciliazioni.

Corte *suprema di giustizia*. Ved. Presa *a parte* — Ricorso.

Creditori Ved. Aggiudicazione — Citazioni *innanzi a' tribunali civili* — Distribuzione *per contributo* — Graduazione *de' creditori* — Pignoramento — Sequestro.

Curatore. Quando dee destinarsi alla eredità giacente, e quali ne sono i doveri, 1074 e seguenti. — Ved. Spese.

D

Danni *ed interessi*. Specifica che dee farne l'attore, 606. — Termine tra 'l quale il reo dee offrirgli la somma che vorrà pagare, 607. — Condanna giudiziale, qualora l'offerta non sia fatta o accettata, *ivi* e 608. Ved. Competenza — Sentenze *de' tribunali civili*.

Dazj *indiretti*. Ved. Citazioni.

Debitori. Circostanze per le quali non può esser loro accordata dilazione da' tribunali, 218. —Ved. Sequestro — Tribunali *civili*.

Decisioni. Ved. Gran Corti *civili*.

Declinatoria *del foro*. Ved. Eccezioni.

Deliberazioni. Ved. Consigli *di famiglia* — Tribunali *civili*.

Demanio. Ved. Conciliazioni.

Depositarj. Ved. Pignoramento.

Deposito. Ved. Pagamento — Ricorso.

Deposizioni Ved. Prove — Testimonj.

Detenzione Ved. Arresto *personale*.

Difese. Ved. Patrocinatori.

Dilazione. Ved. Debitori — Tribunali *civili*.

Diritti. La loro perdita, quando vien pronunziata dalle leggi è effettiva e non soltanto comminatoria, 1105.

Disap-

D

Disapprovazione. Ved. Patrocinatori.
Distribuzione *per contributo*. Procedimento per eseguir fra' creditori quella del denaro sequestrato o del prezzo ritratto da' beni pegnorati, 740 a 748. — Modo di decider le controversie che possom sorgere in tal circostanza, 749 e seguenti.
Divisione. Regole per procedersi a quella de' beni ereditarj, o pure far di questi la vendita all' incanto, 1042 a 1061.
Documenti. Ved. *Arresto personale* — Eccezioni — Falsità'.
Domande *incidenti*. Quando e come debbono esser fatte e decise, 431 e 432.
Donne *maritate*. Ved. Conciliazioni — Moglie.

E

Eccezioni. Regole per quella di cauzione che si dee prestare dagli stranieri, 260 e 261; per la declinatoria del foro, o sia incompetenza, 262 a 266; e per la nullità di citazioni ed atti di procedura, 267. — Eccezione dilatoria della formazione d' inventario, e della chiamata a *difesa* o in *garentia*, sia formale, sia semplice, 268 e seguenti — Norma per la comunicazione de' documenti, 282 a 286. — Eccezione di nullità contro gli atti che riguardano la spropriazione degl' immobili, 817 e seguenti. — Ved. Pignoramento.
Editti. Ved. Vendita.
Eletti. Ved. Sindaci.
Erede. Come può, prima di assumere tal qualità, essere autorizzato a vendere i mobili ereditarj, 1062. — Come l' erede beneficiato può far la vendita de' mobili e degl' immobili, 1063 a 1065. — Distribuzione del prezzo degli uni e degli altri, 1066 e 1067. — Procedimento per astringere gli eredi beneficiati a dar cauzione o al rendimento de' conti, 1068 e seguenti. — Ved. Spese.
Eredità'. Ved. Conciliazioni — Curatore — Divisione — Erede — Rinunzia.
Esecutorio Ved. Spese.
Esecuzione. Ved. Arbitri. — Atti — Intimazione. — Sentenze *de' giudici di circondario* — Tribunali *civili*.
Esposizione *sommaria*. Ved. Giudizi.

F

Fallimenti. Ved. Tribunali *civili*.
Falsità'. Principj che regolano la procedura sulla querela di *falso incidente* per documenti esibiti in giudizio, 309 a 346. — Ved. Giudici *di circondario*.
Fittajuoli. Ved. Sequestro.
Fogli *periodici*. Ved. Vendita.
Frutti. Come debbono liquidarsi in caso di restituzione, 609. — Ved. Pignoramento — Sentenze *de' tribunali civili* — Sequestro.
Funzionarj. Ved. Uffiziali *ministeriali*.
Funzionarj *giudiziarj*. Non possono assumere la difesa delle altrui liti,

F

liti, 181. — Eccezione di questo divieto, *ivi*. — Ved. TRIBUNALI *civili*.

G

GARANTI. Possono esser convenuti innanzi a' conciliatori, 53. — Loro chiamata davanti i giudici circondariali, 136 e 137: o davanti i tribunali civili, 269 e seguenti. — Ved. ECCEZIONI — SENTENZE — TRIBUNALI *civili*.
GARANTIA. Ved. CITAZIONI.
GIOIE. Ved. VENDITA.
GIORNALI. Ved. FOGLI *periodici*.
GIUDICATI. Esecuzione di quelli che son profferiti da tribunali stranieri o nazionali, 636 e 637; e di quelli che prescrivono dissequestri, cancellamenti d'iscrizioni ipotecarie, pagamenti o altre cose eseguibili da un terzo o in di lui pregiudizio, 638 e seguenti. — A chi compete l'esame delle difficoltà che possono insorgere circa l'adempimento de' giudicati, anche de' tribunali di commercio, 643 e 644. — Ved. SENTENZE *de' tribunali civili*.
GIUDICI. Ved. FUNZIONARJ *giudiziarj* — PERITI — PRESA *a parte* — RICUSA — TESTIMONJ — TRIBUNALI *civili*.
GIUDICI *di circondario*. Principj per regolare la loro competenza e fissare a tal uopo il valore degli oggetti litigiosi, 90 a 100. — Libertà accordata alle parti di presentarsi ad uno di essi, ancorchè sia incompetente; e condizione con cui possono avvalersene, 109. — Tempo e luogo delle udienze de' giudici di circondario, 110. — Comparsa de' litiganti o de' loro procuratori, moderazione tra cui debbono contenersi, e mezzi di punirli qualora se ne allontanino, 111 a 114. — Necessità di sentirli in contradditorio, e d'indicar loro il giorno in cui si andrà a pronunziare, 115. — Disposizioni circa la comunicazione de' documenti, l'eccezione di falsità, la ricusa ed incompetenza, 116 a 118, e 147 a 150. — Ved. AZIONI — CITAZIONI — RICUSA.
GIUDIZJ. Quando si dà luogo a quelli di sommaria esposizione, e come si dee procedere, 889 ad 894. — In qual modo può la moglie essere autorizzata a stare in giudizio, 939 a 942. — Ved. CONTUMACIA — SENTENZE — TRIBUNALI *civili*.
GIURAMENTO. Dove ed in presenza di chi dee prestarsi, quando viene ordinato da una sentenza, 215. — Ved. SENTENZE *de' tribunali civili* — TESTIMONJ.
GIURISDIZIONE. Ved. COMPETENZA.
GIUSTIZIA. Quando si ha per denegata, e come dee ciò verificarsi, 570 e 571.
GRADUAZIONE *de' creditori*. Modo di eseguirla e di decider le controversie cui può dar luogo, 833 ad 862.
GRAN CORTI *civili*. Casi ne' quali possono sospendere per mezzo d'*inibitorie*; o pure ordinare l'esecuzione provvisoria di sentenze portate in appello, 521 a 524. — Facoltà di ordinare l'instruzione per iscritto, 525. — Sistema da tenersi quando i giudici si scindono in più di due opinioni; veruna delle quali non ottiene la pluralità assoluta di voti, 531. — Modo di dirimere le parità 532. — Necessità di osservarsi nelle gran Corti le regole stabilite pe' tri-

G

pe' tribunali civili, 534. — Norma per la esecuzione delle loro decisioni, 536. — Quando, nel rivocare le sentenze appellate, possono pronunziare sul merito, 537. — Ved. APPELLAZIONE — PRESA *a parte*.

I

IMMOBILI. Ved. AGGIUDICAZIONE — PIGNORAMENTO — VENDITA.
INCANTI. Ved. DIVISIONE — VENDITA.
INCIDENTI. Disposizioni per quelli che son relativi alla procedura della spropriazione degl' immobili, 803 ad 832. Ved. AGGIUDICAZIONE — ARBITRI — AZIONI — DOMANDE *incidenti* — ECCEZIONI — INTERVENTO *in causa* — PIGNORAMENTO.
INCOMPETENZA. Ved. ECCEZIONI.
INIBITORIA. Ved. GRAN CORTI *civili*.
INSTRUZIONE. Ved. ARBITRI.
INSTRUZIONE *per iscritto*. In quai casi ed in qual modo può aver luogo, 190 a 210, e 244. — Ved. TRIBUNALI *civili*.
INTERDETTI. Ved. CONCILIAZIONI.
INTERDIZIONE. Procedimento per pronunziarla o toglierla, 967 a 973. — Affissione della sentenza con cui è dichiarata, 974.
INTERROGATORJ. Possono aver luogo in ogni materia ed in ogni stato della causa, 418. — Come debbono ordinarsi ed eseguirsi, 419 e seguenti. — Loro lettura, aggiunte e notifica, 428 e 429. — Metodo per quelli che si voglion fare alle amministrazioni de' pubblici stabilimenti, 430.
INTERVENTO *in causa*. Modo di effettuarlo, e sue conseguenze, 433 a 435. — Quando può aver luogo ne' giudizj di appello, 530.
INTIMAZIONE. Forma di quella che riguarda l' assistenza alle relazioni di periti o la riunione d' istanze, 1110. — In quali ore son vietate le intimazioni ed esecuzioni da ottobre a tutto marzo, e da aprile a tutto settembre, 1114. — Ved. SENTENZE *de' conciliatori* — SERVIENTI — TERMINI.
INVENTARIO. Persone che posson domandarne la formazione, 1017. — Formalità che vi si debbono adoperare, 1018 e 1019. — Modo di risolvere le difficoltà cui può dar luogo, 1020. — Disposizioni circa il beneficio dell' inventario, 1062 e seguenti. — Ved. ECCEZIONI — PIGNORAMENTO.
ISTANZA. Maniera di farne la riassunzione, 440 a 443. — Quando si reputa perenta, e quali conseguenze derivano dalla perenzione, 490 a 494.

L

LIQUIDAZIONE. Ved. DANNI *ed interessi* — FRUTTI — SPESE.
LITI. Ved. CAUSE — FUNZIONARJ *giudiziarj* — RINUNZIA.
LITIGANTI. Quando può esser loro proibito di difendere le proprie cause, 180 e 181. — Ved. CAUSE — FUNZIONARJ *giudiziarj* — PATROCINATORI — TRIBUNALI *civili*.

MINI-

M

Ministero *pubblico presso i tribunali civili*. Cause che gli debbono esser comunicate, 177. — È in suo arbitrio farsi comunicar tutte le altre, *ivi*. — Tempo fra 'l quale debbono essergli consegnate da' cancellieri, e dee restituir le produzioni, 178. — Chi dee farne le veci nel caso di assenza o impedimento 179. — Ved. Ricusa.
Minori. Ved. Conciliazioni — Vendita.
Mobili. Ved. Sequestro — Vendita.
Mulini. Ved. Vendita.
Multe. Ved. Ammende.

N

Narrative. Ved. Sentenze *de' tribunali civili*.
Notaj. Ved. Atti — Sigilli.
Notificazione. Ved. Termini.
Nullità'. Quelle che pronunzia la legge, non sono comminatorie, ma effettive, 1105. — Niun atto di citazione o procedura può esser dichiarato nullo, se tale non lo dichiaran le leggi, 1106. — Ammenda dovuta dagli uffiziali ministeriali che contravvengono a questa disposizione, *ivi* — Ved. Eccezioni.

O

Offerta. Ved. Aggiudicazione — Danni *ed interessi* — Pagamento — Pignoramento.
Omologazione. Ved. Conciliazioni Consigli *di famiglia*.
Opposizioni. Termine per proporle innanzi a' conciliatori, 76 e 77. — Termine e forma di quelle che si producono avverso le sentenze de' giudici circondariali, e divieto di reiterarle, 123 a 125. — Regole per quelle che riguardano le sentenze contumaciali de' tribunali civili, 242 a 259. — Regole per l' *opposizione di terzo*, 538 a 542. Ammenda cui dà luogo, nel caso che venga rigettata, 543. — Ved. Arbitri — Contumacia — Sentenze — Sequestro — Terzo — Tribunali.
Osti. Ved. Citazioni.

P

Pagamento. Come se ne dee far l' offerta al creditore, e quando questa si dee convertire in deposito, 895 a 901.
Parentela. Ved. Cause.
Parita'. Ved. Sentenze *de' tribunali civili*.
Patrocinatori. Loro costituzione e loro rivoca, 169 e 170. — Termine per presentare le difese del reo e le repliche dell' attore, 171 e seguenti. — Norma per la costituzione di nuovi patrocinatori, 440 a 443. — Motivi ed effetti della disapprovazione di quel che essi han fatto, e modo di procedere in tal circostanza, 444 a 454. — Quando si dee costituire un sol patrocinatore per più litiganti, 1111. — Fino a quando debbono i patrocinatori procedere per la esecuzione di sentenze rese in cause da essi patrocinate, 1115. — Ved. Arresto *personale* — Cause — Spese — Testimoni — Tribunali *civili*.

Pe-

P

Perenzione. Ved. Istanza.
Periti. In qual modo dee loro spedirsi la *cedola di citazione* da' giudici circondariali, 133. Quale ne debba essere il numero, 397. — Loro nomina fatta dalle parti, o di uffizio da' tribunali civili, 398 a 401. — Disposizioni per la loro ricusa, e pel loro giuramento, 402 a 409. — Caso in cui ricusino di accettare o adempiere l'incarico, 410. — Modo di formare la loro relazione, 411 a 415. — Facoltà de' giudici di prescrivere una nuova perizia, e di non uniformarsi al parere de' periti, 416 e 417. — Ved. Sigilli.
Perizia. Ved. Periti.
Petitorio. Ved. Azioni.
Pignoramento. Quando e su quai beni ha luogo in forza di sentenze rese da' conciliatori, 82 e seguenti. — Precetto che dee precedere il pignoramento de' mobili, 673 e 674. — Assistenza di due testimonj nell'atto di eseguirsi, 675. — Formalità de' processi verbali che vi son relativi, 676. — Diligenze che dee praticar l'usciere, quando si ricusa di aprir le porte, o qualche luogo, 677 e 681. — Inventario degli oggetti pegnorati, 678 a 680. — Elenco di quelli che non possono pegnorarsi, 682 a 684 — Scelta de' depositarj e loro incumbenze, 686 e seguenti. — Esame dell'azione di proprietà, o sia de' richiami di coloro che pretendono esser proprietarj degli effetti pegnorati, 698. — Opposizioni de' creditori della parte pegnorata, 700. — Obbligo dell'usciere nel caso che trovi fatto un altro pignoramento, 702. — Divieto di vendere i mobili pegnorati in quantità maggiore di quella che basta per soddisfare il credito e le spese, 713. — Regole pel pignoramento de' frutti attaccati al suolo, 717 e 718, e per quello di rendite costituite sopra terzi, 726 e seguenti. — Forma del precetto di pagamento, da cui debbe esser preceduto il pignoramento degl' immobili, e modo di eseguir tal pignoramento, 755. — Registro e trascrizione del medesimo nell' ufizio della conservazione delle ipoteche, 761 e seguenti. — Disposizioni circa l'affitto de' beni pegnorati, e circa l'alienazione che ne faccia il debitore, 766 a 772. — Doveri del creditor pegnorante, 773. — Offerta di prezzo che è autorizzato a fare, *ivi* e 774. — Norma per l'aggiudicazione o vendita del fondo pegnorato, e caso in cui può ordinarsene la divisione in più parti da vendersi separatamente, 775 e seguenti. — Riunione de' pignoramenti di diversi immobili dello stesso debitore, 804. — Caso in cui si presenti nell' uffizio delle ipoteche un altro pignoramento più esteso del precedente, 805. — Quando il secondo creditor pegnorante può essere surrogato al primo, 806 ad 809. — Ved. Azioni — Eccezioni — Processi *verbali* — Vendita.
Possesso. Procedura per ottener l'immessione in quello de' beni di un assente, 937 e 938.
Possessorio. Ved. Azioni.
Precetto. Ved. Pignoramento.
Presa *a parte*. Quando si dà luogo a questa azione contro i giudici, 569. — Quando dee sperimentarsi nelle gran Corti civili, o nella suprema Corte di giustizia, 573. — Modo di procedere, ed ammenda dovuta dall'attore in caso di succumbenza, 574 e seguenti.

Pro-

P

Procedura. Ved. Affari *sommarj* — Arbitri — Competenza — Conciliatori — Eccezioni — Falsita' — Nullita' — Ufiziali *ministeriali*.

Processi *verbali*. Formalità di quelli che riguardano le conciliazioni, 8. — Quando e contro chi sono esecutivi: o pure han soltanto forza di scrittura privata, 39. — Quando e come dee farsi il processo verbale dell'esame de' testimonj prodotti innanzi a' giudici di circondario, e quello de' di costoro accessi o sia visite locali, 143 a 146. — Processi verbali degli esami testimoniali fatti ne' tribunali civili, 364 e 370. — Processo verbale del pignoramento di mobili, 678 e 689; di frutti attaccati al suolo, 718; e d'immobili, 760. — Processo verbale di arresto, 866. — Formalità di quello dell'apposizione o rimozione di sigilli, 991 e 1012. — Ved. Arbitri — Pignoramento.

Procuratori. Ved. Conciliazioni.

Procuratori *regj*. Ved. Funzionarj *giudiziarj* — Ministero *pubblico presso i tribunali civili*. — Sentenze *de' tribunali civili*.

Prodighi. Ved. Conciliazioni.

Prove. Come debbono essere articolati i fatti che voglionsi provare per mezzo di testimonj, 347. — Quando tal prova può essere ordinata anche di uffizio, 348 e 349. — Indicazioni necessarie nelle sentenze relative a tali oggetti, 350. Ammessione della prova contraria, 351. — Ved. Testimoni.

Q

Querela. Ved. Falsita'.

R

Registri. Quanti se ne debbon tenere da' cancellieri de' conciliatori, 6. — Loro uso e solennità, *ivi*. — Loro chiusura e deposito negli archivj comunali, 11. — Registri delle udienze, sentenze ed opposizioni, che debbon tenersi da' cancellieri de' giudici circondariali, 121 e 126.

Registro *e bollo*. Ved. Sentenze *de' conciliatori*.

Regj *procuratori*. Ved. Procuratori *regj*.

Relazione. Ved. Tribunali *civili*.

Rendimento *di conti*. Ved. Conti.

Rendite *costituite*. Ved. Pignoramento.

Repliche. Ved. Patrocinatori.

Rettificazione. Ved. Atti.

Riassunzione *d'instanza*. Ved. Istanza.

Ricevitori. Ved. Sequestro.

Ricognizione. Ved. Scrittura.

Ricorso. In quai casi può prodursi per *ritrattazione di sentenze*, 544. — Persone alle quali compete; tempo in cui dee prodursi, e tribunali che debbono esaminarlo 545 a 557. — Consulto di tre avvocati, e deposito che vi si debbono unire, 558 e 559. — Necessità di comunicarlo al pubblico ministero, 562. — Ammenda dovuta dal succumbente, 564. — Sentenze per le quali il ricorso non è ammesso, 567. Formalità del ricorso per annullamento

alla

R

alla suprema Corte di giustizia, 581. — Termine per intimarlo, e deposito di ducati 40 con cui dee accompagnarsi, 582. — Termine per presentarlo nella cancelleria della Corte suprema, 584. — Persone dispensate da detto deposito, 586. — Quando v'è luogo al ricorso, 592. — Quando compete a' regj procuratori, 593. — Perdita del deposito e rifazione di danni ed interessi nel caso di succumbenza, 595. — A chi dee rimettersi l'esame delle decisioni o sentenze annullate, *ivi*. — Altri effetti dell'annullamento, 596 e seguenti. — Ved. Arbitri.

Ricusa. — Effetto di quella che si propone contro i conciliatori, 63 e seguenti. — Regole per la ricusa de' giudici circondariali, 147 a 150. — Ricusa de' periti, 402 e seguenti. — Motivi per cui possono ricusarsi i giudici de' tribunali civili, 470 a 472. — Quando sono applicabili al pubblico ministero, 474. — Tempo e modo di proporre e discutere la ricusa, e suo effetto sospensivo, 475 a 482. — Ammenda dovuta dalla parte succumbente, 483. — Precetti per l'appello in materia di ricusa, 484 e seguenti. — Ved. Arbitri.

Riforma. Ved. Atti.

Rimessione. Ved. Cause.

Rimozione *di sigilli*. Ved. Sigilli.

Rinunzia. Come può farsi ed accettarsi quella che riguarda una lite, 495. — Conseguenze che ne risultano, 496. — Come dee farsi quella della comunione e della eredità, 1073.

Ripulsa. Ved. Testimonj.

Ritrattazione. Ved. Ricorso.

Rivendita. Ved. Aggiudicazione — Vendita.

S

Schifi. Ved. Vendita.

Scritture. Procedimento per la loro verificazione e ricognizione, 287 a 308.

Sentenze *de' conciliatori*. Loro sottoscrizione ed intimazione, 9 e 13. — Quando esse, del pari che gli altri atti, sono esenti di registro e di bollo, 16. — Formalità delle sentenze diffinitive ne' giudizj contraddittorj, 68 e seguenti. — Quando vi è luogo ad opposizione avverso le sentenze contumaciali, 76 e 77. — Esecuzione delle une e delle altre, 81 e seguenti. — Ved. Eccezioni — Pignoramento — Servienti — Vendita.

Sentenze *de' tribunali civili*. Debbono esser pronunziate senza indugio ed a pluralità assoluta di voti, 211. — Metodo da osservarsi allorchè questa non si verifichi e vi sia diversità di opinioni, *ivi* — Modo di dirimere le parità, 212. — Sentenze per la comparsa delle parti o per la prestazione di giuramenti, 213 a 215. — Sentenze per arresti personali, restituzioni di frutti, danni ed interessi, e spese giudiziali, 220 a 224. — Sentenze profferite in ultima istanza, 229. — Chi dee sottoscrivere le sentenze 230. — Reità de' cancellieri che ne dieno spedizione prima che sieno sottoscritte, 231. — Vigilanza su tal proposito de' regj procuratori e de' procuratori generali, 232. — Modo di rediger le sentenze, 233. — Narrative delle parti, obbligo di notificarle, ed esame delle opposizioni cui possono dar luogo, 234 a 237. — Norma per intitolare

S

tolare e distendere le spedizioni delle sentenze, 239. — Notifica delle medesime, 240 e 241. — Particolarità relative alla notifica delle sentenze contumaciali, 250. — Quando queste si riguardano come non profferite, *ivi*. — Quando si hanno per eseguite a fine di escluderne le opposizioni, 253. — Sentenze profferite contra i garanti, 279. — Sentenze per pruove testimoniali e per perizie, 350 e 396. — Definizione delle sentenze *preparatorie* ed *interlocutorie*, 516. — Regole generali per l' esecuzione forzosa delle sentenze, 635 a 646. — Ved. Cause — Contumacia — Giudicati — Opposizioni — Patrocinatori.

Sentenze *de' giudici di circondario*. In qual caso sono inappellabili o debbono eseguirsi provvisionalmente, 120. — Tempo per produrre le opposizioni avverso le sentenze contumaciali, 123. — Disposizioni per le preparatorie ed interlocutorie, 132 a 135. — Ved. Appellazione — Opposizione — Sequestro.

Sentenze. Ved. Arbitri.

Separazione. Ved. Azioni — Conjugi.

Sequestratario. Ved. Sequestro.

Sequestro. In quai casi possono i conciliatori ordinar sequestri *conservatorj*, 89. — Come può il creditore sequestrare, o opporsi al rilascio degli effetti del debitore, che esistono presso terze persone, 647 e 648. — Enunciative necessarie nell' atto di tal sequestro o opposizione, 649. — *Visto* che vi si dee apporre, quando sia intimato a' ricevitori o depositarj del pubblico denaro, 651. — Doveri dell' usciere che l' ha sottoscritto, 652. — Tempo per dimandarsi la conferma del sequestro o opposizione, e norma per la dichiarazione che dee farsi dal sequestratario, 653 a 664. — Obbligo di costui nel caso che sopravvengano nuovi sequestri o opposizioni, 665. — Quando è tenuto come debitor puro e semplice 667. — Sequestri ed opposizioni sopra beni mobili, 668. — Alimenti ed altri oggetti che non possono esser sequestrati, 671. — Regole pel sequestro de' mobili e frutti delle case o poderi dati in fitto, 902 a 904. — Regole per quello di effetti appartenenti a forestieri, e per quello che si fa a causa di rivendicazione, 905 a 914.

Servienti. Son destinati ad intimar gli avvisi, le sentenze ed altri atti de' conciliatori, 13 a 15.

Sigilli. Chi dee farne l' apposizione, 984. — Deposito della loro impronta nella cancelleria del tribunale, 985. — Chi può chiederne l' apposizione, 986. — Quando debbono apporsi di uffizio, o per diligenza del pubblico ministero, o in seguito di rapporto del sindaco o degli eletti comunali, 988. — Chi dee conservar le chiavi delle serrature su cui sono stati apposti, 992. — Cautele da praticarsi nel caso che si trovi un testamento o altri fogli sigillati, 993 e 994. — Apertura di tali fogli, 995 e 996. — Procedimento in caso di ostacoli all' apposizione, 998. — Quando essa non dee aver luogo, 1000. — Quando se ne dee tener registro nella cancelleria del tribunale, 1002. — Modo di opporsi alla rimozione de' sigilli, 1003 e 1004. — Quando questa può eseguirsi 1005 e 1006. — Chi ha diritto di sollecitarla, 1007. — Formalità bisognevoli per ottenerla, 1008. — Chi ha dritto di assistervi e come, 1009 e 1010. — Nomina di uno o due periti, stimatori

S

tori o notaj, 1011. — Obbligo di rimuovere i suggelli successivamente, secondo il progresso dell' inventario, e di rinnovarli nel fine di ogni vacazione, 1013. — Quando si possono torre senza descrizione e solennità, 1016. — Ved. Processi *verbali*.
Sindaci. Quando essi o i secondi eletti sono autorizzati a supplire i conciliatori, 5. — Ved. Citazioni.
Societa'. Ved. Citazioni *innanzi a' tribunali civili* — Tribunali *civili*.
Sommaria *esposizione*. Ved. Giudizi.
Specifica. Ved. Danni *ed interessi* — Spese.
Spedizioni. Ved. Atti — Sentenze.
Spese. Disposizioni relative alle spese giudiziali, 69 e 222. — Quando debbono andare a carico degli uscieri, eredi beneficiati, tutori, curatori, amministratori o patrocinatori, 223. — Quando questi ultimi posson pretendere che sien loro pagate quelle cui è stato condannato il succumbente, 224. — Specifica, tassa e liquidazione delle spese nelle cause ordinarie o sommarie, 626 a 629. — Esecutorio da darsi per le medesime, 630 e seguenti. — Ved. Sentenze *de' tribunali civili* — Tribunali *civili*.
Spropriazione *forzata*. Modo di eseguirla, 755 a 802. — Ved. Pignoramento (*).
Stabilimenti *pubblici*. Ved. Citazione *innanzi a' tribunali civili*.
Stato. Ved. Citazioni *innanzi a' tribunali civili* — Conciliazioni.
Stato *civile*. Ved. Atti.
Stimatori. Ved. Sigilli.
Stranieri. Ved. Cauzioni — Eccezioni — Sequestro.
Subaste. Ved. Vendita.
Successioni. Ved. Tribunali *civili*.

T

Tassa. Ved. Spese.
Tesoro *pubblico*. Ved. Citazioni *innanzi a' tribunali civili*.
Testamento. Ved. Sigilli.
Testimoni. Cedola per la loro citazione, loro giuramento, ripulsa ed esame innanzi a' giudici di circondario, 133 e 138 a 144. — Quando dee cominciare il loro esame ne' tribunali civili, e quando si reputa cominciato, 352 a 354. — Loro chiamata, e citazione della parte avversa, 355 e 356. — Modo di esaminarli, e dichiarazione che debbon fare prima di essere esaminati, 357. — Pena de' testimonj contumaci, 358 e seguenti. — Circostanze che impediscono di far testimonianza, 363. — Disposizioni per la ripulsa de' testimonj, 365. — Formalità, lettura, aggiunte e cangiamenti delle loro deposizioni, 366 a 369. — Divieto d' interrogargli, fuorchè per mezzo del giudice commessario, 371. — Indennità loro dovute, 372. — Termine per compiersi l' esame, e fa-

(*) *Trattandosi delle procedure relative alla Spropriazione forzata — Graduazione de' creditori — Pignoramento — Vendita ec. contenute negli articoli 755 ad 862, che sono stati aboliti, si vegga la nuova Legge sulla spropriazione forzata posta in fine del presente volume.*

T

e facoltà di accordarne la proroga, 373 a 375. — Motivi e procedura per la ripulsa de' testimonj, 377 e seguenti. — Caso in cui le deposizioni vengon dichiarate nulle per colpa del giudice commessario, o pure del patrocinatore o usciere, 386 e 387. — Effetti di tale nullità rispetto all' intero esame, 388. — Ved. Conciliatori — Processi *verbali* — Prove.

Termini. In quelli che sono fissati per le citazioni, intimazioni ed altri atti, non si computa nè il giorno della notifica nè il giorno della scadenza, 1109. — Quando debbono esser prolungati, *ivi*. — Ved. Atti.

Trascrizione. Ved. Pignoramento.

Tribunali *civili*. In quale di essi dee il reo esser chiamato per le azioni personali, reali o miste, per materie di società, successioni, fallimenti o garentie; nel caso di elezione di domicilio, per pagamento di spese fatte da ufiziali ministeriali, e per vacazioni ed onorarj di avvocati e patrocinatori, 151 e 152. — Pubblicità delle udienze de' tribunali civili, e delle aringhe: casi ne' quali può ordinarsi che si facciano a porte chiuse: libertà de' litiganti di difendersi da loro stessi: funzionarj giudiziarj cui è vietato di assumere il carattere di difensori, ed eccezione di questo divieto: contegno rispettoso di que' che assistono alle udienze, e modo di punirli quando si rendano colpevoli di disturbi o altri reati, 180 a 187. — Obbligo di deliberare subito dopo essersi intese le conclusioni delle parti, 188. — Facoltà di prorogar la deliberazione e di commettere ad un giudice il rapporto dell' affare, *ivi* e 189. — Facoltà di ordinare la instruzione per iscritto, modo di procedere in tal circostanza e doveri rispettivi de' cancellieri, delle parti e de' loro patrocinatori, 190 a 210. — Quando e come possono differire l' esecuzione delle sentenze, 216. — Cominciamento ed effetti di tal dilazione, 217 a 219. — Casi ne' quali possono ordinare l' esecuzione provvisionale, 226 a 228. — Procedimento ne' giudizj contumaciali, 242 a 259; e negli affari sommarj, 497 a 506. — Quando un tribunale può deputar altri tribunali per l' adempimento di qualche operazione, 1112. — Quando è permesso a' giudici di dar provvidenze di giustizia fuori del luogo ove risiede il tribunale, 1116. — Ved. Contumacia — Debitori — Opposizioni — Ricusa — Sentenze *de' tribunali civili*.

Tutori. Quando si dee loro notificare la nomina, 959. — Ved. Conti — Spese.

U

Udienza. Ved. Conciliatori — Giudici *di circondario* — Tribunali *civili*.

Ufiziali *ministeriali*. Quando rimangono a lor carico le procedure e gli atti nulli, frustranei o portanti a condanna di multe, 1107. — Altre pene cui son soggetti in tal caso, *ivi*. — Ved. Tribunali *civili*.

Uscieri. Divieto di esercitar atti di ufizio pe' loro congiunti ed affini, 106 e 160. — Spese de' loro accessi, 156. — Obbligo di specificare in piè degli originali e della copia quelle che occorrono per le

V

per le citazioni, 161. — La consegna loro fatta di una sentenza equivale al mandato di esecuzione, 646. — Eccezione per gli arresti personali, *ivi*. Ved. Citazioni — Pignoramento — Sequestro — Spese — Testimonj.

Vendita. Modo di eseguir quella de' mobili pegnorati per sentenza de' conciliatori, 86 ad 88. — Tempo e luogo di eseguirla, quando il pignoramento è ordinato da' tribunali o giudici circondariali, 703 a 708. — Affissi necessarj in tal caso, *ivi*, 709 e 710. — Vendita di schifi, barche ed altri bastimenti, come pure di mulini stabiliti sopra i medesimi, 711. — Vendita di gioje ed argenteria, 712. — Risponsabilità degli uscieri circa il prezzo degli effetti venduti, 716. — Affissi e solennità per la vendita di frutti attaccati al suolo e di rendite costituite, 720 a 724, e 733 a 736. — Quando dee farsi il deposito delle somme ritratte dalle vendite, 740. — Inserzione ne' fogli periodici, affissione e notifica degli editti che debbono precedere la vendita degl' immobili, 777 a 785. — Incanti ed aggiudicazione preparatoria e diffinitiva, 786 ad 802. — Divieto di aprirsi gl' incanti giudiziali per la vendita volontaria di beni, i cui proprietarj hanno la facoltà di disporre de' loro diritti, 830. — Procedura per le subaste nelle vendite prevedute dagli articoli 2082 e seguenti delle *leggi civili*, 915 a 921. — Procedura per la vendita di mobili ereditarj, 1021 a 1028; per quella d' immobili appartenenti a' minori, 1030 a 1041; e per quella che si fa dagli eredi beneficiati, 1062 e seguenti. — Ved. Aggiudicazione — Distribuzione *per contributo* — Divisione — Erede — Pignoramento — Spropriazione *forzata*.

Verificazione. Ved. Scritture.
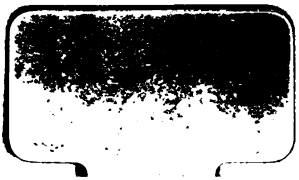
Visite *locali*. Quando possono farsi da' giudici circondariali, 145. — Quando possono essere ordinate da' tribunali civili, e modo di eseguirle, 389 a 395. — Ved. Processi *verbali*.